



BOLLETTINO UFFICIALE

1° SUPPLEMENTO ORDINARIO n. 23
DELL' 1 LUGLIO 2020
AL BOLLETTINO UFFICIALE n. 27
DELL' 1 LUGLIO 2020

S O 23

Il “Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia” si pubblica di regola il mercoledì; nel caso di festività la pubblicazione avviene il primo giorno feriale successivo. La suddivisione in parti, l’individuazione degli atti oggetto di pubblicazione, le modalità e i termini delle richieste di inserzione e delle successive pubblicazioni sono contenuti nelle norme regolamentari emanate con DPR n. 052/Pres. del 21 marzo 2016, pubblicato sul BUR n. 14 del 6 aprile 2016. Dal 1° gennaio 2010 il Bollettino Ufficiale viene pubblicato esclusivamente in forma digitale, con modalità che garantiscono l’autenticità e l’integrità degli atti assumendo a tutti gli effetti valore legale (art. 32, L n. 69/2009).



Sommario Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della Regione

Legge regionale 29 giugno 2020, n. 13

Disposizioni in materia di finanze, patrimonio e demanio, funzione pubblica, autonomie locali, sicurezza, politiche dell'immigrazione, corregionali all'estero e lingue minoritarie, cultura e sport, infrastrutture, territorio e viabilità, turismo, risorse agroalimentari, forestali, montagna, attività venatoria, lavoro, formazione, istruzione e famiglia, ambiente e energia, cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale, sanità e sociale, Terzo settore (Legge regionale multisettoriale).

pag. **2**



Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della Regione

20_S023_1_LRE_13_1_TESTO

Legge regionale 29 giugno 2020, n. 13

Disposizioni in materia di finanze, patrimonio e demanio, funzione pubblica, autonomie locali, sicurezza, politiche dell'immigrazione, corregionali all'estero e lingue minoritarie, cultura e sport, infrastrutture, territorio e viabilità, turismo, risorse agro-alimentari, forestali, montagna, attività venatoria, lavoro, formazione, istruzione e famiglia, ambiente e energia, cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale, sanità e sociale, Terzo settore (Legge regionale multisettoriale).

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Regione promulga la seguente legge:

INDICE

CAPO I - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FINANZE

Art. 1 modifica all'articolo 10 della legge regionale 14/2016

Art. 2 modifica all'articolo 12 della legge regionale 22/2010

Art. 3 modifica all'articolo 12 della legge regionale 28/2018

CAPO II - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PATRIMONIO E DEMANIO

Art. 4 modifica all'articolo 45 della legge regionale 26/2014

Art. 5 modifica all'articolo 13 della legge regionale 20/2018

Art. 6 modifica all'articolo 3 della legge regionale 38/1996

CAPO III - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FUNZIONE PUBBLICA

Art. 7 abrogazione dell'articolo 20 della legge regionale 23/1997

Art. 8 modifica all'articolo 12 della legge regionale 20/2015

Art. 9 modifica all'articolo 8 della legge regionale 18/2016

Art. 10 modifiche all'articolo 26 della legge regionale 18/2016

Art. 11 modifiche all'articolo 29 della legge regionale 18/2016

Art. 12 disposizioni attuative dell'articolo 29, comma 2, della legge regionale 21/2019

Art. 13 modifica all'articolo 10 della legge regionale 24/2019

Art. 14 assunzione di personale dirigenziale

CAPO IV - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AUTONOMIE LOCALI, SICUREZZA, POLITICHE DELL'IMMIGRAZIONE, CORREGIONALI ALL'ESTERO E LINGUE MINORITARIE

Art. 15 modifica all'articolo 13 della legge regionale 31/2018

Art. 16 modifiche all'articolo 18 della legge regionale 21/2019

Art. 17 indennità degli amministratori locali. Modifiche all'articolo 41 della legge regionale 18/2015

Art. 18 modifiche all'articolo 9 della legge regionale 24/2019

Art. 19 modifica all'articolo 9 della legge regionale 4/2018

- Art. 20 modifiche all'articolo 8 della legge regionale 5/2020
- Art. 21 modifica all'articolo 4 della legge regionale 9/2009
- Art. 22 programma regionale di finanziamento in materia di sicurezza. Disposizioni finanziarie
- Art. 23 interventi in materia di sicurezza. Proroghe di termini
- Art. 24 misure urgenti in materia di valorizzazione e promozione delle sagre, feste locali e fiere tradizionali derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19
- Art. 25 modifica all'articolo 2 della legge regionale 7/2002
- Art. 26 modifiche all'articolo 6 della legge regionale 4/2001
- Art. 27 modifica all'articolo 8 della legge regionale 26/2007
- Art. 28 modifica all'articolo 15 della legge regionale 20/2009
- Art. 29 proroga dei termini per lo svolgimento delle attività e la rendicontazione degli enti primari della minoranza linguistica slovena
- Art. 30 proroga dei termini di convocazione delle Conferenze regionali per le minoranze linguistiche
- Art. 31 modifiche alla legge regionale 31/2015

CAPO V - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CULTURA E SPORT

- Art. 32 inserimento dell'articolo 1.1 nella legge regionale 8/2003
- Art. 33 modifiche all'articolo 27 quater della legge regionale 16/2014
- Art. 34 modifica all'articolo 7 della legge regionale 13/2019
- Art. 35 modifiche all'articolo 6 della legge regionale 24/2019
- Art. 36 conferma contributo alla Rugby Union FVG
- Art. 37 conferma contributo a favore del Comune di Ronchis
- Art. 38 proroga convenzioni gestione impianti sportivi
- Art. 39 contributo a favore del Comune di Fontanafredda per lo stadio Tognon

CAPO VI - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E VIABILITÀ

- Art. 40 modifica all'articolo 29 bis della legge regionale 19/2009
- Art. 41 deroga temporanea per le attività titolari di concessioni o autorizzazioni per l'utilizzo di suolo pubblico
- Art. 42 modifica all'articolo 32 della legge regionale 19/2009
- Art. 43 modifica all'articolo 4 della legge regionale 5/2020
- Art. 44 modifiche all'articolo 16 della legge regionale 3/2011
- Art. 45 modifica all'articolo 5 della legge regionale 31/2017
- Art. 46 modifica all'articolo 7 della legge regionale 15/2014
- Art. 47 modifica all'articolo 4 della legge regionale 29/2017
- Art. 48 modifiche all'articolo 51 ter della legge regionale 14/2002
- Art. 49 modifica all'articolo 25 della legge regionale 6/2019
- Art. 50 modifica all'articolo 26 della legge regionale 6/2019
- Art. 51 modifica all'articolo 7 ter della legge regionale 20/1983
- Art. 52 modifiche all'articolo 6 della legge regionale 29/2018
- Art. 53 modifiche all'articolo 4 della legge regionale 24/2009
- Art. 54 devoluzione contributo Comune di Forni Avoltri
- Art. 55 conferma contributo al Comune di Tolmezzo
- Art. 56 contributo alle spese per oneri per la sicurezza COVID-19 per opere finanziate con fondi regionali
- Art. 57 costi per allungamento tempi realizzazione lavori pubblici
- Art. 58 modifica all'articolo 5 della legge regionale 25/2016
- Art. 59 contributo straordinario per la riqualificazione della Chiesa di San Michele Arcangelo di Sacile
- Art. 60 devoluzione contributo Comune di Verzegnis
- Art. 61 devoluzione contributo Comune di Fiumicello Villa Vicentina

CAPO VII - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TURISMO

- Art. 62 modifica all'articolo 38 della legge regionale 21/2016

CAPO VIII - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RISORSE AGROALIMENTARI, FORESTALI, MONTAGNA E ATTIVITÀ VENATORIA

- Art. 63 proroga dei termini per la domanda di contributo per la conservazione dei prati stabili
- Art. 64 modifica all'articolo 2 della legge regionale 1/2017
- Art. 65 conferma di finanziamento in materia di razionalizzazione fondiaria
- Art. 66 modifiche all'articolo 4 della legge regionale 17/2019
- Art. 67 modifiche all'articolo 14 della legge regionale 17/2019
- Art. 68 modifica all'articolo 2 della legge regionale 25/2016

Art. 69 modifica all'articolo 33 bis della legge regionale 6/2008

CAPO IX - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE E FAMIGLIA

Art. 70 percorsi formativi rivolti al personale dell'esercito

Art. 71 modifica all'articolo 6 della legge regionale 13/2004

Art. 72 modifica all'articolo 9 della legge regionale 13/2018

Art. 73 modifiche all'articolo 16 della legge regionale 13/2018

Art. 74 modifica all'articolo 21 della legge regionale 27/2007

Art. 75 interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

Art. 76 modifica all'articolo 7 della legge regionale 24/2019

Art. 77 emergenza epidemiologica COVID-19

Art. 78 modifiche all'articolo 15 ter della legge regionale 20/2005

Art. 79 modifica all'articolo 9 della legge regionale 6/2020

Art. 80 interventi a sostegno delle Sezioni Primavera

Art. 81 proroga dei termini di rendicontazione in materia di istruzione

CAPO X - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AMBIENTE E ENERGIA

Art. 82 modifica all'articolo 17 della legge regionale 11/2015

Art. 83 modifiche all'articolo 20 della legge regionale 11/2015

Art. 84 modifica all'articolo 21 della legge regionale 11/2015

Art. 85 concessioni di derivazione d'acqua a uso potabile

Art. 86 modifica all'articolo 4 della legge regionale 23/2019

Art. 87 sospensione dei termini fissati ai sensi dell'articolo 4, comma 32 della legge regionale 45/2017

Art. 88 modifiche all'articolo 4 della legge regionale 24/2019

Art. 89 conferma del contributo per la realizzazione di un centro di riuso

Art. 90 modifica all'articolo 6 della legge regionale 5/2016

Art. 91 modifica all'articolo 6 bis della legge regionale 5/2016

Art. 92 modifica all'articolo 8 della legge regionale 5/2016

CAPO XI - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO E PARTENARIATO INTERNAZIONALE

Art. 93 modifiche all'articolo 8 della legge regionale 19/2000

CAPO XII - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SANITÀ E SOCIALE

Art. 94 modifica all'articolo 16 della legge regionale 22/2019

Art. 95 modifica all'articolo 23 della legge regionale 22/2019

Art. 96 modifiche all'articolo 33 della legge regionale 22/2019

Art. 97 modifica all'articolo 34 della legge regionale 22/2019

Art. 98 modifica all'articolo 38 della legge regionale 22/2019

Art. 99 modifica all'articolo 43 della legge regionale 22/2019

Art. 100 sostituzione dell'articolo 67 della legge regionale 22/2019

Art. 101 abrogazione degli articoli 4 bis e 4 ter della legge regionale 8/2001

Art. 102 modifica all'articolo 27 della legge regionale 6/2006

Art. 103 contributo straordinario all'Associazione Via di Natale

Art. 104 disposizioni per il personale del Servizio sanitario regionale

Art. 105 Area Welfare di Comunità

Art. 106 finanziamento di attività in materia di autismo

Art. 107 modifica all'articolo 7 della legge regionale 26/2017

CAPO XIII - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TERZO SETTORE

Art. 108 modifiche all'articolo 8 della legge regionale 16/2019

Art. 109 misure urgenti in materia di volontariato e promozione sociale

Art. 110 modifica all'articolo 8 della legge regionale 24/2019

Art. 111 deroga in materia di contributi a favore di cooperative sociali

CAPO XIV - DISPOSIZIONI INTERSETTORIALI

Art. 112 modifica all'articolo 1 della legge regionale 44/2017

Art. 113 sostituzione dell'articolo 20 bis della legge regionale 38/1995

CAPO XV - DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI

Art. 114 riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio

Art. 115 disposizioni finanziarie
Art. 116 entrata in vigore

TABELLA A riferita all'articolo 114

CAPO I - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FINANZE

Art. 1 modifica all'articolo 10 della legge regionale 14/2016

1. Al comma 20 dell'articolo 10 della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016), le parole: <<, 2020 e 2021>> sono soppresse.

Art. 2 modifica all'articolo 12 della legge regionale 22/2010

1. Al comma 15 dell'articolo 12 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011), le parole: <<A decorrere dal 2014 la Regione e gli altri enti pubblici il cui ordinamento è disciplinato dalla Regione non possono effettuare spese per sponsorizzazioni.>> sono soppresse.

Art. 3 modifica all'articolo 12 della legge regionale 28/2018

1. Al comma 5 dell'articolo 12 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 28 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2019-2021), le parole <<Per gli anni 2019, 2020 e 2021>> sono sostituite dalle seguenti: <<Per l'annualità 2019>>.

CAPO II - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PATRIMONIO E DEMANIO

Art. 4 modifica all'articolo 45 della legge regionale 26/2014

1. Al comma 1 bis dell'articolo 45 della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), le parole <<sono obbligati ad>> sono sostituite dalla seguente: <<possono>>.

Art. 5 modifica all'articolo 13 della legge regionale 20/2018

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 13 della legge regionale 9 agosto 2018, n. 20 (Assestamento del bilancio per gli anni 2018-2020), è inserito il seguente:
<<4 bis. L'Amministrazione regionale è in ogni caso autorizzata all'acquisizione, anche a noleggio, di autoveicoli di cui al comma 4 dotati di motore a sola propulsione termica, aventi la cilindrata massima tra quelle disponibili nelle relative Convenzioni Consip.>>.

Art. 6 modifica all'articolo 3 della legge regionale 38/1996

1. Alla fine del comma 2 bis dell'articolo 3 della legge regionale 3 settembre 1996, n. 38 (Disposizioni sul patrimonio immobiliare regionale), sono aggiunte le seguenti parole: <<nel rispetto di quanto disposto dagli articoli 10 e 12 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137)>>.

CAPO III - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FUNZIONE PUBBLICA

Art. 7 abrogazione dell'articolo 20 della legge regionale 23/1997

1. L'articolo 20 della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23 (Norme urgenti per la semplificazione dei procedimenti amministrativi, in materia di autonomie locali e di organizzazione dell'Amministrazione regionale), è abrogato.

Art. 8 modifica all'articolo 12 della legge regionale 20/2015

1. Al comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20 (Assestamento del bilancio 2015), le parole: <<, 2020 e 2021>> sono soppresse.

Art. 9 modifica all'articolo 8 della legge regionale 18/2016

1. Al comma 4 dell'articolo 8 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 18 (Disposizioni in materia di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale), le parole <<non superiore al 50 per cento>> sono sostituite dalle seguenti: <<non superiore al 30 per cento>>.

Art. 10 modifiche all'articolo 26 della legge regionale 18/2016

1. All'articolo 26 della legge regionale 18/2016 sono apportate le seguenti modifiche:
a) la lettera c) del comma 4 è sostituita dalla seguente:
<<c) una valorizzazione, con apposito punteggio, nell'ambito delle procedure concorsuali per titoli ed esami, dell'esperienza professionale dei soggetti che, alla data di pubblicazione del bando, abbiano ma-

turato, alle dipendenze della stessa amministrazione del Comparto unico, almeno tre anni di servizio con contratto di lavoro a tempo determinato o almeno tre anni di contratto di collaborazione coordinata e continuativa o abbiano operato, presso le suddette amministrazioni, per almeno tre anni quali lavoratori somministrati e inoltre di coloro che abbiano effettuato presso la stessa amministrazione del Comparto unico un tirocinio formativo e di orientamento di cui all'articolo 1, commi da 34 a 36, della legge 28 giugno 2012, n. 92 (Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita) e di cui all'articolo 63 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), e della relativa regolamentazione attuativa, e che risultino in possesso dell'attestazione finale conseguita a conclusione del percorso di tirocinio stesso.>>;

b) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

<<5 bis. Nel caso di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b), l'espletamento delle procedure concorsuali avviene sulla base della disciplina prevista per la Regione; il bando di concorso definisce, altresì, i criteri per l'assegnazione dei candidati vincitori qualora il bando medesimo preveda assunzioni presso amministrazioni diverse.>>;

c) il comma 6 è sostituito dal seguente:

<<6. Con regolamento, emanato dalle amministrazioni, sono definiti:

a) i requisiti generali di accesso e i titoli valutabili;

b) la procedura selettiva di accesso alle singole categorie e profili professionali, anche con riferimento all'assunzione dalle liste di collocamento nonché dei soggetti appartenenti alle categorie protette e, nel caso di corso concorso, i criteri e le modalità di effettuazione del medesimo;

c) le modalità di ricorso a sistemi automatizzati con eventuale avvalimento della collaborazione di istituti specializzati e di esperti;

d) i contenuti dei bandi di concorso, le modalità di presentazione delle domande e di svolgimento delle procedure concorsuali anche con riguardo agli adempimenti dei partecipanti;

e) i titoli di studio richiesti quali requisiti di accesso, nonché le categorie e professionalità per le quali è possibile demandare al bando di concorso l'individuazione dei titoli medesimi, anche in relazione ad aggiornamenti dell'ordinamento scolastico;

f) la composizione e gli adempimenti delle commissioni giudicatrici e i gettoni di presenza e i rimborsi delle spese spettanti ai componenti esterni.>>.

Art. 11 modifiche all'articolo 29 della legge regionale 18/2016

1. All'articolo 29 della legge regionale 18/2016, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il primo periodo del comma 1 è sostituito dal seguente: <<L'Ufficio unico assicura la formazione, l'aggiornamento e la riqualificazione del personale regionale dirigente e non dirigente.>>;

b) il comma 5 è abrogato.

Art. 12 disposizioni attuative dell'articolo 29, comma 2, della legge regionale 21/2019

1. Per l'attuazione di quanto previsto dall'articolo 29, comma 2, della legge regionale 29 novembre 2019, n. 21 (Esercizio coordinato di funzioni e servizi tra gli enti locali del Friuli Venezia Giulia e istituzione degli Enti di decentramento regionale), la Regione incrementa la propria dotazione organica, con riferimento alle categorie e profili professionali interessati, di un numero pari a quello del personale trasferito alla Regione ai sensi del succitato articolo 29, comma 2, della medesima legge regionale.

Art. 13 modifica all'articolo 10 della legge regionale 24/2019

1. Il comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020), è abrogato.

Art. 14 assunzione di personale dirigenziale

1. Gli enti locali del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, al fine di ridurre il ricorso a contratti di lavoro a termine e valorizzare la professionalità acquisita dal personale dirigenziale con rapporto di lavoro a tempo determinato, possono, nel biennio 2020-2021, in coerenza con il Piano triennale dei fabbisogni e con l'indicazione della relativa copertura finanziaria, assumere con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nel limite massimo del 50 per cento dei posti disponibili e previo superamento di una prova di verifica di idoneità professionale, il personale dirigenziale che risulti in servizio presso l'ente procedente successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, con contratto di lavoro a tempo determinato, assunto con procedure concorsuali e che maturi entro il 30 giugno 2021, alle dipendenze dell'ente medesimo almeno trentasei mesi di servizio anche non continuativi negli ultimi cinque anni.

CAPO IV - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AUTONOMIE LOCALI, SICUREZZA, POLITICHE DELL'IMMIGRAZIONE, CORREGIONALI ALL'ESTERO E LINGUE MINORITARIE

Art. 15 modifica all'articolo 13 della legge regionale 31/2018

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 13 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 31 (Modifiche alla legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione - Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), alla legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali), e alla legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale)), è inserito il seguente:

<<2 bis. Per la quantificazione delle economie di cui al comma 2 in presenza di un cofinanziamento a carico dell'ente locale individuato nei patti territoriali 2018-2020 stipulati tra la Regione e le Unioni territoriali intercomunali, la quota da restituire è calcolata in misura proporzionale all'ammontare del finanziamento regionale rispetto al totale delle risorse individuate nel patto territoriale per l'intervento rendicontato.>>.

Art. 16 modifiche all'articolo 18 della legge regionale 21/2019

1. All'articolo 18 della legge regionale 29 novembre 2019, n. 21 (Esercizio coordinato di funzioni e servizi tra gli enti locali del Friuli Venezia Giulia e istituzione degli Enti di decentramento regionale), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole <<da almeno i due terzi dei consigli>> sono sostituite dalle seguenti: <<da almeno la maggioranza assoluta dei consigli>> ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: <<Conforme deliberazione è adottata, entro il medesimo termine, dall'Assemblea di ciascuna Unione territoriale intercomunale interessata.>>;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

<<1 bis. Qualora le deliberazioni delle Unioni territoriali intercomunali di cui al comma 1 non risultino conformi a quella adottata dai Comuni interessati ai sensi del comma 1, relativamente alla regolazione dei rapporti giuridici ed economici ivi previsti, il relativo accordo è approvato, entro il 15 ottobre 2020, da un collegio arbitrale costituito da un rappresentante designato da ciascuna Unione territoriale intercomunale e dalla Conferenza dei sindaci di ciascuna costituenda Comunità di montagna e presieduto dall'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali.>>.

Art. 17 indennità degli amministratori locali. Modifiche all'articolo 41 della legge regionale 18/2015

1. Al comma 3 dell'articolo 41 della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali), sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera g) è sostituita dalla seguente:

<<g) riduzione di un quinto delle indennità previste alla lettera a) per i lavoratori dipendenti a tempo pieno che non siano collocati in aspettativa;>>;

b) alla lettera h) dopo le parole <<di un rimborso>> sono inserite le seguenti: <<, anche forfettario,>>.

2. La Regione attua un concorso finanziario volto a ridurre l'impatto sui bilanci comunali dei maggiori oneri derivanti dall'aumento delle indennità degli amministratori locali.

3. Il concorso finanziario di cui al comma 2 è definito con legge regionale.

4. Le indennità degli amministratori locali, come definite con deliberazione della Giunta regionale in applicazione dell'articolo 41, comma 3, della legge regionale 18/2015, come modificato dal comma 1, non possono essere inferiori a quelle percepite alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 18 modifiche all'articolo 9 della legge regionale 24/2019

1. All'articolo 9 della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 27 è sostituito dal seguente:

<<27. Per l'anno 2020 le risorse di cui al comma 26, tenuto conto dell'incremento della spesa conseguente al trasferimento di personale alla Regione, ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale 29 giugno 2020, n. 13 (Disposizioni in materia di finanze, patrimonio e demanio, funzione pubblica, autonomie locali, sicurezza, politiche dell'immigrazione, corregionali all'estero e lingue minoritarie, cultura e sport, infrastrutture, territorio e viabilità, turismo, risorse agroalimentari, forestali, montagna, attività venatoria, lavoro, formazione, istruzione e famiglia, ambiente e energia, cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale, sanità e sociale, Terzo settore (Legge regionale multisettoriale)), attuativo dell'articolo 29, comma 2, della legge regionale 21/2019, sono ripartite tra gli Enti regionali di decentramento

amministrativo come segue:

- a) 1.524.572,11 euro all'Ente di decentramento regionale di Trieste;
 - b) 3.892.949,88 euro all'Ente di decentramento regionale di Udine;
 - c) 2.308.535,21 euro all'Ente di decentramento regionale di Pordenone;
 - d) 844.359,46 euro all'Ente di decentramento regionale di Gorizia.>>
- b) alla lettera b) del comma 43 le parole <<di chiusura anticipata del mutuo>> sono soppresse.

Art. 19 modifica all'articolo 9 della legge regionale 4/2018

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 9 febbraio 2018, n. 4 (Disposizioni urgenti relative al distacco del Comune di Sappada/Plodn dalla Regione Veneto e all'aggregazione alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e altre norme urgenti), è inserito il seguente:

<<1 bis. L'adeguamento del trattamento economico conseguente a quanto previsto dal comma 1 è considerato quale onere per rinnovo contrattuale.>>.

Art. 20 modifiche all'articolo 8 della legge regionale 5/2020

1. All'articolo 8 della legge regionale 1 aprile 2020, n. 5 (Ulteriori misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19), sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1 le parole <<tra il 4 ottobre>> sono sostituite dalle seguenti: <<tra il 6 settembre>>;
- b) al comma 2 le parole <<entro il 4 agosto>> sono sostituite dalle seguenti: <<entro il 18 luglio>>;
- c) dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

<<4 bis. Nell'anno 2020, in caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni comunali con il referendum confermativo del testo di legge costituzionale recante «Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del 12 ottobre 2019, trova applicazione, relativamente agli adempimenti comuni, compresi quelli concernenti la composizione e il funzionamento degli uffici elettorali di sezione, la normativa statale che disciplina la contemporaneità.

4 ter. Limitatamente alle elezioni comunali dell'anno 2020, in deroga a quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, della legge regionale 19/2013, nessuna sottoscrizione è richiesta per la dichiarazione di presentazione delle candidature nei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti. Negli altri comuni la dichiarazione di presentazione delle candidature deve essere sottoscritta da un numero di elettori:

- a) non inferiore a 10 e non superiore a 30 nei comuni con popolazione compresa tra 3.001 e 5.000 abitanti;
- b) non inferiore a 20 e non superiore a 60 nei comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti;
- c) non inferiore a 33 e non superiore a 100 nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti.>>.

Art. 21 modifica all'articolo 4 della legge regionale 9/2009

1. Il comma 4 dell'articolo 4 della legge regionale 29 aprile 2009, n. 9 (Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale), è abrogato.

Art. 22 programma regionale di finanziamento in materia di sicurezza. Disposizioni finanziarie

1. Per le finalità di cui all'articolo 4 della legge regionale 9/2009, a integrazione di quanto previsto all'articolo 9, comma 73, della legge regionale 24/2019, è autorizzata l'ulteriore spesa di 200.000 euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 3 (Ordine pubblico e sicurezza) - Programma n. 2 (Sistema integrato di sicurezza urbana) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.

Art. 23 interventi in materia di sicurezza. Proroghe di termini

1. Al comma 15 dell'articolo 10 della legge regionale 10 novembre 2017, n. 37 (Disposizioni urgenti in materia di programmazione e contabilità), le parole <<31 marzo 2020>> sono sostituite dalle seguenti: <<31 ottobre 2021>>.

2. I termini per l'effettuazione delle spese e per la rendicontazione relativi agli interventi realizzati dagli enti locali a sostegno dell'operatività dei Corpi di polizia locale, finanziati dalla Regione nell'ambito della II Area dei Programmi regionali di finanziamento in materia di politiche di sicurezza per gli anni 2016 e 2017, di cui all'articolo 4 della legge regionale 9/2009, sono prorogati al 31 ottobre 2021.

3. Al comma 4 dell'articolo 10 della legge regionale 6 novembre 2018, n. 25 (Disposizioni finanziarie intersettoriali), le parole <<30 settembre 2020>> sono sostituite dalle seguenti: <<31 ottobre 2021>>.

4. I termini per l'effettuazione delle spese e per la rendicontazione relativi agli interventi realizzati dagli enti locali a sostegno dell'operatività dei Corpi di polizia locale, finanziati dalla Regione nell'ambito della II Area del Programma regionale di finanziamento in materia di politiche di sicurezza per l'anno 2018, di

cui all'articolo 4 della legge regionale 9/2009, sono prorogati al 31 ottobre 2021.

5. Al comma 4 dell'articolo 10 della legge regionale 9 agosto 2018, n. 20 (Assestamento del bilancio per gli anni 2018-2020), le parole <<31 dicembre 2020>> sono sostituite dalle seguenti: <<31 ottobre 2021>>.

Art. 24 misure urgenti in materia di valorizzazione e promozione delle sagre, feste locali e fiere tradizionali derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19

1. I soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, della legge regionale 3 maggio 2019, n. 7 (Misure per la valorizzazione e la promozione delle sagre e feste locali e delle fiere tradizionali), che, a causa della sospensione di manifestazioni/eventi di natura culturale, ludico, sportiva e religiosa disposta con provvedimenti urgenti in conseguenza all'emergenza epidemiologica COVID-19, abbiano dovuto modificare, spostare o annullare le attività programmate e oggetto di contribuzione ai sensi del medesimo articolo 4, possono accedere ai contributi ivi previsti in relazione alle spese sostenute e documentate.

2. Al ricorrere delle circostanze di cui al comma 1 e previa richiesta motivata, la Regione è autorizzata a concedere ai soggetti ivi indicati contributi anche per spese non previste dall'articolo 4, comma 1, della legge regionale 7/2019 e strettamente connesse all'organizzazione dell'evento, nel limite massimo di 2.500 euro per ciascun richiedente, indipendentemente dal numero di eventi o manifestazioni organizzati.

3. Con deliberazione della Giunta regionale sono individuate le risorse da assegnare per le finalità di cui al comma 2 nell'ambito della disponibilità finanziaria e sulla base delle domande pervenute entro il 31 luglio 2020. Le modalità di richiesta ed erogazione del contributo di cui al comma 2 e le tipologie di spesa ammissibili sono disciplinate con avviso adottato con decreto del direttore del Servizio competente in materia di sicurezza e polizia locale.

4. Fino alla cessazione dello stato emergenziale derivante dalla pandemia COVID-19, i contributi di cui all'articolo 4 della legge regionale 7/2019 s'intendono riferiti anche alle spese sostenute dai soggetti organizzatori per gli adempimenti relativi all'osservanza delle linee guida dettate per garantire il distanziamento sociale e il rispetto delle norme igienico-comportamentali.

5. I soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, della legge regionale 7/2019 che, a causa della sospensione dei corsi di formazione in aula disposta con provvedimenti urgenti in conseguenza all'emergenza epidemiologica COVID-19, abbiano dovuto modificare, spostare o annullare le attività oggetto di contribuzione ai sensi del medesimo articolo 5, possono accedere ai contributi ivi previsti in relazione alle spese sostenute e documentate.

Art. 25 modifica all'articolo 2 della legge regionale 7/2002

1. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 26 febbraio 2002, n. 7 (Nuova disciplina degli interventi regionali in materia di corregionali all'estero e rimpatriati), è sostituita dalla seguente: <<b) i rimpatriati, ovvero i corregionali di cui alla lettera a), che dai Paesi di emigrazione, dopo una permanenza non inferiore a cinque anni, hanno fatto ritorno in regione da non più di due anni, e mantengono la residenza in un comune della regione per almeno tre anni dalla presentazione della domanda, pena la revoca dei benefici.>>.

Art. 26 modifiche all'articolo 6 della legge regionale 4/2001

1. Al comma 66 dell'articolo 6 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001), sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera f ter) è sostituita dalla seguente:

<<f ter) sostenere con appositi contributi le attività, svolte da soggetti pubblici o da soggetti privati aventi sede nella Regione Friuli Venezia Giulia, finalizzate a promuovere la lingua friulana nei settori dell'editoria, dello spettacolo, della ricerca scientifica e in altri ambiti della vita sociale rilevanti per la politica linguistica;>>;

b) dopo la lettera f quater) sono aggiunte le seguenti:

<<f quinquies) sostenere con appositi contributi le spese di investimento dei soggetti di cui all'articolo 6 della legge regionale 18 dicembre 2007, n. 29 (Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana), per l'attuazione dell'articolo 10 della medesima legge;

f sexies) sostenere con appositi contributi le spese di investimento degli operatori economici e sociali aventi sede nel territorio di cui all'articolo 5 della legge regionale 15/1996, finalizzate all'uso della lingua friulana nelle attività economiche e sociali;

f septies) sostenere con appositi contributi le attività di studio e di ricerca inerenti alla lingua friulana svolte da Università o enti di ricerca aventi sede nell'Unione Europea.>>.

Art. 27 modifica all'articolo 8 della legge regionale 26/2007

1. Il comma 8 bis dell'articolo 8 della legge regionale 16 novembre 2007, n. 26 (Norme regionali per la tutela della minoranza linguistica slovena), è sostituito dal seguente:

<<8 bis. Ai componenti della Commissione, per l'espletamento dell'incarico, spetta unicamente il rimborso delle spese di viaggio in conformità alla normativa vigente.>>.

Art. 28 modifica all'articolo 15 della legge regionale 20/2009

1. Il comma 4 dell'articolo 15 della legge regionale 20 novembre 2009, n. 20 (Norme di tutela e promozione delle minoranze di lingua tedesca del Friuli Venezia Giulia), è sostituito dal seguente:

<<4. Ai componenti della Commissione, per l'espletamento dell'incarico, spetta unicamente il rimborso delle spese di viaggio in conformità alla normativa vigente.>>.

Art. 29 proroga dei termini per lo svolgimento delle attività e la rendicontazione degli enti primari della minoranza linguistica slovena

1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica COVID-19, il finanziamento ricevuto per l'attività istituzionale del 2020 dagli enti primari della minoranza linguistica slovena di cui all'articolo 18, commi 3, 4, 4 bis, 5 e 6, della legge regionale 26/2007, può essere utilizzato anche per le attività istituzionali concluse entro il 30 giugno 2021.

2. La rendicontazione dei finanziamenti di cui al comma 1 è presentata entro il 30 settembre 2021 al Servizio competente in materia di lingue minoritarie della Direzione centrale autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza e politiche dell'immigrazione.

Art. 30 proroga dei termini di convocazione delle Conferenze regionali per le minoranze linguistiche

1. Con riferimento ai termini di convocazione di cui all'articolo 10 della legge regionale 26/2007, all'articolo 30 della legge regionale 18 dicembre 2007, n. 29 (Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana), e all'articolo 17 bis della legge regionale 20/2009, in considerazione dell'emergenza epidemiologica COVID-19, la Terza Conferenza regionale sulla tutela della minoranza linguistica slovena, la Terza Conferenza di verifica e di proposta sull'attuazione della legge regionale 29/2007 e la Prima Conferenza regionale sulla tutela della minoranza linguistica tedesca sono convocate entro il 31 dicembre 2021.

Art. 31 modifiche alla legge regionale 31/2015

1. Alla legge regionale 9 dicembre 2015, n. 31 (Norme per l'integrazione sociale delle persone straniere immigrate), sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera a) del comma 2 dell'articolo 3 è sostituita dalla seguente:

<<a) adottare il Programma annuale degli interventi;>>;

b) l'articolo 6 è abrogato;

c) al comma 1 dell'articolo 7 le parole: <<Sulla base degli indirizzi contenuti nel Piano triennale,>> sono soppresse;

d) il comma 1 bis dell'articolo 14 è sostituito dal seguente:

<<1 bis. Con regolamento regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di immigrazione, sono stabiliti i requisiti minimi organizzativi e gestionali dei servizi di seconda accoglienza per minori stranieri non accompagnati.>>.

CAPO V - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CULTURA E SPORT

Art. 32 inserimento dell'articolo 1.1 nella legge regionale 8/2003

1. Dopo l'articolo 1 della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport), è inserito il seguente:

<<Art. 1.1 Principi di semplificazione in materia di beneficiari degli incentivi dello sport

1. Per il perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, l'Amministrazione regionale in relazione alle esigenze di celerità, certezza dei tempi, trasparenza e riduzione degli oneri amministrativi, adotta misure di semplificazione perseguendo al contempo la piena realizzazione del principio "innanzitutto digitale" con particolare riferimento allo scambio di dati e informazioni attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione tra pubbliche amministrazioni.

2. Per le finalità di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad avvalersi del Comitato regionale del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), tramite la stipula di una convenzione, per la condivisione dei contenuti del Registro nazionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche, istituito dal CONI.>>.

Art. 33 modifiche all'articolo 27 quater della legge regionale 16/2014

1. All'articolo 27 quater della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), sono apportate le seguenti modifiche:

- a) alla lettera a) del comma 2, le parole: <<da enti pubblici, università, istituti di ricerca e associazioni,>> sono soppresse;
- b) alla lettera b) del comma 2, le parole: <<, da parte di enti pubblici ed enti privati senza fini di lucro, ivi comprese società cooperative,>> sono soppresse;
- c) alla lettera c) del comma 2, le parole: <<a favore di istituti scolastici e associazioni senza fini di lucro>> sono soppresse.

Art. 34 modifica all'articolo 7 della legge regionale 13/2019

1. Il comma 27 dell'articolo 7 della legge regionale 6 agosto 2019, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2019-2021), è sostituito dal seguente:

<<27. Le risorse destinate al credito d'imposta sono ripartite annualmente dalla Giunta regionale tra i progetti di cui al comma 22, lettere a) e b) e, nell'ambito dei progetti di cui alla lettera a) del comma 22, fra i progetti concernenti la promozione e l'organizzazione di attività culturali e i progetti concernenti la valorizzazione del patrimonio culturale.>>.

Art. 35 modifiche all'articolo 6 della legge regionale 24/2019

1. All'articolo 6 della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020), sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 18, 19 e 20 sono sostituiti dai seguenti:

<<18. L'importo dei contributi di cui al comma 17 è determinato in misura pari all'ultimo contributo rispettivamente concesso a ciascun Ecomuseo.

19. Per le finalità di cui al comma 17, entro centottanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, con decreto del Direttore centrale competente in materia di cultura, pubblicato sul sito istituzionale della Regione, è approvato l'elenco delle domande ammesse a finanziamento, con l'indicazione dell'importo del contributo rispettivamente assegnato.

20. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione anticipata dell'intero ammontare del contributo concesso.>>;

b) dopo il comma 20 sono inseriti i seguenti:

<<20 bis. Ai fini della rendicontazione del contributo il beneficiario presenta, entro il termine fissato nel decreto di concessione, la documentazione giustificativa della spesa per un importo non inferiore all'ammontare del contributo concesso.

20 ter. Sono ammissibili le seguenti tipologie di spese, generate nel periodo di dodici mesi decorrenenti dall'1 gennaio dell'esercizio in corso e che risultano pertinenti allo svolgimento delle attività degli Ecomusei:

a) spese direttamente connesse ai programmi di attività e di iniziative culturali e didattiche;

b) spese per compensi: in particolare, a consulenti esterni, collaboratori esterni o fornitori di servizi;

c) spese generali di funzionamento, nel limite del 70 per cento dell'incentivo concesso: in particolare, spese per la retribuzione lorda del personale interno all'ente gestore dell'Ecomuseo, spese per la fornitura di energia elettrica, gas e acqua e per servizi di pulizia, spese di ordinaria manutenzione delle sedi, degli impianti di riscaldamento e di climatizzazione, delle attrezzature e delle dotazioni tecnologiche degli Ecomusei, spese per il noleggio o la locazione finanziaria di beni indispensabili e strumentali alla realizzazione delle attività ecomuseali, con esclusione delle spese per il riscatto degli stessi, spese relative a interessi passivi per anticipazioni o fidi, spese relative a beni e servizi acquistati, noleggiati o presi in locazione, anche finanziaria, per rispettare le prescrizioni di contrasto all'emergenza epidemiologica COVID-19.>>.

Art. 36 conferma contributo alla Rugby Union FVG

1. L'Amministrazione regionale, in relazione alla mutata situazione relativa alla concessione, in capo alla Rugby Union FVG, dell'impianto sportivo, di proprietà del Comune di Udine, denominato Rugby Stadium "O. Gerli", è autorizzata a confermare, al soggetto medesimo, il contributo oggetto del decreto n. 6001/CULT del 14 dicembre 2017, a favore di un diverso intervento da eseguirsi presso il medesimo impianto sportivo.

2. Per le finalità di cui al comma 1, entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Rugby Union FVG presenta al Servizio competente in materia di impiantistica sportiva domanda di conferma del contributo, corredata dalla documentazione di cui all'articolo 59, comma 1, della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).

3. Il Servizio competente in materia di impiantistica sportiva provvede, entro novanta giorni dal ricevimento della documentazione di cui al comma 2, a confermare il contributo di cui al comma 1 e a fissare

i nuovi termini di inizio e di ultimazione dei lavori, nonché di rendicontazione.

Art. 37 conferma contributo a favore del Comune di Ronchis

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare al Comune di Ronchis, il contributo di 392.000 euro, convertito ai sensi dell'articolo 29, comma 5, della legge regionale 18 luglio 2014, n. 13 (Misure di semplificazione dell'ordinamento regionale in materia urbanistico-edilizia, lavori pubblici, edilizia scolastica e residenziale pubblica, mobilità, telecomunicazioni e interventi contributivi), ancorché il Comune medesimo non abbia rispettato i termini perentori di aggiudicazione definitiva dei lavori, fissati ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 8 luglio 2016, n. 1291.
2. Per le finalità di cui al comma 1, il Comune di Ronchis presenta alla struttura competente in materia di impiantistica sportiva, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, istanza corredata da un nuovo cronoprogramma aggiornato dell'intervento.
3. Ai sensi del comma 1 il Servizio competente in materia di impiantistica sportiva, verificato il rispetto del termine di presentazione dell'istanza, conferma il contributo e fissa i nuovi termini di aggiudicazione, inizio e ultimazione dei lavori e di rendicontazione del contributo stesso.

Art. 38 proroga convenzioni gestione impianti sportivi

1. In ragione della sospensione delle attività sportive, disposta con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri attuativi del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 (Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19 (Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19), i rapporti di concessione o le convenzioni per la gestione degli impianti sportivi di proprietà pubblica, in scadenza entro il 31 dicembre 2020 o già scaduti alla data del 23 febbraio 2020, possono essere prorogati, nelle more dell'emanazione dei criteri generali e obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari e della disciplina regionale sulle modalità di affidamento, ai sensi dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Legge finanziaria 2003), previo accordo tra le parti, fino al 31 dicembre 2021.

Art. 39 contributo a favore del Comune di Fontanafredda per lo stadio Tognon

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare il Comune di Fontanafredda per gli interventi di completamento e adeguamento funzionale, nonché per l'omologazione dell'impianto sportivo stadio Tognon di Fontanafredda.
2. Per le finalità di cui al comma 1 il Comune di Fontanafredda presenta al Servizio competente in materia di impiantistica sportiva, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, apposita istanza corredata della documentazione di cui all'articolo 56 della legge regionale 14/2002.

CAPO VI - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E VIABILITÀ

Art. 40 modifica all'articolo 29 bis della legge regionale 19/2009

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 29 bis della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia), è inserito il seguente:
<<1 bis. Qualora nell'ambito degli strumenti attuativi o degli atti equivalenti, comunque denominati, finalizzati al recupero o alla riqualificazione di una area urbanizzata, si dimostri l'impossibilità di reperire le superfici da adibire alle opere di urbanizzazione primaria costituite da parcheggi di relazione, ovvero da nuclei elementari di verde, il Comune su motivata istanza del proponente può consentire, sia in fase di approvazione dello strumento che della relativa variante, la monetizzazione delle superfici e delle relative opere, inserendo la proposta nella convenzione urbanistica. In alternativa alla monetizzazione il proponente, a compensazione, può proporre la realizzazione e cessione di opere di urbanizzazione e le relative aree, purché realizzate in aree già destinate a standard dal PRGC, attribuendo priorità agli interventi della medesima tipologia e per un importo pari alla monetizzazione. Il Comune disciplina con regolamento i criteri per la determinazione del valore di surroga, riferito sia al valore dell'area che non viene ceduta sia a quello dell'opera che non viene realizzata. I proventi della monetizzazione sono comunque vincolati alla realizzazione di opere di urbanizzazione che attuino gli standard urbanistici non soddisfatti, attribuendo priorità agli interventi della medesima tipologia.>>.

Art. 41 deroga temporanea per le attività titolari di concessioni o autorizzazioni per l'utilizzo di suolo pubblico

1. Al fine di promuovere la ripresa delle attività turistiche, danneggiate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, le attività di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287 (Ag-

giornamento della normativa sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi), titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, fino al 31 ottobre 2020, sono esentate dall'obbligo di presentazione della SCIA di cui all'articolo 17, comma 1, lettera d), della legge regionale 19/2009.

Art. 42 modifica all'articolo 32 della legge regionale 19/2009

1. Al comma 4 dell'articolo 32 della legge regionale 19/2009 dopo le parole <<previsto dall'articolo 29 le costruzioni o gli impianti industriali>> sono inserite le seguenti: <<o artigianali e, per questi ultimi, per le domande presentate dopo l'1 gennaio 2020, anche quelli in attesa del rilascio del relativo permesso a costruire o relativo titolo edilizio autorizzativo,>>.

Art. 43 modifica all'articolo 4 della legge regionale 5/2020

1. Il comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 1 aprile 2020, n. 5 (Ulteriori misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19), è sostituito dal seguente:

<<2. Ferma restando la sospensione di cui all'articolo 103 del decreto legge 18/2020, convertito dalla legge 27/2020, i titoli abilitativi, nonché gli altri atti abilitativi edilizi, comunque denominati, di cui alla legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia), in corso di efficacia nel periodo compreso tra il 31 gennaio 2020 e fino alla cessazione dichiarata dell'emergenza da COVID-19, conservano automaticamente la loro efficacia per due anni rispetto alle scadenze previste dal titolo edilizio o dall'atto comunque denominato ovvero rispetto alle scadenze disposte dall'articolo 23, comma 4, della legge regionale 19/2009, senza necessità di alcun adempimento, comunicazione o richiesta da parte dei soggetti interessati.>>.

Art. 44 modifiche all'articolo 16 della legge regionale 3/2011

1. All'articolo 16 della legge regionale 18 marzo 2011, n. 3 (Norme in materia di telecomunicazioni), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 5 dopo le parole <<eventuali procedure di consultazione>> sono aggiunte le seguenti: <<finalizzate a meglio definirne o integrarne il testo>>;

b) i commi 6 e 7 sono abrogati;

c) al comma 8 le parole <<, divenuta esecutiva,>> sono soppresse.

Art. 45 modifica all'articolo 5 della legge regionale 31/2017

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 5 della legge regionale 4 agosto 2017, n. 31, (Assestamento del bilancio per gli anni 2017-2019), è inserito il seguente:

<<3 bis. Con riferimento ai contributi concessi ai sensi del comma 3 non si applicano gli articoli 32 e 32 bis della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).>>.

Art. 46 modifica all'articolo 7 della legge regionale 15/2014

1. Al comma 6 dell'articolo 7 della legge regionale 4 agosto 2014, n. 15 (Assestamento del bilancio 2014), le parole <<e nel Bollettino Ufficiale della Regione>> sono soppresse.

Art. 47 modifica all'articolo 4 della legge regionale 29/2017

1. Al comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 21 luglio 2017, n. 29 (Misure per lo sviluppo del sistema territoriale regionale nonché interventi di semplificazione dell'ordinamento regionale nelle materie dell'edilizia e infrastrutture, portualità regionale e trasporti, urbanistica e lavori pubblici, paesaggio e biodiversità), le parole <<fino alla costituzione della Commissione consultiva di cui al citato articolo 60 continuano a operare le Commissioni consultive locali per la pesca e l'acquacoltura istituite ai sensi dell'articolo 6, comma 69, della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (Legge finanziaria 2005)>> sono sostituite dalle seguenti: <<il parere è trasmesso entro venti giorni dal ricevimento della richiesta decorsi i quali, senza che il parere sia stato espresso, si prescinde dallo stesso>>.

Art. 48 modifiche all'articolo 51 ter della legge regionale 14/2002

1. All'articolo 51 ter della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 dopo le parole <<, ai commi 5 e 6>> sono aggiunte le seguenti: <<ovvero in amministrazione diretta>>;

b) al comma 5 le lettere a) e c) sono abrogate;

c) al comma 10 la parola <<regionale>> è soppressa;

d) alla lettera b) del comma 10 le parole <<progetto preliminare>> sono sostituite dalle seguenti: <<progetto di fattibilità tecnico - economica>>;

e) il comma 11 è sostituito dal seguente:

<<11. La determinazione delle spese di progettazione, generali e di collaudo è stabilita con provvedimento dell'ente delegante. Nel caso di opere finanziate anche parzialmente con risorse regionali, la determinazione delle spese di progettazione, generali e di collaudo è stabilita con decreto del Presidente della Regione.>>;

f) il comma 12 è abrogato.

Art. 49 modifica all'articolo 25 della legge regionale 6/2019

1. Al comma 1 dell'articolo 25 della legge regionale 29 aprile 2019, n. 6 (Misure urgenti per il recupero della competitività regionale), dopo le parole <<La Regione Friuli Venezia Giulia,>> sono inserite le seguenti: <<nel rispetto della legge 2 aprile 1968, n. 518 (Liberalizzazione dell'uso delle aree di atterraggio), e del decreto ministeriale 1 febbraio 2006 (Norme di attuazione della legge 2 aprile 1968, n. 518, concernente la liberalizzazione dell'uso delle aree di atterraggio),>>.

Art. 50 modifica all'articolo 26 della legge regionale 6/2019

1. Alla rubrica dell'articolo 26 della legge regionale 6/2019 la parola <<aviosuperficie>> è sostituita dalla seguente: <<aeroporto>>.

Art. 51 modifica all'articolo 7 ter della legge regionale 20/1983

1. Al quinto comma dell'articolo 7 ter della legge regionale 7 marzo 1983, n. 20 (Norme procedurali e finanziarie per la corresponsione dei contributi annui costanti alle Amministrazioni provinciali per l'espletamento delle funzioni delegate ai sensi della legge regionale 22 agosto 1966, n. 23 e successive modificazioni ed integrazioni), il periodo <<Qualora con la legge di assetto del bilancio siano introdotte variazioni nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale e del bilancio annuale all'unità di bilancio e all'apposito capitolo di spesa relativo ai contributi di cui al primo comma le domande possono essere presentate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge medesima.>> è sostituito dai seguenti: <<La graduatoria delle domande ammissibili è soggetta a scorrimento in presenza di ulteriori risorse disponibili. Le domande conservano validità fino al 31 dicembre dell'anno di presentazione.>>.

Art. 52 modifiche all'articolo 6 della legge regionale 29/2018

1. All'articolo 6 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 22 bis dopo le parole <<gestore del Centro di Interscambio Modale Regionale (CIMR),>> sono inserite le seguenti: <<nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato di cui agli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea,>>;

b) dopo il comma 22 bis è inserito il seguente:

<<22 ter. L'Amministrazione regionale è autorizzata a destinare risorse a favore dell'Aeroporto Friuli Venezia Giulia SpA, in qualità di gestore del Centro di Interscambio Modale Regionale (CIMR) di Trieste Airport, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato di cui agli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, per azioni di promozione e incentivazione all'utilizzo del trasporto pubblico locale automobilistico e ferroviario afferente al predetto CIMR, sulla base di un programma presentato dalla stessa Società Aeroporto Friuli Venezia Giulia SpA entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge annuale di finanziamento.>>.

Art. 53 modifiche all'articolo 4 della legge regionale 24/2009

1. All'articolo 4 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 10 dopo le parole <<Milano e Roma>> sono aggiunte le seguenti: <<nonché per il potenziamento dei collegamenti ferroviari passeggeri transfrontalieri da e verso l'Austria e la Slovenia, aventi come origine o destinazione la città di Trieste, anche mediante il prolungamento, lungo le tratte ferroviarie transfrontaliere di competenza regionale, di servizi a lunga percorrenza e internazionali>>;

b) al comma 11 le parole <<e la società Trenitalia SpA - Divisione passeggeri.>> sono sostituite dalle seguenti: <<e i vettori ferroviari individuati secondo le modalità stabilite dalle normative comunitaria, nazionale e regionale vigenti, anche in riferimento ad accordi stipulati dalla Regione con altre Amministrazioni interessate.>>.

Art. 54 devoluzione di contributo al Comune di Forni Avoltri

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a devolvere il contributo a sostegno del Centro di Aggregazione Giovanile (CAG) concesso con il decreto 1876/TERINF del 24 aprile 2019, al Comune di Forni Avoltri per sostenere l'intervento urgente sugli edifici scolastici.

2. La domanda per la devoluzione prevista dal comma 1 è presentata dal Comune al Servizio competente in materia di edilizia della Direzione centrale infrastrutture e territorio corredata della documen-

tazione comprovante la necessità di intervenire sull'edificio scolastico, del quadro economico del nuovo intervento e di una relazione tecnica illustrativa.

Art. 55 conferma contributo al Comune di Tolmezzo

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il contributo concesso al Comune di Tolmezzo con decreti 2502/2007, ALP 4-1926/2009 e PMT/808/ed/es/2010 con i quali sono stati concessi contributi per la costruzione della nuova scuola materna in località Betania. Con il provvedimento di conferma del contributo sono fissati i termini della presentazione della documentazione a rendicontazione.

Art. 56 contributo alle spese per oneri per la sicurezza COVID-19 per opere finanziate con fondi regionali

1. In ottemperanza alle disposizioni normative vigenti in materia di contenimento dell'epidemia da COVID-19 e ai relativi protocolli operativi, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere per l'anno 2020, per gli interventi di opere pubbliche finanziati con fondi regionali, ulteriori finanziamenti finalizzati alla copertura delle spese relative agli oneri per la sicurezza necessari a garantire il rispetto delle misure per il contenimento della diffusione del virus COVID-19.

2. I finanziamenti di cui al comma 1 possono essere concessi per interventi i cui lavori siano in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della presente legge e per i quali sia accertata dal responsabile unico del procedimento la motivata mancanza di sufficiente disponibilità finanziaria nel quadro economico.

3. Gli oneri per la sicurezza di cui al comma 1 sono determinati per l'anno 2020 dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione e approvati dal responsabile unico del procedimento, ricorrendo prioritariamente alle voci riportate nel prezzario regionale dei lavori pubblici della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.

4. La domanda di finanziamento deve essere inoltrata alla Direzione centrale competente in materia di lavori pubblici sulla base di apposita modulistica messa a disposizione dall'Amministrazione regionale ed è valutata con procedimento a sportello fino ad esaurimento dello stanziamento disponibile.

5. Il finanziamento viene erogato con cadenza mensile in seguito a rendicontazione corredata di apposito stato di avanzamento dei lavori.

Art. 57 costi per l'allungamento dei tempi di realizzazione di lavori pubblici

1. L'Amministrazione regionale per l'anno 2020 è autorizzata a riconoscere agli Enti locali, per gli interventi di opere pubbliche finanziati con fondi regionali, ulteriori finanziamenti per i maggiori oneri derivanti dal prolungarsi dei tempi di esecuzione e dall'incremento delle spese correlate all'emergenza COVID-19, a esclusione degli oneri per la sicurezza, nei limiti degli importi di cui al comma 2, previa sottoscrizione da parte dei contraenti di apposito atto aggiuntivo.

2. Con decreto del Direttore centrale competente in materia di lavori pubblici sono approvati il documento che quantifica forfettariamente il limite massimo dei maggiori oneri e lo schema di atto aggiuntivo per il riconoscimento dei maggiori oneri indicati al comma 1.

3. I finanziamenti di cui al comma 1 possono essere concessi per interventi i cui lavori siano in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della presente legge e per i quali sia accertata dal responsabile unico del procedimento la motivata mancanza di sufficiente disponibilità finanziaria nel quadro economico.

4. La domanda di finanziamento deve essere inoltrata alla Direzione centrale competente in materia di lavori pubblici sulla base di apposita modulistica messa a disposizione dall'Amministrazione regionale ed è valutata con procedimento a sportello fino ad esaurimento dello stanziamento disponibile.

5. Il finanziamento viene erogato previa richiesta del beneficiario successivamente alla sottoscrizione delle parti dell'atto aggiuntivo.

Art. 58 modifica all'articolo 5 della legge regionale 25/2016

1. Il comma 35 dell'articolo 5 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017), è sostituito dal seguente:

<<35. Al fine di assicurare la sicurezza e l'adeguatezza degli edifici di proprietà degli istituti scolastici paritari e dei soggetti accreditati dalla Regione ai sensi dell'articolo 25 della legge regionale 9 agosto 2012, n. 16 (Interventi di razionalizzazione e riordino di enti, aziende e agenzie della Regione), l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli Enti gestori degli istituti scolastici paritari riconosciuti ai sensi della legge 10 marzo 2000, n. 62 (Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione), e dei soggetti accreditati dalla Regione ai sensi dell'articolo 25 della legge regionale 16/2012, contributi in conto capitale di importo massimo di 20.000 euro per ogni Ente richiedente, a sostegno delle spese per l'affidamento di consulenze tecniche volte alla valutazione della sicurezza

za strutturale degli edifici scolastici attualmente inadeguati rispetto ai parametri stabiliti dalle norme tecniche vigenti per le costruzioni in zona sismica. Ai fini della scelta del tipo di analisi e dei valori deve essere in ogni caso garantito un livello di conoscenza almeno LC2, come definito dalle norme tecniche per le costruzioni approvate con decreto ministeriale 17 gennaio 2018, per le diverse tipologie strutturali. Livelli di conoscenza inferiori o superiori e le connesse indagini, rilievi o prove da effettuare, da scegliere di concerto tra professionista e committente, devono essere giustificati valutando il rapporto costi/benefici delle indagini in relazione all'importanza dell'opera e alle sue presumibili caratteristiche di vulnerabilità, nonché alla possibilità di significativi risparmi dei costi di intervento a parità di livello di sicurezza raggiunto.>>.

Art. 59 contributo straordinario per la riqualificazione della chiesa di San Michele Arcangelo di Sacile

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di 32.000 euro alla parrocchia di San Michele di Sacile, per interventi di manutenzione straordinaria nella chiesa di San Michele Arcangelo.
2. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 1 è presentata al Servizio competente in materia di edilizia della Direzione centrale infrastrutture e territorio, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e di un quadro economico di dettaglio. Con il decreto di concessione del contributo sono fissati i termini di esecuzione dell'intervento, le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.

Art. 60 devoluzione di contributo al Comune di Verzegnis

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a devolvere il contributo a sostegno delle iniziative di forme innovative concesso con il decreto 10326/TERINF del 18 dicembre 2017 al Comune di Verzegnis per sostenere l'intervento di recupero di un'area degradata in frazione Chiaulis, da destinare a parcheggio e parco giochi.
2. La domanda per la devoluzione prevista dal comma 1 è presentata dal Comune al Servizio competente in materia di edilizia della Direzione centrale infrastrutture e territorio entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata del quadro economico del nuovo intervento, di una relazione tecnica illustrativa e di un cronoprogramma.

Art. 61 devoluzione di contributo al Comune di Fiumicello Villa Vicentina

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a devolvere il contributo pari a 200.000 euro a sostegno della ristrutturazione di parte del centro sociale esistente per asilo nido assegnato con il decreto 6217/PMT del 13 novembre 2013, al Comune di Fiumicello, ora Fiumicello Villa Vicentina, per sostenere un intervento urgente nella scuola primaria.
2. La domanda per la devoluzione prevista dal comma 1 è presentata dal Comune di Fiumicello Villa Vicentina al Servizio competente in materia di edilizia della Direzione centrale infrastrutture e territorio entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata della documentazione comprovante la necessità di intervenire sull'edificio scolastico, del quadro economico del nuovo intervento e di una relazione tecnica illustrativa.

CAPO VII - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TURISMO

Art. 62 modifica all'articolo 38 della legge regionale 21/2016

1. Dopo la lettera e) del comma 1 dell'articolo 38 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive), è aggiunta la seguente:
<<e bis) relativamente alle case per ferie e ai centri per soggiorni sociali di cui all'articolo 32, comma 7, la messa a disposizione di una cucina per l'utilizzo comune da parte dei singoli ospiti, nonché l'installazione di distributori automatici ai sensi dell'articolo 73 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 1 gennaio 2002 n. 2 "Disciplina organica del turismo").>>.

CAPO VIII - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RISORSE AGROALIMENTARI, FORESTALI, MONTAGNA E ATTIVITÀ VENATORIA

Art. 63 proroga dei termini per la domanda di contributo per la conservazione dei prati stabili

1. Al fine di consentire l'accesso ai contributi per la conservazione dei prati stabili anche a coloro che

hanno presentato istanza per la concessione dei prati recuperati nell'ambito del Progetto Life Magredi Grasslands, il termine di presentazione della domanda di cui all'articolo 8, comma 4, della legge regionale 29 aprile 2005, n. 9 (Norme per la tutela dei prati stabili naturali), già prorogato al 30 giugno 2020 in attuazione dell'articolo 1, comma 2, della legge regionale 1 aprile 2020, n. 5 (Ulteriori misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19), è ulteriormente prorogato, per la sola annualità 2020, al 31 luglio.

Art. 64 modifica all'articolo 2 della legge regionale 1/2017

1. Il comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 3 marzo 2017, n. 1 (Norme urgenti in materia di finanziamenti a valere sulle misure del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Friuli Venezia Giulia (PSR) e riconoscimento debiti fuori bilancio), è abrogato.

Art. 65 conferma di finanziamento in materia di razionalizzazione fondiaria

1. Nell'ambito delle finalità di valorizzazione del patrimonio rurale montano previste dall'articolo 3, comma 63, della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020), l'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il finanziamento concesso per la realizzazione di un Piano di razionalizzazione fondiaria ai sensi dell'articolo 24 della legge regionale 10 agosto 2006, n. 16 (Norme in materia di razionalizzazione fondiaria e di promozione dell'attività agricola in aree montane), destinandolo per l'intero importo alla progettazione e alla realizzazione, nella medesima area o almeno in parte di essa, di un Piano di insediamento produttivo agricolo (PIPA) ai sensi dell'articolo 27 della medesima legge regionale.

2. In applicazione del comma 1, il Comune presenta al Servizio competente in materia di gestione del territorio montano, bonifica e irrigazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, apposita istanza corredata della documentazione prevista dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Regione 20 giugno 2007, n. 0187/Pres. (Regolamento per la concessione di contributi ai Comuni della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ricompresi nei territori classificati montani, per la progettazione e la realizzazione dei piani di insediamento produttivo agricolo).

3. Entro sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza di cui al comma 2, il Servizio competente provvede alla conferma del contributo nel limite delle spese riconosciute ammissibili per la progettazione e la realizzazione del PIPA.

4. Per quanto non previsto dai commi da 1 a 3, si applica il regolamento di cui al decreto del Presidente della Regione 0187/2007.

Art. 66 modifiche all'articolo 4 della legge regionale 17/2019

1. All'articolo 4 della legge regionale 7 novembre 2019, n. 17 (Disposizioni per la difesa dei boschi dagli incendi), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 dopo le parole <<altre organizzazioni riconosciute>> sono inserite le seguenti: <<ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera y), del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106)>>;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

<<3. La Regione promuove l'adozione di convenzioni dirette alla realizzazione delle finalità della presente legge con organismi istituzionali pubblici, ivi comprese quelle con il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, nonché con Enti del Terzo settore di cui al decreto legislativo 117/2017. In particolare, la Regione promuove l'adozione di convenzioni per gli interventi relativi agli incendi di interfaccia esclusivamente con il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e favorisce forme di collaborazione per l'attuazione delle attività di cui all'articolo 5 anche con altre Regioni e con gli Stati confinanti.>>.

Art. 67 modifiche all'articolo 14 della legge regionale 17/2019

1. All'articolo 14 della legge regionale 17/2019 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è abrogato;

b) al comma 2 le parole <<Le organizzazioni di volontariato di cui al comma 1>> sono sostituite dalle seguenti: <<I soggetti di cui all'articolo 4, comma 2>>;

c) ai commi 3 e 4 le parole <<alle organizzazioni di cui al comma 1>> sono sostituite dalle seguenti: <<ai soggetti di cui all'articolo 4, comma 2,>>.

Art. 68 modifica all'articolo 2 della legge regionale 25/2016

1. Dopo il comma 58 dell'articolo 2 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017), sono inseriti i seguenti:

<<58 bis. Le modifiche a un progetto di attività finanziato riguardanti le spese di cui al successivo comma 59, lettera b), limitatamente ai costi del personale, sono autorizzate dall'Amministrazione regionale

anche con riferimento a spese sostenute, nel rispetto delle condizioni di eleggibilità previste dal regolamento di esecuzione.

58 ter. Le disposizioni di cui al comma 58 bis si applicano a decorrere dal 21 maggio 2019 anche in relazione ai provvedimenti di diniego già adottati ai quali non è seguito il disimpegno delle risorse già assegnate, a condizione che il beneficiario presenti domanda di variante alla struttura regionale competente per il procedimento contributivo entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale 29 giugno 2020, n. 13 (Disposizioni in materia di finanze, patrimonio e demanio, funzione pubblica, autonomie locali, sicurezza, politiche dell'immigrazione, corregionali all'estero e lingue minoritarie, cultura e sport, infrastrutture, territorio e viabilità, turismo, risorse agroalimentari, forestali, montagna, attività venatoria, lavoro, formazione, istruzione e famiglia, ambiente e energia, cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale, sanità e sociale, Terzo settore (Legge regionale multisettoriale)).>>.

Art. 69 modifica all'articolo 33 bis della legge regionale 6/2008

1. Il comma 3 dell'articolo 33 bis della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria), è sostituito dal seguente:

<<3. Nelle annate venatorie successive alla seconda, l'aspirante di cui al comma 1, su conforme deliberazione favorevole dell'assemblea dei soci, e l'aspirante di cui al comma 1 bis possono essere assegnati dalla struttura regionale competente alla Riserva di caccia, anche in soprannumero, secondo criteri e principi stabiliti con regolamento che definisce anche i rapporti numerici tra permessi annuali e aspiranti soci.>>.

CAPO IX - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE E FAMIGLIA

Art. 70 percorsi formativi rivolti al personale dell'esercito

1. Al fine di aumentare le potenzialità di inserimento lavorativo del personale dell'esercito al termine del periodo di servizio e di migliorare le capacità operative anche in missioni di pace e in operazioni di supporto in caso di pubbliche calamità, l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare intese con il Comando delle Forze operative di supporto. Le intese sono volte a promuovere, in via sperimentale, percorsi formativi professionalizzanti, anche finalizzati al conseguimento di attestati di qualifica riferiti a profili professionali ricompresi nel Repertorio delle qualificazioni regionali, rivolti al personale dell'esercito assegnato a reparti stanziati sul territorio regionale.

2. Con avviso emanato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge dal direttore competente in materia di formazione professionale, sono individuati i soggetti attuatori dei percorsi formativi di cui al comma 1, tra i soggetti pubblici o privati senza scopo di lucro e aventi tra i propri fini statutari la formazione professionale, che alla data di avvio dei percorsi risultano accreditati, ai sensi della normativa regionale vigente in materia di accreditamento delle strutture formative, nelle macrotipologie individuate dall'avviso medesimo. La domanda può essere presentata in forma singola o in partenariato, nella forma di Associazione temporanea di imprese (ATI), se non costituita, con la manifestazione dell'impegno a costituirsi in ATI. Il medesimo avviso disciplina i termini e le modalità per la presentazione della domanda, i criteri di selezione della domanda, la descrizione dei percorsi formativi e le modalità di attuazione degli stessi, i termini e le modalità di rendicontazione delle spese.

Art. 71 modifica all'articolo 6 della legge regionale 13/2004

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 22 aprile 2004, n. 13 (Interventi in materia di professioni), è aggiunto il seguente:

<<2 bis. I progetti di aggiornamento professionale si svolgono in ambito regionale. Per il finanziamento del contributo di cui al comma 1, è necessaria la partecipazione a maggioranza dei professionisti che esercitano l'attività con sede legale o operativa in regione.>>.

Art. 72 modifica all'articolo 9 della legge regionale 13/2018

1. Al comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 30 marzo 2018, n. 13 (Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell'offerta formativa del sistema scolastico regionale), le parole: <<del sistema scolastico regionale>> sono soppresse.

2. La disposizione di cui all'articolo 9, comma 1 della legge regionale 13/2018, come modificata dal comma 1, si applica anche alle domande in corso di presentazione per l'anno scolastico 2019-2020.

Art. 73 modifiche all'articolo 16 della legge regionale 13/2018

1. Al comma 2 dell'articolo 16 della legge regionale 13/2018, le parole <<i Comuni e loro Consorzi, Enti, Associazioni, Istituzioni e Cooperative che gestiscono scuole dell'infanzia>> sono sostituite dalle seguenti: <<i soggetti pubblici e privati che gestiscono scuole dell'infanzia non statali>> e dopo le parole <<concorrendo alla realizzazione del servizio di educazione scolastica.>> sono inserite le seguenti: <<l soggetti beneficiari non devono trovarsi in stato di liquidazione, fallimento, liquidazione coatta ammi-

nistrativa, concordato preventivo e ogni altra procedura concorsuale prevista dalla legge e non devono avere in corso alcun procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni.>>.

Art. 74 modifica all'articolo 21 della legge regionale 27/2007

1. Dopo il comma 8 ter dell'articolo 21 della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27 (Disciplina organica in materia di promozione e vigilanza del comparto cooperativo), è aggiunto il seguente:
<<8 quater. I soggetti cancellati dall'Elenco non possono richiedere per i successivi tre anni una nuova iscrizione.>>.

Art. 75 interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

1. Al fine di contenere le rette a carico delle famiglie per l'accesso ai nidi d'infanzia, l'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare alla Società Cooperativa Universiis, per la gestione dei nidi Rondinelle di Tarcento e di Majano e al Comune di Codroipo, per la gestione del nido Mondo dei piccoli, un contributo straordinario di misura non superiore alla differenza tra le spese e i costi per la gestione del nido d'infanzia nell'anno educativo 2018/2019.

2. Per accedere al contributo di cui al comma 1 la Società Cooperativa Universiis e il Comune di Codroipo devono presentare domanda, completa delle informazioni necessarie a procedere alla ripartizione delle risorse, alla Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Per la ripartizione delle risorse disponibili per le finalità di cui al comma 1 e per l'erogazione e la concessione dei contributi, si applicano le previsioni di cui all'articolo 4 e all'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 31 maggio 2011, n. 128 (Regolamento per la determinazione dei criteri di ripartizione e delle modalità di concessione, erogazione e rendicontazione dei contributi ai gestori pubblici, privati e del privato sociale dei nidi d'infanzia di cui all'articolo 9, commi 18 e 19, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011)).

Art. 76 modifica all'articolo 7 della legge regionale 24/2019

1. All'articolo 7 della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 86 le parole <<dai 4 ai 14 anni>> sono sostituite dalle seguenti: <<dai 3 ai 14 anni>>;

b) al comma 87 sono apportate le seguenti modifiche:

1) dopo le parole <<nucleo familiare>> sono inserite le seguenti: <<con valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) pari o inferiore a 30.000 euro, calcolato, qualora ne ricorrano le condizioni, anche con le modalità di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 (Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)),>>;

2) le parole <<di età 4-14 anni>> sono sostituite con le seguenti: <<di età 3-14 anni>> e le parole <<di età 4-12 anni>> sono sostituite dalle seguenti: <<di età 3-12 anni>>;

3) dopo le parole <<spesa sostenuta>> sono aggiunte le seguenti: <<a esclusione del rimborso per le spese sostenute di cui all'articolo 9, comma 3 della legge regionale 12 maggio 2020, n. 6 (Misure tecnico-contabili urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19, norme urgenti in materia di corregionali all'estero e lingue minoritarie, nonché per il riconoscimento di debiti fuori bilancio)>>.

Art. 77 emergenza epidemiologica COVID-19

1. Per fronteggiare l'emergenza epidemiologica COVID-19 l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare con risorse del Fondo Sociale Europeo, a valere sul Programma Operativo 2014/2020, i seguenti programmi specifici, pianificati e previsti nel documento di "Pianificazione periodica delle operazioni - PPO":

a) Programma specifico 94/19 - "Supporto alle istituzioni scolastiche per la realizzazione della didattica a distanza. EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19";

b) Programma specifico 96/19 - "Incentivi alle imprese per l'assunzione di disoccupati con contratti di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato, al fine di fronteggiare gli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

c) Programma specifico 101/20 - "Sostenere l'adozione di modelli innovativi di organizzazione del lavoro, attraverso lo sviluppo di piani aziendali e l'adozione di adeguata strumentazione informatica, per adottare strumenti di lavoro agile ovvero di smart working. EMERGENZA DA COVID-19".

Art. 78 modifiche all'articolo 15 ter della legge regionale 20/2005

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 15 ter della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia), sono aggiunti i seguenti:
<<3 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai soggetti di cui al comma 1 contributi per il contenimento delle rette a carico delle famiglie. Con il regolamento di cui al comma 3 sono disci-

plinati i criteri e le modalità di concessione dei contributi.

3 ter. In deroga all'articolo 39 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), le eventuali erogazioni anticipate dei contributi di cui al presente articolo non sono subordinate alla presentazione di fidejussioni bancarie o polizze assicurative.>>.

Art. 79 modifica all'articolo 9 della legge regionale 6/2020

1. Il comma 11 dell'articolo 9 della legge regionale 12 maggio 2020, n. 6 (Misure tecnico-contabili urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19, norme urgenti in materia di corregionali all'estero e lingue minoritarie, nonché per il riconoscimento di debiti fuori bilancio), è sostituito dal seguente: <<11. Nelle more del completamento delle procedure di accreditamento e in deroga a quanto previsto dal comma 1, dell'articolo 15 ter, della legge regionale 20/2005, la domanda di contributo relativa al Fondo per il contenimento delle rette, per il solo anno 2020, può essere presentata dai soggetti gestori pubblici, privati e del privato sociale, dei servizi per la prima infanzia di cui all'articolo 3 della legge regionale 20/2005, accreditati ovvero in possesso del disciplinare di impegni in corso di validità, sottoscritto ai sensi dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Regione 10 luglio 2015, n. 139 (Regolamento concernente i criteri e le modalità di ripartizione del fondo per l'abbattimento delle rette a carico delle famiglie per la frequenza ai servizi educativi per la prima infanzia e le modalità di erogazione dei benefici, di cui all'articolo 15 della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia)), o dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Regione 23 marzo 2020, n. 48 (Regolamento concernente i criteri e le modalità di ripartizione del fondo per l'abbattimento delle rette a carico delle famiglie per la frequenza ai servizi educativi per la prima infanzia e le modalità di erogazione dei benefici, di cui all'articolo 15 della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia)), nonché dai soggetti gestori che rivestono le funzioni di ente gestore del Servizio Sociale dei Comuni.>>.

Art. 80 interventi a sostegno delle Sezioni Primavera

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario per le finalità di cui all'articolo 38 della legge regionale 13/2018, nella misura fissata dall'articolo 115, comma 24, in favore della Fondazione Falcon Vial - Fabrici - Morassutti di San Vito al Tagliamento, ente gestore della Scuola dell'Infanzia paritaria "Gian Paolo e Federico Morassutti".

2. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 1 è presentata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge al Servizio competente in materia di istruzione. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui al Regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione 17 dicembre 2019, n. 0216/Pres (Regolamento recante requisiti, criteri, modalità e procedure per l'attuazione degli interventi destinati a sostenere il servizio erogato dalle sezioni primavera, ai sensi dell'articolo 38 della legge regionale 30 marzo 2018, n. 13 (interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell'offerta formativa del sistema scolastico regionale). Sono ammesse a contributo le spese già sostenute per l'anno scolastico 2019/2020.

Art. 81 proroga dei termini di rendicontazione in materia di istruzione

1. Le spese sostenute con i contributi concessi a valere sul Bando per il sostegno delle attività delle scuole e degli istituti di musica con finalità professionali, approvato con decreto n. 3793/LAVFORU del 9 aprile 2019, possono essere rendicontate fino al termine del 30 giugno 2020.

2. Le spese sostenute con i contributi concessi a valere sui Bandi per la realizzazione di progetti per l'arricchimento dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche - POF, anno scolastico 2017/2018 e anno scolastico 2018/2019, approvati con decreti n. 2096/LAVFORU del 6 aprile 2017 e n. 3060/LAVFORU del 18 aprile 2018, possono essere rendicontate fino al termine del 30 giugno 2020.

CAPO X - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AMBIENTE E ENERGIA

Art. 82 modifica all'articolo 17 della legge regionale 11/2015

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 17 della legge regionale 29 aprile 2015, n. 11 (Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque), è inserito il seguente:

<<1 bis. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59 (Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35), l'autorizzazione idraulica relativa agli scarichi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 59/2013, è compresa nell'autorizzazione unica ambientale.>>.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 17, comma 1 bis, della legge regionale 11/2015, come inserite dal

comma 1, si applicano a decorrere dall'1 gennaio 2021.

Art. 83 modifiche all'articolo 20 della legge regionale 11/2015

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 20 della legge regionale 11/2015 sono inseriti i seguenti:
<<3 bis. Ai fini della realizzazione degli interventi destinati alla riduzione delle piene, gli enti competenti per classe di corso d'acqua dispongono la costituzione di servitù di allagamento sulle aree interessate dall'espansione delle piene, per le quali non si proceda all'espropriazione o all'acquisizione ai sensi del comma 3.

3 ter. I provvedimenti di costituzione delle servitù di cui al comma 3 bis sono trascritti ai sensi della normativa vigente in materia.

3 quater. Ai proprietari delle aree assoggettate alla costituzione delle servitù di cui al comma 3 bis è corrisposta unicamente un'indennità determinata in misura non superiore a due terzi dell'indennità di espropriazione calcolata in base alla normativa vigente in materia.

3 quinquies. Con deliberazione della Giunta regionale sono definite le modalità di calcolo dell'indennità di cui al comma 3 quater tenuto conto anche della frequenza, della durata e dei volumi d'acqua dell'allagamento.

3 sexies. Per quanto non disposto dal presente articolo trova applicazione il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità).>>.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 20, commi 3 bis, 3 ter, 3 quater, 3 quinquies e 3 sexies, della legge regionale 11/2015, come inseriti dal comma 1, si applicano anche agli interventi sulla rete idrografica relativi ai corsi d'acqua, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 84 modifica all'articolo 21 della legge regionale 11/2015

1. Il comma 11 dell'articolo 21 della legge regionale 11/2015 è sostituito dal seguente:

<<11. Nei corsi d'acqua di classe 1, 2 e 3 gli interventi di cui all'articolo 20, comma 2 bis, che prevedano l'asporto di materiale litoide fino a un quantitativo massimo di 15.000 metri cubi, non sono soggetti all'applicazione del comma 4. Con la deliberazione di cui al comma 1 la Giunta regionale, previo parere del Consiglio delle autonomie locali, individua i criteri per la localizzazione dei prelievi. Per questi casi l'autorizzazione idraulica costituisce il titolo per realizzare l'intervento, acquisiti tramite conferenza di servizi tutti i restanti pareri, nulla osta o altri atti abilitativi comunque denominati.>>.

Art. 85 concessioni di derivazione d'acqua a uso potabile

1. La durata delle concessioni di derivazione d'acqua a uso potabile è prorogata fino al termine di scadenza delle convenzioni di affidamento degli impianti di derivazione d'acqua ai soggetti gestori del servizio idrico integrato. La proroga non può eccedere la durata di cui all'articolo 42, comma 6, della legge regionale 11/2015.

Art. 86 modifica all'articolo 4 della legge regionale 23/2019

1. Il comma 17 dell'articolo 4 della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 23 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2020-2022), è abrogato.

Art. 87 sospensione dei termini fissati ai sensi dell'articolo 4, comma 32, della legge regionale 45/2017

1. I termini relativi agli adempimenti posti a carico dei richiedenti ai sensi del regolamento per la concessione dei contributi di cui all'articolo 4, comma 32, della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilità 2018), per la rottamazione di veicoli a benzina euro 0 o euro 1 o di veicoli a gasolio euro 0, euro 1, euro 2 o euro 3 e per il conseguente acquisto di veicoli nuovi ecologici finalizzato a ridurre l'inquinamento atmosferico e migliorare la qualità dell'aria emanato con decreto del Presidente della Regione 27 marzo 2018, n. 81, sono sospesi dal 23 febbraio 2020 al 31 luglio 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Qualora il decorso di tali termini abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di tale periodo.

Art. 88 modifiche all'articolo 4 della legge regionale 24/2019

1. All'articolo 4 della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020), sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 35 le parole <<dall'1 luglio 2020>> sono sostituite dalle seguenti: <<dall'1 gennaio 2021>>;
- b) al comma 36 le parole <<Dall'1 luglio 2020>> sono sostituite dalle seguenti: <<Dall'1 gennaio 2021>>;
- c) dopo il comma 36 è inserito il seguente:

<<36 bis. La corresponsione del contributo di cui all'articolo 10, comma 3, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74 (Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la clima-

tizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192), nonché il pagamento del costo delle ispezioni di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 74/2013, posti a carico dei responsabili degli impianti e definiti con deliberazione della Giunta regionale, si applicano nei territori dei Comuni di Trieste e di Udine con decorrenza dall'1 gennaio 2021, mentre nel territorio del Comune di Pordenone con decorrenza dall'1 luglio 2021.>>.

Art. 89 conferma del contributo per la realizzazione di un centro di riuso

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il contributo concesso al Comune di Gemona del Friuli, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20 (Assestamento del bilancio 2015), con il decreto n. 3651/AMB del 28 novembre 2017, anche per l'acquisto di un immobile da destinare alla realizzazione e all'allestimento del centro di riuso finanziato.
2. L'immobile di cui al comma 1 può essere ubicato anche nel territorio di un Comune limitrofo, purché questi aderisca all'iniziativa mediante la stipula di una convenzione con il Comune di Gemona del Friuli.
3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 il Comune di Gemona del Friuli, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, trasmette alla Direzione centrale competente in materia di ambiente, un'istanza di conferma del contributo corredata della relazione descrittiva dell'intervento, del quadro economico, comprensivo delle spese di allestimento e del cronoprogramma delle attività, nonché di copia dell'eventuale convenzione stipulata ai sensi del comma 2.
4. Con il decreto di conferma del contributo sono fissati i termini di esecuzione dei lavori, nonché i termini e le modalità di rendicontazione della spesa.

Art. 90 modifica all'articolo 6 della legge regionale 5/2016

1. Al comma 4 dell'articolo 6 della legge regionale 15 aprile 2016, n. 5 (Organizzazione delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani), il periodo <<Le sedute possono svolgersi per via telematica con modalità stabilite da regolamento interno.>> è sostituito dal seguente: <<Le sedute possono svolgersi per via telematica secondo le modalità stabilite con decreto del Direttore generale ratificato, nella prima seduta utile, dall'Assemblea regionale d'ambito.>>.

Art. 91 modifica all'articolo 6 bis della legge regionale 5/2016

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 6 bis della legge regionale 5/2016 è aggiunto il seguente: <<2 bis. Le sedute possono svolgersi per via telematica secondo le modalità stabilite con decreto del Direttore generale ratificato, nella prima seduta utile, dal Consiglio di Amministrazione.>>.

Art. 92 modifica all'articolo 8 della legge regionale 5/2016

1. Dopo il comma 12 dell'articolo 8 della legge regionale 5/2016 è aggiunto il seguente: <<12 bis. In presenza di situazioni di emergenza dichiarata dalla protezione civile regionale o nazionale, l'Assemblea regionale d'ambito assume le necessarie deliberazioni prescindendo dai pareri delle Assemblee locali di cui al comma 7, lettere a) e b), e si sostituisce ad esse nell'esercizio delle funzioni previste dal comma 7, lettere c) e d).>>.

CAPO XI - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO E PARTENARIATO INTERNAZIONALE

Art. 93 modifiche all'articolo 8 della legge regionale 19/2000

1. All'articolo 8 della legge regionale 30 ottobre 2000, n. 19 (Interventi per la promozione, a livello regionale e locale, delle attività di cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale), sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) al comma 1 le parole <<la valutazione delle>> sono sostituite dalle seguenti: <<l'espressione di un parere sulle>>;
 - b) la lettera f) del comma 2 è sostituita dalla seguente: <<f) un rappresentante degli Enti del Terzo Settore designato dall'organismo maggiormente rappresentativo a livello regionale, ai sensi del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore), e successive modifiche e integrazioni.>>.

CAPO XII - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SANITÀ E SOCIALE

Art. 94 modifica all'articolo 16 della legge regionale 22/2019

1. Al comma 2 dell'articolo 16 della legge regionale 12 dicembre 2019, n. 22 (Riorganizzazione dei livelli di assistenza, norme in materia di pianificazione e programmazione sanitaria e sociosanitaria e modifiche alla legge regionale 26/2015 e alla legge regionale 6/2006), dopo la parola: <<individuano>> sono

inserirle le seguenti: <<, nel rispetto di quanto stabilito dall'Accordo Collettivo Nazionale di settore,>>.

Art. 95 modifica all'articolo 23 della legge regionale 22/2019

1. Al comma 2 dell'articolo 23 della legge regionale 22/2019 dopo le parole <<sono articolate>> sono inserite le seguenti: <<, in relazione all'organizzazione stabilita dall'articolo 7 quater, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), del decreto legislativo 502/1992,>>.

Art. 96 modifiche all'articolo 33 della legge regionale 22/2019

1. All'articolo 33 della legge regionale 22/2019 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

<<2. Gli enti del Servizio sanitario regionale possono conferire incarichi per lo svolgimento delle attività assistenziali non garantibili con il personale dipendente, nell'ambito di quanto stabilito dalla legislazione statale.>>;

b) al comma 4 dopo la parola: <<Regione>> sono inserite le seguenti: <<, nel rispetto delle norme contrattuali del comparto di riferimento,>>.

Art. 97 modifica all'articolo 34 della legge regionale 22/2019

1. Il comma 4 dell'articolo 34 della legge regionale 22/2019 è abrogato.

Art. 98 modifica all'articolo 38 della legge regionale 22/2019

1. Al comma 2 dell'articolo 38 della legge regionale 22/2019 dopo le parole <<sul territorio regionale>> sono aggiunte le seguenti: <<, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa statale vigente in materia di valorizzazione delle competenze del personale sanitario>>.

Art. 99 modifica all'articolo 43 della legge regionale 22/2019

1. Al comma 2 dell'articolo 43 della legge regionale 22/2019 dopo la parola: <<triennale>> sono inserite le seguenti: <<, fatte salve diverse indicazioni statali,>>.

Art. 100 sostituzione dell'articolo 67 della legge regionale 22/2019

1. L'articolo 67 della legge regionale 22/2019 è sostituito dal seguente:

<<Art. 67 sanzioni amministrative

1. Ferma restando la responsabilità penale e le sanzioni amministrative per l'inosservanza di altre norme statali o regionali, la violazione delle disposizioni in materia di autorizzazione relativa all'esercizio delle attività sanitarie e socio-sanitarie è punita con le sanzioni amministrative di seguito determinate.

2. L'esercizio dell'attività sanitaria e socio-sanitaria in assenza dell'autorizzazione, nonché l'erogazione delle prestazioni per le quali non è stata ottenuta la prescritta autorizzazione comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 20.000 euro. Si considera senza autorizzazione anche l'attività esercitata durante il periodo di sospensione dell'attività.

3. L'inosservanza di uno o più requisiti previsti per l'esercizio delle attività sanitarie e socio-sanitarie o la violazione delle prescrizioni contenute nell'atto di autorizzazione rilasciato dal soggetto competente ai sensi della normativa regionale comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da 1.000 euro a 10.000 euro.

4. Nelle fattispecie di cui al comma 3, in relazione alla gravità della violazione, per le attività socio-sanitarie può essere stabilita una sospensione e per le attività sanitarie la sospensione è sempre correlata alla sanzione amministrativa. La sospensione può essere determinata sino a un massimo di centottanta giorni. Il soggetto competente alla determinazione e all'irrogazione della sanzione prescrive, con il provvedimento che dispone la sospensione, l'obbligo di adeguamento alle carenze riscontrate.

5. Nelle strutture sanitarie che erogano prestazioni in diverse branche specialistiche, o la cui configurazione organizzativa preveda più sedi operative, la sospensione potrà riguardare, in relazione al tipo di requisito mancante, generale o specifico, tutta la struttura, una o più branche specialistiche, una o più sedi operative.

6. Il mancato invio, con gli strumenti espressamente individuati, delle comunicazioni, della documentazione, delle certificazioni o dei flussi informativi previsti dalla normativa vigente, ivi compresa l'omessa comunicazione del trasferimento della titolarità della struttura, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 5.000 euro.

7. In caso di reiterazione della violazione, le sanzioni previste dal presente articolo sono aumentate fino alla metà. Nelle fattispecie di cui al comma 4 riferite alle attività sanitarie e socio-sanitarie è, altresì, disposta la sospensione nei tempi ivi previsti.

8. Ai fini del comma 7 sussiste reiterazione qualora nel corso del biennio successivo alla commissione di una violazione amministrativa, accertata con provvedimento esecutivo, lo stesso soggetto commette una violazione della medesima indole. Si considerano della stessa indole le violazioni della medesima disposizione e quelle di disposizioni diverse che, per la natura dei fatti che le costituiscono o per le mo-

dalità della condotta, presentano una sostanziale omogeneità o caratteri fondamentali comuni.

9. La pubblicizzazione di false indicazioni sulle rette e sulle prestazioni delle attività sociosanitarie comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 5.000 euro.

10. L'autorizzazione all'esercizio delle attività è revocata nei seguenti casi:

- a) mancato adeguamento alle prescrizioni conseguenti alla sospensione di cui al comma 4;
- b) estinzione o volontaria rinuncia della persona giuridica titolare dell'autorizzazione, nonché volontaria rinuncia della persona fisica titolare dell'autorizzazione;
- c) decesso della persona fisica titolare dell'autorizzazione e mancato trasferimento della struttura ad altra persona fisica o giuridica entro trecentosessantacinque giorni dal decesso;
- d) accertata chiusura o inattività della struttura per un periodo superiore a centottanta giorni, salvo il caso di temporanea e motivata sospensione di una o più attività autorizzate preventivamente comunicata al soggetto competente in relazione alla attività.

11. All'irrogazione delle sanzioni amministrative disposte dal presente articolo provvedono i soggetti competenti in relazione alla attività e per territorio che ne introitano i relativi proventi.>>.

Art. 101 abrogazione degli articoli 4 bis e 4 ter della legge regionale 8/2001

1. Gli articoli 4 bis e 4 ter della legge regionale 9 marzo 2001, n. 8 (Disposizioni urgenti in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 e altre disposizioni in materia di sanità e politiche sociali), sono abrogati.

Art. 102 modifica all'articolo 27 della legge regionale 6/2006

1. Al comma 7 dell'articolo 27 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), le parole: <<Con deliberazione della Giunta regionale sono determinate le indennità destinate ai componenti della Commissione.>> sono soppresse.

Art. 103 contributo straordinario all'Associazione Via di Natale

1. In ragione dell'emergenza sanitaria da COVID-19, al fine di garantire le necessarie attività di assistenza ai degenti e loro familiari, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Associazione Via di Natale di Aviano un contributo straordinario di 50.000 euro per il perseguimento delle sue attività di solidarietà sociali finalizzate all'assistenza sanitaria.

2. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 1 è presentata alla Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione del contributo e sono fissate le modalità di rendicontazione delle spese. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.

Art. 104 disposizioni per il personale del Servizio sanitario regionale

1. In considerazione del particolare impegno richiesto al personale dipendente del Servizio sanitario regionale direttamente impiegato nelle attività di contrasto all'emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19, in via eccezionale, per l'anno 2020, le risorse aggiuntive regionali destinate alla premialità sono incrementate dell'importo massimo omnicomprensivo di 2 milioni di euro.

Art. 105 Area Welfare di Comunità

1. Presso l'Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina è istituita la struttura Area Welfare di Comunità cui compete lo svolgimento delle attività previste dall'articolo 9, commi 53 e seguenti della legge regionale 25 luglio 2012, n. 14 (Assestamento del bilancio 2012 e del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014).

2. Al fine di assicurarne la continuità e il coordinato svolgimento, le attività poste in essere per l'Area Welfare di Comunità a far data dall'1 gennaio 2020 e i rapporti dalla stessa costituiti sono a ogni effetto confermati e continuano a essere disciplinati dai provvedimenti che li hanno disposti.

3. L'Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina e l'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale disciplinano con apposite convenzioni l'utilizzo e la gestione delle risorse necessarie allo svolgimento delle attività attribuite ad Area Welfare di Comunità e la successione in ogni altro rapporto.

Art. 106 finanziamento di attività in materia di autismo

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, alla Fondazione di partecipazione Progetto autismo FVG ONLUS con sede a Tavagnacco, un contributo per l'attività istituzionale volta a favorire l'integrazione e l'inclusione sociale delle persone con autismo, mediante la realizzazione di progetti culturali innovativi e di espressione artistica attuati in seno alla comunità di appartenenza della persona, in conformità ai principi previsti dal titolo II, capo I, della legge regionale 22/2019.

2. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 1 è presentata, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità, corredata dell'atto costitutivo e dello statuto della Fondazione, nonché di una relazione illustrativa delle attività programmate con il relativo preventivo di spesa. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.

3. Il decreto di concessione del contributo stabilisce i termini e le modalità di rendicontazione, prevedendo la presentazione di una relazione che restituisca informazioni quantitative e qualitative circa i risultati ottenuti sulla salute e l'inclusione sociale delle persone con autismo che hanno beneficiato dell'attività svolta dalla Fondazione, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 13, comma 2, lettera c), della legge regionale 22/2019.

4. Sono abrogati i commi 24 e 25 dell'articolo 9 della legge regionale 4 agosto 2017, n. 31 (Assestamento del bilancio per gli anni 2017-2019).

Art. 107 modifica all'articolo 7 della legge regionale 26/2017

1. In relazione alla situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19, alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 17 luglio 2017, n. 26 (Modifiche alla legge regionale 14 febbraio 2014, n. 1 (Disposizioni per la prevenzione, il trattamento e il contrasto della dipendenza da gioco d'azzardo, nonché delle problematiche e patologie correlate)), le parole <<tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge>> sono sostituite dalle seguenti: <<il 31 agosto 2021>>.

2. Con apposita deliberazione della Giunta regionale sono stabilite specifiche misure, ai sensi dell'articolo 8 ter, comma 1, della legge regionale 1/2014, in favore degli esercizi pubblici, commerciali, dei circoli privati e di altri luoghi deputati all'intrattenimento, che scelgono di disinstallare apparecchi per il gioco lecito.

CAPO XIII - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TERZO SETTORE

Art. 108 modifiche all'articolo 8 della legge regionale 16/2019

1. All'articolo 8 della legge regionale 4 novembre 2019, n. 16 (Misure finanziarie intersettoriali), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dopo le parole <<persone con disabilità>> sono aggiunte le seguenti: <<e il sostegno degli enti del Terzo settore per la presa in carico e sostegno delle persone fragili, per il supporto ai caregiver familiari e per la mobilità e l'accessibilità di persone con disabilità, con limitata autosufficienza o anziane>>;

b) al comma 2 dopo le parole <<la tutela e la promozione sociale delle persone con disabilità>> sono inserite le seguenti: <<o il sostegno di progetti per la presa in carico e sostegno delle persone fragili, per il supporto ai caregiver familiari o per la mobilità e l'accessibilità di persone con disabilità, con limitata autosufficienza o anziane>> e dopo le parole <<il trasporto di persone con disabilità>> sono aggiunte le seguenti: <<o a sostegno di progetti per la presa in carico e sostegno delle persone fragili, per il supporto ai caregiver familiari o per la mobilità e l'accessibilità di persone con disabilità, con limitata autosufficienza o anziane>>;

c) al comma 5 dopo la parola <<rendicontazione>> sono aggiunte le seguenti: <<, nonché le modalità per il reimpiego, per le finalità indicate ai commi 1 e 2, delle quote trasferite ed eventualmente non utilizzate>>.

Art. 109 misure urgenti in materia di volontariato e promozione sociale

1. In considerazione dello stato di emergenza COVID-19 e del correlato assetto normativo, relativamente ai procedimenti contributivi previsti dall'articolo 9, comma 1, lettera c), dall'articolo 23, comma 1, e dall'articolo 28, comma 1, della legge regionale 9 novembre 2012, n. 23 (Disciplina organica sul volontariato e sulle associazioni di promozione sociale), concessi per l'esercizio finanziario 2019, in deroga a quanto previsto dai rispettivi bandi e dai regolamenti di attuazione:

a) i beneficiari sono autorizzati a sospendere o modificare le progettualità e relative attività programmate purché rientrino tra quelle ammissibili a contribuzione;

b) le progettualità di cui alla lettera a) devono in ogni caso essere concluse entro il termine ultimo del 30 novembre 2020;

c) la rendicontazione delle progettualità che rientrano nei casi di cui alle lettere a) e b), o portate regolarmente a conclusione secondo l'originaria progettazione e scadenza, deve essere presentata entro e non oltre il 31 dicembre 2020;

d) sono ammesse a rendiconto, oltre alle spese sostenute per le progettualità di cui alle lettere a) e b), anche quelle dovute a contratti a titolo oneroso stipulati per la realizzazione delle attività originariamente previste e ammesse a contribuzione anche se le stesse a causa dell'emergenza COVID-19 e dei conseguenti provvedimenti limitativi delle libertà emessi dalle autorità competenti sono state interrotte e non hanno potuto trovare compiuta realizzazione in alcuna delle forme previste dalle lettere a) e b).

2. In considerazione dello stato di emergenza COVID-19 e del correlato assetto normativo, relativamente ai procedimenti contributivi previsti dall'articolo 9, comma 1, lettera b), della legge regionale 23/2012, per attuare i protocolli di sicurezza per il distanziamento sociale sono ammesse a contributo anche attrezzature tecniche quali tende da campeggio e altri sistemi di copertura utilizzati dalle organizzazioni di volontariato per effettuare attività all'aperto.

3. In via di interpretazione autentica del regolamento attuativo dell'articolo 9, comma 1, lettera b), della legge regionale 23/2012, sono considerate attrezzature tecniche le tende da campeggio e i sistemi di copertura di cui al comma 2, utilizzate dalle organizzazioni di volontariato per le loro attività all'aperto.

Art. 110 modifica all'articolo 8 della legge regionale 24/2019

1. Dopo il comma 33 dell'articolo 8 della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020), è inserito il seguente:

<<33 bis. In considerazione dell'importanza di promuovere tempestivamente gli interventi di cui al comma 31, sono ammesse a rendiconto anche le spese per la realizzazione delle progettualità di cui al comma 32, sostenute precedentemente alla presentazione della domanda di contributo.>>.

Art. 111 deroga in materia di contributi a favore di cooperative sociali

1. In deroga alla vigente normativa regolamentare in materia di interventi contributivi di cui all'articolo 14 della legge regionale 26 ottobre 2006, n. 20 (Norme in materia di cooperazione sociale), a favore delle cooperative sociali e loro consorzi, per l'esercizio della funzione di promozione della cooperazione sociale prevista dall'articolo 10, comma 1, lettera b), della legge regionale 20/2006, nonché per la concessione dei finanziamenti di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c), della legge regionale 20/2006 volti a incentivare la stipulazione delle convenzioni di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali), la revoca d'ufficio del contributo qualora l'ammontare complessivo della spesa ritenuta ammissibile in fase di liquidazione sia inferiore al 60 per cento rispetto all'importo ammesso a contributo non trova applicazione laddove la minor spesa per i contributi di cui all'articolo 14, comma 3, della citata legge regionale 20/2006, sia stata determinata dal ricorso al trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all'assegno ordinario disciplinati dal decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183).

CAPO XIV - DISPOSIZIONI INTERSETTORIALI

Art. 112 modifica all'articolo 1 della legge regionale 44/2017

1. Al comma 8 dell'articolo 1 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 44 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2018-2020), le parole <<con atto avente data certa>> sono sostituite dalle seguenti: <<patizientemente, anche>>.

Art. 113 sostituzione dell'articolo 20 bis della legge regionale 38/1995

1. L'articolo 20 bis della legge regionale 13 settembre 1995, n. 38 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei consiglieri regionali e modifiche alla legge regionale 9 settembre 1964, n. 2), è sostituito dal seguente:

<<Art. 20 bis pignoramento dell'assegno vitalizio

1. Per il recupero dei propri crediti, l'Amministrazione regionale è autorizzata a ridurre il pignoramento dell'assegno vitalizio e della sua quota entro il limite di un mezzo dello stesso e fino alla concorrenza di quanto dovuto, a fronte di documentate condizioni di difficoltà economica rappresentate dal debitore che ne faccia richiesta. La riduzione è disposta con decreto del Direttore della struttura competente, su conforme parere dell'Avvocatura della Regione.>>.

2. L'articolo 20 bis della legge regionale 38/1995, come sostituito dal comma 1, si applica anche alle procedure di recupero del credito in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

CAPO XV - DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI

Art. 114 riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio

1. Ai sensi dell'articolo 73 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), è riconosciuta la legittimità dei debiti fuori bilancio di cui all'allegata Tabella A.

Art. 115 disposizioni finanziarie

1. Per le finalità di cui all'articolo 13, comma 4 bis, della legge regionale 20/2018, come inserito dall'articolo 5, comma 1, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 3 (Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) e Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.
2. Per le finalità previste dall'articolo 12, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 12.700.000 euro suddivisa in ragione di 2.440.000 euro per l'anno 2020 e di 5.130.000 euro per ciascuno degli anni 2021-2022 a valere sulle seguenti Missioni, Programmi e Titoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022:
 - a) Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 4 (Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) per complessivi 690.000 euro suddivisi in ragione di 130.000 euro per l'anno 2020 e di 280.000 euro per ciascuno degli anni 2021-2022;
 - b) Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 10 (Risorse umane) - Titolo n. 1 (Spese correnti) per complessivi 12.010.000 euro suddivisi in ragione di 2.310.000 euro per l'anno 2020 e di 4.850.000 euro per ciascuno degli anni 2021-2022.
3. Per le finalità di cui all'articolo 22, comma 1, si provvede mediante prelievo di pari importo dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.
4. Al fine di provvedere alla reintegrazione del fondo speciale previsto dall'articolo 49 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), è autorizzato lo stanziamento di 200.000 euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022 mediante storno, derivante da riduzione per pari importo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 della legge regionale 9/2009, a valere sulla Missione n. 3 (Ordine pubblico e sicurezza) - Programma n. 2 (Sistema integrato di sicurezza urbana) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.
5. Per le finalità previste dall'articolo 24, comma 2, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) e a valere sullo stanziamento della Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.
6. Per le finalità previste dall'articolo 24, comma 5, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.
7. Alle finalità di cui all'articolo 8, comma 8 bis, della legge regionale 26/2007, come sostituito dall'articolo 27, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 11 (Altri servizi generali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.
8. Per le finalità di cui all'articolo 15, comma 4, della legge regionale 20/2009, come sostituito dall'articolo 28, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 11 (Altri servizi generali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.
9. Per le finalità di cui all'articolo 1.1, comma 2, della legge regionale 8/2003, come inserito dall'articolo 32, comma 1, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 8 (Statistica e sistemi informativi) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.
10. Per le finalità di cui all'articolo 39, comma 1, è autorizzata la spesa di 600.000 euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.
11. Per le finalità di cui all'articolo 6, comma 22 ter, della legge regionale 29/2018, come inserito dall'articolo 52, comma 1, lettera b), è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 2 (Trasporto pubblico locale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.
12. Per le finalità di cui all'articolo 4, commi 10 e 11, della legge regionale 24/2009, come modificati dall'articolo 53, comma 1, lettere a) e b), si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 1 (Trasporto ferroviario) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.

- 13.** Per le finalità di cui all'articolo 56, comma 1, è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.
- 14.** Per le finalità di cui all'articolo 57, comma 1, è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.
- 15.** Per le finalità di cui all'articolo 5, comma 35, della legge regionale 25/2016, come sostituito dall'articolo 58, comma 1, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 4 (Istituzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.
- 16.** Per le finalità di cui all'articolo 59, comma 1, è autorizzata la spesa di 32.000 euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.
- 17.** Per le finalità di cui all'articolo 70, comma 1, è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 2 (Formazione professionale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.
- 18.** Per le finalità di cui all'articolo 9, comma 1, della legge regionale 13/2018, come specificato dall'articolo 72, comma 2, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 7 (Diritto allo studio) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.
- 19.** Per le finalità di cui all'articolo 75, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 70.000 euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 1 (Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.
- 20.** Per le finalità di cui all'articolo 77, comma 1, lettera a), è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.
- 21.** Per le finalità di cui all'articolo 77, comma 1, lettera b), è autorizzata la spesa di 3.500.000 euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 3 (Sostegno all'occupazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.
- 22.** Per le finalità di cui all'articolo 77, comma 1, lettera c), è autorizzata la spesa di 1.200.000 euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 3 (Sostegno all'occupazione) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.
- 23.** Per le finalità di cui all'articolo 15 ter, comma 3 bis, della legge regionale 20/2005, come inserito dall'articolo 78, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 1 (Interventi per l'infanzia e i minori e l'asilo nido) - Titolo n. 1 (Spese correnti), dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.
- 24.** Per le finalità di cui all'articolo 80, comma 1, è autorizzata la spesa di 27.000 euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per gli anni 2020-2022.
- 25.** Per le finalità di cui all'articolo 103, comma 1, è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 8 (Cooperazione e associazionismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.
- 26.** Per le finalità di cui all'articolo 104, comma 1, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 1 (Servizio sanitario regionale - Finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.
- 27.** Per le finalità previste dall'articolo 106, comma 1, è autorizzata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 2 (Interventi per la disabilità) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.
- 28.** Per le finalità previste dell'articolo 114, comma 1, è autorizzata la spesa di 1.400 euro per l'anno

2020 a valere sullo stanziamento della Missione n. 1 (Organi istituzionali) - Programma n. 11 (Altri servizi generali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.

29. Per le finalità previste dall'articolo 114, comma 1, è autorizzata la spesa di 99.106,40 euro per l'anno 2020 a valere sullo stanziamento della Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 2 (Caccia e pesca) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.

30. Per le finalità previste dall'articolo 114, comma 1, è autorizzata la spesa di 6.177,26 euro per l'anno 2020 e di 6.423,45 euro per l'anno 2021 a valere sullo stanziamento della Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 3 (Interventi per gli anziani) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.

31. Per le finalità di cui all'articolo 26, comma 1, della legge regionale 25 settembre 2015, n. 23 (Norme regionali in materia di beni culturali), è autorizzata la spesa di 98.000 euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.

32. Al fine di provvedere alla reintegrazione del fondo speciale previsto dall'articolo 49 del decreto legislativo 118/2011, è autorizzato lo stanziamento di 98.000 euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022 mediante storno, derivante da riduzione per pari importo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 26, comma 1, della legge regionale 23/2015, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.

33. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 2 si provvede per la spesa complessiva di 12.358.000 euro, suddivisi in ragione di 2.440.000 euro per l'anno 2020 e di 4.959.000 euro per ciascuno degli anni 2021-2022, mediante storno a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022 e per la spesa complessiva di 342.000 euro suddivisi in ragione di 171.000 euro per ciascuno degli anni 2021-2022 mediante modulazione delle risorse a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 10 (Risorse umane) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.

34. In relazione al disposto di cui al comma 2 con riferimento alle ritenute fiscali, previdenziali e assistenziali, è iscritto lo stanziamento complessivo di 3.140.000 euro suddiviso in ragione di 600.000 euro per l'anno 2020 e di 1.270.000 euro per ciascuno degli anni 2021-2022 sul Titolo n. 9 (Entrate per conto terzi e partite di giro) e sulla Tipologia n. 90100 (Entrate per partite di giro) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2020-2022.

35. In relazione al disposto di cui al comma 2 con riferimento alle ritenute fiscali, previdenziali e assistenziali, è iscritto lo stanziamento complessivo di 3.140.000 euro suddiviso in ragione di 600.000 euro per l'anno 2020 e di 1.270.000 euro per ciascuno degli anni 2021-2022 sulla Missione n. 99 (Servizi per conto terzi) - Programma n. 1 (Servizi per conto terzi e partite di giro) - Titolo n. 7 (Uscite per conto terzi e partite di giro) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.

36. Agli oneri derivanti dal comma 10 si provvede mediante storno per l'anno 2020 di 100.000 euro a valere sulla Missione n.1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n.6 (Ufficio tecnico) - Titolo n.1. (spese correnti), di 100.000 euro sulla Missione n.1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n.3 (Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato) - Titolo n.2 (spese in conto capitale), 100.000 euro sulla Missione n.1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n.3 (Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato) - Titolo n.1. (spese correnti), di 200.000 euro sulla Missione n.1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n.5 (Gestione dei beni demaniali e patrimoniali) Titolo n.1. (spese correnti), di 100.000 euro sulla Missione n.1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 2 (Segreteria generale) Titolo n.1. (spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.

37. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 11, si provvede mediante storno di pari importo a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 1 (Trasporto ferroviario) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.

38. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 13 si provvede mediante storno di pari importo a valere sulla a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 6 (Ufficio tecnico) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.

39. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 14 si provvede mediante storno di pari importo a

valere sulla a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 6 (Ufficio tecnico) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.

40. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 16, si provvede mediante rimodulazione di 20.000 euro all'interno della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spesa corrente) e storno di 5.000 euro all'interno della Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 1 (Spesa corrente) e di 7.000 euro all'interno della Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.

41. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 17, si provvede mediante storno di pari importo all'interno della Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 2 (Formazione professionale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.

42. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 19, si provvede mediante rimodulazione all'interno della Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 1 (Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.

43. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 20, per l'anno 2020, si provvede per 150.000 euro mediante storno a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 2 (Formazione professionale) - Titolo 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022 e per 850.000 euro a valere sulle entrate di cui al Titolo n.4 (Entrate in conto capitale), Tipologia n. 200 (Contributi agli investimenti) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2020-2022.

44. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 21, per l'anno 2020, si provvede per 525.000 euro mediante storno a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 2 (Formazione professionale) - Titolo 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022 e per 2.975.000 euro a valere sulle entrate Titolo n. 2 (Trasferimenti correnti), Tipologia n. 101 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2020-2022;

45. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 22, per l'anno 2020, si provvede per 180.000 euro mediante storno a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 2 (Formazione professionale) - Titolo 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022 e per 1.020.000 euro a valere sulle entrate di cui al Titolo n.4 (Entrate in conto capitale), Tipologia n. 200 (Contributi agli investimenti) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2020-2022.

46. In relazione al disposto di cui al secondo periodo dei commi 43 e 45, è prevista una riduzione per 1.870.000 euro per l'anno 2020 con riferimento al Titolo n. 2 (Trasferimenti correnti), Tipologia n. 101 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2020-2022.

47. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 24, si provvede mediante storno di pari importo dalla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 7 (Diritto allo studio) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.

48. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 25 si provvede mediante storno di pari importo dalla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 7 (Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.

49. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 27 si provvede mediante storno di pari importo a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 1 (Servizio sanitario regionale - Finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.

50. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 28 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 1 (Organi istituzionali) - Programma n. 11 (Altri servizi generali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.

51. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 29 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 2 (Caccia e pesca) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.

52. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 30 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 3 (Interventi per gli anziani) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli

anni 2020-2022.

53. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 31 si provvede mediante prelievo di pari importo dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.

54. Ai sensi dell'articolo 10, comma 4 del decreto legislativo 118/2011, è allegato il prospetto denominato "Allegato atto di variazione di bilancio riportante i dati di interesse del tesoriere" di cui all'allegato 8 del medesimo decreto legislativo.

55. Alle necessità derivanti alle dotazioni di cassa in relazione alle variazioni contabili alle Missioni e Programmi dello stato di previsione della spesa riportate nel prospetto di cui al comma 15, si provvede ai sensi dell'articolo 48, comma 3 e dell'articolo 51, comma 2, lettera d) del decreto legislativo 118/2011 e dell'articolo 8, comma 2, lettera c) e comma 3 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti).

Art. 116 entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 29 giugno 2020

FEDRIGA

TABELLA A riferita all'articolo 114

	Direzione centrale o struttura equiparata	Tipologia di DFB	Creditore	Oggetto della spesa	Importo 2020	Importo 2021	Missione	Progr.	Titolo
1	Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia	art. 73, comma 1, lettera e)	Banca Mediocredito S.p.a.	rimborso spese attività gestione Fondo. regionale di garanzia per l'accesso al credito da parte dei lavoratori precari	1.400		1	11	1
2	Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche	art. 73 comma 1, lettera e)	Ditta D.B.	servizio di recupero e soccorso fauna	19.520		16	2	1
3	Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche	art. 73, comma 1, lettera e)	Ditta V.B.	servizio di recupero e soccorso fauna	23.790		16	2	1
4	Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche	art. 73, comma 1, lettera e)	Ente nazionale protezione animali-E.N.P.A. Onlus- sez. prov. TS	servizio di recupero e soccorso fauna	16.000		16	2	1
5	Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche	art. 73, comma 1, lettera e),	Ditta S.P.	servizio di recupero e soccorso fauna	7.466,40		16	2	1
6	Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche	art. 73, comma 1, lettera e)	Ditta L.V.	servizio di recupero e soccorso fauna	32.330		16	2	1
7	Direzione centrale autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza e politiche dell'immigrazione	art. 73, comma 1, lettera e)	E. C.	contratto di collaborazione coordinata e continuativa	6.177,26	6.423,45	12	3	1
Importo totale per il 2020 ed il 2021 riconoscimento debiti fuori bilancio proposti					106.683,66	6.423,45			

Allegato atto di variazione di bilancio riportante i dati d'interesse del tesoriere

ENTRATE

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alle precedenti variazioni esercizio 2020	VARIAZIONI in aumento in diminuzione	Previsioni aggiornate alla variazione in oggetto atto LR 2020/93 esercizio 2020
ATTO: LR 2020/93				
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti				
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale				
Utilizzo avanzo di amministrazione				
TITOLO	2 TRASFERIMENTI CORRENTI			
Tipologia	20101 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	193.611.747,86		193.611.747,86
	residui presunti			
	previsione di competenza	344.831.793,00	-770.000,00	344.061.793,00
	previsione di cassa	516.806.276,65		516.806.276,65
Tipologia	20105 TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO	46.780.615,51		46.780.615,51
	residui presunti	32.298.739,17	-1.100.000,00	31.198.739,17
	previsione di competenza			
	previsione di cassa	71.410.872,93		71.410.872,93
TOTALE TITOLO		240.479.290,93	-1.870.000,00	381.177.347,42
	residui presunti			
	previsione di competenza	383.047.347,42		594.224.038,47
	previsione di cassa	594.224.038,47		594.224.038,47
TITOLO	4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE			
Tipologia	40200 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	440.973.317,75		440.973.317,75
	residui presunti			
	previsione di competenza	215.730.521,77	1.870.000,00	217.600.521,77
	previsione di cassa	619.137.183,56		619.137.183,56
TOTALE TITOLO		441.525.255,68	1.870.000,00	220.366.291,77
	residui presunti			
	previsione di competenza	218.496.291,77		622.377.121,49
	previsione di cassa	622.377.121,49		622.377.121,49
TITOLO	9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO			

Allegato atto di variazione di bilancio riportante i dati d'interesse del tesoriere

ENTRATE

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alla precedente variazione esercizio 2020	VARIAZIONI in aumento in diminuzione	Previsioni aggiornate alla variazione in oggetto atto LR 2020 93 esercizio 2020
ATTO: LR 2020 93				
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti				
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale				
Utilizzo avanzo di amministrazione				
Tipologia	90100 ENTRATE PER PARTITE DI GIRO			
	residui presunti	33.376.947,60		33.376.947,60
	previsione di competenza	134.513.193,05	600.000,00	135.113.193,05
	previsione di cassa	167.890.140,65		167.890.140,65
TOTALE TITOLO		33.726.918,98		33.726.918,98
	previsione di competenza	144.574.193,05	600.000,00	145.174.193,05
	previsione di cassa	178.301.112,03		178.301.112,03
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA			2.470.000,00	600.000,00
	residui presunti			
	previsione di competenza			
	previsione di cassa			
	residui presunti	1.623.745.235,77		1.623.745.235,77
	previsione di competenza	9.574.844.519,95	2.470.000,00	9.575.444.519,95
	previsione di cassa	8.609.791.292,40		8.609.791.292,40
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE				

Allegato atto di variazione di bilancio riportante i dati d'interesse del tesoriere

SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alla precedente variazione esercizio 2020	VARIAZIONI in aumento in diminuzione	Previsioni aggiornate alla variazione in oggetto atto LR 2020 93 esercizio 2020
Disavanzo di amministrazione				
ATTO: LR 2020 93			0,00	0,00
MISSIONE				
01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
Programma				
02 SEGRETERIA GENERALE				
Titolo				
1 SPESE CORRENTI				
	residui presunti	212.390,51		212.390,51
	previsione di competenza	1.241.800,00	-100.000,00	1.141.800,00
	previsione di cassa	1.514.190,51		1.514.190,51
Totale programma 02 SEGRETERIA GENERALE				
	residui presunti	212.390,51		212.390,51
	previsione di competenza	1.301.800,00	-100.000,00	1.201.800,00
	previsione di cassa	1.514.190,51		1.514.190,51
Programma				
03 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVEDITORATO				
Titolo				
1 SPESE CORRENTI				
	residui presunti	10.154.082,94		10.154.082,94
	previsione di competenza	24.487.698,17	-100.000,00	24.387.698,17
	previsione di cassa	34.957.347,27		34.957.347,27
Titolo				
2 SPESE IN CONTO CAPITALE				
	residui presunti	254.880,97		254.880,97
	previsione di competenza	3.620.280,99	-100.000,00	3.520.280,99
	previsione di cassa	3.734.380,97		3.734.380,97
Totale programma 03 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVEDITORATO				
	residui presunti	10.408.963,91		10.408.963,91
	previsione di competenza	328.107.979,16	-200.000,00	327.907.979,16
	previsione di cassa	338.691.728,24		338.691.728,24
Programma				
04 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI				

Allegato atto di variazione di bilancio riportante i dati d'interesse del tesoriere

SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alla precedente variazione esercizio 2020	VARIAZIONI in aumento in diminuzione	Previsioni aggiornate alla variazione in oggetto atto LR 2020/93 esercizio 2020
ATTO: LR 2020/93				
1	SPESE CORRENTI	608.611.752,57		608.611.752,57
	residui presunti	1.362.784.146,65	130.000,00	1.362.914.146,65
	previsione di competenza	1.371.644.801,22		1.371.644.801,22
	previsione di cassa			
04	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	608.611.752,57	130.000,00	608.611.752,57
	residui presunti	1.362.784.146,65		1.362.914.146,65
	previsione di competenza	1.371.644.801,22		1.371.644.801,22
	previsione di cassa			
Totale programma				
Programma 05 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI				
1	SPESE CORRENTI	315.980,34		315.980,34
	residui presunti	1.621.715,92	-200.000,00	1.621.715,92
	previsione di competenza	1.957.970,04		1.957.970,04
	previsione di cassa			
05	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	340.384,16	-200.000,00	340.384,16
	residui presunti	2.398.230,24		2.198.230,24
	previsione di competenza	1.982.373,86		1.982.373,86
	previsione di cassa			
Totale programma		340.384,16	-200.000,00	340.384,16
Programma 06 UFFICIO TECNICO				
1	SPESE CORRENTI	1.865.150,84		1.865.150,84
	residui presunti	4.888.855,94	-1.000.000,00	4.788.855,94
	previsione di competenza	6.560.871,91		6.560.871,91
	previsione di cassa			
2	SPESE IN CONTO CAPITALE	4.828.627,48		4.828.627,48
	residui presunti	19.217.996,20	-1.000.000,00	18.217.996,20
	previsione di competenza	18.265.110,37		18.265.110,37
	previsione di cassa			
Totale		19.217.996,20	-1.000.000,00	18.217.996,20
		18.265.110,37		18.265.110,37

Allegato atto di variazione di bilancio riportante i dati d'interesse del tesoriere

SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alla precedente variazione esercizio 2020	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla variazione in oggetto atto LR 2020 93 esercizio 2020
			in aumento	in diminuzione	
ATTO: LR 2020 93					
Totale programma	06 UFFICIO TECNICO	6.693.778,32			6.693.778,32
		24.106.852,14		-1.100.000,00	23.006.852,14
		24.825.982,28			24.825.982,28
Programma	10 RISORSE UMANE				
Titolo	1 SPESE CORRENTI	64.993.631,45			64.993.631,45
		220.963.072,35	2.310.000,00		223.273.072,35
		290.689.633,69			290.689.633,69
Totale programma	10 RISORSE UMANE	65.377.048,55			65.377.048,55
		222.113.072,35	2.310.000,00		224.423.072,35
		292.223.050,79			292.223.050,79
TOTALE MISSIONE	01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	732.895.084,38			732.895.084,38
		2.035.852.804,06	2.440.000,00	-1.600.000,00	2.036.692.804,06
		2.159.933.723,90			2.159.933.723,90
MISSIONE 03 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA					
Programma	02 SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA				
Titolo	1 SPESE CORRENTI	763.216,36			763.216,36
		2.682.300,00	200.000,00		2.882.300,00
		2.963.216,36			2.963.216,36
Totale	2 SPESE IN CONTO CAPITALE	2.697.324,54			2.697.324,54
		16.610.822,67		-200.000,00	16.410.822,67
		18.070.324,54			18.070.324,54

Allegato atto di variazione di bilancio riportante i dati d'interesse del tesoriere

SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alla precedente variazione esercizio 2020	VARIAZIONI in aumento in diminuzione	Previsioni aggiornate alla variazione in oggetto atto LR 2020 93 esercizio 2020
ATTO: LR 2020 93				
Totale programma	02 SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	200.000,00 -200.000,00	3.460.540,90 17.573.000,00 21.033.540,90
TOTALE MISSIONE	03 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	200.000,00 -200.000,00	3.540.540,90 17.806.000,00 21.346.540,90
MISSIONE 04 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO				
Programma 02 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA				
Titolo 1	SPESE CORRENTI	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	27.000,00	1.476.708,00 6.505.598,60 7.582.975,10
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	1.000.000,00	17.536.014,04 49.331.307,43 48.625.662,11
Totale programma	02 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	1.027.000,00	19.012.722,04 59.439.906,03 60.838.637,21
Programma 07 DIRITTO ALLO STUDIO				
Titolo 1	SPESE CORRENTI	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	-27.000,00	30.275,59 6.387.258,37 6.665.033,96

Allegato atto di variazione di bilancio riportante i dati d'interesse del tesoriere

SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alla precedente variazione esercizio 2020	VARIAZIONI in aumento in diminuzione	Previsioni aggiornate alla variazione in oggetto atto LR 2020 93 esercizio 2020
ATTO: LR 2020 93				
07	DIRITTO ALLO STUDIO	30.275,59		30.275,59
Totale programma		30.275,59		30.275,59
	residui presunti	6.387.258,37	-27.000,00	6.360.258,37
	previsione di competenza	6.665.033,96		6.665.033,96
	previsione di cassa			
04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	70.880.544,83		70.880.544,83
TOTALE MISSIONE		164.472.905,41	1.027.000,00	165.472.905,41
	residui presunti	182.921.652,58	-27.000,00	182.921.652,58
	previsione di competenza			
	previsione di cassa			
MISSIONE 05 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI				
Programma 01 VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO				
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE				
	residui presunti	17.092.006,47		17.092.006,47
	previsione di competenza	55.930.806,08	98.000,00	56.028.806,08
	previsione di cassa	52.410.446,21		52.410.446,21
01	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO	21.146.006,47		21.146.006,47
Totale programma		41.784.789,30	98.000,00	41.882.789,30
	residui presunti	62.353.626,21		62.353.626,21
	previsione di competenza			
	previsione di cassa			
Programma 02 ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE				
Titolo 1 SPESE CORRENTI				
	residui presunti	3.913.903,16		3.913.903,16
	previsione di competenza	61.855.369,33	-118.000,00	61.737.369,33
	previsione di cassa	63.188.929,19		63.188.929,19
2	SPESE IN CONTO CAPITALE	16.168.886,90		16.168.886,90
Totale programma		36.974.621,46	32.000,00	37.006.621,46
	residui presunti	39.232.202,02		39.232.202,02
	previsione di competenza			
	previsione di cassa			

Allegato atto di variazione di bilancio riportante i dati d'interesse del tesoriere

SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alla precedente variazione esercizio 2020	VARIAZIONI in aumento in diminuzione	Previsioni aggiornate alla variazione in oggetto atto LR 2020/93 esercizio 2020
ATTO: LR 2020/93				
Totale programma	02 ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	20.082.790,06 110.329.990,79 113.921.131,21	32.000,00 -118.000,00	20.082.790,06 110.243.990,79 113.921.131,21
	residui presunti	20.082.790,06		20.082.790,06
	previsione di competenza	110.329.990,79	32.000,00	110.243.990,79
	previsione di cassa	113.921.131,21	-118.000,00	113.921.131,21
TOTALE MISSIONE	05 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI	41.228.796,53 172.227.976,87 176.274.757,42	130.000,00 -118.000,00	41.228.796,53 172.239.976,87 176.274.757,42
	residui presunti	41.228.796,53		41.228.796,53
	previsione di competenza	172.227.976,87	130.000,00	172.239.976,87
	previsione di cassa	176.274.757,42	-118.000,00	176.274.757,42
MISSIONE	06 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO			
Programma	01 SPORT E TEMPO LIBERO			
Titolo	2 SPESE IN CONTO CAPITALE	16.765.151,43		16.765.151,43
	residui presunti	16.765.151,43		16.765.151,43
	previsione di competenza	43.325.285,93	600.000,00	43.925.285,93
	previsione di cassa	46.492.528,88		46.492.528,88
Totale programma	01 SPORT E TEMPO LIBERO	19.533.878,65 49.966.243,74 54.183.256,10	600.000,00	19.533.878,65 50.566.243,74 54.183.256,10
	residui presunti	19.533.878,65		19.533.878,65
	previsione di competenza	49.966.243,74	600.000,00	50.566.243,74
	previsione di cassa	54.183.256,10		54.183.256,10
TOTALE MISSIONE	06 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	22.369.261,07 60.423.828,43 64.606.407,41	600.000,00	22.369.261,07 61.023.828,43 64.606.407,41
	residui presunti	22.369.261,07		22.369.261,07
	previsione di competenza	60.423.828,43	600.000,00	61.023.828,43
	previsione di cassa	64.606.407,41		64.606.407,41
MISSIONE	08 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA			
Programma	01 URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO			

Allegato atto di variazione di bilancio riportante i dati d'interesse del tesoriere

SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alla precedente variazione esercizio 2020	VARIAZIONI in aumento in diminuzione	Previsioni aggiornate alla variazione in oggetto atto LR 2020 93 esercizio 2020
ATTO: LR 2020 93				
Titolo 1	SPESE CORRENTI	4.525.753,81		4.525.753,81
	residui presunti	4.239.135,64		4.239.135,64
	previsione di competenza	6.207.753,81	-5.000,00	6.207.753,81
	previsione di cassa			
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	41.868.626,80		41.868.626,80
	residui presunti	89.643.734,83	993.000,00	90.636.734,83
	previsione di competenza	91.694.517,64		91.694.517,64
	previsione di cassa			
Totale programma 01	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	47.505.358,13	993.000,00	47.505.358,13
	residui presunti	97.405.074,57	-5.000,00	98.393.074,57
	previsione di competenza	101.613.248,97		101.613.248,97
	previsione di cassa			
TOTALE MISSIONE 08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	236.905.975,27	993.000,00	236.905.975,27
	residui presunti	331.153.516,32	-5.000,00	332.141.516,32
	previsione di competenza	359.597.605,67		359.597.605,67
	previsione di cassa			
MISSIONE 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'				
Programma 01	TRASPORTO FERROVIARIO			
Titolo 1	SPESE CORRENTI	15.460.849,56		15.460.849,56
	residui presunti	51.589.433,76	-50.000,00	51.539.433,76
	previsione di competenza	68.008.394,26		68.008.394,26
	previsione di cassa			
Totale programma 01	TRASPORTO FERROVIARIO	33.761.310,05	-50.000,00	33.761.310,05
	residui presunti	74.689.881,20		74.689.881,20
	previsione di competenza	92.661.060,71		92.661.060,71
	previsione di cassa			
Programma 02	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE			

Allegato atto di variazione di bilancio riportante i dati d'interesse del tesoriere

SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alla precedente variazione esercizio 2020	VARIAZIONI in aumento in diminuzione	Previsioni aggiornate alla variazione in oggetto atto LR 2020/93 esercizio 2020
ATTO: LR 2020/93				
1	SPESE CORRENTI	16.701.201,30		16.701.201,30
	residui presunti			
	previsione di competenza	136.343.012,91	50.000,00	136.393.012,91
	previsione di cassa	153.044.214,21		153.044.214,21
02	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	22.061.201,30		22.061.201,30
	residui presunti			
	previsione di competenza	143.843.012,91	50.000,00	143.893.012,91
	previsione di cassa	160.704.214,21		160.704.214,21
10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	365.846.691,21		365.846.691,21
	residui presunti			
	previsione di competenza	1.089.471.540,31	50.000,00	1.089.471.540,31
	previsione di cassa	1.062.406.519,65		1.062.406.519,65
			-50.000,00	
MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA				
Programma 02 INTERVENTI PER LA DISABILITA'				
TITOLO 1 SPESE CORRENTI				
	residui presunti	2.203.155,46		2.203.155,46
	previsione di competenza	63.979.686,21	150.000,00	64.129.686,21
	previsione di cassa	66.182.841,67		66.182.841,67
02	INTERVENTI PER LA DISABILITA'	3.202.511,47		3.202.511,47
	residui presunti			
	previsione di competenza	71.208.107,42	150.000,00	71.358.107,42
	previsione di cassa	74.047.907,01		74.047.907,01
PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI				
Programma 07 SPESE CORRENTI				
TITOLO 1 SPESE CORRENTI				
	residui presunti	2.404.012,79		2.404.012,79
	previsione di competenza	142.521.851,91	-50.000,00	142.471.851,91
	previsione di cassa	144.883.908,66		144.883.908,66

Allegato atto di variazione di bilancio riportante i dati d'interesse del tesoriere

SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alla precedente variazione esercizio 2020	VARIAZIONI in aumento in diminuzione	Previsioni aggiornate alla variazione in oggetto atto LR 2020 93 esercizio 2020
ATTO: LR 2020 93				
07	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI	2.414.012,79 144.867.495,86 147.239.552,61	-50.000,00	2.414.012,79 144.817.495,86 147.239.552,61
Programma	08 COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO			
Titolo	1 SPESE CORRENTI	3.003.914,75 5.759.529,92 8.450.948,13	50.000,00	3.003.914,75 5.809.529,92 8.450.948,13
Totale programma		residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	50.000,00	3.375.050,82 6.703.078,28 9.713.788,20
08	COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO	3.375.050,82 6.653.078,28 9.713.788,20	50.000,00	3.375.050,82 6.703.078,28 9.713.788,20
TOTALE MISSIONE	12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	200.000,00 -50.000,00	19.458.195,57 349.716.071,05 361.056.512,43
MISSIONE				
Programma	01 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEL LEA			
Titolo	1 SPESE CORRENTI	2.565.870,79 2.672.708.855,61 2.674.986.103,51	-150.000,00	2.565.870,79 2.672.558.855,61 2.674.986.103,51

Allegato atto di variazione di bilancio riportante i dati d'interesse del tesoriere

SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alla precedente variazione esercizio 2020	VARIAZIONI in aumento in diminuzione	Previsioni aggiornate alla variazione in oggetto atto LR 2020/93 esercizio 2020
ATTO: LR 2020/93				
Totale programma	01 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA	2.565.870,79 2.672.739.381,63 2.675.016.629,53	-150.000,00	2.565.870,79 2.672.589.381,63 2.675.016.629,53
TOTALE MISSIONE	13 TUTELA DELLA SALUTE	276.020.076,10 3.123.283.669,84 3.216.222.197,24	-150.000,00	276.020.076,10 3.123.133.669,84 3.216.222.197,24
MISSIONE 15 POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE				
Programma	02 FORMAZIONE PROFESSIONALE			
Titolo	1 SPESE CORRENTI	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa		44.701.958,73 137.617.062,87 150.992.756,80
Totale programma	02 FORMAZIONE PROFESSIONALE	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	-5.700.000,00	44.701.958,73 138.164.062,87 151.539.756,80
Programma	03 SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE			
Titolo	1 SPESE CORRENTI	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	3.500.000,00	3.339.274,64 19.656.166,74 18.273.364,39

Allegato atto di variazione di bilancio riportante i dati d'interesse del tesoriere

SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alla precedente variazione esercizio 2020	VARIAZIONI in aumento in diminuzione	Previsioni aggiornate alla variazione in oggetto atto LR 2020/93 esercizio 2020
ATTO: LR 2020/93				
2	SPESE IN CONTO CAPITALE			
Titolo		228.924,16		228.924,16
	residui presunti			
	previsione di competenza	984.763,32	1.200.000,00	2.184.763,32
	previsione di cassa	1.333.924,16		1.333.924,16
03	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	3.568.198,80	4.700.000,00	3.568.198,80
Totale programma		17.140.930,06	4.700.000,00	21.840.930,06
	previsione di competenza	19.607.288,55		19.607.288,55
	previsione di cassa			
15	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	48.574.038,62	4.700.000,00	48.574.038,62
TOTALE MISSIONE		168.256.387,40	-5.700.000,00	167.256.387,40
	residui presunti	175.581.411,44		175.581.411,44
	previsione di competenza			
	previsione di cassa			
18	RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI			
Programma				
01	RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI			
Titolo		12.657.566,35		12.657.566,35
1	SPESE CORRENTI			
	residui presunti			
	previsione di competenza	558.185.093,43	-2.440.000,00	555.745.093,43
	previsione di cassa	559.206.251,77		559.206.251,77
01	RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI	31.656.655,07	-2.440.000,00	31.656.655,07
Totale programma		611.972.513,19	-2.440.000,00	609.532.513,19
	residui presunti	618.971.594,10		618.971.594,10
	previsione di competenza			
	previsione di cassa			
18	RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI	31.656.655,07	-2.440.000,00	31.656.655,07
TOTALE MISSIONE		611.972.513,19	-2.440.000,00	609.532.513,19
	residui presunti	618.971.594,10		618.971.594,10
	previsione di competenza			
	previsione di cassa			

Allegato atto di variazione di bilancio riportante i dati d'interesse del tesoriere

SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alla precedente variazione esercizio 2020	VARIAZIONI in aumento in diminuzione	Previsioni aggiornate alla variazione in oggetto atto LR 2020 93 esercizio 2020
ATTO: LR 2020 93				
MISSIONE 20 FONDI E ACCANTONAMENTI				
Programma 03 ALTRI FONDI				
Titolo 1 SPESE CORRENTI				
	residui presunti			13.951.947,14
	previsione di competenza	14.053.947,14	-102.000,00	
	previsione di cassa			
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE				
	residui presunti			39.652.018,14
	previsione di competenza	39.550.018,14	102.000,00	
	previsione di cassa			
Totale programma	03 ALTRI FONDI	0,00	102.000,00	0,00
	residui presunti	0,00		0,00
	previsione di competenza	34.361.947,14	-102.000,00	34.361.947,14
	previsione di cassa	0,00		0,00
TOTALE MISSIONE	20 FONDI E ACCANTONAMENTI	0,00	-102.000,00	0,00
	residui presunti	89.646.521,12		89.646.521,12
	previsione di competenza	454.157.618,64	102.000,00	454.157.618,64
	previsione di cassa			
MISSIONE 99 SERVIZI PER CONTO TERZI				
Programma 01 SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO				
Titolo 7 USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO				
	residui presunti	17.087.057,59		17.087.057,59
	previsione di competenza	144.573.193,05	600.000,00	145.173.193,05
	previsione di cassa	161.778.775,03		161.778.775,03
Totale programma	01 SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	17.087.057,59	600.000,00	17.087.057,59
	residui presunti	144.573.193,05		145.173.193,05
	previsione di competenza	161.778.775,03		161.778.775,03
	previsione di cassa			

Allegato atto di variazione di bilancio riportante i dati d'interesse del tesoriere

SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alla precedente variazione esercizio 2020	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla variazione in oggetto atto LR 2020/93 esercizio 2020
			in aumento	in diminuzione	
ATTO: LR 2020/93					
TOTALE MISSIONE	99 SERVIZI PER CONTO TERZI	17.087.057,59	600.000,00		17.087.057,59
	residui presunti	144.573.193,05			145.173.193,05
	previsione di competenza	161.778.775,03			161.778.775,03
	previsione di cassa				
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA			11.042.000,00	-10.442.000,00	600.000,00
	residui presunti				
	previsione di competenza				
	previsione di cassa				
TOTALE GENERALE DELLE USCITE		2.590.401.308,37	11.042.000,00	-10.442.000,00	2.590.401.308,37
	residui presunti	9.574.844.519,95			9.575.444.519,95
	previsione di competenza	10.391.496.851,99			10.391.496.851,99
	previsione di cassa				

VISTO: IL PRESIDENTE: FEDRIGA

NOTE**Avvertenza**

Il testo delle note qui pubblicate è stato redatto ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 13 maggio 1991, n. 18, come da ultimo modificato dall'articolo 85, comma 1, della legge regionale 30/1992, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio.

Il testo riportato tra le parentesi quadre è abrogato.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'articolo 1

- Il testo dei commi da 20 a 22 dell'articolo 10 della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 10

(Servizi istituzionali, generali e di gestione e altre norme intersettoriali e contabili)

- Omissis -

20. Per le annualità 2016, 2017, 2018, 2019 **[, 2020 e 2021]** la spesa annua della Regione, e degli altri enti pubblici il cui ordinamento è disciplinato dalla Regione, per studi e incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi e incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, non può essere superiore al 75 per cento del limite di spesa per l'anno 2013 così come determinato dall'applicazione della riduzione disposta dall'articolo 12, comma 13, della legge regionale 22/2010.

21. Nel caso in cui i limiti di spesa stabiliti dal comma 20 non vengano rispettati, trova applicazione l'articolo 1, comma 7, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101 (Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni), convertito, con modificazioni, dalla legge 125/2013.

22. Per gli enti di nuova o recente costituzione per i quali non sia utilizzabile il riferimento alla spesa sostenuta negli anni precedenti previsto in linea generale, fintanto che non vi sia un primo triennio di attività in ordine al quale calcolare una media di spesa sostenuta, il rispetto dei limiti di spesa di cui ai commi 19, 20 e 21 è garantito dagli stessi contenendo la spesa annua nel limite delle esigenze imprescindibili preventivamente assentite dalle Direzioni vigilanti e, comunque, nel limite massimo dell'8 per cento della spesa complessiva annua a bilancio o dei costi complessivamente iscritti a conto economico. In sede di avvio dell'Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa, al fine di garantire lo svolgimento delle attività di competenza previste dal l'articolo 30 quater della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici), tale percentuale massima è fissata nel 40 per cento.

- Omissis -

Nota all'articolo 2

- Il testo dei commi da 14 a 16 dell'articolo 12 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 12

(Disposizioni urgenti in materia di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica)

- Omissis -

14. (ABROGATO)

15. Per gli anni 2011, 2012 e 2013 la Regione e gli altri enti pubblici il cui ordinamento è disciplinato dalla Regione non possono stipulare contratti di sponsorizzazione. **[A decorrere dal 2014 la Regione e gli altri enti pubblici il cui ordinamento è disciplinato dalla Regione non possono effettuare spese per sponsorizzazioni.]**

16. Le disposizioni di cui ai commi 14 e 15 non si applicano al Fondo speciale per l'internazionalizzazione della Regione Friuli Venezia Giulia istituito ai sensi dell'articolo 9, commi 7 e 8, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (Legge finanziaria 2002), all'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale (ERSA), alla PromoTurismoFVG, all'Agenzie regionali pe lenghe furlane, all'Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa e all'Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (ERPAC).

- Omissis -

Nota all'articolo 3

- Il testo dei commi 5 e 5 bis dell'articolo 12 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 28, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 12

(Servizi istituzionali, generali e di gestione e altre norme intersettoriali e contabili)

- Omissis -

5. **Per l'annualità 2019** la spesa annua della Regione e degli altri enti pubblici il cui ordinamento è disciplinato dalla Regione per le relazioni pubbliche, i convegni, la pubblicità e la rappresentanza è ridotta del 20 per cento rispetto alla media delle medesime spese riferite ai consuntivi del triennio 2007-2009.

5 bis. La disposizione di cui al comma 5 non si applica al Fondo speciale per l'internazionalizzazione della Regione Friuli Venezia Giulia istituito ai sensi dell'articolo 9, commi 7 e 8, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (Legge finanziaria 2002), all'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale (ERSA), alla PromoTurismoFVG, all'Agenzie regionali pe lenghe furlane, all'Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa e all'Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (ERPAC).

- Omissis -

Nota all'articolo 4

- Il testo dell'articolo 45 della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 45
(Contratti quadro)

1. La Centrale unica di committenza regionale stipula contratti quadro aventi natura normativa con gli operatori economici selezionati nel rispetto delle disposizioni previste dalla normativa comunitaria e nazionale per l'acquisizione di beni e servizi destinati ai soggetti di cui all'articolo 43.

1 bis. Ai sensi della disciplina statale in materia di centralizzazione della committenza, i soggetti di cui all'articolo 43 **possono** aderire ai contratti quadro stipulati dalla Centrale unica di committenza regionale nei limiti della loro vigenza e fino alla concorrenza dell'importo massimo degli stessi.

1 ter. E' fatta salva, per gli enti locali di cui all'articolo 43, comma 1, lettera b), la possibilità di procedere autonomamente all'acquisizione di beni e servizi inclusi nel programma previsto dall'articolo 47 anche in relazione alle categorie merceologiche individuate ai sensi del l'articolo 9, comma 3, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale), convertito, con modificazioni, dal l'articolo 1, comma 1, della legge 23 giugno 2014, n. 89, a condizione che abbiano manifestato la volontà di non aderire ai contratti quadro entro trenta giorni dalla pubblicazione del programma stesso. In tal caso devono essere rispettati i parametri prezzo/qualità risultanti dai contratti quadro stipulati dalla Centrale unica di committenza e devono essere previsti corrispettivi unitari o complessivi inferiori a quelli di aggiudicazione.

2. A seguito dell'adesione ai contratti quadro di cui al comma 1 bis, i soggetti di cui all'articolo 43 stipulano autonomamente con gli operatori economici selezionati contratti di appalto derivati ai prezzi e alle condizioni ivi previste.

2 bis. La Regione alimenta il fondo per gli incentivi per funzioni tecniche di cui al l'articolo 10, comma 8, della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 44 (Legge collegata 2018) con le quote relative al valore dei contratti quadro e degli appalti su delega di competenza della Centrale unica di committenza regionale, determinate sulla base di un regolamento regionale.

3. (ABROGATO)

4. (ABROGATO)

5. (ABROGATO)

Nota all'articolo 5

- Il testo dei commi da 3 a 5 dell'articolo 13 della legge regionale 9 agosto 2018, n. 20, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 13
(Servizi istituzionali, generali e di gestione e altre norme intersettoriali e contabili)

- Omissis -

3. Nelle more della completa realizzazione del servizio "NOEMIX", per una regione orientata verso una economia a basse emissioni di carbonio e la riduzione dell'inquinamento urbano, finanziato dal Programma Quadro europeo per la ricerca e l'innovazione (2014-2020) <<Horizon 2020>>, l'Amministrazione regionale procede, in via sperimentale, all'acquisizione, anche a noleggio, di autoveicoli la cui propulsione tramite motore termico sia affiancata da un motore elettrico.

4. In sede di prima applicazione l'acquisizione di cui al comma 3 avviene con riferimento alla flotta aziendale riservata a funzioni di rappresentanza, anche in deroga a quanto previsto dal l'articolo 2, comma 1, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 111/2011, per quanto attiene alla cilindrata, tenuto conto che il principio di contenimento della spesa pubblica si esplicita anche attraverso la riduzione dei consumi e dei costi sociali derivanti dall'inquinamento.

4 bis. L'Amministrazione regionale è in ogni caso autorizzata all'acquisizione, anche a noleggio, di autoveicoli di cui al comma 4 dotati di motore a sola propulsione termica, aventi la cilindrata massima tra quelle disponibili nelle relative Convenzioni Consip.

5. Alle finalità di cui al comma 3 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 3 (Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) e Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020.

- Omissis -

Nota all'articolo 6

- Il testo dell'articolo 3 della legge regionale 3 settembre 1996, n. 38, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 3

(Beni immobili da acquisire al demanio comunale)

1. Le aree verdi e le strade di accesso, comprese le aree di pertinenza e di servizi nel sottosuolo e soprassuolo, che risultano inserite nella toponomastica dei Comuni e aventi destinazione pubblica, sono trasferite ai Comuni competenti per territorio.

2. Nei territori in cui vige il sistema dei libri fondiari, ai fini dell'intavolazione dei beni di cui al comma 1, è sufficiente che i beni medesimi vengano individuati con l'indicazione delle partite tavolari in cui risultano censiti. Le domande di intavolazione dei beni devono venire presentate dai Comuni.

2 bis. Se i beni acquisiti al demanio comunale, ai sensi dei commi 1 e 2, e ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 34/1993, perdono la loro destinazione a bene pubblico, possono essere riclassificati al patrimonio disponibile del Comune **nel rispetto di quanto disposto dagli articoli 10 e 12 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137).**

Nota all'articolo 7

- Il testo dell'articolo 20 della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23, abrogato dal presente articolo è il seguente:

[Art. 20

(Disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale dei dipendenti regionali con qualifica di dirigente)

1. I dipendenti regionali con qualifica di dirigente, sono tenuti a presentare annualmente alla Segreteria Generale della Presidenza della Giunta regionale, le dichiarazioni di cui all'articolo 1 della legge regionale 27 maggio 1983, n. 41, come modificato dal l'articolo 1 della legge regionale 16 novembre 1992, n. 33.

2. Le dichiarazioni di cui al comma 1, sono depositate e conservate a cura della Segreteria Generale della Presidenza della Giunta regionale, la quale provvede altresì alla pubblicazione delle medesime sul Bollettino Ufficiale della Regione.

3. In caso di inadempimento degli obblighi di cui al comma 1, sono applicabili le sanzioni previste dal Capo IV del Titolo II della legge regionale 18/1996.]

Nota all'articolo 8

- Il testo dei commi da 1 a 5 dell'articolo 12 della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 12

(Finalità 11 - Funzionamento della Regione)

1. Per le annualità 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 **[, 2020 e 2021]** la Regione può effettuare spese per missioni, anche all'estero, del proprio personale comunque nel rispetto del limite massimo di cui all'articolo 12, comma 21, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011).

2. Il comma 1 bis dell'articolo 49 della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale), è sostituito dal seguente:

<<1 bis. Per la liquidazione delle spese relative al trattamento di missione del personale regionale, il soggetto che ha autorizzato la missione determina le spese ammesse a rimborso.>>.

3. Al fine di monitorare puntualmente e tempestivamente l'attuazione delle disposizioni dirette al contenimento della spesa pubblica e di garantire i risparmi attesi annualmente senza compromettere il buon andamento dei servizi, nell'ambito dell'autonomia finanziaria e organizzativa della Regione, la Giunta regionale definisce e aggiorna con propria deliberazione, per ciascun esercizio, a decorrere dall'esercizio 2015, e nel rispetto del limite complessivo di spesa, il limite di spesa per ciascuna delle seguenti voci oggetto di contenimento:

a) studi e incarichi di consulenza;

b) relazioni pubbliche, convegni, pubblicità e rappresentanza;

c) missioni;

d) (ABROGATA)

e) (ABROGATA)

4. L'elenco delle voci oggetto di contenimento può essere integrato con la deliberazione di cui al comma 3 al fine di recepire eventuali modifiche intervenute nella pertinente disciplina nazionale.

5. L'Amministrazione regionale, tramite la Direzione competente in materia di finanze, effettua il monitoraggio dei flussi di spesa per ciascuna voce oggetto di contenimento anche ai fini dell'aggiornamento dell'ottimale distribuzione del limite complessivo di spesa tra le voci individuali oggetto di contenimento, con la deliberazione di cui al comma 3, in ragione delle priorità di spesa.

- Omissis -

Nota all'articolo 9

- Il testo dell'articolo 8 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 18, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 8

(Accesso alla qualifica di dirigente)

1. L'accesso alla qualifica di dirigente nelle amministrazioni del Comparto unico avviene per corso concorso o per concorso. Con regolamento emanato dalle amministrazioni sono definite, fermo restando quanto previsto dal

presente articolo, la disciplina delle procedure concorsuali di cui al primo periodo relativamente agli aspetti di cui all'articolo 26, comma 6.

2. Al corso concorso e al concorso possono essere ammessi:

a) i dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni di cui al l'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), muniti di laurea specialistica o magistrale oppure del diploma di laurea conseguito secondo gli ordinamenti didattici previgenti al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 (Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei), che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso della laurea;

b) i soggetti che abbiano ricoperto incarichi dirigenziali nelle amministrazioni pubbliche di cui al l'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 165/2001, per almeno cinque anni purché muniti di laurea specialistica o magistrale oppure del diploma di laurea conseguito secondo gli ordinamenti didattici previgenti al decreto ministeriale 509/1999.

3. Le procedure concorsuali di cui al comma 1 per l'assunzione di dirigenti presso gli enti locali, possono essere espletate, qualora gli enti medesimi lo richiedano e previa stipula di apposita convenzione, dall'Ufficio unico di cui all'articolo 17; in tale caso l'espletamento delle procedure avviene sulla base della disciplina prevista per la Regione.

4. I bandi del corso concorso e del concorso possono prevedere che una quota dei posti da coprire, **non superiore al 30 per cento**, sia riservata al personale dell'amministrazione procedente con contratto di lavoro a tempo indeterminato appartenente alla categoria apicale del personale non dirigenziale e in possesso dei requisiti di cui al presente articolo.

5. Ai fini delle assunzioni di cui al presente articolo:

a) la graduatoria del concorso per l'accesso al corso concorso è limitata ai vincitori e non comprende gli idonei;

b) la graduatoria finale del corso concorso comprende anche gli idonei e rimane vigente per un periodo di due anni;

c) la graduatoria finale del concorso comprende anche gli idonei e rimane vigente per un periodo di tre anni; il bando di concorso può prevedere un limite massimo di idonei.

Nota all'articolo 10

- Il testo dell'articolo 26 della legge regionale 18/2016, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 26 (Procedure selettive)

1. Fermo restando il disposto di cui agli articoli 19 e 20, la copertura dei posti vacanti in organico, nel rispetto dei vincoli assunzionali e di spesa previsti dalla vigente normativa, avviene mediante una delle seguenti procedure selettive:

a) concorso per titoli, titoli ed esami o esami;

b) corso concorso.

2. Le procedure selettive si conformano ai seguenti principi:

a) adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento che garantiscano l'imparzialità e assicurino economicità e celerità di espletamento, ricorrendo, ove opportuno, all'ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione;

b) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire;

c) rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori;

d) composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed esterni alle medesime, che non siano componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni e organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali.

3. Le graduatorie delle selezioni per l'assunzione del personale rimangono vigenti per un periodo di tre anni, non prorogabile, dalla data di pubblicazione delle medesime.

4. Nei bandi dei concorsi pubblici, ferme restando le riserve di legge, si può prevedere:

a) una riserva di posti, non superiore al 50 per cento di quelli messi a concorso, ai fini della progressione di carriera del personale, fermo restando l'obbligo del possesso dei titoli di studio richiesti in relazione alla categoria e al profilo professionale di accesso;

b) una riserva di posti, nel limite massimo del 40 per cento di quelli messi a concorso, a favore del personale titolare di rapporto di lavoro a tempo determinato, assunto mediante procedure selettive pubbliche, che abbia maturato, alla data di pubblicazione del bando, almeno tre anni di servizio alle dipendenze della stessa amministrazione del Comparto unico;

c) una valorizzazione, con apposito punteggio, nell'ambito delle procedure concorsuali per titoli ed esami, dell'esperienza professionale dei soggetti che, alla data di pubblicazione del bando, abbiano maturato, alle dipendenze della stessa amministrazione del Comparto unico, almeno tre anni di servizio con contratto di lavoro a tempo determinato o almeno tre anni di contratto di collaborazione coordinata e continuativa o abbiano operato, presso le suddette amministrazioni, per almeno tre anni quali lavoratori somministrati e inoltre di coloro che abbiano effettuato presso la stessa amministrazione del Comparto unico un tirocinio formativo e di orientamento di cui all'articolo 1, commi da 34 a 36, della legge 28 giugno 2012, n. 92 (Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita) e di cui all'articolo 63 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), e della relativa regolamentazione attuativa, e che risultino in possesso dell'attestazione finale conseguita a conclusione del percorso di tirocinio stesso.

5. Il numero di posti complessivamente riservati nei concorsi pubblici ai sensi del comma 4, lettere a) e b), non può, comunque, essere superiore al 50 per cento di quello dei posti messi a concorso. Nel regolamento di cui al comma 6 possono, altresì, essere disciplinate ipotesi di resti di frazione analogamente a quanto previsto dal l'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272 (Regolamento di disciplina in materia di accesso alla qualifica di dirigente, ai sensi dell'articolo 28, comma 5, del decreto legislativo 165/2001).

5 bis. Nel caso di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b), l'espletamento delle procedure concorsuali avviene sulla base della disciplina prevista per la Regione; il bando di concorso definisce, altresì, i criteri per l'assegnazione dei candidati vincitori qualora il bando medesimo preveda assunzioni presso amministrazioni diverse.

6. Con regolamento, emanato dalle amministrazioni, sono definiti:

a) i requisiti generali di accesso e i titoli valutabili;

b) la procedura selettiva di accesso alle singole categorie e profili professionali, anche con riferimento all'assunzione dalle liste di collocamento nonché dei soggetti appartenenti alle categorie protette e, nel caso di corso concorso, i criteri e le modalità di effettuazione del medesimo;

c) le modalità di ricorso a sistemi automatizzati con eventuale avvalimento della collaborazione di istituti specializzati e di esperti;

d) i contenuti dei bandi di concorso, le modalità di presentazione delle domande e di svolgimento delle procedure concorsuali anche con riguardo agli adempimenti dei partecipanti;

e) i titoli di studio richiesti quali requisiti di accesso, nonché le categorie e professionalità per le quali è possibile demandare al bando di concorso l'individuazione dei titoli medesimi, anche in relazione ad aggiornamenti dell'ordinamento scolastico;

f) la composizione e gli adempimenti delle commissioni giudicatrici e i gettoni di presenza e i rimborsi delle spese spettanti ai componenti esterni.

7. (ABROGATO)

8. Con il medesimo regolamento di cui al comma 6, sono altresì individuati, in osservanza delle disposizioni Comunitarie e della relativa disciplina statale, i requisiti e le modalità di accesso per i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, nonché le professionalità per l'accesso alle quali non è possibile prescindere dal possesso della cittadinanza italiana.

9. L'articolazione delle prove concorsuali e le materie oggetto delle medesime sono individuate nei relativi bandi di concorso.

Nota all'articolo 11

- Il testo dell'articolo 29 della legge regionale 18/2016, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 29

(Formazione, aggiornamento e riqualificazione)

1. L'Ufficio unico assicura la formazione, l'aggiornamento e la riqualificazione del personale regionale dirigente e non dirigente. La formazione e l'aggiornamento del personale dirigente e non dirigente degli enti locali del Comparto unico, obbligatori in quanto previsti da specifiche disposizioni normative, possono essere assicurati, su richiesta degli enti medesimi e previa convenzione, dall'Ufficio unico. L'Ufficio unico può, altresì, organizzare iniziative di formazione e aggiornamento per il personale degli enti locali del Comparto unico su tematiche diverse da quelle previste al secondo periodo, previa convenzione con gli enti medesimi.

2. (ABROGATO)

3. Per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo l'Ufficio unico si avvale, ove necessario, della centrale unica di committenza per l'indizione di procedure in materia di servizi, lavori o forniture, ovvero di docenti incaricati, anche temporaneamente, di attività di insegnamento. I docenti incaricati sono scelti fra dirigenti di pubbliche amministrazioni, professori o docenti universitari, nonché fra esperti di comprovata professionalità.

4. (ABROGATO)

[5. La disciplina di cui al primo periodo del comma 1 costituisce, per la Regione, misura di contenimento della spesa pubblica in materia di formazione.]

6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alla formazione del personale dell'area della polizia locale per il quale trova applicazione in via esclusiva l'articolo 20 della legge regionale 29 aprile 2009, n. 9 (Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale).

Nota all'articolo 12

- Il testo dell'articolo 29 della legge regionale 29 novembre 2019, n. 21, è il seguente:

Art. 29

(Disposizioni speciali per il superamento delle Unioni che esercitano le funzioni delle soppresse Province)

1. Alle Unioni che esercitano le funzioni di cui all'allegato C della legge regionale 26/2014 e quelle di cui all'articolo 4 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 20 (Soppressione delle Province del Friuli Venezia Giulia e modifiche alle leggi regionali 11/1988, 18/2005, 7/2008, 9/2009, 5/2012, 26/2014, 13/2015, 18/2015 e 10/2016), si applicano le disposizioni di cui al presente articolo.

2. A far data dall'1 luglio 2020 le funzioni di cui al comma 1 sono trasferite in capo alla Regione unitamente alle connesse risorse umane e finanziarie e ai relativi rapporti giuridici attivi e passivi.

3. A far data dall'1 luglio 2020 l'esercizio delle funzioni comunali già esercitate dalle Unioni di cui al comma 1 compete ai Comuni titolari delle stesse. Gli accordi per la regolazione dei rapporti giuridici ed economici intercorrenti tra Comuni e Unioni sono sottoscritti entro il 30 giugno 2020. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 5 e 6, della legge regionale 26/2014 in quanto compatibili.

4. Gli organi delle Unioni di cui al presente articolo sono sciolti a far data dall'1 aprile 2020. Dalla stessa data la gestione delle Unioni è affidata a un Commissario straordinario nominato dalla Giunta regionale, con il compito di curare gli adempimenti connessi alla liquidazione delle Unioni stesse e al subentro degli enti di cui all'articolo 30. Per l'adempimento dei compiti previsti in capo al Commissario, la Giunta regionale può nominare uno o più Vicecommissari. Le indennità dei Commissari e dei Vicecommissari sono determinate dalla Giunta regionale contestualmente alla nomina degli stessi, con oneri a carico degli enti commissariati.

5. Entro il 30 giugno 2020 il Commissario di ciascuna Unione adotta un atto di ricognizione, con l'indicazione delle funzioni e dei servizi esercitati di cui al comma 1, del patrimonio, delle risorse umane e strumentali, nonché dei rapporti giuridici pendenti e il rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario in corso.

6. Le Unioni di cui al comma 1 sono sciolte di diritto a decorrere dall'1 ottobre 2020.

Nota all'articolo 13

- Il testo dell'articolo 10 della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 10

(Funzione pubblica)

[1. Per l'annualità 2020 il budget per la formazione, l'aggiornamento e la riqualificazione del personale regionale dirigente e non dirigente, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 29, commi 1 e 5, della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 18 (Disposizioni in materia di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale), è fissato in 700.000 euro.]

2. Le assegnazioni di cui all'articolo 9, comma 57, della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016), e di cui all'articolo 10, commi da 52 a 54, della legge regionale 9 agosto 2018, n. 20 (Assestamento del bilancio per gli anni 2018-2020), sono pari a complessivi 1.800.000 euro per il triennio 2020-2022, di cui 600.000 euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.

3. Alle finalità di cui al comma 2 si provvede a valere sulle risorse stanziare sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, ed è destinata la spesa complessiva di 900.000 euro per il triennio 2020-2022, di cui 150.000 euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e 600.000 euro per il 2022 a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella J di cui al comma 6.

4. L'assegnazione di cui all'articolo 4 della legge regionale 26 marzo 2014, n. 3 (Disposizioni in materia di organizzazione e di personale della Regione, di agenzie regionali e di enti locali), è pari a complessivi 2.400.000 euro per il triennio 2020-2022 di cui 800.000 euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.

5. Alle finalità di cui al comma 4 si provvede a valere sulle risorse stanziare sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, ed è destinata la spesa complessiva di 1.400.000 euro per il triennio 2020-2022 di cui 300.000 euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e 800.000 euro per il 2022, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella J di cui al comma 6.

6. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022 di cui all'allegata Tabella J.

Nota all'articolo 15

- Il testo dell'articolo 13 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 31, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 13

(Norme transitorie per la gestione delle risorse assegnate con la concertazione Regione - Autonomie locali negli anni 2017 e 2018)

1. La proroga della tempistica di rendicontazione finale degli interventi finanziati con le risorse della concertazione Regione - Autonomie locali degli anni 2017 e 2018-2020, riferita ai fondi dell'Intesa per lo sviluppo di cui all'articolo 12 della legge regionale 4 agosto 2017, n. 31 (Assestamento del bilancio per gli anni 2017-2019), di cui ai commi 3 e 4 del l'articolo 10 della legge regionale 10 novembre 2017, n. 37 (Disposizioni urgenti in materia di programmazione e contabilità), all'articolo 2 e comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 7 dicembre 2017, n. 43 (Misure urgenti in materia di interventi di area vasta e di contabilità), ai commi 82 e 83 e commi 98 e 99 del l'articolo 10 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilità 2018), ai commi 5 e 6 dell'articolo 8 e commi 2 e 4 dell'articolo 32 della legge regionale 9 febbraio 2018, n. 4 (Disposizioni urgenti relative al distacco del Comune di Sappada/Plodn dalla Regione Veneto e all'aggregazione alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e altre norme urgenti), ai commi da 17 a 22 del l'articolo 4 della legge regionale 27 marzo 2018, n. 12 (Disposizioni in materia di cultura, sport, risorse agricole e forestali, risorse ittiche, attività venatoria e raccolta funghi, imposte e tributi, autonomie locali e coordinamento della finanza pubblica, funzione pubblica, infrastrutture, territorio, ambiente, energia, attività produttive, cooperazione, turismo, lavoro, biodiversità, paesaggio, salute e disposizioni istituzionali), ai commi da 14 a 24 del l'articolo 10 della legge 9 agosto 2018, n. 20 (Assestamento del bilancio per gli anni 2018-2020), e la fissazione di un nuovo termine di rendicontazione sono disposte con decreto del Direttore

del Servizio competente per materia oggetto dell'intervento, tenuto conto dello stato di avanzamento della spesa da parte dell'ente locale.

2. Le economie risultanti dagli interventi finanziati con le risorse di cui al comma 1 sono restituite alla Regione.

2 bis. Per la quantificazione delle economie di cui al comma 2 in presenza di un cofinanziamento a carico dell'ente locale individuato nei patti territoriali 2018-2020 stipulati tra la Regione e le Unioni territoriali intercomunali, la quota da restituire è calcolata in misura proporzionale all'ammontare del finanziamento regionale rispetto al totale delle risorse individuate nel patto territoriale per l'intervento rendicontato.

3. La modifica dell'oggetto degli interventi finanziati con le risorse di cui al comma 1 è disposta con legge regionale e solo a parità di Missione e Programma già codificati.

Nota all'articolo 16

- Il testo dell'articolo 18 della legge regionale 29 novembre 2019, n. 21, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 18

(Norma transitoria per la zona montana omogenea della Destra Tagliamento e delle Dolomiti Friulane)

1. Entro il 15 settembre 2020, i Comuni ricompresi nella zona montana omogenea della Destra Tagliamento e delle Dolomiti Friulane possono deliberare la costituzione di un'ulteriore Comunità di montagna oltre a quella prevista dall'articolo 17, comma 1, lettera d). La deliberazione è assunta **da almeno la maggioranza assoluta dei consigli** dei Comuni ricompresi nella zona montana omogenea e disciplina la denominazione delle Comunità di montagna risultanti e la regolazione dei rapporti giuridici ed economici conseguenti alla costituzione della nuova Comunità di montagna. **Conforme deliberazione è adottata, entro il medesimo termine, dall'Assemblea di ciascuna Unione territoriale intercomunale interessata.**

1 bis. Qualora le deliberazioni delle Unioni territoriali intercomunali di cui al comma 1 non risultino conformi a quella adottata dai Comuni interessati ai sensi del comma 1, relativamente alla regolazione dei rapporti giuridici ed economici ivi previsti, il relativo accordo è approvato, entro il 15 ottobre 2020, da un collegio arbitrale costituito da un rappresentante designato da ciascuna Unione territoriale intercomunale e dalla Conferenza dei sindaci di ciascuna costituenda Comunità di montagna e presieduto dall'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali.

2. Per la costituzione delle Comunità di montagna di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 28. I termini di cui all'articolo 28, comma 3, sono differiti rispettivamente al 31 ottobre 2020 e al 15 novembre 2020.

Nota all'articolo 17

- Il testo dell'articolo 41 della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 41

(Indennità degli amministratori locali)

1. La Regione tutela il diritto di ogni cittadino, chiamato a ricoprire cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali, a espletare il relativo mandato.

2. La misura delle indennità base di funzione e di presenza degli amministratori locali è determinata a cadenza biennale con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente, sentita la Commissione consiliare competente.

3. La deliberazione di cui al comma 2 è adottata tenendo conto dei seguenti principi generali:

a) previsione di una indennità base di funzione per gli amministratori facenti parte degli organi esecutivi degli enti locali;

b) previsione di una indennità base di presenza o di funzione per gli amministratori facenti parte degli organi assembleari degli enti locali;

c) individuazione delle condizioni alle quali gli enti locali possono adottare per gli amministratori facenti parte degli organi assembleari una indennità di funzione anziché una indennità di presenza;

d) previsione di una indennità base di presenza maggiorata per gli amministratori eletti Presidenti dei Consigli dei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti;

e) articolazione delle indennità di funzione e di presenza in rapporto alla dimensione demografica degli enti locali e tenuto conto delle fluttuazioni relative alle presenze stagionali;

f) articolazione delle indennità di funzione dei componenti degli organi esecutivi in rapporto alla misura stabilita per il Sindaco;

g) riduzione di un quinto delle indennità previste alla lettera a) per i lavoratori dipendenti a tempo pieno che non siano collocati in aspettativa;

h) previsione di un rimborso, **anche forfettario**, delle spese di viaggio e soggiorno sostenute per gli spostamenti effettuati in relazione all'espletamento del mandato.

Nota all'articolo 18

- Il testo dei commi da 26 a 28 e da 39 a 49 dell'articolo 9 della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 9

(Autonomie locali e coordinamento finanza locale, sicurezza, politiche dell'immigrazione, corregionali all'estero e lingue minoritarie)

- Omissis -

26. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare a favore degli Enti regionali di decentramento amministrativo risorse per assicurare il funzionamento e l'attività istituzionale, pari a complessivi 140.915.884,02 euro per il triennio 2020-2022, di cui 11.010.416,66 euro per l'anno 2020, 46.147.496,78 euro per l'anno 2021 e 83.757.970,58 euro per l'anno 2022.

27. Per l'anno 2020 le risorse di cui al comma 26, tenuto conto dell'incremento della spesa conseguente al trasferimento di personale alla Regione, ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale 29 giugno 2020, n. 13 (Disposizioni in materia di finanze, patrimonio e demanio, funzione pubblica, autonomie locali, sicurezza, politiche dell'immigrazione, corregionali all'estero e lingue minoritarie, cultura e sport, infrastrutture, territorio e viabilità, turismo, risorse agroalimentari, forestali, montagna, attività venatoria, lavoro, formazione, istruzione e famiglia, ambiente e energia, cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale, sanità e sociale, Terzo settore (Legge regionale multisettoriale)), attuativo

dell'articolo 29, comma 2, della legge regionale 21/2019, sono ripartite tra gli Enti regionali di decentramento amministrativo come segue:

a) 1.524.572,11 euro all'Ente di decentramento regionale di Trieste;

b) 3.892.949,88 euro all'Ente di decentramento regionale di Udine;

c) 2.308.535,21 euro all'Ente di decentramento regionale di Pordenone;

d) 844.359,46 euro all'Ente di decentramento regionale di Gorizia.

28. Per le finalità previste dal comma 26 è destinata la spesa complessiva di 140.915.884,02 euro per il triennio 2020-2022, di cui 11.010.416,66 euro per l'anno 2020, 46.147.496,78 euro per l'anno 2021 e 83.757.970,58 per l'anno 2022, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 140.

- Omissis -

39. Il fondo per la valorizzazione di buone pratiche e interventi risanatori urgenti e anticipazioni finanziarie, di cui all'articolo 14, comma 11, della legge regionale 18/2015, è pari a complessivi 3.750.000 euro per il triennio 2020-2022, di cui 750.000 euro per l'anno 2020 e 1.500.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

40. Il fondo di cui al comma 39 è suddiviso in:

a) quota per la valorizzazione di buone pratiche dei Comuni pari a 500.000 euro per l'anno 2020 e 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022;

b) quota per il contributo al risanamento finanziario degli enti locali che deliberano la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, di cui all'articolo 32, comma 2, della legge regionale 18/2015, pari a 250.000 euro per l'anno 2020 e 500.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

41. Per l'anno 2020 la quota di cui al comma 40, lettera a), è destinata al concorso agli oneri corrispondenti alle penalità connesse a operazioni di estinzione anticipata del debito da parte dei Comuni.

42. Il concorso agli oneri corrispondenti alle penalità connesse a operazioni di estinzione anticipata di cui al comma 41 è determinato nella misura del 95 per cento delle penalità quantificate nella domanda di contributo.

43. La domanda per accedere al contributo di cui al comma 41 è presentata alla Direzione centrale competente in materia di autonomie locali, entro il 30 aprile 2020, e contiene:

a) la richiesta espressa di voler beneficiare del contributo;

b) l'indicazione dell'ammontare complessivo delle penalità connesse all'estinzione anticipata del debito, comprovate da una simulazione **[di chiusura anticipata del mutuo]** fornita dall'istituto erogatore del mutuo stesso;

c) gli estremi dell'atto consiliare contenente la volontà di estinzione anticipata del debito;

d) la dichiarazione che la richiesta è formulata per operazioni di estinzione anticipata attivate dalla data dell'1 gennaio 2020 o che l'ente intende adottare entro l'anno 2020.

44. Il contributo di cui al comma 41 è concesso entro il 31 maggio 2020. In caso di insufficienza dello stanziamento l'assegnazione spettante a ciascun beneficiario è ridotta in misura proporzionale.

45. Le risorse di cui al comma 41 non utilizzate per le domande presentate ai sensi del comma 43 sono concesse entro il 31 ottobre 2020 previa richiesta, da presentare con le modalità previste al comma 43, entro il 30 settembre 2020. In caso di insufficienza di risorse l'assegnazione spettante a ciascun beneficiario è ridotta in misura proporzionale.

46. L'erogazione delle risorse di cui ai commi 44 e 45 è disposta in via posticipata, previa presentazione entro il 31 marzo 2021 degli oneri effettivamente sostenuti e della documentazione idonea a dimostrare l'avvenuta estinzione anticipata del debito.

47. Per gli anni 2021 e 2022 i criteri per l'accesso, per il riparto e per la gestione del fondo di cui al comma 40, lettera a), sono definiti con regolamento regionale.

48. Per la quota di cui al comma 40, lettera b), si applica quanto previsto dalla deliberazione della Giunta regionale di cui al l'articolo 32, comma 3, della legge regionale 18/2015.

49. Per le finalità previste dal comma 39 è destinata la spesa complessiva di 3.750.000 euro per il triennio 2020-2022, di cui 750.000 euro per l'anno 2020 e 1.500.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 140.

- Omissis -

Nota all'articolo 19

- Il testo dell'articolo 9 della legge regionale 9 febbraio 2018, n. 4, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 9

(Disposizioni in materia di personale)

1. A decorrere dall'1 gennaio 2018 al personale del Comune di Sappada/Plodn si applica la disciplina dello stato giuridico e del trattamento economico del personale degli enti locali del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale.

1 bis. L'adeguamento del trattamento economico conseguente a quanto previsto dal comma 1 è considerato quale onere per rinnovo contrattuale.

2. In relazione a quanto previsto al comma 1 e con la medesima decorrenza, il personale del Comune di Sappada/Plodn, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, è collocato, nell'ambito dell'ordinamento professionale del personale del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, nella medesima categoria rivestita presso il Comune e nella posizione economica avente il trattamento tabellare più prossimo, per difetto, a quello della posizione rivestita; il personale con categoria C e profilo professionale di agente della polizia municipale è collocato nella categoria PLA dell'Area della polizia locale e nella posizione economica avente il trattamento tabellare più prossimo, per difetto, a quello della posizione rivestita.

3. In relazione alla collocazione di cui al comma 2, il personale mantiene il trattamento economico fondamentale, se più favorevole, limitatamente alle voci con carattere di generalità e natura fissa e continuativa, mediante assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti; la retribuzione individuale di anzianità, qualora in godimento, non rientra nella determinazione del predetto assegno e viene conservata.

Nota all'articolo 20

- Il testo dell'articolo 8 della legge regionale 1 aprile 2020, n. 5, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 8

(Rinnovo degli organi comunali in scadenza nel 2020 e altre disposizioni in materia di elezioni comunali)

1. In deroga a quanto previsto dal l'articolo 5, comma 1, della legge regionale 5 dicembre 2013, n. 19 (Disciplina delle elezioni comunali e modifiche alla legge regionale 28/2007 in materia di elezioni regionali), le elezioni degli organi dei comuni il cui mandato scade nel 2020 si svolgono in una domenica compresa **tra il 6 settembre** e il 13 dicembre 2020.

2. In deroga a quanto previsto dal l'articolo 5, comma 2, della legge regionale 19/2013, qualora gli organi devono essere rinnovati per motivi diversi dalla scadenza del mandato, se le condizioni che rendono necessario il rinnovo si sono verificate **entro il 18 luglio** 2020, le elezioni si svolgono in una domenica compresa nello stesso periodo di cui al comma 1.

3. In tutti i casi in cui le elezioni degli organi dei comuni sono avvenute in un turno elettorale successivo a quello ordinario previsto dal l'articolo 5, comma 1, della legge regionale 19/2013, il rinnovo degli organi ha luogo nell'anno successivo a quello di scadenza del mandato, nel medesimo turno elettorale ordinario previsto dallo stesso articolo 5, comma 1.

4. Il comma 3 bis dell'articolo 5 bis della legge regionale 19/2013 è abrogato.

4 bis. Nell'anno 2020, in caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni comunali con il referendum confermativo del testo di legge costituzionale recante «Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del 12 ottobre 2019, trova applicazione, relativamente agli adempimenti comuni, compresi quelli concernenti la composizione e il funzionamento degli uffici elettorali di sezione, la normativa statale che disciplina la contemporaneità.

4 ter. Limitatamente alle elezioni comunali dell'anno 2020, in deroga a quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, della legge regionale 19/2013, nessuna sottoscrizione è richiesta per la dichiarazione di presentazione delle candidature nei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti. Negli altri comuni la dichiarazione di presentazione delle candidature deve essere sottoscritta da un numero di elettori:

- a) non inferiore a 10 e non superiore a 30 nei comuni con popolazione compresa tra 3.001 e 5.000 abitanti;**
- b) non inferiore a 20 e non superiore a 60 nei comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti;**
- c) non inferiore a 33 e non superiore a 100 nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti.**

Nota all'articolo 21

- Il testo dell'articolo 4 della legge regionale 29 aprile 2009, n. 9, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 4

(Programma regionale di finanziamento in materia di sicurezza)

1. La Giunta regionale con propria deliberazione approva, entro l'1 marzo di ogni anno, sentito il Consiglio delle Autonomie locali e previo parere della Commissione consiliare competente, il Programma regionale di finanziamento in materia di politiche di sicurezza, con il quale vengono definiti:

a) le situazioni di criticità in ambito regionale con riferimento alle politiche della sicurezza, alla qualità della vita, all'ordinata e civile convivenza;

b) gli interventi finalizzati alla realizzazione di progetti di rilievo regionale in materia di sicurezza e promozione della legalità;

c) gli interventi relativi ad accordi con lo Stato in materia di sicurezza urbana;

d) gli interventi in materia di sicurezza relativi a progetti locali dei Comuni singoli e associati e delle Unioni territoriali intercomunali, ivi compresi gli interventi connessi alle funzioni di polizia locale dei Comuni singoli o associati e delle Unioni territoriali intercomunali dotati di un Corpo di polizia locale;

e) i patti locali di sicurezza urbana;

e bis) gli interventi degli enti religiosi riconosciuti dallo Stato italiano per acquisto, installazione e manutenzione di sistemi di videosorveglianza per edifici religiosi, di culto e di ministero pastorale di particolare pregio storico, artistico e culturale, situati sul territorio regionale;

f) le priorità, la quantificazione delle risorse, i criteri e le modalità di finanziamento degli interventi.

2. I progetti locali per la sicurezza di cui al comma 1, lettera d), possono prevedere, tra l'altro, i seguenti interventi:

a) potenziamento del parco veicolare della polizia locale, dei collegamenti telefonici, telematici, dei servizi informatici, degli apparati radio e dei sistemi di videosorveglianza per il controllo del territorio;

b) adeguamento delle sedi dei Corpi di polizia locale e modernizzazione delle sale operative;

c) realizzazione di iniziative volte alla qualificazione dei Corpi di polizia locale e all'istituzione del <<vigile di quartiere>> e interventi a favore dei volontari per la sicurezza di cui all'articolo 5, comma 6;

d) le iniziative di prevenzione e sostegno finalizzate alla tutela delle fasce più deboli della popolazione, maggiormente esposte a fenomeni di criminalità e al rischio dell'incolumità personale, con particolare riguardo ai corsi di autodifesa per le donne;

e) (ABROGATA)

f) sviluppo di iniziative per interventi di mediazione culturale e reinserimento sociale;

g) iniziative finalizzate alla prevenzione dei fenomeni di violenza e al controllo delle zone a rischio;

h) gestione associata dei servizi finalizzati alla vigilanza e al controllo del territorio di competenza;

i) interventi coordinati per la sicurezza delle attività produttive, commerciali e turistiche al fine di prevenire fenomeni di criminalità.

3. I patti locali di sicurezza urbana di cui al comma 1, lettera e), sono strumenti attraverso i quali, ferme restando le competenze proprie di ciascun soggetto istituzionale, si realizza l'integrazione tra le politiche e le azioni che a livello locale hanno l'obiettivo di migliorare le condizioni di sicurezza urbana di un territorio di riferimento. Il patto per la sicurezza urbana è promosso da uno o più Sindaci dei Comuni interessati ed è teso a favorire il coinvolgimento e la collaborazione tra organi decentrati dello Stato ed enti locali. In tal senso, i patti possono prevedere interventi di sostegno alle Forze dell'ordine dello Stato presenti sul territorio regionale. I patti per la sicurezza urbana prevedono:

a) l'analisi dei problemi di sicurezza urbana presenti sul territorio, comprese le situazioni che ingenerano senso di insicurezza nei cittadini;

b) il programma degli interventi da realizzare e le azioni previste.

[4. Con successiva deliberazione la Giunta regionale provvede al riparto delle risorse in attuazione del Programma regionale.]

Note all'articolo 22

- Per il testo dell'articolo 4 della legge regionale 9/2009, vedere nota all'articolo 21.

- Il testo dei commi 73 e 74 dell'articolo 9 della legge regionale 24/2019, è il seguente:

Art. 9

(Autonomie locali e coordinamento finanza locale, sicurezza, politiche dell'immigrazione, corregionali all'estero e lingue minoritarie)

- Omissis -

73. L'assegnazione di cui al l'articolo 10, comma 78, della legge regionale 25/2016, con riferimento alle spese di parte corrente, è pari a complessivi 4.200.000 euro per il triennio 2020-2022, di cui 1.400.000 euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.

74. Per la finalità prevista dal comma 73 è destinata la spesa complessiva di 4.200.000 euro per il triennio 2020-2022, di cui 1.400.000 euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a valere sulla Missione n. 3 (Ordine pubblico e sicurezza) - Programma n. 2 (Sistema integrato di sicurezza urbana) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 140.

- Omissis -

Note all'articolo 23

- Il testo dei commi da 13 a 15 dell'articolo 10 della legge regionale 10 novembre 2017, n. 37, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 10

(Sistema delle autonomie locali e coordinamento della finanza pubblica)

- Omissis -

13. Gli enti locali beneficiari dei finanziamenti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), della legge regionale 29 aprile 2009, n. 9 (Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale), assegnati con la deliberazione della Giunta regionale n. 2165 del 18 novembre 2016, possono utilizzare le risorse che risultino eccedenti rispetto al fabbisogno accertato per l'attuazione dell'intervento previsto dalla I Area del Programma regionale di finanziamento in materia di politiche di sicurezza per l'anno 2016, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1369 del 22 luglio 2016, per interventi di realizzazione o il potenziamento di reti e impianti di illuminazione pubblica per favorire la prevenzione di fenomeni criminosi e di degrado urbano in zone ritenute a rischio per la sicurezza.

14. Gli enti locali che intendono avvalersi della facoltà di cui al comma 13 inviano al Servizio competente in materia di politiche di sicurezza, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la

comunicazione di volere impiegare il finanziamento per le finalità ivi previste. Il Comune già capofila di una forma collaborativa per lo svolgimento associato del servizio di polizia locale, beneficiario dei finanziamenti di cui al comma 13, specifica altresì le modalità di gestione dei rapporti finanziari relativi all'attuazione dell'intervento tra i Comuni già facenti parte della forma collaborativa.

15. L'ente locale beneficiario dei finanziamenti di cui al comma 13 presenta la rendicontazione delle spese sostenute, sia direttamente sia dai Comuni già facenti parte della forma collaborativa di cui al comma 14, per l'attuazione degli interventi previsti dal comma 13, nelle forme previste dall'articolo 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), entro il **31 ottobre 2021**.

- Omissis -

- Per il testo dell'articolo 4 della legge regionale 9/2009, vedere nota all'articolo 21.

- Il testo dei commi da 1 a 9 dell'articolo 10 della legge regionale 6 novembre 2018, n. 25, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 10

(Sistema delle autonomie locali, sicurezza e integrazione, coordinamento della finanza pubblica)

1. Gli enti locali beneficiari dei finanziamenti di cui al l'articolo 4, comma 1, lettera d), della legge regionale 29 aprile 2009, n. 9 (Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale), assegnati con le deliberazioni della Giunta regionale n. 1491 del 4 agosto 2017 e n. 1902 del 6 ottobre 2017, possono utilizzare le risorse che risultino eccedenti rispetto al fabbisogno accertato per l'attuazione dell'intervento previsto dalla l'Area del Programma regionale di finanziamento in materia di politiche di sicurezza per l'anno 2017, per spese di investimento nelle seguenti tipologie:

a) spese per l'acquisto, l'attivazione, l'utilizzo e la straordinaria manutenzione di sistemi di videosorveglianza in edifici e luoghi ritenuti a rischio per la sicurezza;

b) dispositivi fissi e mobili per la lettura targhe dei veicoli e relativi software e licenze di gestione;

c) integrazione dei finanziamenti per l'anno 2018 di cui al l'articolo 4 bis della legge regionale 9/2009 e al relativo regolamento di attuazione emanato con decreto del Presidente della Regione 24 luglio 2018, n. 0152/Pres., qualora già beneficiari degli stessi.

2. Gli enti locali che intendono avvalersi della facoltà di cui al comma 1 inviano al Servizio competente in materia di politiche di sicurezza, a pena di decadenza, entro il 31 gennaio 2019, la comunicazione di volere impiegare il finanziamento per le finalità previste.

3. I Comuni capofila di forme collaborative e le Unioni territoriali intercomunali, beneficiari dei finanziamenti di cui al comma 1, concordano con gli enti partecipanti le modalità di gestione delle risorse finanziarie relative all'attuazione degli interventi.

4. Gli enti locali beneficiari dei finanziamenti di cui al comma 1 presentano la rendicontazione delle spese sostenute, sia direttamente sia dai Comuni già facenti parte della forma collaborativa o dell'Unione di cui al comma 3, per l'attuazione degli interventi previsti dal comma 1, lettere a) e b), nelle forme previste dal l'articolo 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), entro il **31 ottobre 2021**.

5. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli enti locali già beneficiari dei finanziamenti per l'anno 2018, di cui al l'articolo 4 bis della legge regionale 9/2009 e al relativo regolamento di attuazione emanato con decreto del Presidente della Regione n. 0152/Pres. del 2018, ai quali è stata assegnata una somma inferiore a 1.500 euro, corrispondente all'importo massimo di contributo concedibile ai cittadini, una ulteriore quota integrativa fino alla concorrenza della suddetta somma.

6. La quota integrativa di cui al comma 5 è concessa d'ufficio agli enti locali beneficiari che hanno effettuato la comunicazione ai sensi degli articoli 11, comma 1, e 14, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Regione n. 0152/Pres. del 2018.

7. Per le finalità previste dal comma 5 è destinata la spesa complessiva di 20.100 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 3 (Ordine pubblico e sicurezza) - Programma n. 2 (Sistema integrato di sicurezza urbana) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella J di cui al comma 17.

8. Per gli interventi in materia di sicurezza urbana finanziati con le risorse eccedenti di cui al comma 1 e per quelli finanziati con le risorse regionali concertate per l'anno 2017 e per il triennio 2018-2020, codificate nei patti territoriali stipulati tra la Regione e le Unioni territoriali intercomunali, non trova applicazione il vincolo del requisito di cui agli articoli 4, comma 1, lettera d), e 10 della legge regionale 9/2009.

9. Per effetto della disposizione del comma 8 viene meno la condizione del vincolo al rispetto della previsione della legge regionale 9/2009 inserita nei patti territoriali tra la Regione e le Unioni territoriali intercomunali per la concessione e l'erogazione delle risorse regionali degli anni 2017 e 2018-2020.

- Omissis -

- Il testo dei commi da 1 a 5 dell'articolo 10 della legge regionale 9 agosto 2018, n. 20, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 10

(Sistema delle autonomie locali e coordinamento della finanza pubblica)

1. Al comma 29 dell'articolo 4 della legge regionale 27 marzo 2018, n. 12 (Disposizioni in materia di cultura, sport, risorse agricole e forestali, risorse ittiche, attività venatoria e raccolta funghi, imposte e tributi, autonomie locali e coordinamento della finanza pubblica, funzione pubblica, infrastrutture, territorio, ambiente, energia, attività produttive, cooperazione, turismo, lavoro, biodiversità, paesaggio, salute e disposizioni istituzionali), le parole <<31 maggio 2018>> sono sostituite dalle seguenti: <<31 agosto 2018>>.

2. Al fine di attuare in via straordinaria un riequilibrio degli interventi finalizzati alla sicurezza urbana e territoriale per l'anno 2018, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare d'ufficio ai Comuni sotto elencati, singoli e associati, dotati di un Corpo di polizia locale conforme a quanto stabilito dal l'articolo 10, comma 2, della legge regionale 29 aprile 2009, n. 9 (Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale), le risorse finanziarie indicate in corrispondenza:

a) al Comune di Cervignano del Friuli (capofila della forma collaborativa con i Comuni di Cervignano del Friuli, Aquileia, Campolongo Tapogliano, Fiumicello, Ruda, Terzo di Aquileia, Villa Vicentina), al Comune di Codroipo (capofila della forma collaborativa con i Comuni di Codroipo, Bertiole, Camino al Tagliamento, Castions di Strada) e al Comune di Latisana (capofila della forma collaborativa con i Comuni di Latisana, Muzzana del Turgnano, Palazzolo dello Stella, Pocenia, Precenicco e Ronchis), l'importo di 45.000 euro ciascuno;

b) al Comune di Trieste e al Comune di Pordenone, l'importo di 55.000 euro ciascuno;

c) al Comune di Grado e al Comune di Muggia, l'importo di 105.000 euro ciascuno;

d) al Comune di Gorizia, al Comune di Lignano Sabbiadoro e al Comune di Monfalcone, l'importo di 125.000 euro ciascuno.

3. Gli enti indicati al comma 2 possono impiegare le risorse a essi assegnate per spese di investimento delle seguenti tipologie:

a) spese per l'acquisto, l'attivazione, l'utilizzo e la straordinaria manutenzione di sistemi di videosorveglianza e di dispositivi fissi e mobili per la lettura targhe dei veicoli e relativi software e licenze di gestione;

b) spese per ristrutturazione e adeguamento tecnologico e infrastrutturale delle sale operative e dei locali sede del Corpo di polizia locale;

c) spese per l'acquisto di veicoli in dotazione alla polizia locale con relative livree e allestimenti.

4. L'impiego delle risorse assegnate ai sensi dei commi 2 e 3 è rendicontato dagli enti locali beneficiari con le modalità di cui all'articolo 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso), entro il **31 ottobre 2021**.

5. Per le finalità previste dal comma 2 è destinata la spesa di 830.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 3 (Ordine pubblico e sicurezza) - Programma n. 2 (Sistema integrato di sicurezza urbana) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella J2 di cui al comma 80.

- Omissis -

Nota all'articolo 24

- Il testo degli articoli 4 e 5 della legge regionale 3 maggio 2019, n. 7, è il seguente:

Art. 4

(Contributi per il sostentamento delle spese di assistenza tecnica e acquisizione di servizi)

1. Al fine di valorizzare e sostenere manifestazioni ed eventi pubblici e/o di pubblico spettacolo, organizzati da Comuni, Enti privati, Fondazioni e Associazioni senza fini di lucro, Pro Loco e Parrocchie, da tenersi in luoghi chiusi o all'aperto, la Regione istituisce un fondo per l'abbattimento delle spese sostenute dai soggetti organizzatori per lo svolgimento dell'evento finanziato e finalizzate:

a) all'assistenza tecnica necessaria per la presentazione della documentazione richiesta dalla legge;

b) all'acquisto di attrezzature o materiali necessari a garantire le normative in materia di sicurezza e salute;

c) all'acquisto di allestimenti;

d) all'acquisizione di servizi o al noleggio di allestimenti necessari a garantire le normative in materia di sicurezza e salute ovvero la copertura di oneri assicurativi.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione riconosce in favore dei soggetti organizzatori un contributo annuo fino ad un importo massimo di 3.000 euro, indipendentemente dal numero di eventi o manifestazioni da essi organizzati nel corso dell'anno.

3. Il contributo di cui al presente articolo è concesso anche in favore degli eventi e delle manifestazioni di cui all'articolo 2.

4. Per l'erogazione dei contributi di cui al presente articolo, la struttura competente è quella in materia di Autonomie locali e sicurezza.

Art. 5

(Contributi per corsi di formazione)

1. La Regione riconosce un contributo forfettario una tantum, fino ad un importo massimo di 3.000 euro all'anno in favore delle Pro Loco del Friuli Venezia Giulia, anche laddove unite in Consorzio, e dei Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero fino a un importo massimo di 5.000 euro per gruppi di almeno tre Comuni con una popolazione complessiva non superiore 30.000 abitanti, al fine di organizzare corsi formativi volti a consentire l'ottenimento delle certificazioni in materia di sicurezza, antincendio e primo soccorso, necessarie per lo svolgimento degli eventi di cui alla presente legge.

2. Ai fini della concessione dei contributi di cui al comma 1, è richiesta una partecipazione minima ai corsi di almeno dieci iscritti.

3. Per l'erogazione dei contributi di cui al presente articolo, la struttura competente è quella in materia di Autonomie locali e sicurezza.

4. I Comuni e le Pro Loco del Friuli Venezia Giulia, anche laddove unite in Consorzio, beneficiari del contributo di cui al comma 1 sono tenuti a dare adeguata pubblicità ai corsi formativi da essi tenuti per favorire la più ampia partecipazione.

Nota all'articolo 25

- Il testo dell'articolo 2 della legge regionale 26 febbraio 2002, n. 7, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 2

(Destinatari degli interventi)

1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1, sono destinatari degli interventi:

a) i corregionali all'estero, che comprendono i cittadini emigrati dal Friuli Venezia Giulia, i cittadini emigrati già residenti negli ex territori italiani passati alla Repubblica socialista federativa di Jugoslavia in forza del trattato di pace del 1947 e degli accordi di Osimo ratificati dalla legge 14 marzo 1977, n. 73, i loro familiari e discendenti, che risiedono stabilmente fuori del territorio nazionale;

b) i rimpatriati, ovvero i corregionali di cui alla lettera a), che dai Paesi di emigrazione, dopo una permanenza non inferiore a cinque anni, hanno fatto ritorno in regione da non più di due anni, e mantengono la residenza in un comune della regione per almeno tre anni dalla presentazione della domanda, pena la revoca dei benefici.

2. Limitatamente agli interventi espressamente previsti, sono destinatari altresì i corregionali residenti in Italia, fuori del territorio regionale.

3. Nell'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge, è assicurato un particolare sostegno alle iniziative destinate agli istriani, ai fiumani e ai dalmati residenti all'estero, di cui al comma 1, lettera a), ai fini della continuità della memoria storica, del patrimonio culturale e delle tradizioni popolari della loro terra d'origine. È altresì assicurata l'identità culturale e linguistica dei corregionali all'estero di origine friulana e slovena, in armonia con le disposizioni di cui alle leggi 15 dicembre 1999, n. 482, e 23 febbraio 2001, n. 38.

4. La permanenza all'estero deve risultare da documenti ufficiali rilasciati dai Comuni, da autorità o enti previdenziali stranieri o italiani oppure, nei casi consentiti, da dichiarazione sostitutiva di certificazione.

5. Non sono destinatari degli interventi previsti dalla presente legge i dipendenti dello Stato, di istituzioni internazionali o di imprese italiane distaccati o inviati presso uffici e cantieri all'estero.

Nota all'articolo 26

- Il testo dei commi da 66 a 69 dell'articolo 6 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 6

(Finanziamento di interventi nel settore dell'istruzione, della cultura e dello sport)

- Omissis -

66. Nel quadro dell'azione regionale per la tutela e valorizzazione della lingua e della cultura friulana, allo scopo di coordinare le iniziative della Regione e delle altre Amministrazioni pubbliche del Friuli Venezia Giulia in materia di politica linguistica, l'Amministrazione regionale promuove l'istituzione di un apposito organismo, dotato di personalità giuridica pubblica e di autonomia amministrativa e finanziaria, avente i seguenti compiti:

a) svolgere in modo continuativo un'autonoma attività propositiva, di impulso, di indirizzo programmatico, nonché di consulenza scientifica, a supporto delle Amministrazioni pubbliche e delle istituzioni scolastiche nell'esercizio delle funzioni a esse spettanti in attuazione delle leggi statali e regionali vigenti in materia di tutela della lingua friulana;

b) svolgere funzioni di indirizzo per l'impiego dei finanziamenti che, a qualsiasi titolo, vengono destinati dallo Stato e dalla Regione agli interventi per la tutela della lingua friulana;

c) (ABROGATA)

d) favorire la più ampia collaborazione tra gli organismi pubblici e privati che operano per la conoscenza, la diffusione e la valorizzazione della lingua e della cultura friulana e promuovere la costituzione di un Albo dei soggetti riconosciuti per l'attività culturale e scientifica svolta in tale ambito;

e) provvedere direttamente alla realizzazione di iniziative di studio, ricerca, divulgazione e alla organizzazione di incontri di carattere scientifico, aventi a oggetto lo sviluppo delle conoscenze in materia di tutela del patrimonio linguistico e lo scambio di esperienze con organismi, istituzioni e soggetti che sono espressione di altre realtà linguistiche, a livello nazionale ed europeo;

f) promuovere la conoscenza e l'uso della grafia ufficiale della lingua friulana.

f bis) svolgere un'attività propositiva, di impulso, di indirizzo programmatico, nonché di consulenza scientifica, a supporto dell'Amministrazione regionale per la candidatura della Regione a sede dell'Agenzia europea delle lingue.

f ter) sostenere con appositi contributi le attività, svolte da soggetti pubblici o da soggetti privati aventi sede nella Regione Friuli Venezia Giulia, finalizzate a promuovere la lingua friulana nei settori dell'editoria, dello spettacolo, della ricerca scientifica e in altri ambiti della vita sociale rilevanti per la politica linguistica;

f quater) sostenere le produzioni teatrali di qualità in lingua friulana anche attraverso la partecipazione, in qualità di socio, a soggetti pubblici o privati aventi tale finalità istituzionale;

f quinquies) sostenere con appositi contributi le spese di investimento dei soggetti di cui all'articolo 6 della legge regionale 18 dicembre 2007, n. 29 (Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana), per l'attuazione dell'articolo 10 della medesima legge;

f sexies) sostenere con appositi contributi le spese di investimento degli operatori economici e sociali aventi sede nel territorio di cui all'articolo 5 della legge regionale 15/1996, finalizzate all'uso della lingua friulana nelle attività economiche e sociali;

f septies) sostenere con appositi contributi le attività di studio e di ricerca inerenti alla lingua friulana svolte da Università o enti di ricerca aventi sede nell'Unione Europea.

67. Il Consiglio di amministrazione dell'organismo di cui al comma 66 è nominato con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, ed è composto da cinque membri, di cui tre proposti dall'Assessore regionale competente in materia di tutela della lingua friulana, fra cui il presidente, uno designato dal Consiglio delle autonomie locali, scelto al proprio interno dai rappresentanti degli enti locali ricompresi nell'area di tutela della legge 15 dicembre 1999, n. 482 (Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche), e uno designato dall'Università degli Studi di Udine. Ogni altro aspetto inerente all'ordinamento dell'organismo medesimo è disciplinato dal relativo statuto, approvato con decreto del Presidente della Regione. Lo statuto è definito in conformità alla normativa regionale vigente in materia di amministrazione e contabilità degli enti regionali e recepisce espressamente gli obiettivi indicati al comma 66.

67 bis. Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione dell'organismo di cui al comma 66 sono immediatamente esecutive, fatto salvo per le deliberazioni aventi a oggetto l'adozione del bilancio preventivo annuale e del conto consuntivo dell'organismo, le quali sono sottoposte all'approvazione della Giunta regionale.

68. Gli articoli 15, 16, 17, 20, 21, 22 e 23 della legge regionale 15/1996 sono soppressi a decorrere dalla data di approvazione da parte della Giunta regionale dello statuto dell'organismo di cui al comma 66.

69. Per l'attività dell'istituto regionale di cui al comma 66 è autorizzata la spesa complessiva di lire 800 milioni, suddivisa in ragione di lire 400 milioni per ciascuno degli anni 2002 e 2003 a carico dell'unità previsionale di base 17.4.42.1.310 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003, con riferimento al capitolo 5543 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

- Omissis -

Nota all'articolo 27

- Il testo dell'articolo 8 della legge regionale 16 novembre 2007, n. 26, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 8

(Commissione regionale consultiva per la minoranza linguistica slovena)

1. È istituita, presso la Direzione centrale competente in materia di lingue minoritarie, la Commissione regionale consultiva per la minoranza linguistica slovena, di seguito denominata Commissione consultiva.

2. La Commissione consultiva è organo di consulenza generale su tutte le questioni e le problematiche riferite alla minoranza linguistica slovena in regione. In particolare:

a) esprime i pareri previsti dalla presente legge;

b) esprime parere, con riferimento ai progetti relativi all'uso della lingua slovena, sulla proposta di ripartizione delle risorse finanziarie assegnate dallo Stato alla Regione, ai sensi del decreto legislativo 223/2002;

c) fornisce i pareri richiesti dal Consiglio e dalla Giunta regionale, nonché dagli enti e agenzie regionali;

d) formula autonomamente osservazioni e proposte in relazione alle finalità di cui all'articolo 1.

3. La Commissione consultiva è costituita con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente per materia, e rimane in carica per la durata della legislatura.

4. La Commissione consultiva è composta da:

a) l'Assessore regionale competente per materia, o un suo delegato, con funzioni di Presidente;

b) sei componenti, due per ciascuna delle ex province di Trieste, Gorizia e Udine, designati dalle organizzazioni di riferimento della minoranza linguistica slovena di cui all'articolo 6;

c) tre componenti, uno per ciascuna delle ex province di Trieste, Gorizia e Udine, eletti dall'assemblea degli eletti di lingua slovena negli enti locali di cui all'articolo 3, comma 2, lettera c), della legge 38/2001, a tal fine previamente convocata dal Presidente del Consiglio regionale;

d) un componente della Commissione scolastica regionale per l'istruzione in lingua slovena di cui all'articolo 13 della legge 38/2001, delegato dalla Commissione stessa.

5. La partecipazione alla Commissione consultiva del componente di cui al comma 4, lettera d), avviene previa intesa con i competenti organi statali.

6. Per ciascuno dei componenti di cui al comma 4, lettere b) e c), è nominato un componente supplente per i casi di assenza e decadenza.

7. Le riunioni della Commissione consultiva sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Le decisioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

8. Nei lavori della Commissione consultiva è riconosciuto l'uso della lingua slovena. L'Amministrazione regionale provvede al servizio di interpretariato e traduzione, ove necessario.

8 bis. Ai componenti della Commissione, per l'espletamento dell'incarico, spetta unicamente il rimborso delle spese di viaggio in conformità alla normativa vigente.

9. La Commissione consultiva subentra alla Commissione consultiva per le iniziative culturali e artistiche della minoranza linguistica slovena di cui all'articolo 8 della legge regionale 5 settembre 1991, n. 46 (Interventi per il sostegno di iniziative culturali ed artistiche a favore della minoranza slovena nella regione Friuli-Venezia Giulia), e successive modifiche. La Commissione nominata ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 46/1991 rimane comunque in carica fino alla prima nomina della Commissione consultiva.

Nota all'articolo 28

- Il testo dell'articolo 15 della legge regionale 20 novembre 2009, n. 20, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 15

(Commissione regionale per le minoranze di lingua tedesca del Friuli Venezia Giulia)

1. È istituita, presso la Direzione centrale competente in materia di lingue minoritarie, la Commissione regionale per le minoranze di lingua tedesca del Friuli Venezia Giulia, di seguito denominata Commissione.

2. La Commissione è un organo collegiale di sette componenti composto da:

- a) l'Assessore regionale competente in materia di lingue minoritarie, o un suo delegato, con funzioni di Presidente;
- b) quattro rappresentanti delle minoranze di lingua tedesca nominati dall'Assessore regionale competente in materia di lingue minoritarie su proposta dei Comuni di cui all'articolo 1, comma 2;
- c) il Direttore dell'Ufficio scolastico regionale, o un suo delegato;
- d) un rappresentante delle minoranze di lingua tedesca nominato dall'Assessore regionale competente in materia di lingue minoritarie su proposta degli enti e delle organizzazioni rappresentativi delle stesse di cui all'articolo 14.

2 bis. In caso di mancata designazione dei componenti di cui al comma 2 alle lettere b) e d), entro trenta giorni dalla data della richiesta, provvede direttamente l'Assessore regionale competente in materia di lingue minoritarie.

3. I compiti di segreteria sono svolti dal personale della Direzione centrale competente in materia di lingue minoritarie.

4. Ai componenti della Commissione, per l'espletamento dell'incarico, spetta unicamente il rimborso delle spese di viaggio in conformità alla normativa vigente.

5. La Commissione si riunisce almeno due volte all'anno e ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità.

6. Le riunioni della Commissione sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e con la medesima maggioranza è adottato il regolamento di funzionamento.

7. La Commissione è costituita con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale.

8. La Commissione rimane in carica per la durata dell'intera legislatura.

Nota all'articolo 29

- Il testo dell'articolo 18 della legge regionale 26/2007, è il seguente:

Art. 18

(Fondo per il sostegno delle attività degli enti e organizzazioni della minoranza linguistica slovena)

1. In attuazione dell'articolo 16 della legge 38/2001, è istituito nel bilancio regionale il Fondo per il sostegno delle attività degli enti e organizzazioni della minoranza linguistica slovena, cui affluiscono i fondi statali secondo la ripartizione determinata ai sensi dell'articolo 18 ante della presente legge.

2. A valere sul fondo di cui al comma 1 sono finanziate le attività e le iniziative promosse e svolte dagli enti e organizzazioni della minoranza linguistica slovena che la Regione riconosce di preminente rilevanza e interesse per la minoranza stessa.

3. Come enti che realizzano in modo stabile e continuativo iniziative informative ed editoriali in lingua slovena di preminente interesse per la minoranza linguistica slovena la Regione riconosce i seguenti enti:

- a) Società P.R.A.E. - Promozione attività editoriale s.r.l. di Trieste;
- b) Società cooperativa a r.l. Goriška Mohorjeva di Gorizia;
- c) Società cooperativa a r.l. Novi Matajur di Cividale del Friuli (UD);
- d) Società cooperativa a r.l. Mladika di Trieste;
- e) Società cooperativa a r.l. Most di Cividale del Friuli (UD);
- f) Editoriale Stampa Triestina s.r.l. di Trieste.

4. Come enti e organizzazioni che realizzano direttamente una attività di produzione e di offerta di servizi di rilevanza primaria per la minoranza linguistica slovena nei settori della cultura umanistica, letteraria e scientifica, nel campo degli studi e delle ricerche scientifiche e umanistiche, delle arti cinematografiche, delle attività museali e di conservazione del patrimonio storico la Regione riconosce i seguenti enti:

- a) Istituto sloveno di ricerche - Slovenski raziskovalni inštitut (SLORI) di Trieste;
- b) Biblioteca nazionale slovena e degli studi - Narodna in študijska knjižnica (NŠK) - di Trieste;
- c) Associazione "Združenje Kinoateljje" di Gorizia;
- d) Inštitut za slovensko kulturo - Istituto per la cultura slovena di San Pietro al Natisone.

4 bis. Come enti che operano con una propria attività di produzione e di offerta nei settori del teatro e dello spettacolo con l'organizzazione di stagioni teatrali, rassegne di eventi e manifestazioni culturali la Regione riconosce i seguenti enti:

- a) Teatro stabile sloveno - Slovensko stalno gledališče (SSG) di Trieste;
- b) Associazione "Kulturni dom Gorica" di Gorizia;
- c) Associazione culturale "Kulturni center Lojze Bratuž" di Gorizia.

5. Come organismi a carattere associativo o federativo che svolgono in modo rilevante attività di promozione, sostegno e aggregazione, su una più ampia dimensione territoriale, almeno di ambito ex provinciale, di circoli e associazioni della minoranza linguistica slovena operanti nei settori delle attività culturali, artistiche, ricreative e sportive, la Regione riconosce i seguenti enti:

- a) Unione dei circoli culturali sloveni - Zveza slovenskih kulturnih društev (ZSKD) di Gorizia;
- b) Centro culturale sloveno - Slovenska prosveta di Trieste;
- c) Unione culturale cattolica slovena - Zveza slovenske katoliške prosvete (ZSKP) di Gorizia;
- d) Unione delle associazioni sportive slovene in Italia - Združenje slovenskih športnih društev v Italiji (ZSŠDI) di Trieste.

6. Come enti e organizzazioni che curano la gestione di attività di educazione e formazione extrascolastica dei minori di lingua slovena, la Regione riconosce i seguenti enti:

- a) Centro musicale sloveno "Glasbena matica" di Trieste;

- b) Centro sloveno di educazione musicale - Slovenski center za glasbeno vzgojo "Emil Komel" di Gorizia;
- c) Associazione Casa dello studente sloveno - Združenje slovenski dijaški dom "Srečko Kosovel" di Trieste;
- d) Associazione Casa dello studente sloveno - Združenje slovenski dijaški dom "Simon Gregorčič" di Gorizia.

7. La Regione sostiene l'attività degli enti indicati con riferimento alle categorie di cui ai commi 3, 4, 4 bis, 5 e 6. A tal fine con la legge di stabilità regionale sono stabilite per ciascuna categoria le percentuali di finanziamento a valere sull'ammontare del fondo di cui al comma 1. L'entità del sostegno finanziario, definito in percentuale nell'ambito del finanziamento per ciascuna categoria, destinato a ciascun ente riconosciuto di rilevanza primaria è determinato a seguito di una valutazione del programma di attività e iniziative per la tutela e la valorizzazione della lingua, della cultura e dell'identità della minoranza slovena del Friuli Venezia Giulia che ogni ente presenta a cadenza biennale.

7 bis. Con apposito regolamento sono stabiliti le modalità e i parametri in base ai quali sono valutati, nell'ambito delle diverse categorie di appartenenza, i programmi presentati dagli enti riconosciuti di rilevanza primaria da realizzarsi nell'arco di un biennio. La valutazione va effettuata da un'apposita commissione istituita per ciascuna delle categorie indicate ai commi 3, 4, 4 bis, 5 e 6 con la presenza di esperti proposti dalla Commissione regionale consultiva per la minoranza linguistica slovena di cui all'articolo 8.

8. Per gli organismi a carattere associativo o federativo di cui al comma 5, nell'ambito della percentuale complessiva spettante a ciascuno di essi, è espressamente indicata la quota destinata al sostegno dei programmi di attività degli enti e organizzazioni minori della minoranza linguistica slovena, aderenti ai medesimi organismi a carattere associativo o federativo, che operano nei settori delle attività culturali, artistiche, ricreative e sportive. Gli enti e le organizzazioni minori della minoranza slovena che beneficiano del suddetto sostegno dei propri programmi di attività, devono essere iscritti all'Albo delle organizzazioni della minoranza slovena di cui all'articolo 5.

9. Una percentuale dell'importo stanziato a carico del Fondo di cui al comma 1 è destinata a sostenere gli enti e le organizzazioni minori della minoranza slovena, iscritti all'Albo delle organizzazioni della minoranza slovena di cui all'articolo 5, che organizzano in maniera prevalente attività e servizi educativi, quali il funzionamento di doposcuola e centri estivi in lingua slovena, e promuovono lo sviluppo degli scambi culturali e delle attività giovanili anche transfrontaliere. La percentuale di cui al presente comma è parimenti indicata in apposita tabella allegata alla legge finanziaria.

10. La percentuale residua dell'importo stanziato a carico del Fondo di cui al comma 1 è destinata al sostegno di iniziative di particolare rilevanza finalizzate alla valorizzazione della lingua e del patrimonio storico e culturale della minoranza slovena, realizzate da enti e organizzazioni della minoranza slovena iscritti all'Albo delle organizzazioni della minoranza slovena di cui all'articolo 5 anche in collaborazione tra loro.

11. Prima dell'approvazione da parte della Giunta regionale del disegno di legge sulla legge finanziaria regionale, sulla proposta di suddivisione delle percentuali spettanti agli enti e alle categorie sopra individuate, viene sentita la Commissione consultiva di cui all'articolo 8. Sulla medesima proposta, la Commissione competente del Consiglio regionale dispone l'audizione dei componenti la Commissione regionale consultiva per la minoranza linguistica slovena.

12. Con regolamento regionale sono stabilite le modalità di presentazione della domanda e del rendiconto, le tipologie di spese ammissibili ai fini della rendicontazione dei contributi concessi a valere sul Fondo di cui al comma 1, nonché le tipologie e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse. Con il medesimo regolamento sono inoltre fissati i termini del procedimento.

Note all'articolo 30

- Il testo dell'articolo 10 della legge regionale 26/2007, è il seguente:

Art. 10

(Conferenza regionale sulla tutela della minoranza linguistica slovena)

1. Al fine di verificare lo stato di attuazione degli interventi previsti dalla presente legge, di raccogliere proposte per il loro adeguamento alle esigenze emerse e definire nuove linee di indirizzo, il Presidente del Consiglio regionale convoca, almeno una volta ogni cinque anni e comunque entro i primi ventiquattro mesi dall'inizio della legislatura, la Conferenza regionale sulla tutela della minoranza linguistica slovena, quale momento di partecipazione e di confronto fra i soggetti e gli organismi coinvolti nella trattazione delle problematiche del settore.
2. Alla Conferenza sono chiamati a partecipare i consiglieri regionali, i componenti della Giunta regionale, i componenti della Commissione consultiva di cui all'articolo 8, i componenti del Comitato istituzionale paritetico e dell'assemblea degli eletti di lingua slovena negli enti locali di cui all'articolo 3 della legge 38/2001, nonché i rappresentanti delle organizzazioni iscritte all'Albo regionale di cui all'articolo 5. Sono inoltre invitati ai lavori della Conferenza il Direttore generale, nonché i dirigenti dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali competenti nelle materie cui attengono gli interventi previsti dalla presente legge.
3. La Conferenza verifica altresì lo stato di attuazione dei provvedimenti a favore del resiano e delle varianti linguistiche delle Valli del Natisone, del Torre e della Val Canale.
4. Le modalità di svolgimento e l'ordine del giorno della Conferenza sono determinati dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, allargato ai capigruppo, sentita la Commissione consultiva di cui all'articolo 8.

- Il testo dell'articolo 30 della legge regionale 18 novembre 2007, n. 29, è il seguente:

Art. 30

(Conferenza di verifica e di proposta)

1. Il Presidente del Consiglio regionale convoca, almeno una volta ogni cinque anni, e comunque entro i primi ventiquattro mesi dall'inizio della legislatura, una Conferenza di verifica e di proposta per verificare l'attuazione della presente legge.
2. Sono invitati alla Conferenza i componenti del Consiglio e della Giunta regionale, i rappresentanti degli uffici e servizi regionali interessati all'attuazione della presente legge, i componenti degli organi istituzionali dell'ARLeF, nonché i rappresentanti degli enti locali, dell'Università di Udine, delle istituzioni scolastiche, delle realtà associative riconosciute in base all'articolo 24 e dei mezzi di comunicazione.
3. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, allargato ai capigruppo, sentito il Presidente dell'ARLeF, stabilisce l'ordine del giorno e le modalità di svolgimento della Conferenza.

- Il testo dell'articolo 17 bis della legge regionale 20/2009, è il seguente:

Art. 17 bis

(Conferenza regionale sulla tutela delle minoranze di lingua tedesca del Friuli Venezia Giulia)

1. Al fine di verificare lo stato di attuazione degli interventi previsti dalla presente legge, di raccogliere proposte per il loro adeguamento alle esigenze emerse e definire nuove linee di indirizzo, il Presidente del Consiglio regionale convoca, almeno una volta ogni cinque anni e comunque entro i primi ventiquattro mesi dall'inizio della legislatura, la Conferenza regionale sulla tutela delle minoranze di lingua tedesca del Friuli Venezia Giulia, quale momento di

partecipazione e di confronto fra i soggetti e gli organismi coinvolti nella trattazione delle problematiche del settore.

2. Alla Conferenza sono invitati i componenti del Consiglio e della Giunta regionale, i rappresentanti delle strutture regionali interessate all'attuazione della presente legge, delle università del Friuli Venezia Giulia, degli enti locali del territorio di cui all'articolo 1, comma 2, degli enti e delle organizzazioni di cui all'articolo 14, nonché i componenti della Commissione di cui all'articolo 15.

3. Le modalità di svolgimento e l'ordine del giorno della Conferenza sono determinati dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, allargato ai capigruppo, sentita la Commissione di cui all'articolo 15.

Note all'articolo 31

- Il testo dell'articolo 3 della legge regionale 9 dicembre 2015, n. 31, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 3 *(Funzioni della Regione)*

1. La Regione provvede mediante la struttura competente in materia di immigrazione alla programmazione e gestione delle politiche migratorie, curando in tale ambito l'attuazione degli interventi attribuiti alla Regione da leggi statali e dalla normativa dell'Unione europea al fine di favorire l'integrazione sociale, culturale e civile delle persone straniere immigrate.

2. In particolare la Regione provvede a:

a) adottare il Programma annuale degli interventi;

b) promuovere, in raccordo con il governo nazionale, le Prefetture e gli Enti locali, progetti a supporto degli interventi di prima accoglienza, nei confronti dei soggetti a cui sia stato riconosciuto, ai sensi della normativa vigente, il diritto alla protezione internazionale;

c) erogare contributi per l'attuazione dei diversi interventi previsti dal Programma annuale;

d) curare l'aggiornamento degli operatori della pubblica amministrazione e delle associazioni o enti che svolgono servizi specifici in materia di immigrazione;

e) valutare l'efficacia e l'efficienza degli interventi attuati nel territorio regionale, garantire nell'intero territorio regionale omogeneità e pari opportunità di accesso alle diverse prestazioni ed effettuare l'analisi e il monitoraggio del fenomeno dell'immigrazione, al fine di evitare episodi e situazioni di discriminazione;

f) promuovere e attuare progetti e politiche attive mirate alla diffusione fra i destinatari della presente legge dei doveri di cittadinanza, del rispetto del pluralismo religioso, della difesa e della tutela dei diritti dell'infanzia e delle donne.

- Il testo dell'articolo 6 della legge regionale 31/2015, abrogato dal presente articolo, è il seguente:

[Art. 6 ***(Piano triennale per l'integrazione delle persone straniere immigrate)***

1. Il Piano triennale per l'integrazione delle persone straniere immigrate, di seguito denominato Piano

triennale, definisce gli indirizzi e le linee strategiche relativi agli interventi idonei a perseguire l'integrazione degli stranieri nella società regionale nel rispetto delle diverse culture e fedi religiose e dei principi fondamentali della Costituzione italiana e atti ad accompagnare l'eventuale volontario rientro nei rispettivi Paesi di origine.

2. Il Piano triennale ha validità triennale e conserva efficacia anche dopo la sua scadenza e fino all'approvazione del successivo Piano.

3. Il Piano triennale è approvato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di immigrazione di concerto con gli Assessori competenti in materia di infrastrutture, salute, lavoro e istruzione, sentito il Consiglio delle autonomie locali e la competente Commissione consiliare.

4. Il Piano triennale prevede l'indizione, almeno una volta ogni tre anni, di una Conferenza regionale sull'immigrazione quale luogo aperto di confronto e di scambio tra persone straniere immigrate e cittadini italiani, enti pubblici e privati, organizzazioni del terzo settore, rappresentanze del mondo economico e sindacale.]

- Il testo dell'articolo 7 della legge regionale 31/2015, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 7
(Programma annuale)

1. **[Sulla base degli indirizzi contenuti nel Piano triennale,]** La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di immigrazione e previo parere della Commissione consiliare competente, approva il Programma annuale, il quale definisce le azioni di settore, stabilisce le modalità di attuazione delle stesse, individua le priorità e ripartisce le risorse finanziarie disponibili.

2. Il Programma annuale definisce i criteri e le modalità di erogazione degli incentivi previsti dal medesimo.

- Il testo dell'articolo 14 della legge regionale 31/2015, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 14
(Interventi per i minori stranieri non accompagnati)

1. La Regione assicura forme efficaci di tutela dei minori stranieri non accompagnati in attuazione del l'articolo 4 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), finanziando, con le risorse del Programma annuale dell'immigrazione di cui all'articolo 7, gli interventi realizzati dagli enti locali in forma singola o associata per l'accoglienza, la tutela e l'inserimento sociale dei minori presenti nel territorio regionale. Nell'ambito degli interventi di cui al presente comma la Regione è autorizzata a rimborsare in misura pari al 100 per cento le spese che restano a carico dei Comuni per l'accoglienza e l'ospitalità di minori stranieri non accompagnati sul proprio territorio, al netto dei contributi richiesti al Ministero dell'Interno, per il tramite delle Prefetture.

1 bis. Con regolamento regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di immigrazione, sono stabiliti i requisiti minimi organizzativi e gestionali dei servizi di seconda accoglienza per minori stranieri non accompagnati.

2. Al fine di sostenere la conclusione dei percorsi scolastici e formativi e di integrazione sociale, gli interventi indicati nel comma 1, avviati durante la minore età, compresi quelli rivolti ai minori stranieri non accompagnati richiedenti asilo, possono proseguire successivamente al raggiungimento della maggiore età.

3. Gli interventi di cui al comma 2 sono realizzati con le risorse di cui al comma 1, e con quelle di altri fondi statali o dell'Unione europea nei limiti di quanto disposto dal l'articolo 13, comma 2, della legge 7 aprile 2017, n. 47 (Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati).

Nota all'articolo 33

- Il testo dell'articolo 27 quater della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 27 quater
(Promozione della cultura storica ed etnografica)

1. La Regione, al fine di sostenere la crescita di una cultura di pace e della pacifica convivenza tra i popoli in coerenza con i valori della Costituzione, promuove la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio immateriale storico ed etnografico relativo al territorio della Regione e delle aree contermini, attraverso lo svolgimento di studi, ricerche, attività educative e didattiche ed eventi e manifestazioni anche transnazionali.

2. Nell'ambito delle finalità previste dal comma 1, l'Amministrazione regionale concede contributi per progetti concernenti una o più delle seguenti fattispecie:

a) il recupero della memoria storica ed etnografica e la ricostruzione di vicende storiche attraverso studi e ricerche storiche di base, nonché eventuali iniziative connesse, quali attività editoriali, seminari, conferenze e convegni, realizzate **[da enti pubblici, università, istituti di ricerca e associazioni,]** anche in collaborazione con istituti scientifici e museali di altri Paesi;

b) la realizzazione **[, da parte di enti pubblici ed enti privati senza fini di lucro, ivi comprese società cooperative,]** di eventi e manifestazioni aperti al pubblico, anche transnazionali, aventi carattere espositivo, musicale, teatrale e di spettacolo o divulgativo, attinenti ai fatti storici e finalizzati al rafforzamento di una cultura della pace, della convivenza e alla costruzione di una nuova cittadinanza europea;

c) la realizzazione di progetti educativi e didattici a favore degli alunni delle scuole, ivi compresa la produzione di materiale di divulgazione **[a favore di istituti scolastici e associazioni senza fini di lucro].**

3. Con regolamento regionale da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019), previo parere della Commissione consiliare competente, sono stabilite, in particolare, le modalità di selezione delle iniziative da ammettere all'incentivo, le spese ammissibili ai fini della rendicontazione dell'incentivo, la percentuale della misura dell'incentivo rispetto alla spesa ammissibile, le modalità di erogazione del contributo, la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse e sono fissati i termini del procedimento.

4. Con uno o più avvisi pubblici, approvati dalla Giunta regionale, sono definiti i settori d'intervento, l'importo da destinare agli incentivi relativi a ciascun avviso pubblico, ove possibile, le tipologie e i requisiti dei beneficiari, le modalità di presentazione della domanda, i criteri e le priorità di selezione funzionali all'elaborazione della graduatoria delle iniziative, i limiti massimi e minimi degli incentivi e quanto demandato all'avviso dal regolamento.

5. Gli eventi e le manifestazioni di cui al comma 2, lettera b), se aventi carattere transnazionale, possono svolgersi anche al di fuori del territorio regionale per un periodo non superiore a metà della loro durata e le spese sostenute per le attività al di fuori del territorio regionale non possono superare il 50 per cento del contributo concesso; i progetti di cui al comma 2, lettera c), possono svolgersi anche al di fuori del territorio regionale per un periodo non superiore a un terzo della loro durata e le spese sostenute per le attività al di fuori del territorio regionale non possono superare il 30 per cento del contributo concesso.

6. Ai contributi previsti dal presente articolo non si applica il divieto generale di contribuzione di cui all'articolo 31 della legge regionale 7/2000, limitatamente ai rapporti giuridici instaurati tra le persone giuridiche e gli amministratori e i soci.

Nota all'articolo 34

- Il testo dei commi da 21 a 31 dell'articolo 7 della legge regionale 6 agosto 2019, n. 13, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 7

(Beni e attività culturali, sport e tempo libero)

- Omissis -

21. La Regione concede contributi nella forma di credito d'imposta a favore dei soggetti che effettuano erogazioni liberali relative a progetti di promozione e organizzazione di attività culturali e di valorizzazione del patrimonio culturale, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

22. I contributi di cui al comma 21 sono concessi a favore delle imprese e delle fondazioni, escluse le fondazioni bancarie, operanti sul territorio regionale, in relazione ai finanziamenti ai seguenti progetti:

a) i progetti di intervento localizzati in Friuli Venezia Giulia aventi le finalità di cui al comma 21, promossi da soggetti pubblici o privati senza scopo di lucro o da società cooperative, con sede legale od operativa in Friuli Venezia Giulia, che abbiano previsto nello statuto o nell'atto costitutivo le finalità della promozione, organizzazione e gestione di attività culturali e della valorizzazione del patrimonio culturale;

b) i progetti d'intervento previsti all'articolo 1 del decreto legge 31 maggio 2014, n. 83 (Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura ed il rilancio del turismo), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, in possesso dei requisiti di cui alla lettera a).

23. Per accedere ai contributi la misura del finanziamento dei progetti di cui al comma 22 è stabilita nell'importo minimo di 10.000 euro per le fondazioni, le grandi e medie imprese e di 5.000 euro per le micro e piccole imprese.

24. Il regolamento di cui al comma 29 disciplina le modalità di accreditamento dei soggetti promotori dei progetti di cui al comma 22.

25. La Giunta regionale individua i progetti d'intervento di cui al comma 22, tenuto conto della loro coerenza con i contenuti della normativa regionale di settore in materia culturale, dando priorità ai progetti presentati in forma associata, o singolarmente, aventi valenza culturale o economica di livello sovracomunale.

26. Ai soggetti di cui al comma 22 è riconosciuto un credito d'imposta, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti "de minimis", secondo i criteri e le modalità stabiliti nel regolamento di cui al comma 29, nelle seguenti misure:

a) 40 per cento delle erogazioni liberali destinate in favore dei progetti di cui al comma 22, lettera a);

b) 20 per cento delle erogazioni liberali destinate in favore dei progetti di cui al comma 22, lettera b).

27. Le risorse destinate al credito d'imposta sono ripartite annualmente dalla Giunta regionale tra i progetti di cui al comma 22, lettere a) e b) e, nell'ambito dei progetti di cui alla lettera a) del comma 22, fra

i progetti concernenti la promozione e l'organizzazione di attività culturali e i progetti concernenti la valorizzazione del patrimonio culturale.

28. Il regolamento di cui al comma 29 definisce il sistema di prenotazione del contributo basato sulla dichiarazione, da parte dei soggetti di cui al comma 22, della volontà di effettuare l'erogazione liberale, e stabilisce il termine massimo entro il quale l'erogazione liberale deve essere effettuata, decorso il quale la prenotazione del credito d'imposta decade e il relativo importo torna nuovamente disponibile per ulteriori richieste.

29. Con regolamento regionale sono disciplinati, in particolare:

- a) le tipologie e i requisiti dei beneficiari;
- b) i termini e le modalità di presentazione e istruttoria delle domande;
- c) l'attività di verifica, controllo e monitoraggio sui soggetti destinatari delle agevolazioni;
- d) le modalità di accreditamento dei soggetti promotori dei progetti, gli eventuali obblighi in capo a essi e le misure sanzionatorie per il mancato rispetto dei medesimi;
- e) le modalità di prenotazione del credito d'imposta e il termine per l'effettuazione dell'erogazione liberale di cui al comma 28.

30. Per le finalità di cui al comma 21 l'Amministrazione regionale provvede a integrare la convenzione con l'Agenzia delle entrate di cui all'articolo 2, comma 39, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019).

31. Per le finalità di cui al comma 21 è destinata la spesa di 350.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 76.

- Omissis -

Nota all'articolo 35

- Il testo dei commi da 13 a 22 dell'articolo 6 della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 6
(Beni e attività culturali, sport e tempo libero)

- Omissis -

13. Alla legge regionale 25 settembre 2015, n. 23 (Norme regionali in materia di beni culturali), sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'articolo 12 è sostituito dal seguente:

<<Art. 12
(Ecomusei)

1. La Regione Friuli Venezia Giulia riconosce, promuove e disciplina gli Ecomusei sul proprio territorio, allo scopo di recuperare, testimoniare e valorizzare la memoria storica, la cultura materiale e immateriale, le relazioni fra ambiente naturale e ambiente antropizzato, le tradizioni, le attività e il modo in cui l'insediamento tradizionale ha

caratterizzato la formazione e l'evoluzione del paesaggio e del territorio regionale, nella prospettiva di orientare lo sviluppo futuro del territorio in una logica di sostenibilità ambientale, economica e sociale, di responsabilità e di partecipazione dei soggetti pubblici e privati e dell'intera comunità locale.

2. L'Ecomuseo è una forma museale mirante a conservare, comunicare e rinnovare i caratteri di una comunità. Consiste in un progetto integrato di tutela e valorizzazione di un territorio geograficamente, socialmente ed economicamente omogeneo che produce e contiene paesaggi, risorse naturali ed elementi patrimoniali, materiali e immateriali.

3. Finalità prioritarie degli Ecomusei sono:

a) rafforzare il senso di appartenenza e delle identità locali attraverso il recupero e la riproposizione in chiave dinamico-evolutiva delle radici storiche e culturali delle comunità;

b) attivare e rendere partecipi direttamente le comunità, le istituzioni culturali e scolastiche e le associazioni locali ai processi di valorizzazione, ricerca, fruizione attiva e promozione del patrimonio culturale-materiale, immateriale-sociale e ambientale della regione, compresi i saperi tramandati e le tradizioni;

c) valorizzare e diffondere il patrimonio culturale in quanto elemento del territorio, funzionale alla costruzione e rivitalizzazione di reti di attività e servizi volti a promuovere la sostenibilità ambientale e sociale di un'area omogenea;

d) promuovere la progettazione di forme di turismo culturale improntate alla sostenibilità e finalizzate alla conoscenza del territorio nelle sue varie componenti e articolazioni, con il coinvolgimento delle istituzioni e delle popolazioni locali.>>;

b) dopo l'articolo 12 sono aggiunti i seguenti:

<<Art. 12.1
(Gestione degli Ecomusei e riconoscimento)

1. Gli Ecomusei possono essere promossi e gestiti da:

a) enti locali, in forma singola o associata;

b) associazioni e fondazioni culturali, senza scopo di lucro, appositamente costituite o che abbiano come oggetto statutario le finalità di cui all'articolo 12, comma 3.

2. I soggetti di cui al comma 1 individuano gli ambiti degli interventi di dimensioni e caratteristiche adeguate e provvedono ad attrezzarli, restaurarli, valorizzarli, a recuperare i manufatti tradizionali in essi presenti, a raccogliere e recuperare attrezzature e documentazione, nonché a svolgere attività di gestione, promozione culturale e sostegno alle attività didattico-educative e di ricerca scientifica in collaborazione con università, istituti specializzati, enti di promozione turistica e musei.

3. Con regolamento regionale sono definiti, in particolare, i criteri e i requisiti minimi per il riconoscimento della qualifica di Ecomuseo. Il regolamento tiene conto, in particolare:

a) delle caratteristiche di omogeneità culturale, geografica e paesaggistica del territorio in cui si propone l'Ecomuseo;

b) della partecipazione attiva della comunità locale nel progetto di animazione culturale;

c) della presenza di enti locali singoli o associati;

- d) della presenza di beni di comunità, ovvero di elementi patrimoniali, materiali e immateriali, naturalistici e ambientali di riconosciuto valore in primo luogo per le stesse comunità;
- e) dell'allestimento di un luogo aperto al pubblico di interpretazione, documentazione e informazione;
- f) dell'esistenza di itinerari di visita e luoghi di interpretazione;
- g) della presenza attiva e documentata, da almeno tre anni, sul territorio;
- h) dell'assenza sul medesimo territorio di altri Ecomusei, fatti salvi quelli della rete tematica dei musei appartenenti al Museo regionale etnografico storico sociale-MESS, con i quali vi è stretta interazione.

Art. 12.2

(Denominazione e marchio)

1. Ogni Ecomuseo ha diritto alla denominazione esclusiva e originale e a un proprio marchio esclusivo.
2. Gli Ecomusei comunicano alla Regione la denominazione e il marchio. Tale marchio è veicolo di promozione dell'Ecomuseo, che lo tutela nelle forme consentite.

Art. 12.3

(Contributi nel settore ecomuseale)

1. L'Amministrazione regionale sostiene la gestione e lo sviluppo degli Ecomusei riconosciuti di interesse regionale mediante la concessione di contributi annuali fino alla misura del 90 per cento della spesa ritenuta ammissibile.
2. Con regolamento regionale sono definiti, in particolare, i termini, i criteri, le modalità di concessione e rendicontazione dei contributi di cui al comma 1, nonché i requisiti minimi per l'accesso ai contributi medesimi.>>.
14. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui agli articoli da 12 a 12.3 della legge regionale 23/2015, come inseriti dal comma 13, gli Ecomusei già riconosciuti ai sensi della legge regionale 10/2006 mantengono tale riconoscimento.
15. La legge regionale 20 giugno 2006, n. 10 (Istituzione degli Ecomusei del Friuli Venezia Giulia), è abrogata dalla data di entrata in vigore della presente legge.
16. I procedimenti contributivi avviati prima dell'entrata in vigore della presente legge continuano a essere disciplinati dalla normativa previgente.
17. In via transitoria, per l'anno 2020, l'Amministrazione regionale sostiene la gestione e lo sviluppo degli Ecomusei già riconosciuti di interesse regionale mediante la concessione di contributi destinati al sostegno dei programmi di attività degli Ecomusei medesimi.
- 18. L'importo dei contributi di cui al comma 17 è determinato in misura pari all'ultimo contributo rispettivamente concesso a ciascun Ecomuseo.**
- 19. Per le finalità di cui al comma 17, entro centottanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, con decreto del Direttore centrale competente in materia di cultura, pubblicato sul sito istituzionale della Regione, è approvato l'elenco delle domande ammesse a finanziamento, con l'indicazione dell'importo del contributo rispettivamente assegnato.**
- 20. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione anticipata dell'intero ammontare del contributo concesso.**

20 bis. Ai fini della rendicontazione del contributo il beneficiario presenta, entro il termine fissato nel decreto di concessione, la documentazione giustificativa della spesa per un importo non inferiore all'ammontare del contributo concesso.

20 ter. Sono ammissibili le seguenti tipologie di spese, generate nel periodo di dodici mesi decorrenti dall'1 gennaio dell'esercizio in corso e che risultano pertinenti allo svolgimento delle attività degli Ecomusei:

a) spese direttamente connesse ai programmi di attività e di iniziative culturali e didattiche;

b) spese per compensi: in particolare, a consulenti esterni, collaboratori esterni o fornitori di servizi;

c) spese generali di funzionamento, nel limite del 70 per cento dell'incentivo concesso: in particolare, spese per la retribuzione lorda del personale interno all'ente gestore dell'Ecomuseo, spese per la fornitura di energia elettrica, gas e acqua e per servizi di pulizia, spese di ordinaria manutenzione delle sedi, degli impianti di riscaldamento e di climatizzazione, delle attrezzature e delle dotazioni tecnologiche degli Ecomusei, spese per il noleggio o la locazione finanziaria di beni indispensabili e strumentali alla realizzazione delle attività ecomuseali, con esclusione delle spese per il riscatto degli stessi, spese relative a interessi passivi per anticipazioni o fidi, spese relative a beni e servizi acquistati, noleggiati o presi in locazione, anche finanziaria, per rispettare le prescrizioni di contrasto all'emergenza epidemiologica COVID-19.

21. Per le finalità di cui agli articoli da 12 a 12.3 della legge regionale 23/2015, come inseriti dal comma 13, è destinata la spesa complessiva di 660.000 euro, in ragione di 330.000 euro per ciascun anno 2021 e 2022, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 40.

22. Per le finalità di cui al comma 17 è destinata la spesa di 330.000 euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 40.

- Omissis -

Nota all'articolo 36

- Il testo dell'articolo 59 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14, è il seguente:

Art. 59

(Concessione del finanziamento a soggetti privati)

1. La concessione del finanziamento a soggetti diversi da quelli indicati all'articolo 56, comma 1, è disposta, in via definitiva, dall'organo concedente per un importo commisurato alla spesa ritenuta ammissibile sulla base di elaborati tecnici progettuali di adeguato approfondimento. Sono fatte salve le attribuzioni della Commissione regionale dei lavori pubblici, di cui all'articolo 42.

2. Per l'ammissibilità a finanziamento trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 56, comma 2.

3. Fatte salve particolari disposizioni di settore, per i soggetti di cui al comma 1, se esercenti attività in regime IVA nel settore in cui rientra l'intervento oggetto di incentivo, l'imposta non è ammissibile a finanziamento.

Nota all'articolo 37

- Il testo dell'articolo 29 della legge regionale 18 luglio 2014, n. 13, è il seguente:

Art. 29

(Conversione contributi pluriennali erogati agli enti locali per la realizzazione di opere pubbliche)

1. L'Amministrazione regionale, in considerazione della grave situazione di crisi finanziaria e dei limiti imposti dalle norme sul patto di stabilità e crescita, è autorizzata a confermare i contributi pluriennali concessi o erogati agli enti locali per la realizzazione di opere pubbliche, al fine di consentire l'utilizzo delle somme relative alle annualità di contributo già erogate o da erogarsi entro il 31 dicembre 2015, anche inerenti la realizzazione di interventi distinti e oggetto di diversi procedimenti contributivi, per la realizzazione di una sola opera, anche per lotti, che preveda una spesa non inferiore alla somma costituita dall'ammontare delle annualità suddette, detratte eventuali spese già sostenute per la progettazione, l'acquisizione di immobili e l'estinzione di mutui, contratti per le opere originarie, comprese eventuali rate di ammortamento versate precedentemente all'estinzione.

1 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a consentire altresì l'utilizzo dei contributi una tantum che siano stati concessi o erogati per la realizzazione delle medesime opere oggetto dei contributi pluriennali, per le medesime motivazioni e condizioni di cui al comma 1.

2. Per le finalità di cui al comma 1 gli enti interessati presentano, entro il 31 marzo 2015, domanda di conferma e conversione del finanziamento alle Direzioni centrali competenti per il tramite della Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, università-Servizio edilizia, corredata della seguente documentazione:

a) deliberazione dell'ente di autorizzazione alla presentazione della domanda di conversione dei contributi ai sensi del comma 1;

b) relazione illustrativa e preventivo sommario di spesa con il quadro economico relativo alla nuova opera contenente indicazioni sull'utilizzo degli spazi di patto.

3. Entro il 30 giugno 2015 la Giunta regionale, su proposta della Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici e università, sulla base delle richieste e delle nuove tipologie di intervento proposte dagli enti beneficiari, provvede a quantificare i contributi da convertire e individuare le Direzioni centrali competenti alla gestione del relativo procedimento contributivo.

4. Le Direzioni centrali individuate dalla Giunta regionale provvedono alla conferma del finanziamento, previa presentazione del progetto preliminare dell'opera regolarmente approvato e del piano di finanziamento del nuovo intervento, nonché alla fissazione dei termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori per la nuova opera individuata, da realizzare e rendicontare secondo le disposizioni contenute nel capo XI della legge regionale 14/2002.

4 bis. Qualora i contributi concessi e oggetto della domanda di conversione siano destinati a sollievo degli oneri, in linea capitale e interessi, sono confermati quali trasferimenti in conto capitale in quote annuali costanti, senza obbligo di contrazione di mutuo o altra forma di ricorso al mercato finanziario.

4 ter. L'erogazione delle annualità concesse e non ancora erogate, potrà essere disposta, su motivata richiesta, in base all'articolo 57, comma 1, lettera a), della legge regionale 14/2002.

5. Per le annualità rimanenti l'Amministrazione regionale provvede a ridefinirne le finalità e l'utilizzo, su proposta dell'ente locale che dovrà pervenire alle Direzioni centrali competenti, per il tramite della Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici e università-Servizio edilizia, entro il 30 settembre 2015; in assenza di proposte si provvederà alla revoca.

6. I contributi pluriennali concessi agli enti locali a fronte degli oneri in linea capitale e interessi restano confermati nel caso di estinzione anticipata del mutuo assunto per il finanziamento dell'opera, a condizione che la stessa sia

effettivamente realizzata. Le annualità di contributo residue sono utilizzate dagli enti beneficiari quali versamenti in conto capitale per la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria o altre finalità di interesse pubblico.

7. I commi 40, 41, 42 e 43 dell'articolo 10 della legge regionale 27 dicembre 2013, n. 23 (Legge finanziaria 2014), sono abrogati. Per i procedimenti di conferma per i quali risulta presentata la richiesta prevista dall'articolo 10, comma 41, della legge regionale 23/2013, le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi, salvo che l'ente beneficiario richieda espressamente l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 6, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

7 bis. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano anche con riferimento ai finanziamenti concessi dalle Province con fondi regionali a favore degli enti locali, compatibilmente con le differenti norme organizzative e contabili di tali enti.

Nota all'articolo 38

- Il testo dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è il seguente:

Art. 90

(Disposizioni per l'attività sportiva dilettantistica)

1. Le disposizioni della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni, e le altre disposizioni tributarie riguardanti le associazioni sportive dilettantistiche si applicano anche alle società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fine di lucro.

2. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, l'importo fissato dall'articolo 1, comma 1, della legge 16 dicembre 1991, n. 398, come sostituito dall'articolo 25 della legge 13 maggio 1999, n. 133, e successive modificazioni, è elevato a 250.000 euro. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 1° gennaio 2017, l'importo è elevato a 400.000 euro.

3. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 81, comma 1, lettera m), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Tale disposizione si applica anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche.";

b) all'articolo 83, comma 2, le parole: "a lire 10.000.000" sono sostituite dalle seguenti: "a 7.500 euro".

4. Il CONI, le Federazioni sportive nazionali e gli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI non sono obbligati ad operare la ritenuta del 4 per cento a titolo di acconto sui contributi erogati alle società e associazioni sportive dilettantistiche, stabilita dall'articolo 28, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

5. Gli atti costitutivi e di trasformazione delle società e associazioni sportive dilettantistiche, nonché delle Federazioni sportive e degli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI direttamente connessi allo svolgimento dell'attività sportiva, sono soggetti all'imposta di registro in misura fissa.

6. Al n. 27-bis della tabella di cui all'allegato B annesso al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e dalle federazioni sportive ed enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI".

7. All'articolo 13-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, dopo le parole: "organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS)" sono inserite le seguenti: "e le società e associazioni sportive dilettantistiche".

8. Il corrispettivo in denaro o in natura in favore di società, associazioni sportive dilettantistiche e fondazioni costituite da istituzioni scolastiche, nonché di associazioni sportive scolastiche che svolgono attività nei settori giovanili riconosciuta dalle Federazioni sportive nazionali o da enti di promozione sportiva costituisce, per il soggetto erogante, fino ad un importo annuo complessivamente non superiore a 200.000 euro, spesa di pubblicità, volta alla promozione dell'immagine o dei prodotti del soggetto erogante mediante una specifica attività del beneficiario, ai sensi dell'articolo 74, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

9. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 13-bis, comma 1, la lettera i-ter) è sostituita dalla seguente:

"i-ter) le erogazioni liberali in denaro per un importo complessivo in ciascun periodo d'imposta non superiore a 1.500 euro, in favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche, a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero secondo altre modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400";

b) all'articolo 65, comma 2, la lettera c-octies) è abrogata.

10. All'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole: "delle indennità e dei rimborsi di cui all'articolo 81, comma 1, lettera m), del citato testo unico delle imposte sui redditi" sono soppresse.

11. All'articolo 111-bis, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ed alle associazioni sportive dilettantistiche".

11-bis. Per i soggetti di cui al comma 1 la pubblicità, in qualunque modo realizzata negli impianti utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore ai tremila posti, è da considerarsi, ai fini dell'applicazione delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, in rapporto di occasionalità rispetto all'evento sportivo direttamente organizzato.

12. Presso l'Istituto per il credito sportivo è istituito il Fondo di garanzia per i mutui relativi alla costruzione, all'ampliamento, all'attrezzatura, al miglioramento o all'acquisto di impianti sportivi, ivi compresa l'acquisizione delle relative aree, da parte di società o associazioni sportive nonché di ogni altro soggetto pubblico o privato che persegua, anche indirettamente, finalità sportive.

13. Il Fondo è gestito in base a criteri approvati dal Presidente del Consiglio dei Ministri, o dall'Autorità di Governo delegata per lo sport, ove nominata, su proposta dell'Istituto per il credito sportivo, sentito il Comitato olimpico nazionale italiano. Al Fondo, che può prestare garanzia con la sua dotazione finanziaria, possono essere destinati i nuovi apporti conferiti direttamente o indirettamente dallo Stato o da enti pubblici.

14. Il Fondo è gestito e amministrato a titolo gratuito dall'Istituto per il credito sportivo in gestione separata.

[15. La garanzia prestata dal fondo è di natura sussidiaria, si esplica nei limiti e con le modalità stabiliti dal regolamento di cui al comma 13 e opera entro i limiti delle disponibilità del fondo.]

16. La dotazione finanziaria del Fondo è costituita dall'importo annuale acquisito dal fondo speciale di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, e successive modificazioni, dei premi riservati al CONI a norma dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, colpiti da decadenza.

17. Le società e associazioni sportive dilettantistiche devono indicare nella denominazione sociale la finalità sportiva e la ragione o la denominazione sociale dilettantistica e possono assumere una delle seguenti forme:

- a) associazione sportiva priva di personalità giuridica disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del codice civile;
- b) associazione sportiva con personalità giuridica di diritto privato ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361;
- c) società sportiva di capitali o cooperativa costituita secondo le disposizioni vigenti, ad eccezione di quelle che prevedono le finalità di lucro.

18. Le società e le associazioni sportive dilettantistiche si costituiscono con atto scritto nel quale deve tra l'altro essere indicata la sede legale. Nello statuto devono essere espressamente previsti:

- a) la denominazione;
- b) l'oggetto sociale con riferimento all'organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l'attività didattica;
- c) l'attribuzione della rappresentanza legale dell'associazione;
- d) l'assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette;
- e) le norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche sociali, fatte salve le società sportive dilettantistiche che assumono la forma di società di capitali o cooperative per le quali si applicano le disposizioni del codice civile;
- f) l'obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari;
- g) le modalità di scioglimento dell'associazione;
- h) l'obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle società e delle associazioni.

18-bis. E' fatto divieto agli amministratori delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciute dal CONI, ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva.

18-ter. Le società e le associazioni sportive dilettantistiche che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono in possesso dei requisiti di cui al comma 18, possono provvedere all'integrazione della denominazione sociale di cui al comma 17 attraverso verbale della determinazione assunta in tale senso dall'assemblea dei soci. (408)

19. Sono fatte salve le disposizioni relative ai gruppi sportivi delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui all'articolo 6, comma 4, della legge 31 marzo 2000, n. 78, firmatari di apposite convenzioni con il CONI.

[20. Presso il CONI è istituito, anche in forma telematica e senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, il registro delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche distinto nelle seguenti tre sezioni:

- a) associazioni sportive dilettantistiche senza personalità giuridica;
- b) associazioni sportive dilettantistiche con personalità giuridica;

c) società sportive dilettantistiche costituite nella forma di società di capitali.]

[21. Le modalità di tenuta del registro di cui al comma 20, nonché le procedure di verifica, la notifica delle variazioni dei dati e l'eventuale cancellazione sono disciplinate da apposita delibera del Consiglio nazionale del CONI, che è trasmessa al Ministero vigilante ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 gennaio 1992, n. 138.]

[22. Per accedere ai contributi pubblici di qualsiasi natura, le società e le associazioni sportive dilettantistiche devono dimostrare l'avvenuta iscrizione nel registro di cui al comma 20.]

23. I dipendenti pubblici possono prestare la propria attività, nell'ambito delle società e associazioni sportive dilettantistiche, fuori dall'orario di lavoro, purché a titolo gratuito e fatti salvi gli obblighi di servizio, previa comunicazione all'amministrazione di appartenenza. Ai medesimi soggetti possono essere riconosciuti esclusivamente le indennità e i rimborsi di cui all'articolo 81, comma 1, lettera m), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

24. L'uso degli impianti sportivi in esercizio da parte degli enti locali territoriali è aperto a tutti i cittadini e deve essere garantito, sulla base di criteri obiettivi, a tutte le società e associazioni sportive.

25. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 29 della presente legge, nei casi in cui l'ente pubblico territoriale non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione è affidata in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d'uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari. Le regioni disciplinano, con propria legge, le modalità di affidamento.

26. Le palestre, le aree di gioco e gli impianti sportivi scolastici, compatibilmente con le esigenze dell'attività didattica e delle attività sportive della scuola, comprese quelle extracurricolari ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, devono essere posti a disposizione di società e associazioni sportive dilettantistiche aventi sede nel medesimo comune in cui ha sede l'istituto scolastico o in comuni confinanti.

Nota all'articolo 39

- Il testo dell'articolo 56 della legge regionale 14/2002, è il seguente:

Art. 56

(Concessione del finanziamento a enti pubblici)

1. La concessione del finanziamento ai soggetti di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, è disposta, in via definitiva, su istanza del legale rappresentante che contenga, oltre alla descrizione dell'opera da realizzare, un quadro economico e un cronoprogramma comprensivo delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori. L'importo del finanziamento è concesso sulla spesa risultante dal quadro economico dell'opera. Fino all'approvazione del progetto definitivo da parte dell'organo competente la Regione può revocare il finanziamento nel caso di mancato rispetto del cronoprogramma presentato.

2. Gli oneri per lavori, per l'acquisizione di aree e di immobili e per spese tecniche e generali e di collaudo, compresi i contributi previdenziali dovuti per legge e l'I.V.A., sono concessi e rendicontabili per intero; gli oneri per imprevisti, premi di accelerazione e per la costituzione del fondo per accordi bonari sono concessi e rendicontabili per un'aliquota massima del 10 per cento dell'ammontare dei lavori e delle acquisizioni delle aree e degli immobili di progetto; gli oneri per ricerche e indagini preliminari sono concessi e rendicontabili per un'aliquota massima del 5 per cento dell'ammontare dei lavori e delle acquisizioni delle aree e degli immobili di progetto. In caso di delegazioni amministrative intersoggettive o trasferimenti fondi per le funzioni di cui alla legge regionale 29 aprile 2015, n. 11

(Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque), assentite ai Consorzi di bonifica, per la determinazione delle spese di progettazione, generali e di collaudo si applica apposito regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale.

3. La concessione del finanziamento si intende effettuata per l'opera e non per le singole voci o importi risultanti dal progetto.

4. L'ente pubblico beneficiario è autorizzato a utilizzare le economie conseguite in corso di realizzazione dell'opera ammessa a finanziamento, rispetto al quadro economico iniziale, per l'esecuzione di ulteriori lavori affini a quelli finanziati, di cui sia riconosciuta la necessità in un quadro economico approvato dall'ente.

4 bis. Nei casi di rendicontazione di finanziamenti pluriennali per la realizzazione di opere alla cui conclusione si siano verificate economie contributive per un importo complessivo non superiore a 1.000 euro, l'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare le rimanenti quote annuali di contributo nella misura inizialmente concessa, senza disporre alcuna rideterminazione del finanziamento. Gli enti locali sono autorizzati a utilizzare tali somme per finalità diverse di pubblico interesse.

4 ter. Ad avvenuta conclusione dei lavori, gli enti del Servizio sanitario regionale sono autorizzati a utilizzare le economie contributive conseguite in corso di realizzazione dell'opera ammessa a finanziamento, a copertura di maggiori oneri per spese tecniche e di collaudo, nonché per l'esecuzione di ulteriori lavori affini a quelli eseguiti, di cui sia riconosciuta la necessità in un progetto approvato dall'ente, e per l'acquisizione di beni mobili tecnologici affini all'opera finanziata, di cui sia riconosciuta la necessità in una relazione approvata dall'ente e dal Nucleo di valutazione degli investimenti sanitari e sociali (NVISS).

5. Il finanziamento concesso si intende comprensivo dell'intera imposta sul valore aggiunto per la realizzazione dell'intervento.

6. L'ente pubblico beneficiario è autorizzato a reimpiegare l'imposta sul valore aggiunto non costituente onere per il beneficiario, in quanto a qualsiasi titolo recuperata, conguagliata o rimborsata, per la realizzazione di nuovi lavori affini a quelli oggetto di contribuzione, nonché per l'adeguamento alle norme di sicurezza e per il miglioramento funzionale di opere preesistenti.

6 bis. Relativamente agli interventi in materia di difesa del suolo fruente di finanziamenti dello Stato e cofinanziati dalla Regione, gestiti da Enti pubblici ai sensi del comma 1, ovvero affidati in delegazione amministrativa intersoggettiva ai soggetti di cui all'articolo 51, comma 2, sono ammissibili al finanziamento regionale anche i soli oneri relativi a spese tecniche, generali e di collaudo, qualora eccedenti le aliquote fissate dalla normativa statale, ovvero inerenti a spese per acquisizioni di aree e oneri relativi.

6 ter. (ABROGATO)

Nota all'articolo 40

- Il testo dell'articolo 29 bis della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 29 bis (Opere di urbanizzazione)

1. Nell'ambito degli strumenti attuativi e degli atti equivalenti comunque denominati, nonché degli interventi in diretta attuazione dello strumento urbanistico generale il Comune può consentire che l'esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione primaria da parte dei privati sia convertita in termini monetari e le relative aree destinate a verde inedificabile, qualora l'opera non risulti idonea, per dimensione o funzionalità, all'utilizzo e alla gestione pubblica.

1 bis. Qualora nell'ambito degli strumenti attuativi o degli atti equivalenti, comunque denominati, finalizzati al recupero o alla riqualificazione di una area urbanizzata, si dimostri l'impossibilità di reperire le superfici da adibire alle opere di urbanizzazione primaria costituite da parcheggi di relazione, ovvero da nuclei elementari di verde, il Comune su motivata istanza del proponente può consentire, sia in fase di approvazione dello strumento che della relativa variante, la monetizzazione delle superfici e delle relative opere, inserendo la proposta nella convenzione urbanistica. In alternativa alla monetizzazione il proponente, a compensazione, può proporre la realizzazione e cessione di opere di urbanizzazione e le relative aree, purché realizzate in aree già destinate a standard dal PRGC, attribuendo priorità agli interventi della medesima tipologia e per un importo pari alla monetizzazione. Il Comune disciplina con regolamento i criteri per la determinazione del valore di surroga, riferito sia al valore dell'area che non viene ceduta sia a quello dell'opera che non viene realizzata. I proventi della monetizzazione sono comunque vincolati alla realizzazione di opere di urbanizzazione che attuino gli standard urbanistici non soddisfatti, attribuendo priorità agli interventi della medesima tipologia.

2. Le opere di urbanizzazione realizzate da privati e acquisite dai Comuni in forza di una convenzione possono essere alienate, anche previa modifica della destinazione d'uso, qualora lo standard urbanistico aggiornato presenti un saldo positivo.

3. Le opere di urbanizzazione realizzate da privati e acquisite dai Comuni in forza di una convenzione e per le quali non fosse soddisfatto lo standard urbanistico, possono essere oggetto di alienazione qualora non risultino più idonee, per dimensione o funzionalità, all'utilizzo e alla gestione pubblica, ferma restando la loro destinazione.

4. L'alienazione di cui al presente articolo è subordinata alla preventiva iscrizione del bene a patrimonio disponibile.

5. I parcheggi, realizzati da privati e acquisiti dai Comuni in forza di una convenzione, possono altresì trovare forme di utilizzo pubblico mediante locazione a privati.

Note all'articolo 41

- Il testo dell'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, è il seguente:

Art. 5 (*Tipologia degli esercizi*)

1. Anche ai fini della determinazione del numero delle autorizzazioni rilasciabili in ciascun comune e zona, i pubblici esercizi di cui alla presente legge sono distinti in:

a) esercizi di ristorazione, per la somministrazione di pasti e di bevande, comprese quelle aventi un contenuto alcolico superiore al 21 per cento del volume, e di latte (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi similari);

b) esercizi per la somministrazione di bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, nonché di latte, di dolciumi, compresi i generi di pasticceria e gelateria, e di prodotti di gastronomia (bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari);

c) esercizi di cui alle lettere a) e b), in cui la somministrazione di alimenti e di bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari;

d) esercizi di cui alla lettera b), nei quali è esclusa la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.

2. La somministrazione di bevande aventi un contenuto alcolico superiore al 21 per cento del volume non è consentita negli esercizi operanti nell'ambito di impianti sportivi, fiere, complessi di attrazione dello spettacolo

viaggiante installati con carattere temporaneo nel corso di sagre o fiere, e simili luoghi di convegno, nonché nel corso di manifestazioni sportive o musicali all'aperto. Il sindaco, con propria ordinanza, sentita la commissione competente ai sensi dell'art. 6, può temporaneamente ed eccezionalmente estendere tale divieto alle bevande con contenuto alcolico inferiore al 21 per cento del volume.

3. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'interno, con proprio decreto, adottato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le organizzazioni nazionali di categoria nonché le associazioni dei consumatori e degli utenti maggiormente rappresentative a livello nazionale, può modificare le tipologie degli esercizi di cui al comma 1, in relazione alla funzionalità e produttività del servizio da rendere ai consumatori.

4. Gli esercizi di cui al presente articolo hanno facoltà di vendere per asporto le bevande nonché, per quanto riguarda gli esercizi di cui al comma 1, lettera a), i pasti che somministrano e, per quanto riguarda gli esercizi di cui al medesimo comma 1, lettera b), i prodotti di gastronomia e i dolci, compresi i generi di gelateria e di pasticceria. In ogni caso l'attività di vendita è sottoposta alle stesse norme osservate negli esercizi di vendita al minuto.

5. Negli esercizi di cui al presente articolo il latte può essere venduto per asporto a condizione che il titolare sia munito dell'autorizzazione alla vendita prescritta dalla legge 3 maggio 1989, n. 169, e vengano osservate le norme della medesima.

6. E' consentito il rilascio, per un medesimo locale, di più autorizzazioni corrispondenti ai tipi di esercizio di cui al comma 1, fatti salvi i divieti di legge. Gli esercizi possono essere trasferiti da tale locale ad altra sede anche separatamente, previa la specifica autorizzazione di cui all'art. 3.

- Il testo dell'articolo 17 della legge regionale 19/2009, è il seguente:

Art. 17

(Interventi subordinati a segnalazione certificata di inizio attività - SCIA)

1. Sono realizzabili mediante segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) i seguenti interventi, purché conformi agli strumenti urbanistici vigenti e non in contrasto con quelli adottati, nonché conformi ai regolamenti edilizi vigenti e alle altre norme aventi incidenza sull'attività edilizia:

a) gli interventi di restauro e di risanamento conservativo aventi rilevanza strutturale ai sensi delle leggi di settore, nonché gli interventi di recupero di cui all'articolo 39, comma 1;

b) gli interventi di ampliamento e la realizzazione di pertinenze o altre strutture, anche non pertinenziali, non realizzabili in attività edilizia libera, anche asseverata, qualora comportino un aumento inferiore o uguale al 20 per cento della volumetria utile dell'edificio o dell'unità immobiliare esistenti se a destinazione residenziale o del 20 per cento della superficie utile dell'edificio o dell'unità immobiliare esistenti se a uso diverso dalla residenza;

c) gli interventi di ristrutturazione edilizia non soggetti a permesso di costruire ai sensi dell'articolo 19, comma 1, lettera c);

d) la realizzazione di chioschi per la vendita, la somministrazione, la lavorazione di beni di consumo, nonché la collocazione di altri manufatti relativi a esercizi pubblici, nonché l'installazione di strutture connesse ad attività di esercizio pubblico, intendendo per esse ogni struttura prefabbricata, costituita da una intelaiatura ancorata al suolo ed eventualmente a parete, attraverso l'utilizzo di sistemi facilmente rimovibili, priva di chiusure laterali e coperture fisse, purché assentita dallo strumento urbanistico generale o dal regolamento edilizio comunale e nel rispetto delle caratteristiche dimensionali, tipologiche e strutturali stabilite a livello locale, a condizione che comunque non superi il limite del 20 per cento della volumetria o superficie utile dell'edificio esistente;

e) gli interventi di rilevanza strutturale su edifici esistenti volti alla realizzazione di abbaini, terrazze a vasca, balconi e poggiali aggettanti, di profondità superiore a 1,60 metri, rampe e scale aperte.

2. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 16 bis, comma 2, sono, altresì, realizzabili mediante segnalazione certificata di inizio attività le varianti a permessi di costruire o a segnalazioni certificate di inizio attività, anche in alternativa al permesso di costruire che non configurino una variazione essenziale ai sensi dell'articolo 40, che siano conformi alle prescrizioni urbanistico-edilizie vigenti e siano attuate dopo l'acquisizione degli eventuali atti di assenso prescritti dalla normativa in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, dalle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi del l'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), e dalle altre norme di settore aventi incidenza sull'attività edilizia, e in particolare delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie e di quelle relative all'efficienza energetica.

3. Ai fini dell'attività di vigilanza urbanistica ed edilizia, nonché ai fini della segnalazione certificata di agibilità, le varianti in corso d'opera di cui al comma 2, realizzate in ottemperanza a quanto disposto al medesimo comma, non danno luogo alla sospensione dei lavori di cui all'articolo 42 e costituiscono parte integrante del procedimento relativo al permesso di costruire o alla segnalazione certificata di inizio attività in alternativa al permesso di costruire dell'intervento principale. In tali casi possono essere presentate anche prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori, costituendo varianti di mero aggiornamento progettuale dell'intervento principale.

Nota all'articolo 42

- Il testo dell'articolo 32 della legge regionale 19/2009, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 32

(Contributo di costruzione per opere o impianti non destinati alla residenza)

1. Il permesso di costruire relativo a costruzioni o impianti destinati ad attività industriali o artigianali dirette alla trasformazione di beni e alla prestazione di servizi comporta la corresponsione di un contributo pari all'incidenza delle opere di urbanizzazione, di quelle necessarie al trattamento e allo smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi e di quelle necessarie alla sistemazione dei luoghi ove ne siano alterate le caratteristiche. L'incidenza di tali opere è stabilita con deliberazione del Consiglio comunale in base alle tabelle parametriche di cui al l'articolo 29, nonché in relazione ai tipi di attività produttiva.

2. Il permesso di costruire relativo a costruzioni o impianti destinati ad attività turistiche, commerciali e direzionali, o destinati allo svolgimento di servizi comporta la corresponsione di un contributo pari all'incidenza delle opere di urbanizzazione, determinata ai sensi dell'articolo 29, nonché di una quota non superiore al 10 per cento del costo documentato di costruzione da stabilirsi, in relazione ai diversi tipi di attività, con deliberazione del Consiglio comunale.

3. Qualora la destinazione d'uso delle opere indicate nei commi 1 e 2, nonché di quelle nelle zone agricole di cui al l'articolo 30, comma 1, lettera a), venga comunque modificata nei dieci anni successivi all'ultimazione dei lavori, il contributo di costruzione è dovuto nella misura massima corrispondente alla nuova destinazione, determinata con riferimento al momento dell'intervenuta variazione.

4. Sono esclusi dall'applicazione del contributo di costruzione previsto dall'articolo 29 le costruzioni o gli impianti industriali **o artigianali e, per questi ultimi, per le domande presentate dopo l'1 gennaio 2020, anche quelli in attesa del rilascio del relativo permesso a costruire o relativo titolo edilizio autorizzativo**, posti nell'ambito degli agglomerati industriali di interesse regionale o degli insediamenti industriali per attività estrattive, nei casi in cui le attività non richiedano nuovi interventi di urbanizzazione a carico del Comune, così come recepiti dagli strumenti urbanistici comunali in attuazione delle previsioni degli strumenti di pianificazione regionale, nonché le costruzioni o gli impianti produttivi posti nell'ambito degli agglomerati di interesse comunale, dotate di

piani per insediamenti produttivi ai sensi della legge 22 ottobre 1971, n. 865 (Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica; norme sulla espropriazione per pubblica utilità; modifiche e integrazioni alle leggi 17 agosto 1942, n. 1150; 18 aprile 1962, n. 167; 29 settembre 1964, n. 847; e autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata), e successive modifiche.

Nota all'articolo 43

- Il testo dell'articolo 4 della legge regionale 1 aprile 2020, n. 5, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 4

(Sospensione termini ed effetti degli atti amministrativi in scadenza per emergenza epidemiologica COVID-19)

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, trova applicazione l'articolo 103 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), e successive disposizioni statali in materia adottate per la medesima emergenza.

2. Ferma restando la sospensione di cui all'articolo 103 del decreto legge 18/2020, convertito dalla legge 27/2020, i titoli abilitativi, nonché gli altri atti abilitativi edilizi, comunque denominati, di cui alla legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia), in corso di efficacia nel periodo compreso tra il 31 gennaio 2020 e fino alla cessazione dichiarata dell'emergenza da Covid-19, conservano automaticamente la loro efficacia per due anni rispetto alle scadenze previste dal titolo edilizio o dall'atto comunque denominato ovvero rispetto alle scadenze disposte dall'articolo 23, comma 4, della legge regionale 19/2009, senza necessità di alcun adempimento, comunicazione o richiesta da parte dei soggetti interessati.

Nota all'articolo 44

- Il testo dell'articolo 16 della legge regionale 18 marzo 2011, n. 3, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 16

(Regolamento comunale per la telefonia mobile)

1. Nel rispetto dei principi informativi di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 36/2001, i Comuni approvano, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il regolamento comunale per la telefonia mobile, di seguito denominato regolamento, anche come atto integrativo o parte del regolamento edilizio comunale.

2. Il regolamento disciplina su tutto il territorio comunale l'installazione degli impianti per la telefonia mobile e degli altri apparati radioelettrici per telecomunicazioni come definiti dall'articolo 5, comma 1, lettera c), fatto salvo quanto disposto dall'articolo 15. Il Regolamento non disciplina gli impianti per la radiodiffusione televisiva e sonora.

3. Il regolamento persegue i seguenti obiettivi:

a) la tutela della salute dei cittadini dagli effetti dell'esposizione ai campi elettromagnetici ai sensi delle vigenti norme, l'uso razionale del territorio, la tutela dei beni di interesse storico, artistico, culturale, paesaggistico, ambientale e naturalistico;

b) l'armonizzazione delle esigenze dell'Amministrazione comunale e della salvaguardia dei valori e dei beni di cui alla lettera a), con i programmi di sviluppo delle reti degli operatori delle telecomunicazioni di cui all'articolo 17, nell'ambito di un'azione di governo e regolazione della materia a livello locale;

c) l'individuazione, anche con l'eventuale ricorso alle procedure di consultazione con le metodologie partecipate di Agenda 21 ai fini della massima trasparenza nell'informazione alla cittadinanza, delle aree del territorio preferenziali e di quelle controindicate per l'installazione di tutti gli impianti di cui al comma 2, intendendosi quali aree controindicate quelle nelle quali la realizzazione degli impianti è consentita a particolari condizioni, ferma restando la necessità di acquisire nulla osta, pareri e altri atti di assenso obbligatori comunque denominati;

d) la minimizzazione, a seguito della realizzazione degli impianti, dei vincoli d'uso del territorio in relazione alle volumetrie edificatorie assentibili, nonché dei fattori di interferenza visiva sul paesaggio;

e) la riqualificazione delle aree conseguita anche con interventi di rilocalizzazione degli impianti;

f) l'accorpamento, per quanto possibile, degli impianti su strutture di supporto comuni o quantomeno all'interno di siti comuni, anche nei casi di rilocalizzazione;

g) la riduzione, per quanto possibile, del numero complessivo di siti, compatibilmente con le esigenze di copertura delle zone servite dagli impianti e fatto salvo il rispetto dei limiti di campo elettromagnetico.

4. Il regolamento, predisposto anche con adeguati elaborati grafici utilizzando la carta tecnica regionale numerica, contiene:

a) la localizzazione degli impianti di cui al comma 2 esistenti sul territorio comunale e inseriti nel catasto regionale di cui all'articolo 4, comma 17, della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 (Legge finanziaria 2000);

b) l'individuazione delle aree controindicate per il posizionamento degli impianti, definendo nel contempo le condizioni alle quali la realizzazione degli impianti è ammissibile, ritenendo come aree controindicate:

1) le aree sottoposte ai vincoli paesaggistici e storico culturali previsti dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), e successive modificazioni, e ai vincoli di tipo forestale, idrogeologico, ambientale e naturalistico;

2) le zone con edificazione di limitata altezza entro le quali l'inserimento di impianti di notevole impatto visivo risulterebbe fuori scala e dominante rispetto al contesto insediativo esistente, modificandone significativamente l'aspetto;

3) le altre aree individuate nel rispetto del principio di precauzione;

c) l'individuazione delle aree preferenziali per il posizionamento degli impianti, ritenendo come tali:

1) le aree di proprietà comunale o pubblica e le zone per attrezzature e servizi tecnologici già individuate negli strumenti urbanistici, ritenute idonee a ospitare gli impianti;

2) il territorio comunale ove non sono presenti vincoli o limitazioni particolari;

3) le aree in contesti non urbanizzati, gli intorni di infrastrutture lineari energetiche e viarie esistenti;

4) le aree ritenute meno sensibili nei confronti dell'impatto visivo derivante dalla possibile realizzazione degli impianti in relazione all'intorno considerato;

d) l'eventuale definizione dei principi e delle modalità di integrazione paesaggistica degli impianti nel territorio;

e) le prescrizioni e le modalità di posizionamento delle microcelle e dei gap-filler installati nell'ambito delle facciate degli edifici esistenti, con particolare riferimento a quelli di pregio, e all'interno dei centri storici;

f) lo studio della situazione dello stato di fatto dei livelli di campo elettrico sul territorio.

5. L'Amministrazione comunale, tenuto conto dei programmi di sviluppo di cui all'articolo 17, predispone il regolamento, o i suoi aggiornamenti, e avvia, qualora ne ravvisi l'opportunità, eventuali procedure di consultazione **finalizzate a meglio definirne o integrarne il testo.**

[6. Qualora il regolamento interessi beni culturali di cui al decreto legislativo 42/2004, la Giunta comunale ne dispone, con propria deliberazione, la trasmissione al competente Ministero per i beni e le attività culturali e ai suoi uffici periferici.]

[7. Decorso il termine di novanta giorni dalla trasmissione di cui al comma 6, il Consiglio comunale approva il regolamento introducendovi le modifiche conseguenti all'accoglimento, anche parziale, delle risultanze delle modifiche conseguenti al parere di cui al comma 6, nonché dell'eventuale procedimento di consultazione di cui al comma 5.]

8. La deliberazione di approvazione del regolamento **[, divenuta esecutiva,]** è pubblicata all'albo comunale per quindici giorni consecutivi e ne è dato avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione.

9. È facoltà delle Amministrazioni comunali redigere il regolamento anche in forma associata.

10. Il regolamento ha durata a tempo indeterminato ed è aggiornato quando sia necessario individuare nuove e/o diverse localizzazioni.

Nota all'articolo 45

- Il testo dei commi da 3 a 9 dell'articolo 5 della legge regionale 4 agosto 2017, n. 31, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 5
(Assetto del territorio e edilizia)

- Omissis -

3. Al fine di favorire il rilancio delle aree territoriali del distretto della sedia comprendente i Comuni di Aiello del Friuli, Buttrio, Chiopris Viscone, Corno di Rosazzo, Manzano, Moimacco, Pavia di Udine, Premariacco, San Giovanni al Natisone, San Vito al Torre e Trivignano Udinese attraverso il miglioramento in termini di attrattività del relativo contesto territoriale e il recupero della competitività del tessuto produttivo, l'Amministrazione regionale promuove la rigenerazione urbana e lo sviluppo sostenibile delle predette aree favorendo il miglioramento del sistema infrastrutturale, limitando il consumo di suolo e contenendo la dispersione insediativa, nonché la delocalizzazione produttiva.

3 bis. Con riferimento ai contributi concessi ai sensi del comma 3 non si applicano gli articoli 32 e 32 bis della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

4. Per le finalità di cui al comma 3 l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere finanziamenti, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, per la realizzazione di interventi di allacciamento alle reti infrastrutturali, manutenzione straordinaria o ristrutturazione di cui all'articolo 4 della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia), demolizione ed eventuale bonifica, relativi a fabbricati produttivi a

destinazione industriale, artigianale o commerciale siti nei territori dei Comuni, limitatamente agli immobili censiti catastalmente nelle categorie D1, D7, C3 e relative pertinenze.

5. Con regolamento, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i soggetti beneficiari, le condizioni per la presentazione delle domande e per la concessione e l'erogazione dei finanziamenti, i criteri di assegnazione e l'intensità del beneficio regionale, nonché le spese ammissibili.

6. L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a concedere contributi straordinari al Comune di Manzano e al Comune di San Giovanni al Natisone per la riqualificazione infrastrutturale dei loro territori, anche finalizzata agli insediamenti produttivi, attraverso la realizzazione di opere pubbliche funzionali a migliorare le condizioni insediative.

7. La domanda per la concessione dei contributi di cui al comma 6 è presentata al Servizio competente in materia di lavori pubblici, infrastrutture di trasporto e comunicazione, da ciascun Comune, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata della relazione tecnica, del quadro economico di copertura della spesa e del cronoprogramma, anche finanziario, del proprio intervento complessivo, anche suddiviso in lotti funzionali. Il decreto di concessione fissa i termini e le modalità di erogazione e rendicontazione. I Comuni sono autorizzati a trasferire le risorse assegnate, previa apposita convenzione, ai soggetti giuridici istituzionalmente preposti al raggiungimento delle finalità correlate agli interventi.

8. Per le finalità di cui al comma 4 è destinata la spesa di 3.600.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 47.

9. Per le finalità di cui al comma 6 è destinata la spesa complessiva di 14.400.000 euro per l'anno 2017, suddivisa in ragione di 7.200.000 euro per ciascuno dei Comuni indicati, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 4 (Servizio idrico integrato) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 47.

- Omissis -

Nota all'articolo 46

- Il testo dei commi da 1 a 15 dell'articolo 7 della legge regionale 4 agosto 2014, n. 15, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 7

(Finalità 6 - istruzione, formazione e ricerca)

1. Il programma triennale previsto dal l'articolo 38 della legge regionale 18 luglio 2014, n. 13 (Misure di semplificazione dell'ordinamento regionale in materia urbanistico-edilizia, lavori pubblici, edilizia scolastica e residenziale pubblica, mobilità, telecomunicazioni e interventi contributivi), approvato dalla Giunta regionale, di concerto con l'Ufficio scolastico regionale e sentita la Commissione consiliare competente, definisce:

- a) gli obiettivi da realizzare nel triennio di programmazione e le priorità;
- b) le quote delle risorse del Fondo, istituito ai sensi del comma 2, da destinare alle varie tipologie d'intervento e la ripartizione annuale in conformità ai contenuti del programma stesso;
- c) i criteri di valutazione delle domande.

2. Per sostenere gli interventi di edilizia scolastica regionale e per migliorare e adeguare gli immobili scolastici esistenti è istituito un Fondo per le spese d'investimento destinato agli enti locali competenti ai sensi della legge 11 gennaio 1996, n. 23 (Norme per l'edilizia scolastica). Le dotazioni del Fondo sono costituite da:

- a) conferimenti ordinari della Regione;
- b) conferimenti della Regione derivanti da operazioni finanziarie;
- c) conferimenti dello Stato;
- d) eventuali rientri derivanti da rideterminazioni o revoche dei contributi regionali già concessi per le finalità di cui al comma 1;
- e) stipula di appositi mutui;
- f) introiti derivanti dagli incentivi statali per il conseguimento di risparmi energetici negli usi finali di energia attraverso interventi e progetti di incremento di efficienza energetica di cui al decreto ministeriale 20 luglio 2004 (Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi per l'incremento dell'efficienza energetica negli usi finali di energia, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79), e dagli incentivi per l'energia prodotta da impianti qualificati IAFR ai sensi del decreto ministeriale 6 luglio 2012 (Attuazione dell'articolo 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici).

3. I contributi ordinari per interventi a sostegno dell'edilizia scolastica sono concessi ed erogati mediante procedura valutativa, sulla base delle manifestazioni di interesse inviate annualmente dagli enti locali al Servizio competente in materia di edilizia scolastica.

4. La Giunta regionale definisce, nell'ambito dei criteri stabiliti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e delle tipologie degli interventi finanziabili, dei criteri di valutazione e delle priorità degli interventi edilizi determinati dal programma triennale approvato dalla Giunta regionale, le modalità e i termini di presentazione delle domande e i punteggi assegnati ai criteri.

5. Il Servizio competente alla gestione del Fondo di cui al comma 2 effettua l'istruttoria delle domande verificando, tra l'altro, l'esistenza del progetto esecutivo approvato dall'organo competente, nonché la completezza e la regolarità formale della domanda. Sulla base degli esiti istruttori procede alla valutazione comparativa delle domande risultate ammissibili.

6. A conclusione dell'istruttoria, con provvedimento adottato entro centoventi giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di contributo e pubblicato nel sito istituzionale **[e nel Bollettino Ufficiale della Regione]**, sono approvati:

- a) la graduatoria degli interventi ammessi e finanziabili, con il relativo ammontare della spesa ritenuta ammissibile, nonché degli interventi ammissibili a finanziamento, ma non finanziabili per carenza di risorse;
- b) l'elenco degli interventi non ammessi a finanziamento e la relativa motivazione.

7. I contributi sono assegnati fino all'esaurimento delle risorse disponibili, secondo l'ordine di graduatoria. La graduatoria rimane in vigore fino all'approvazione della nuova graduatoria ed è utilizzata per la ripartizione di tutte le risorse che si rendono disponibili in tale lasso di tempo.

8. Al fine di assicurare la sicurezza e l'adeguatezza alla funzione didattica degli ambienti di apprendimento, nonché di sostenere la continuità di funzionamento del servizio scolastico, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi a sostegno di spese di investimento o a rimborso delle spese sostenute, per interventi urgenti effettuati o da effettuare su edifici scolastici dichiarati inagibili, anche in parte, e conseguentemente evacuati, anche in parte, o in condizioni straordinarie di difficoltà tali da compromettere la continuità del servizio scolastico.

9. Si considerano ammissibili le spese previste per l'esecuzione dei lavori, per la fornitura dei materiali e per la progettazione degli interventi da sostenere o già sostenuti nell'anno scolastico precedente alla presentazione della domanda.

10. Le domande di contributo sono corredate del progetto esecutivo approvato dall'organo competente. Le domande di rimborso sono corredate della documentazione richiesta dalle disposizioni di cui al l'articolo 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

11. Alle domande di cui al comma 10 è allegata copia dell'ordinanza del Sindaco che dichiara l'inagibilità, anche in parte, dell'edificio scolastico o della dichiarazione del tecnico abilitato attestante le condizioni straordinarie di difficoltà dell'edificio tali da compromettere la continuità del servizio scolastico.

12. Per la concessione, erogazione e rendicontazione dei contributi assegnati si applicano le disposizioni di cui al Capo XI della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici). Il provvedimento di concessione del finanziamento è adottato entro novanta giorni dalla data di pubblicazione della assegnazione del contributo.

13. I contributi previsti dai commi da 1 a 12 possono essere cumulati con altri benefici regionali o di altri enti pubblici fino alla copertura della spesa effettivamente sostenuta per il medesimo intervento.

13 bis. Al fine di sostenere la costruzione di edifici scolastici nuovi, l'Amministrazione regionale si fa carico dell'onere di corrispondere a INAIL i canoni di locazione previsti dal l'articolo 1, comma 85, della legge 11 dicembre 2016 n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019), e dal l'articolo 1, comma 317, della legge 24 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015), dal momento in cui gli edifici scolastici nuovi sono consegnati agli enti locali individuati dalla programmazione regionale di cui al comma 1.

13 ter. Il prezzo di acquisto dell'area o dell'immobile, corrisposto da INAIL agli enti locali interessati, è versato alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia per sostenere il Fondo di cui al comma 2.

14. Per le finalità di cui ai commi da 1 a 13 è autorizzata la spesa di 1.500.000 di euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 6.1.2.5059 e del capitolo 3590 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016, e del bilancio per l'anno 2014 con la denominazione "Fondo regionale per l'edilizia scolastica".

15. La Giunta regionale, in occasione della programmazione degli interventi del Fondo di cui al comma 2, può stabilire che i contributi a sostegno degli stessi siano erogati dal Fondo per il coordinamento dei rapporti finanziari tra la Regione e le autonomie locali istituito con l'articolo 28, comma 1, della legge regionale 13/2014, secondo il procedimento disciplinato ai commi da 4 a 7 del predetto articolo.

- Omissis -

Nota all'articolo 47

- Il testo dell'articolo 4 della legge regionale 21 luglio 2017, n. 29, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 4 *(Attuazione degli interventi)*

1. Alla realizzazione degli interventi manutentivi di cui all'articolo 2 provvede la struttura regionale competente in materia di porti e navigazione interna, con periodicità e ordinarietà sulla base di un programma corredato della

documentazione contenente gli elementi conoscitivi dello stato di fatto e delle possibilità di intervento con l'indicazione delle fonti di finanziamento.

2. Il programma degli interventi di cui al comma 1 è predisposto nel rispetto delle criticità e priorità individuate o segnalate e può essere aggiornato in ogni tempo in esito all'evoluzione delle situazioni di navigabilità rilevate sulla rete idroviaria regionale ed è sottoposto al parere consultivo della Commissione consultiva locale per la pesca e l'acquacoltura di cui al l'articolo 60 della legge regionale 21 luglio 2017, n. 28 (Disposizioni in materia di risorse agricole, forestali e ittiche e di attività venatoria); **il parere è trasmesso entro venti giorni dal ricevimento della richiesta decorsi i quali, senza che il parere sia stato espresso, si prescinde dallo stesso.**

3. Alla realizzazione degli interventi programmati l'Amministrazione regionale può anche provvedere tramite delegazione amministrativa intersoggettiva come previsto dagli articoli 51 e 51 bis della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).

4. Gli interventi di dragaggio manutentivi intesi quali operazioni di ripristino della sezione originaria del canale, possono essere affidati, nel rispetto delle procedure di scelta del contraente previste dalla normativa vigente, sulla base di un progetto definitivo-esecutivo, approvato dal direttore competente in materia di porti e navigazione interna, costituito almeno da una relazione generale, dall'elenco prezzi, dal computo metrico estimativo e dal piano di sicurezza, ove previsto, oltre agli elaborati grafici di progetto, nonché al quadro economico dell'intervento e al relativo cronoprogramma.

5. L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata, in conformità a quanto previsto dal l'articolo 16 della legge regionale 26 giugno 2001, n. 16 (Interventi di rilancio economico, potenziamento, miglioramento e completamento funzionale di strutture al servizio dei traffici, nonché disposizioni in materia di gestione del demanio turistico balneare), a promuovere e sviluppare specifici accordi con soggetti privati titolari o gestori di marine o di porti e approdi turistici, anche tra loro consorziati, per l'attuazione in via ordinaria da parte degli stessi di interventi manutentivi dei canali marittimi e delle vie di navigazione interna di competenza regionale o, qualora questi vengano eseguiti direttamente dall'Amministrazione regionale, per la partecipazione finanziaria.

6. Senza onere alcuno per l'Amministrazione regionale il direttore competente in materia di porti e navigazione interna, previo nulla-osta della struttura competente in materia di demanio regionale, è autorizzato altresì a stipulare apposite convenzioni con i soggetti privati di cui al comma 5, per la realizzazione di interventi manutentivi dei canali e delle vie navigabili interne appartenenti al demanio regionale navigabile, marittimo, idrico e lacuale.

7. Per il raggiungimento della predetta finalità manutentiva l'occupazione dei beni demaniali è assentita a titolo gratuito e rimane esclusa dal pagamento di canoni o dal rilascio di provvedimenti concessori.

Nota all'articolo 48

- Il testo dell'articolo 51 ter della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 51 ter

(Delegazione amministrativa intersoggettiva degli enti locali)

1. Gli enti locali sono autorizzati a provvedere alla progettazione e all'esecuzione di lavori pubblici di propria competenza mediante delegazione amministrativa intersoggettiva ai soggetti e nelle materie di cui, rispettivamente, ai commi 5 e 6.

2. Gli enti locali sono autorizzati a provvedere alla gestione delle opere realizzate ai sensi del comma 1, nonché all'esecuzione di studi e monitoraggi, propedeutici alle attività di cui al comma 1, mediante delegazione amministrativa intersoggettiva ai soggetti e nelle materie di cui, rispettivamente, ai commi 5 e 6 **ovvero in amministrazione diretta.**

3. Limitatamente alle opere di cui al comma 6, lettera d), la Giunta comunale, su motivata richiesta del soggetto delegatario, può autorizzare, previa conferma del finanziamento, l'utilizzo di economie e ribassi d'asta conseguiti in corso di realizzazione di un'opera per sostenere maggiori oneri eccedenti le disponibilità del quadro economico relativi ad altra opera simile affidata in delegazione amministrativa al medesimo delegatario sulla base di un progetto di utilizzo delle suddette economie e dei suddetti ribassi d'asta.

4. Ad avvenuta conclusione dei lavori il delegatario può essere autorizzato dalla Giunta comunale a utilizzare le economie conseguite in corso di realizzazione dell'intervento oggetto della delegazione, a copertura degli oneri per l'esecuzione di ulteriori lavori analoghi, per tipologia, a quelli eseguiti di cui al comma 6.

5. I soggetti delegatari possono essere individuati tra i seguenti:

[a) Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, anche tramite le loro aziende speciali;]

b) consorzi tra enti pubblici;

[c) società di cui al l'articolo 116 del decreto legislativo 267/2000;]

d) enti e consorzi per lo sviluppo economico e industriale.

d bis) Enti di decentramento regionale.

6. Ai soggetti di cui al comma 5 possono essere delegati:

a) lavori in materia di agricoltura relativi all'esecuzione e manutenzione di opere di bonifica, di sistemazione idraulico-agraria, di irrigazione, di ricomposizione fondiaria e di tutela e ripristino ambientali di cui al l'articolo 2 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 (Nuove norme per la bonifica integrale), ivi inclusi la redazione e l'aggiornamento dei piani generali di bonifica comprensoriali e di tutela del territorio di cui al l'articolo 4 del regio decreto 215/1933;

b) lavori in materia ambientale relativi all'esecuzione e manutenzione di opere idrauliche e di sistemazione idrogeologica, nonché di prevenzione o conseguenti a calamità naturali;

c) lavori in materia di forestazione e di tutela dell'ambiente montano relativamente alle sistemazioni idraulico-forestali, agli interventi di selvicoltura e di difesa dei boschi dagli incendi;

d) lavori in materia di viabilità e trasporti;

e) lavori in materia marittimo-portuale e di navigazione interna;

f) lavori di manutenzione straordinaria di opere pubbliche o di uso pubblico;

g) opere o lavori con esclusiva finalità di pubblico interesse in genere o da acquisire al patrimonio indisponibile della Regione o dell'ente locale.

7. La delegazione amministrativa intersoggettiva può essere disposta dalla Giunta comunale solamente nei confronti di soggetti adeguatamente organizzati ai fini dell'esecuzione dei lavori. La Giunta comunale può decidere che l'opera realizzata sia acquisita a titolo gratuito al demanio di altro ente pubblico.

8. Qualora il delegatario non sia già stato individuato in sede di approvazione del programma triennale di cui all'articolo 7, la deliberazione di cui al comma 7 è assunta sulla base di una relazione tecnica predisposta dalla struttura competente per materia che individua le opere da realizzare in delegazione amministrativa, la tipologia costruttiva e i costi preventivati.

9. I soggetti delegatari operano nei confronti dei terzi in nome proprio, nell'ambito di propria competenza e con piena autonomia e responsabilità, e a essi sono imputabili gli effetti giuridici e le responsabilità, anche verso i terzi, connesse all'attività di progettazione, direzione, esecuzione e collaudo dei lavori.

10. L'atto di delegazione deve contenere gli elementi che regolano il rapporto tra l'Amministrazione **[regionale]** delegante e il soggetto delegatario; in particolare deve comunque prevedere:

- a) l'eventuale predisposizione, a cura del soggetto delegatario, dei progetti;
- b) l'eventuale approvazione, a cura del soggetto delegatario, del **progetto di fattibilità tecnico - economica**;
- c) l'acquisizione da parte del soggetto delegatario delle autorizzazioni necessarie entro i termini stabiliti, nonché l'eventuale espletamento delle attività espropriative o acquisitive di immobili;
- d) l'approvazione del progetto definitivo da parte della Giunta comunale;
- e) la partecipazione dell'Amministrazione delegante alla vigilanza sui lavori;
- f) le modalità e i termini per la consegna dell'opera all'Amministrazione delegante, ovvero per l'acquisizione diretta dell'opera ultimata ad altro demanio pubblico, previa autorizzazione della Giunta comunale;
- g) le modalità di erogazione del finanziamento al soggetto delegatario da effettuarsi sulla base della progressione della spesa, in relazione alle obbligazioni giuridiche assunte, certificate dal delegatario;
- h) le modalità e i termini per la manutenzione delle opere fino alla consegna;
- i) i casi di decadenza della delegazione e le modalità per la relativa declaratoria.

11. La determinazione delle spese di progettazione, generali e di collaudo è stabilita con provvedimento dell'ente delegante. Nel caso di opere finanziate anche parzialmente con risorse regionali, la determinazione delle spese di progettazione, generali e di collaudo è stabilita con decreto del Presidente della Regione.

[12. I soggetti di cui al comma 5, lettera c), non possono realizzare direttamente i lavori pubblici oggetto dell'atto di delegazione. Tali lavori, e relative progettazioni e collaudi, sono realizzati mediante contratti di appalto secondo le procedure di cui ai capi II e IV.]

13. Nei casi di mancata esecuzione di lavori pubblici oggetto di delegazione amministrativa nei termini previsti dall'atto di delegazione, l'ente delegante può revocare l'atto e individuare un nuovo soggetto delegato per la realizzazione dei lavori alle medesime condizioni dell'atto di delegazione.

Nota all'articolo 49

- Il testo dell'articolo 25 della legge regionale 29 aprile 2019, n. 6, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 25

(Disposizioni per il rilancio del settore dell'aeronautica)

1. La Regione Friuli Venezia Giulia, **nel rispetto della legge 2 aprile 1968, n. 518 (Liberalizzazione dell'uso delle aree di atterraggio), e del decreto ministeriale 1 febbraio 2006 (Norme di attuazione della legge 2 aprile 1968, n. 518, concernente la liberalizzazione dell'uso delle aree di atterraggio)**, in considerazione della consolidata tradizione nell'ambito delle attività aviatorie nei settori civile e militare, persegue una politica di potenziamento delle attività aeronautiche e dell'aviazione leggera e ultraleggera attraverso:

- a) la semplificazione delle procedure autorizzative per la realizzazione, l'adeguamento e la manutenzione delle aviosuperfici, elisuperfici, idrosuperfici aventi i requisiti previsti dall'Enac;
- b) la semplificazione delle procedure comunali per l'individuazione urbanistica delle aree destinate alle infrastrutture di cui alla lettera a) e per le attività connesse e accessorie quali aree per la manutenzione, il rifornimento e il ricovero dei velivoli o per le attività di piloti e turisti;
- c) l'individuazione all'interno delle aree destinate a servizi di Protezione Civile, di specifiche zone per attività di volo di aerei ed elicotteri, eventualmente utilizzabili per le emergenze in caso di calamità naturali;
- d) la promozione e il sostegno dell'attività formativa per gli allievi degli istituti tecnici che intendono conseguire licenze o attestati di volo presso le scuole della Regione;
- e) l'incentivazione delle attività produttive aeronautiche ed elettroniche a basso impatto ambientale e delle connesse attività aviatorie.
2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione procede con il coordinamento delle discipline di settore e degli strumenti di pianificazione e programmazione regionali prevedendo l'integrazione delle strutture di cui al presente articolo con:
- a) la gestione dei prati stabili e dell'ambiente in generale relativamente alle aviosuperfici;
- b) il recupero delle infrastrutture militari e demaniali dismesse;
- c) lo sviluppo di attività culturali e sportive negli aeroporti come attrazione per il turismo nazionale ed estero.
3. La Regione, anche per il tramite di Promoturismo FVG, realizza e coordina una rete informativa che comprenda tutte le strutture aviatorie in Regione al fine di promuovere le offerte di supporto al turismo aereo in Italia e all'estero, anche attraverso la pubblicazione delle iniziative su portale web.
4. Con deliberazione della Giunta regionale è individuata la Struttura regionale competente per le attività di coordinamento previste dai commi 2 e 3, nonché sono disposte ulteriori formule organizzative di coordinamento interdisciplinare dirette alla semplificazione delle procedure inerenti il settore dell'aeronautica.

Nota all'articolo 50

- Il testo dell'articolo 26 della legge regionale 6/2019, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 26
(Disposizioni a sostegno dell'**aeroporto** Duca D'Aosta di Gorizia)

1. Al fine di attuare un piano di risanamento della società Aeroporto Duca d'Aosta Spa, nel rispetto delle condizioni previste dall'articolo 14, comma 5, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica), l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento al Comune di Gorizia. La domanda finalizzata alla concessione del finanziamento è presentata dal Comune, corredata di una relazione illustrativa, alla Direzione centrale infrastrutture e territorio.

Nota all'articolo 51

- Il testo dell'articolo 7 ter della legge regionale 7 marzo 1983, n. 20, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 7 ter

L'Amministrazione regionale sulla base di programmi di intervento ed in attuazione di priorità sulle quali le competenti autorità religiose abbiano espresso il proprio parere è autorizzata a concedere contributi "una tantum", con le modalità e i criteri indicati nel regolamento, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 (Legge finanziaria 2015), per la costruzione, la ristrutturazione, l'ampliamento e la manutenzione dei complessi seminariali diocesani, di istituti di istruzione religiosa, di opere di culto e di ministero religioso, compresi gli uffici e le abitazioni dei ministri dei culti e le relative pertinenze.

2. I contributi possono essere concessi sino al 100 per cento della spesa ammissibile.

Le domande di concessione dei contributi, corredate di una relazione illustrativa dei lavori da realizzare con quadro economico e preventivo sommario della spesa, devono essere presentate, esclusivamente per il tramite delle competenti autorità religiose, alla Direzione centrale infrastrutture e territorio - Servizio edilizia entro il 31 marzo di ogni anno e, per il 2015, entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore del regolamento. **La graduatoria delle domande ammissibili è soggetta a scorrimento in presenza di ulteriori risorse disponibili. Le domande conservano validità fino al 31 dicembre dell'anno di presentazione.**

5 bis. Le competenti autorità religiose inoltrano all'Amministrazione regionale le domande ritenute prioritarie in applicazione dei criteri previsti nel regolamento di cui al comma 1.

6. La ripartizione delle risorse disponibili è effettuata con decreto del Direttore del Servizio edilizia, con il quale è approvata la graduatoria degli interventi ammissibili, in ordine di priorità, con l'indicazione della spesa ammissibile in via di massima e dell'ammontare del contributo assegnato a ciascun intervento finanziato. Qualora l'importo del contributo assegnato sia inferiore alla spesa ammissibile, il beneficiario è autorizzato a ridefinire l'intervento, con la previsione anche di un singolo lotto, purché funzionale.

7. La concessione e l'erogazione dei contributi sono disposte ai sensi della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici). Con il provvedimento di concessione sono stabiliti i termini di inizio e ultimazione dei lavori e le modalità di rendicontazione della spesa ai sensi della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

7 bis. Ad avvenuta conclusione dei lavori il beneficiario del contributo può essere autorizzato dall'organo concedente all'utilizzo di eventuali economie contributive per l'esecuzione di lavori affini a quelli oggetto del finanziamento, anche riferiti ad altro immobile, purché con i medesimi criteri e priorità assegnati all'intervento originario e rientrante nelle tipologie e di cui alla legge di finanziamento.

7 ter. A tal fine è presentata al Servizio edilizia della Direzione centrale infrastrutture e territorio apposita istanza corredata di elaborati progettuali di adeguato approfondimento, ai sensi dell'articolo 59 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).

8. (ABROGATO)

Nota all'articolo 52

- Il testo dei commi 22 bis e 22 ter dell'articolo 6 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 6
(Trasporti e diritto alla mobilità)

- Omissis -

22 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a destinare risorse a favore dell'Aeroporto Friuli Venezia Giulia SpA, in qualità di gestore del Centro di Interscambio Modale Regionale (CIMR), **nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato di cui agli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea**, nella misura massima di 100.000 euro annui, rapportati a 0,30 euro per passeggero che, utilizzando il servizio di trasporto pubblico, arriva o parte dal Centro di Interscambio Modale Regionale (CIMR) di primo livello di "Trieste Airport", a parziale copertura degli oneri sostenuti per la gestione di detta infrastruttura.

22 ter. L'Amministrazione regionale è autorizzata a destinare risorse a favore dell'Aeroporto Friuli Venezia Giulia SpA, in qualità di gestore del Centro di Interscambio Modale Regionale (CIMR) di Trieste Airport, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato di cui agli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, per azioni di promozione e incentivazione all'utilizzo del trasporto pubblico locale automobilistico e ferroviario afferente al predetto CIMR, sulla base di un programma presentato dalla stessa Società Aeroporto Friuli Venezia Giulia SpA entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge annuale di finanziamento.

- Omissis -

Nota all'articolo 53

- Il testo dei commi da 10 a 12 dell'articolo 4 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 4
(Finalità 3 - Gestione del territorio)

- Omissis -

10. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere gli oneri derivanti dal miglioramento del servizio dei collegamenti ferroviari passeggeri di lunga percorrenza tra le città di Trieste e Udine e le città di Milano e Roma, **nonché per il potenziamento dei collegamenti ferroviari passeggeri transfrontalieri da e verso l'Austria e la Slovenia, aventi come origine o destinazione la città di Trieste, anche mediante il prolungamento, lungo le tratte ferroviarie transfrontaliere di competenza regionale, di servizi a lunga percorrenza e internazionali.**

11. Le modalità del miglioramento del servizio sono definite in apposita convenzione fra la Regione e i **vettori ferroviari individuati secondo le modalità stabilite dalle normative comunitaria, nazionale e regionale vigenti, anche in riferimento ad accordi stipulati dalla Regione con altre Amministrazioni interessate.**

12. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui ai commi 10 e 11 fanno carico all'unità di bilancio 3.7.2.5036 e al capitolo 3819 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.

- Omissis -

Nota all'articolo 58

- Il testo dei commi da 35 a 40 dell'articolo 5 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 5
(Assetto del territorio e edilizia)

- Omissis -

35. Al fine di assicurare la sicurezza e l'adeguatezza degli edifici di proprietà degli istituti scolastici paritari e dei soggetti accreditati dalla Regione ai sensi dell'articolo 25 della legge regionale 9 agosto 2012, n. 16 (Interventi di razionalizzazione e riordino di enti, aziende e agenzie della Regione), l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli Enti gestori degli istituti scolastici paritari riconosciuti ai sensi della legge 10 marzo 2000, n. 62 (Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione), e dei soggetti accreditati dalla Regione ai sensi dell'articolo 25 della legge regionale 16/2012, contributi in conto capitale di importo massimo di 20.000 euro per ogni Ente richiedente, a sostegno delle spese per l'affidamento di consulenze tecniche volte alla valutazione della sicurezza strutturale degli edifici scolastici attualmente inadeguati rispetto ai parametri stabiliti dalle norme tecniche vigenti per le costruzioni in zona sismica. Ai fini della scelta del tipo di analisi e dei valori deve essere in ogni caso garantito un livello di conoscenza almeno LC2, come definito dalle norme tecniche per le costruzioni approvate con decreto ministeriale 17 gennaio 2018, per le diverse tipologie strutturali. Livelli di conoscenza inferiori o superiori e le connesse indagini, rilievi o prove da effettuare, da scegliere di concerto tra professionista e committente, devono essere giustificati valutando il rapporto costi/benefici delle indagini in relazione all'importanza dell'opera e alle sue presumibili caratteristiche di vulnerabilità, nonché alla possibilità di significativi risparmi dei costi di intervento a parità di livello di sicurezza raggiunto.

36. Le domande di contributo, in regola con le vigenti disposizioni in materia di imposta di bollo, sono presentate a decorrere dalle ore 9.00 dell'1 febbraio 2017 alla Direzione centrale infrastrutture e territorio, a mezzo PEC all'indirizzo territorio@certregione.fvg.it ovvero tramite raccomandata alla medesima Direzione centrale infrastrutture e territorio, via Giulia 75/1, 34100 Trieste, e sono valutate con le modalità del procedimento a sportello, secondo quanto stabilito dall'articolo 36 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

37. Si considerano ammissibili le spese da sostenersi dopo la presentazione della domanda e per le quali l'affidamento degli incarichi sia effettuato entro sei mesi dalla data di notifica del decreto di concessione del contributo. Nel caso in cui tale termine non sia rispettato si procede alla revoca del finanziamento.

38. Le domande di contributo, contenenti l'indicazione del costo previsto per lo svolgimento dell'attività di consulenza tecnica e l'impegno dell'Ente all'affidamento dell'incarico entro sei mesi dalla data di notifica del decreto di concessione del contributo, sono corredate di una relazione illustrativa relativa allo stato degli edifici per i quali si chiede il finanziamento ai fini della valutazione della sicurezza strutturale.

39. Il provvedimento di concessione del finanziamento è adottato entro novanta giorni dalla data di pubblicazione dell'assegnazione del contributo con la prenotazione delle risorse sul sito internet istituzionale dell'Amministrazione regionale. Per l'erogazione e la rendicontazione dei contributi assegnati si applicano le disposizioni di cui al capo XI della legge regionale 14/2002. L'Ente beneficiario contestualmente alla rendicontazione del finanziamento fornisce indicazione degli indici di sicurezza sismica rilevati per gli edifici oggetto degli studi effettuati.

40. Per le finalità previste dal comma 35 è destinata la spesa di 100.000 euro a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 18.

- Omissis -

Nota all'articolo 62

- Il testo dell'articolo 38 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 38

(Attività complementari all'alloggio e servizi diversi)

1. Il titolare, il rappresentante legale o la persona preposta all'esercizio dell'attività possono svolgere attività complementari a quella di alloggio solo a favore delle persone alloggiate. Rientrano tra le facoltà concesse:

a) la messa a disposizione di aree dotate di attrezzature ginnico-sportive;

b) il servizio di trasporto gratuito mediante navetta;

c) la rimessa dei veicoli dei soli alloggianti;

d) la messa a disposizione, all'interno di strutture ricettive, di saune, bagni turchi e vasche con idromassaggio, con funzione meramente accessoria e complementare rispetto all'attività principale della struttura ricettiva, a prescindere dalla presenza di soggetti in possesso della qualificazione professionale di estetista; resta fermo l'obbligo, in capo al titolare o gestore della struttura ricettiva, di fornire al cliente la necessaria informazione sulla modalità di corretta fruizione delle predette attrezzature, sulle controindicazioni e precauzioni da adottare, anche attraverso l'esposizione di cartelli nei locali dove è prestato il servizio e la presenza di personale addetto che eserciti la vigilanza;

e) la somministrazione di alimenti e bevande, la fornitura di giornali, riviste, cartoline e francobolli, nonché la realizzazione di strutture e attrezzature a carattere ricreativo;

e bis) relativamente alle case per ferie e ai centri per soggiorni sociali di cui all'articolo 32, comma 7, la messa a disposizione di una cucina per l'utilizzo comune da parte dei singoli ospiti, nonché l'installazione di distributori automatici ai sensi dell'articolo 73 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 1 gennaio 2002 n. 2 "Disciplina organica del turismo").

2. Qualora l'operatore volesse estendere i servizi di cui al comma 1 a soggetti diversi dagli ospiti della struttura ricettiva o fornire servizi diversi da quelli complementari di cui al comma 1, presenta allo SUAP competente le relative segnalazioni, secondo i regimi amministrativi previsti dalle relative norme di settore.

Note all'articolo 63

- Il testo dell'articolo 8 della legge regionale 29 aprile 2005, n. 9, è il seguente:

Art. 8

(Disposizioni in materia di contributi)

1. Le zone individuate ai sensi dell'articolo 2 costituiscono aree prioritarie nella concessione di contributi erogati dall'Amministrazione regionale per la conservazione dei prati, anche in attuazione di programmi comunitari in materia di agricoltura.

2. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo forfetario annuo per le attività svolte dai proprietari o conduttori per la conservazione dei prati stabili inseriti nell'inventario di cui all'articolo 6 e riferiti alle formazioni erbacee di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a). Qualora le risorse lo consentano, l'Amministrazione regionale può concedere un contributo forfetario annuo anche per attività svolte dai proprietari o conduttori finalizzate alla conservazione delle ulteriori formazioni erbacee inserite nella banca dati di cui all'articolo 6, comma 1, che codifica i prati stabili naturali di pianura, con esclusione delle fattispecie di cui all'articolo 3, comma 2.

3. Il contributo forfetario annuo è fissato in 250 euro per ettaro o per frazioni inferiori all'ettaro sino al limite massimo per unità di superficie previsto dalla disciplina comunitaria e non è cumulabile con altre sovvenzioni. Detto limite non trova applicazione per prati stabili di superficie inferiore ai 5000 metri quadri.

3 bis. I contributi previsti dal comma 2 sono concessi in osservanza delle disposizioni europee in materia di aiuti di Stato.

4. I proprietari o conduttori presentano domanda entro il 31 marzo di ogni anno alla Regione; per l'anno 2008 la domanda è presentata entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge regionale 14 agosto 2008, n. 9.

5. La domanda di cui al comma 4 è corredata di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l'impegno alla gestione del prato attraverso il controllo della vegetazione tramite l'esecuzione di due o più sfalci con l'asporto della biomassa ottenuta, nonché attraverso il controllo delle infestanti perenni o, in alternativa, con l'attività di pascolo.

6. (ABROGATO)

7. (ABROGATO)

- Il testo dell'articolo 1 della legge regionale 1 aprile 2020, n. 5, è il seguente:

Art. 1

(Proroga termini per emergenza epidemiologica COVID-19)

1. Considerata l'emergenza epidemiologica COVID-19, tutti i termini stabiliti dalla normativa regionale, o dai conseguenti bandi o provvedimenti amministrativi, anche per gli adempimenti a carico dei beneficiari attinenti alla concessione di incentivi, comunque denominati con scadenza dal 23 febbraio 2020, sono prorogati al 30 giugno 2020.

2. I termini di presentazione delle domande di incentivo per l'accesso ai finanziamenti regionali di cui al comma 1 in scadenza entro il 30 aprile 2020 sono prorogati al 30 giugno 2020.

3. I termini di utilizzo, di ammissione delle spese e di rendicontazione di incentivi regionali, comunque denominati, stabiliti ai sensi delle discipline di settore con scadenza dal 23 febbraio al 30 giugno 2020, sono prorogati al 30 novembre 2020 e possono essere ulteriormente prorogati, con provvedimento amministrativo dell'autorità concedente, su istanza motivata del beneficiario.

4. È fatto salvo quanto disposto dalla legge regionale 12 marzo 2020, n. 3 (Prime misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19), e dalla relativa disciplina di attuazione, nonché da ulteriori disposizioni legislative regionali disposte per la medesima emergenza.

Nota all'articolo 64

- Il testo dell'articolo 2 della legge regionale 3 marzo 2017, n. 1, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 2

(Convenzione per la concessione di finanziamenti con procedure e condizioni semplificate, ivi compresa la cessione degli importi derivanti da aiuti del PSR)

1. Al fine di ottimizzare l'utilizzo dei fondi comunitari a favore dello sviluppo rurale, la Regione promuove l'adozione, da parte del sistema creditizio, di procedure e condizioni semplificate nella concessione, alle imprese che presentano domande di sostegno nell'ambito del PSR, di:

- a) finanziamenti per l'anticipazione dei relativi contributi e premi ovvero per l'avvio dei programmi di spesa oggetto delle domande di sostegno medesime;
- b) garanzie per l'ottenimento di anticipi contributivi;
- c) garanzie destinate a sostenere l'accesso al credito.

2. Le procedure e le condizioni per la concessione dei finanziamenti sono definite nella convenzione stipulata dall'Amministrazione regionale con le banche e i consorzi di garanzia collettiva dei fidi iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), e sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia.

[3. La convenzione di cui al comma 2 prevede la possibilità che le banche e i consorzi di garanzia concordino con le imprese, al momento della concessione dei finanziamenti e in conformità alla normativa di settore, che le risorse derivanti dal regime di sostegno del PSR siano destinate, anche attraverso la cessione del relativo importo, all'ammortamento parziale o totale dei finanziamenti medesimi.]

Note all'articolo 65

- Il testo dei commi da 63 a 83 dell'articolo 3 della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24, è il seguente:

Art. 3

(Risorse agroalimentari, forestali e ittiche)

- Omissis -

63. Al fine di contrastare l'abbandono dei territori montani e il conseguente dissesto idrogeologico, la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia valorizza il patrimonio rurale e boschivo e rafforza il tessuto imprenditoriale agricolo e forestale.

64. Per le finalità di cui al comma 63, l'Amministrazione regionale adotta la "Strategia regionale per l'attività agricola e forestale in montagna", di seguito Strategia, contenente:

- a) la ricognizione delle misure per l'agevolazione e la regolamentazione dell'attività agricola e forestale in montagna;
- b) l'analisi dell'attuazione delle misure di cui alla lettera a);
- c) l'individuazione delle linee di indirizzo finalizzate a modificare o integrare le misure esistenti e introdurre nuove misure, ivi compresa la proposta di interventi normativi.

65. La Strategia è predisposta dalla Direzione centrale competente in materia di agricoltura, foreste e montagna che, a tal fine, richiede gli elementi ritenuti utili ad altre Direzioni centrali e a soggetti esterni. La Strategia è

approvata con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di agricoltura, foreste e montagna ed è aggiornata ogni qualvolta l'Amministrazione regionale lo ritenga opportuno.

66. In fase di prima applicazione, la Strategia è approvata entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

67. Al fine di dare immediata applicazione alle finalità di cui al comma 63, la Regione interviene per promuovere:

- a) la razionale utilizzazione dei territori montani per contrastare la polverizzazione fondiaria;
- b) lo sviluppo di attività economiche per favorire la residenzialità dei giovani.

68. Per le finalità di cui al comma 67, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai giovani e alle imprese condotte da giovani che si impegnano a mantenere la residenza in montagna, contributi in conto capitale per progetti di costituzione o sviluppo di imprese operative in almeno una delle seguenti attività nei territori montani:

- a) produzione di prodotti agricoli, allevamento e attività connesse;
- b) trasformazione di prodotti agricoli anche in prodotti non agricoli;
- c) commercializzazione di prodotti agricoli;
- d) gestione forestale sostenibile in coerenza alle previsioni dell'articolo 1, comma 2, lettera d), della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali);
- e) attività di trasformazione del legno.

69. Ai fini del comma 68, si intende per:

- a) giovane: la persona maggiorenne di età inferiore a quarantuno anni;
- b) impresa condotta da giovani: l'impresa amministrata e condotta da un giovane ovvero, in caso di società, l'impresa composta da giovani, per oltre la metà numerica dei soci e delle quote di partecipazione;
- c) territorio montano: i Comuni delle zone B e C di svantaggio socio - economico individuate dalla deliberazione della Giunta regionale n. 3303 del 31 ottobre 2000, così come integrata dal l'articolo 10, comma 2, della legge regionale 9 febbraio 2018, n. 4 (Disposizioni urgenti relative al distacco del Comune di Sappada/Plodn dalla Regione Veneto e all'aggregazione alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e altre norme urgenti).

70. I contributi sono concessi per le seguenti spese ammissibili, inerenti le attività di cui al comma 68 e sostenute successivamente alla presentazione della domanda di contributo:

- a) compravendita di terreni;
- b) compravendita, costruzione o miglioramento di beni immobili;
- c) interventi di pianificazione e di gestione forestale di cui agli articoli 11 e 14 della legge regionale 9/2007;
- d) compravendita di macchinari e di attrezzature;
- e) compravendita di animali;
- f) compravendita e messa a dimora di piante;
- g) spese di promozione;

h) spese tecniche, generali e amministrative collegate a quelle di cui alle lettere a), b) e d);

i) spese per la conduzione aziendale nel limite del trenta per cento del totale delle spese riconosciute come ammissibili.

71. È ritenuta ammissibile la spesa sostenuta per l'Imposta sul valore aggiunto (IVA) relativa alle spese di cui al comma 70, nel caso in cui la stessa non sia recuperabile ai sensi della legislazione vigente.

72. La domanda di contributo è presentata, anche prima della costituzione dell'impresa, tramite PEC, a decorrere dall'1 febbraio 2020, alla Direzione centrale competente in materia di agricoltura, foreste e montagna, all'indirizzo competitivita@certregione.fvg.it, corredata della seguente documentazione:

a) relazione descrittiva del progetto di investimento;

b) progetto preliminare e computo metrico nel caso di costruzione o miglioramento di beni immobili;

c) preventivi di spesa;

d) impegno dei giovani a mantenere la residenza nel territorio montano per almeno cinque anni dalla concessione del contributo;

e) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in ordine a tutti gli aiuti "de minimis" eventualmente percepiti nell'esercizio finanziario in corso e nei due esercizi finanziari precedenti.

73. La domanda è sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa o da tutti i giovani che la costituiranno. L'impegno di cui al comma 72, lettera d), è sottoscritto da tutti i giovani che hanno costituito o costituiranno l'impresa.

74. In caso di domande di soggetti che non sono imprenditori, la costituzione dell'impresa deve completarsi entro due mesi dalla presentazione della domanda a pena di inammissibilità della stessa.

75. A seconda della tipologia della spesa, i contributi sono concessi secondo le condizioni e limiti previsti dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" e dal regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo, pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L n. 352 del 24 dicembre 2013.

76. I contributi sono concessi fino all'intensità massima:

a) del cento per cento, per la compravendita di terreni ai sensi del comma 70, lettera a);

b) dell'ottanta per cento, per le altre spese di cui al comma 70.

77. In deroga al più ampio divieto di contribuzione previsto dall'articolo 31 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), non è ammissibile la concessione dei contributi di cui al comma 68, in caso di compravendita di terreni o immobili fra parenti di primo grado o fra coniugi.

78. I contributi sono concessi secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande con la procedura a sportello di cui all'articolo 36, comma 4, della legge regionale 7/2000. Il termine di conclusione del procedimento è di sessanta giorni; in caso di domande di soggetti che non sono imprenditori, il termine di conclusione del procedimento è sospeso di diritto per sessanta giorni e, comunque, fino alla comunicazione di avvenuta costituzione dell'impresa se anteriore. Con il decreto di concessione sono stabilite le modalità di rendicontazione

della spesa prescrivendo, in caso di opere edili, la presentazione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la conclusione delle procedure edilizie propedeutiche all'utilizzo del bene.

79. I contributi possono essere erogati in via anticipata, previa richiesta, secondo i criteri e le modalità di cui al l'articolo 39, comma 2, della legge regionale 7/2000.

80. L'impresa beneficiaria è tenuta al rispetto dei seguenti obblighi:

a) deve mantenere la destinazione dei beni immobili e mobili oggetto di contributo, rispettivamente per cinque e tre anni decorrenti dalla data di richiesta del saldo nel rispetto di quanto previsto dal l'articolo 32 bis, comma 2, della legge regionale 7/2000;

b) deve pianificare e certificare le superfici forestali oggetto di contributo in base al comma 70, lettera a), secondo le previsioni degli articoli 11 e 19 della legge regionale 9/2007;

c) il legno eventualmente impiegato nella costruzione o nel miglioramento di beni immobili deve essere certificato e fornito da imprese in possesso della certificazione di catena di custodia per i prodotti legnosi, quali a titolo esemplificativo le certificazioni PEFC (Programme for Endorsement of Forest Certification schemes) e FSC (Forest Stewardship Council).

81. Il mancato rispetto dell'impegno di cui al comma 72, lettera d), comporta la decadenza dall'aiuto. Il mancato rispetto dell'obbligo di cui al comma 80, lettera a), comporta la rideterminazione dell'aiuto in proporzione al periodo per il quale l'obbligo non è stato rispettato. Il mancato rispetto degli obblighi di cui al comma 80, lettere b) e c), comporta la rideterminazione dell'aiuto rispettivamente per l'esclusione delle spese di compravendita delle superfici forestali e di acquisto e messa in opera del legname.

82. I contributi possono essere cumulati, nei limiti previsti dalla normativa europea di riferimento, con finanziamenti agevolati erogabili per le stesse spese con le disponibilità del Fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo istituito con legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 (Istituzione del Fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo).

83. Per le finalità previste dal comma 68 è destinata la spesa di 800.000 euro per l'anno 2020, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 104.

- Omissis -

- Il testo degli articoli 24 e 27 della legge regionale 10 agosto 2006, n. 16, è il seguente:

Art. 24

(Finanziamento del piano di razionalizzazione fondiaria)

1. Il finanziamento del piano è a totale carico della Regione.

2. Le modalità di erogazione del finanziamento del piano di razionalizzazione fondiaria al soggetto attuatore sono le seguenti:

a) acconto pari al 50 per cento all'approvazione del progetto preliminare di razionalizzazione fondiaria;

b) saldo ad avvenuta approvazione del piano da parte della Giunta regionale;

c) qualora l'adesione alla proposta di intervento di razionalizzazione fondiaria di cui all'articolo 8 sia unanime, l'erogazione del finanziamento avviene in unica soluzione a seguito dell'approvazione del progetto preliminare di razionalizzazione fondiaria.

3. Con il primo finanziamento dei lavori previsti dal piano di razionalizzazione fondiaria è finanziata anche la trascrizione o iscrizione del piano medesimo.

- Omissis -

Art. 27

(Piano di insediamento produttivo agricolo)

1. I Comuni dotati di piano regolatore generale possono formare un piano delle aree da destinare a insediamenti produttivi agricoli. Il piano di insediamento produttivo agricolo costituisce a tutti gli effetti piano comunale di settore, ai sensi dell'articolo 63 bis, comma 20, della legge regionale 5/2007, e successive modifiche.

2. Più Comuni limitrofi possono convenzionarsi o costituirsi in consorzio per la formazione di un piano di insediamento produttivo agricolo.

3. La Regione è autorizzata a finanziare la progettazione e la realizzazione dei piani di insediamento produttivo agricolo; il contributo regionale può essere concesso fino al 100 per cento della spesa relativa alla progettazione, alla realizzazione delle infrastrutture e degli interventi di miglioramento fondiario, ai frazionamenti dei terreni e alle spese notarili, e dei costi per l'acquisizione delle aree.

4. Preventivamente all'adozione del piano, il Comune comunica agli interessati l'avvio del procedimento che condurrà all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio. In conseguenza dell'approvazione del piano il Comune espropria le aree e gli edifici che risultano indispensabili per assicurare il raggiungimento degli obiettivi del piano medesimo.

5. Il piano, per essere approvato, deve contenere tra i propri elaborati il piano particellare di esproprio con la descrizione dei beni da espropriare, l'elencazione delle particelle con i dati identificativi catastali, le relative superfici e il tipo di colture in atto, l'individuazione di tutti i proprietari con l'indicazione delle somme offerte a ciascuno per l'espropriazione dei beni di proprietà.

6. Allorché il numero dei proprietari sia superiore a cinquanta, si osservano le forme di cui agli articoli 11, comma 2, 22, comma 1, e 22 bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 327/2001.

7. Le aree comprese nel piano sono assegnate, a titolo di proprietà o di affitto, agli imprenditori agricoli mediante forma a evidenza pubblica. Il soggetto attuatore può stabilire, nei limiti previsti dalla legislazione vigente, forme di incentivo a favore degli imprenditori agricoli assegnatari, anche mediante riduzione dei costi delle aree assegnate agli stessi.

8. Nel piano di insediamento produttivo agricolo sono altresì stabilite le categorie dei soggetti assegnatari e i criteri di priorità da rispettare nell'assegnazione delle aree, con prevalenza ai giovani imprenditori e ai progetti finalizzati all'ottenimento di produzioni di qualità e al risparmio energetico così come individuati dagli strumenti di programmazione regionale di settore.

- Il testo dell'articolo 2 del Regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione 20 giugno 2007, n. 0187/Pres., è il seguente:

Art. 2

(Modalità di presentazione delle domande)

1. Le domande di contributo sono presentate al Servizio competente della Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna, entro il termine perentorio del 1 marzo di ciascun anno.

2. Le domande sono corredate della seguente documentazione:

a) relazione tecnico illustrativa che descrive dettagliatamente l'area oggetto dell'intervento proposto, la realtà agronomica e fondiaria, gli obiettivi perseguiti nelle materie agricola ed economica e la previsione di organizzazione delle aree; essa, inoltre, illustra gli aspetti urbanistici correlati all'approvazione del piano, gli aspetti ambientali e paesaggistici e contiene l'indicazione delle infrastrutture da realizzarsi, il cronoprogramma dell'intervento ed il preventivo di spesa. In particolare sono indicati l'estensione della superficie considerata, il numero delle particelle ricomprese, il numero degli intestatari interessati e l'eventuale quota percentuale di partecipazione volontaria alla spesa da parte del Comune richiedente;

b) deliberazione dell'organo competente del Comune concernente l'avvio del procedimento di formazione del piano, l'assunzione dell'eventuale partecipazione volontaria alla spesa ritenuta ammissibile e l'autorizzazione a presentare domanda di contributo.

Nota all'articolo 66

- Il testo dell'articolo 4 della legge regionale 7 novembre 2019, n. 17, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 4

(Competenze e attribuzioni)

1. Le strutture regionali preposte all'attuazione della presente legge sono la Direzione centrale competente in materia di incendi boschivi, di seguito denominata Direzione centrale, e la Protezione civile della Regione, di seguito denominata Protezione civile.

2. Le attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi sono considerate attività di competenza della Direzione centrale e della Protezione civile, avvalendosi del volontariato delle squadre comunali e di altre organizzazioni riconosciute **ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera y), del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106)**, e iscritte negli elenchi del volontariato di Protezione civile regionale, che le esercitano secondo le rispettive competenze in coerenza con il Piano di cui all'articolo 7 e nell'ambito delle competenze attribuite dalla legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64 (Organizzazione delle strutture e degli interventi di competenza regionale in materia di protezione civile).

3. La Regione promuove l'adozione di convenzioni dirette alla realizzazione delle finalità della presente legge con organismi istituzionali pubblici, ivi comprese quelle con il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, nonché con Enti del Terzo settore di cui al decreto legislativo 117/2017. In particolare, la Regione promuove l'adozione di convenzioni per gli interventi relativi agli incendi di interfaccia esclusivamente con il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e favorisce forme di collaborazione per l'attuazione delle attività di cui all'articolo 5 anche con altre Regioni e con gli Stati confinanti.

4. Per il coordinamento e la valutazione dell'attività di antincendio boschivo è istituito un gruppo di lavoro tecnico tra la Direzione centrale e la Protezione civile della Regione cui partecipano, oltre a tecnici e funzionari regionali designati, anche rappresentanti delle squadre volontarie di antincendio boschivo.

Nota all'articolo 67

- Il testo dell'articolo 14 della legge regionale 17/2019, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 14

(Impiego del volontariato di Protezione civile e forme di finanziamento)

[1. Le organizzazioni di volontariato che svolgono attività di antincendio boschivo sono considerate a tutti gli effetti organizzazioni di Protezione civile e ne possiedono i relativi requisiti, compresa l'iscrizione nell'elenco regionale di cui all'articolo 30 della legge regionale 64/1986.]

2. I **soggetti di cui all'articolo 4, comma 2**, con specializzazione nell'antincendio boschivo, concorrono alle attività di cui all'articolo 5, con le modalità operative di cui all'articolo 13, comma 3, e quelle previste nel regolamento di cui all'articolo 6, comma 2.

3. Nello svolgimento delle operazioni di spegnimento i volontari appartenenti **ai soggetti di cui all'articolo 4, comma 2**, sono coordinati dal DOS, secondo le procedure operative definite dal Piano di cui all'articolo 7.

4. Il volontario appartenente **ai soggetti di cui all'articolo 4, comma 2**, è impiegato nelle attività di cui all'articolo 5 solo qualora sia in possesso di tutti i requisiti relativi alla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e nelle attività di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), solo qualora in possesso della formazione realizzata ai sensi dell'articolo 7, comma 2, lettera g), e all'uopo appositamente selezionati con specifico riferimento all'attività di antincendio boschivo.

5. L'Amministrazione regionale è autorizzata a impiegare tutto il personale volontario di Protezione civile nel supporto logistico alle attività di antincendio boschivo, con le modalità individuate dal Piano di cui all'articolo 7.

6. A favore dei Comuni che partecipano alle attività di cui al comma 5 sostenendo le spese connesse al funzionamento della sede comunale di Protezione civile e al mantenimento delle dotazioni operative della locale squadra di volontariato di Protezione civile è concesso, con decreto dell'Assessore alla Protezione civile, previa deliberazione della Giunta regionale ai sensi del l'articolo 33, comma 5, della legge regionale 64/1986, un finanziamento annuale per le spese di funzionamento delle organizzazioni di cui al presente articolo e per la manutenzione delle rispettive dotazioni operative.

Nota all'articolo 68

- Il testo dei commi da 56 a 63 dell'articolo 2 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 2

(Attività produttive)

- Omissis -

56. Al fine di sostenere la residenza della popolazione nelle aree montane maggiormente disagiate, con iniziative indirizzate a migliorare la qualità della vita delle persone e a mantenere e valorizzare la qualità paesaggistica e storica dei borghi e dell'ambiente montano, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi a cooperative e associazioni di nuova istituzione o già operanti tramite unità locale nei Comuni montani di cui alla legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia), inseriti nella zona di svantaggio socio-economico C e, a condizione che comprendano centri abitati in zona C, inseriti nella zona di svantaggio socio-economico B individuate dalla deliberazione della Giunta regionale 31 ottobre 2000, n. 3303.

57. Le cooperative e le associazioni di cui al comma 56 svolgono, anche congiuntamente, almeno una delle seguenti attività:

- a) l'attività di inclusione sociale e lavorativa;
- b) la fornitura di servizi di prossimità;
- c) l'organizzazione di iniziative di vicinato o di volontariato;
- d) la manutenzione e valorizzazione degli edifici e dei borghi, nonché dell'ambiente naturale circostante;
- e) il mantenimento dell'uso agricolo non professionale dei piccoli appezzamenti limitrofi alle abitazioni e ai centri abitati.

58. Per accedere al contributo i soggetti di cui al comma 56 presentano in allegato alla domanda un progetto di attività di durata almeno triennale riferito all'area di cui al comma 56, con evidenza delle ricadute positive attese.

58 bis. Le modifiche a un progetto di attività finanziato riguardanti le spese di cui al successivo comma 59, lettera b), limitatamente ai costi del personale, sono autorizzate dall'Amministrazione regionale anche con riferimento a spese sostenute, nel rispetto delle condizioni di eleggibilità previste dal regolamento di esecuzione.

58 ter. Le disposizioni di cui al comma 58 bis si applicano a decorrere dal 21 maggio 2019 anche in relazione ai provvedimenti di diniego già adottati ai quali non è seguito il disimpegno delle risorse già assegnate, a condizione che il beneficiario presenti domanda di variante alla struttura regionale competente per il procedimento contributivo entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale 29 giugno 2020, n. 13 (Disposizioni in materia di finanze, patrimonio e demanio, funzione pubblica, autonomie locali, sicurezza, politiche dell'immigrazione, coregionali all'estero e lingue minoritarie, cultura e sport, infrastrutture, territorio e viabilità, turismo, risorse agroalimentari, forestali, montagna, attività venatoria, lavoro, formazione, istruzione e famiglia, ambiente e energia, cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale, sanità e sociale, Terzo settore (Legge regionale multisettoriale)).

59. I contributi coprono i costi di:

- a) costituzione della cooperativa o dell'associazione;
- b) avviamento di una nuova unità locale, compresi gli oneri amministrativi e i costi del personale e dei collaboratori;
- c) investimento, riferito alle attività previste nel progetto allegato alla domanda.

60. I contributi sono concessi nella misura massima di 200.000 euro fino al 100 per cento della spesa ammissibile nel caso di associazioni che non svolgano attività di impresa.

61. Qualora il beneficiario svolga un'attività di impresa, i contributi sono concessi come aiuti "de minimis", ai sensi del regolamento della Commissione (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013 pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 24 dicembre 2013, L 352, ai sensi del diritto comunitario, e non superano l'80 per cento della spesa ammissibile.

62. Con regolamento di esecuzione emanato ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), sono determinati i criteri e le modalità per i requisiti dei beneficiari e la validità, la valutazione e la presentazione delle domande di contributo, nonché gli elementi del procedimento contributivo.

63. Per le finalità previste dal comma 56 è destinata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2017 a valere Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 7 (Sviluppo sostenibile territorio

montano piccoli Comuni) - Titolo n. 1 (Spese correnti), dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 101.

- Omissis -

Nota all'articolo 69

- Il testo dell'articolo 33 bis della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 33 bis (Aspiranti soci)

1. I cacciatori non assegnati a una Riserva di caccia, non titolari di un permesso annuale di caccia ovvero non legali rappresentanti, associati o titolari di permessi annuali di azienda faunistico-venatoria, residenti da almeno tre anni nel Comune sul cui territorio insiste la Riserva di caccia alla quale intendono aderire, su conforme deliberazione favorevole dell'assemblea dei soci, possono essere assegnati, anche in soprannumero, come aspiranti.

1 bis. I cacciatori di cui al comma 1, mai assegnati a una Riserva di caccia, residenti alla nascita o per un periodo di almeno dieci anni nel Comune sul cui territorio insiste la Riserva di caccia alla quale intendono aderire, vengono assegnati come aspiranti nella misura massima del 20 per cento del numero massimo dei cacciatori determinato per ciascuna Riserva di caccia. Nel caso di Riserve di caccia per cui è determinato un numero di cacciatori inferiore a dieci, la misura massima è di due.

1 ter. Gli aspiranti di cui al comma 1 bis sono assegnati con il seguente ordine di priorità di collocazione in ordine decrescente: maggior numero di anni di residenza, età anagrafica superiore, maggior numero di anni continuativi di presentazione della domanda di aspirante.

2. L'aspirante esercita l'attività venatoria, per due annate venatorie successive, accompagnato da un socio della Riserva di caccia.

3. Nelle annate venatorie successive alla seconda, l'aspirante di cui al comma 1, su conforme deliberazione favorevole dell'assemblea dei soci, e l'aspirante di cui al comma 1 bis possono essere assegnati dalla struttura regionale competente alla Riserva di caccia, anche in soprannumero, secondo criteri e principi stabiliti con regolamento che definisce anche i rapporti numerici tra permessi annuali e aspiranti soci.

4. Per il raggiungimento del periodo di cui al comma 2 sono conteggiati gli anni di assegnazione quale aspirante effettuati ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 30/1999.

Nota all'articolo 71

- Il testo dell'articolo 6 della legge regionale 22 aprile 2004, n. 13, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 6 (Aggiornamento professionale)

1. L'Amministrazione regionale promuove e finanzia progetti di aggiornamento professionale per i professionisti.

2. I progetti di cui al comma 1 possono essere realizzati da ordini, collegi o associazioni professionali di professioni ordinistiche e da associazioni professionali inserite nel registro delle professioni non ordinistiche, anche in collaborazione con le Università e altri istituti scientifici.

2 bis. I progetti di aggiornamento professionale si svolgono in ambito regionale. Per il finanziamento del contributo di cui al comma 1, è necessaria la partecipazione a maggioranza dei professionisti che esercitano l'attività con sede legale o operativa in regione.

Nota all'articolo 72

- Il testo dell'articolo 9 della legge regionale 30 marzo 2018, n. 13, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 9

(Assegni per trasporto scolastico, acquisto libri di testo e spese di ospitalità)

1. La Regione, nell'ambito delle azioni volte a rendere effettivo il diritto allo studio, eroga assegni di studio per il trasporto scolastico, l'acquisto di libri di testo non dati in comodato ai sensi del capo I e per l'abbattimento delle spese di alloggio in strutture accreditate ai sensi dell'articolo 25 della legge regionale 9 agosto 2012, n. 16 (Interventi di razionalizzazione e riordino di enti, aziende e agenzie della Regione), in favore di nuclei familiari residenti in regione che comprendono al loro interno studenti iscritti al primo, secondo, terzo, quarto e quinto anno delle scuole secondarie di secondo grado **[del sistema scolastico regionale]**.

2. I soggetti istituzionali preposti assicurano servizi di trasporto scolastico per gli alunni degli istituti scolastici di ogni ordine e grado anche con la partecipazione economica degli utenti.

3. Gli assegni sono erogati dalla Regione, ai nuclei familiari di cui al comma 1, nella misura stabilita tenendo conto delle condizioni economiche dei nuclei stessi.

Nota all'articolo 73

- Il testo dell'articolo 16 della legge regionale 13/2018, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 16

(Destinatari e oggetto degli interventi)

1. La Regione, riconoscendo la funzione sociale ed educativa della scuola dell'infanzia, intesa a promuovere l'armonico sviluppo cognitivo e intellettuale della personalità del bambino, concede contributi per concorrere al servizio di educazione scolastica.

2. Sono beneficiari dei finanziamenti **i soggetti pubblici e privati che gestiscono scuole dell'infanzia non statali**, concorrendo alla realizzazione del servizio di educazione scolastica. **I soggetti beneficiari non devono trovarsi in stato di liquidazione, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo e ogni altra procedura concorsuale prevista dalla legge e non devono avere in corso alcun procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni.** I programmi di attività della scuola dell'infanzia devono far riferimento agli orientamenti educativi statali.

3. I contributi sono destinati alla copertura delle spese di:

- a) ammissione gratuita o semigratuita al servizio degli alunni in disagiate condizioni economiche;
- b) facilitazione all'inserimento e al sostegno di bambini con disabilità, qualora non finanziate con altre leggi;
- c) aggiornamento del personale educativo, anche conseguenti all'utilizzazione di organismi preposti a tale attività;

d) opere urgenti di manutenzione e di riparazione e per l'acquisto di arredi ed attrezzature in circostanze straordinarie;

e) spese generali di funzionamento della scuola.

4. I contributi previsti dal presente articolo possono essere concessi anche per le spese sostenute e da sostenere per le finalità di cui al comma 3, lettera d), relativamente a sezioni di asili nido gestite congiuntamente alla scuola dell'infanzia.

Nota all'articolo 74

- Il testo dell'articolo 21 della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27 modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 21
(Elenco dei revisori)

1. È istituito presso la Direzione l'Elenco regionale dei revisori degli enti cooperativi soggetti alla vigilanza della Direzione, di seguito denominato Elenco.

2. Nell'Elenco sono iscritti, su domanda, i cittadini italiani ovvero i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, abilitati all'esercizio delle professioni di avvocato, dottore commercialista, ragioniere, consulente del lavoro, ovvero iscritti al registro dei revisori legali.

3. Possono essere, altresì, iscritti i cittadini italiani ovvero i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in possesso del diploma di istruzione media-superiore che abbiano conseguito un attestato di idoneità negli appositi corsi promossi dall'Amministrazione regionale ovvero dal Ministero competente.

4. I revisori iscritti nell'Elenco devono essere in possesso dei requisiti richiesti per l'assunzione ai pubblici uffici e non trovarsi, nell'esercizio dell'attività di revisione, nelle condizioni di incompatibilità previste dalla legge.

5. La Direzione dispone la cancellazione dall'Elenco dei soggetti privi dei requisiti necessari a mantenere l'iscrizione e di quelli che non abbiano ultimato la revisione nei termini previsti dalla vigente disciplina.

6. Le Associazioni comunicano alla Direzione le circostanze che determinano, ai sensi del comma 5, la cancellazione dall'Elenco dei soggetti dalle stesse incaricati.

7. In apposita sezione dell'Elenco sono iscritti, su domanda, i soggetti che abbiano conseguito l'abilitazione a effettuare le revisioni delle banche di credito cooperativo negli appositi corsi promossi dai soggetti di cui all'articolo 36 ovvero dal Ministero competente.

8. (ABROGATO)

8 bis. Il revisore si astiene dall'effettuare revisioni in situazioni di incompatibilità ai sensi dell'articolo 17, comma 8, comunicando la causa di incompatibilità al soggetto competente per il conferimento dell'incarico, entro quindici giorni dall'accertamento della stessa.

8 ter. Il revisore che viola la disposizione di cui al comma 8 bis è immediatamente cancellato dall'Elenco, ovvero dalla sezione di cui al comma 7, ed è tenuto a restituire il tesserino di identificazione.

8 quater. I soggetti cancellati dall'Elenco non possono richiedere per i successivi tre anni una nuova iscrizione.

Nota all'articolo 75

- Il testo degli articoli 4 e 7 del decreto del Presidente della Regione 31 maggio 2011, n. 128, è il seguente:

Art. 4
(*Criteri e modalità di riparto*)

1. Le risorse disponibili per le finalità di cui all'articolo 1 sono ripartite sulla base dei seguenti criteri:

a) una quota compresa tra il 15 e il 30 per cento è ripartita in base ai seguenti indicatori di qualità per un punteggio complessivo massimo di quindici punti per ciascun nido d'infanzia, così come specificato nella modulistica di cui all'Allegato A:

- 1) presenza di un coordinatore pedagogico del nido d'infanzia;
- 2) qualità educativa del servizio;
- 3) tempo dedicato all'organizzazione del lavoro, alla programmazione, all'aggiornamento;
- 4) incontri periodici retribuiti di tutto il personale per impostazione e verifica del lavoro educativo;
- 5) graduazione delle rette di frequenza in relazione alle condizioni socio-economiche delle famiglie che accedono al servizio;
- 6) presenza di una sezione lattanti con accoglimento di bambini dai 3 agli 12 mesi di età.

b) la quota residua è ripartita in base al numero dei bambini accolti, calcolato come media aritmetica semplice delle rilevazioni effettuate alle date di cui al comma 3, tenuto conto dei mesi di effettivo funzionamento del servizio, fino ad un massimo di euro 1.800,00 annui per bambino;

2. La quota di cui al comma 1, lettera a), è attribuita per il 60 per cento esclusivamente sulla base del punteggio complessivo risultante dagli indicatori di qualità mentre, per il restante 40 per cento, si considera una ponderazione in base al numero di bambini risultante dall'applicazione del criterio di cui alla lettera b).

3. Per ogni nido d'infanzia va indicato il numero dei bambini accolti alla data del 1° ottobre o alla data di effettivo avvio del servizio, se successiva, e alla data del 30 aprile o quella di cessazione del servizio, se precedente.

4. Ai fini del riparto, il numero dei bambini accolti indicato ai sensi del comma 3 non può superare il numero massimo stabilito per la ricettività del nido d'infanzia ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), maggiorato in misura non superiore a quanto stabilito dalle vigenti disposizioni regolamentari in materia.

- Omissis -

Art. 7
(*Concessione e rendicontazione del finanziamento, controlli regionali*)

1. Il contributo è concesso con decreto del Direttore del servizio competente e può essere erogato contestualmente alla concessione in misura non superiore al 50 per cento dell'importo complessivamente spettante; il saldo viene erogato sulla base della rendicontazione di cui al presente articolo.

2. La rendicontazione è effettuata entro i termini stabiliti nel decreto di concessione con le modalità di cui agli articoli 41, 42 e 43 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

3. In sede di rendicontazione, al fine di verificare il rispetto dei limiti di cui all'articolo 1, comma 2, i beneficiari presentano una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) che, sulla base delle risultanze contabili e fiscali, attesti:

a) l'utilizzo parziale o totale del contributo per le finalità di cui all'articolo 1, comma 2;

b) che il contributo rendicontato non supera la differenza tra le spese ed i costi di cui all'articolo 6, con riferimento all'anno scolastico per cui il contributo è stato chiesto, e tutte le entrate riferibili al medesimo periodo.

4. L'eventuale documentazione di spesa prevista dagli articoli 41, 42 e 43 della legge regionale 7/2000 deve essere prodotta in relazione all'importo del contributo concesso, deve essere direttamente riferibile alla gestione del servizio per cui è stato richiesto il contributo e deve risultare regolarmente quietanzata alla data di presentazione del rendiconto.

5. Qualora in sede di rendicontazione risulti che il contributo concesso supera la differenza tra le spese e le entrate, lo stesso viene rideterminato e il beneficiario è tenuto alla restituzione della quota eventualmente già erogata e non spettante.

6. In caso di mancata presentazione del rendiconto o di rinuncia al contributo da parte del beneficiario, il contributo stesso viene revocato e il beneficiario è tenuto alla restituzione dell'intera quota eventualmente già erogata, maggiorata degli interessi calcolati ai sensi dell'articolo 49, commi 1 e 2, della legge regionale 7/2000, a decorrere dalla data di erogazione sino alla data di effettiva restituzione.

7. In relazione alle dichiarazioni di cui ai commi 2 e 3 e ai dati dichiarati in sede di domanda di contributo ai fini della quantificazione del contributo spettante, il Servizio competente può disporre dei controlli a campione sulla veridicità dei dati esposti, anche con eventuali ispezioni da parte del personale regionale presso la sede del soggetto beneficiario del contributo, richiedendo copia di tutti i documenti contabili e fiscali considerati ai fini delle attestazioni effettuate.

8. I soggetti sottoposti ai controlli di cui al comma 6, sono tenuti a collaborare con il personale regionale incaricato e presentare tempestivamente e comunque entro 20 giorni la documentazione richiesta

Nota all'articolo 76

- Il testo dei commi da 86 a 90 dell'articolo 7 della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 7

(Lavoro, formazione, istruzione, politiche giovanili e famiglia)

- Omissis -

86. Al fine di favorire l'accesso ai servizi socioeducativi e di sostegno alla genitorialità rivolta ai minori **dai 3 ai 14 anni**, nel periodo intercorrente tra il mese di maggio e agosto 2020, l'Amministrazione regionale è autorizzata, in via sperimentale per l'anno 2020, a concedere una agevolazione ai nuclei familiari attribuita in attuazione della Carta Famiglia di cui all'articolo 10 della legge regionale 7 luglio 2006, n. 11 (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità).

87. L'agevolazione di cui al comma 86 è richiesta dal nucleo familiare **con valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) pari o inferiore a 30.000 euro, calcolato, qualora ne ricorrano le condizioni, anche con le modalità di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 (Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di**

applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), in possesso della Carta Famiglia quale contributo diretto e forfettario per le spese sostenute, per servizi socioeducativi e di sostegno alla genitorialità per la fascia **di età 3 - 14 anni** o per servizi di baby sitting regolati da contratti di lavoro domestico o mediante prestazioni di lavoro occasionali utilizzando il Libretto Famiglia di cui all'articolo 54 bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo), convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 21 giugno 2017, n. 96, per la fascia **di età 3 - 12 anni**. Il beneficio è cumulabile con altri benefici o sgravi fiscali fino alla concorrenza della spesa sostenuta **a esclusione del rimborso per le spese sostenute di cui all'articolo 9, comma 3 della legge regionale 12 maggio 2020, n. 6 (Misure tecnico-contabili urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19, norme urgenti in materia di corregionali all'estero e lingue minoritarie, nonché per il riconoscimento di debiti fuori bilancio)**.

88. I servizi di cui al comma 86 sono promossi da soggetti pubblici o privati e organizzati ed erogati nel rispetto delle disposizioni valide sul territorio regionale in materia di gestione dell'emergenza epidemiologica e contenimento della diffusione del COVID-19.

89. La Giunta regionale entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta dell'Assessore competente in materia di politiche per la famiglia, stabilisce, con deliberazione, le modalità di presentazione delle domande e di quelle di erogazione, nonché la misura dei benefici.

90. Per le finalità derivanti dal disposto di cui al comma 86, è destinata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2020 a valere sullo stanziamento della Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 5 (Interventi per le famiglie) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 98.

- Omissis -

Nota all'articolo 78

- Il testo dell'articolo 15 ter della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 15 ter
(Fondo per il contenimento rette)

1. A partire dall'anno 2020, al fine di contenere le rette a carico delle famiglie per l'accesso ai servizi per la prima infanzia di cui all'articolo 3, è istituito un Fondo per il contenimento delle rette, destinato ai soggetti gestori pubblici, privati e del privato sociale dei nidi d'infanzia accreditati ai sensi dell'articolo 20.

2. Le dotazioni del Fondo sono costituite da:

a) conferimenti ordinari della Regione;

b) conferimenti dello Stato;

c) eventuali rientri derivanti da rideterminazioni o revoche dei contributi regionali già concessi per le finalità di cui al comma 1.

3. Con regolamento regionale sono stabiliti i criteri e le modalità di ripartizione del Fondo di cui al comma 1.

3 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai soggetti di cui al comma 1 contributi per il contenimento delle rette a carico delle famiglie. Con il regolamento di cui al comma 3 sono disciplinati i criteri e le modalità di concessione dei contributi.

3 ter. In deroga all'articolo 39 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), le eventuali erogazioni anticipate dei contributi di cui al presente articolo non sono subordinate alla presentazione di fidejussioni bancarie o polizze assicurative.

Nota all'articolo 79

- Il testo dell'articolo 9 della legge regionale 12 maggio 2020, n. 6, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 9

(Interventi a sostegno delle famiglie e dei servizi educativi per la prima infanzia)

1. In considerazione del perdurare della sospensione dei servizi educativi per la prima infanzia, al comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 12 marzo 2020, n. 3 (Prime misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19), dopo le parole <<da COVID-2019,>> sono aggiunte le seguenti: <<per i mesi di febbraio, marzo e aprile 2020>>.
2. Gli enti gestori dei servizi sociali dei Comuni sono autorizzati a utilizzare i fondi regionali trasferiti per l'anno educativo 2019/2020 ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia), per la copertura delle quote relative ai buoni di servizio FSE per i mesi di marzo e aprile 2020.
3. Al fine di sostenere le esigenze di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro delle famiglie, gli enti gestori dei servizi sociali dei Comuni sono altresì autorizzati a rimborsare a ciascun nucleo familiare avente diritto alla data del 30 aprile 2020 al beneficio per l'abbattimento delle rette di cui al l'articolo 15 della legge regionale 20/2005 o al buono di servizio a valere sul Fondo Sociale Europeo di cui all'avviso approvato con decreto n. 2274/LAVFORU del 14 marzo 2019 per la realizzazione del Programma Specifico n. 23/2018, le spese sostenute a partire dal mese di maggio e fino al mese di agosto 2020, per servizi socioeducativi e di sostegno alla genitorialità o per servizi di baby sitting, nel limite massimo dell'intensità del beneficio o del buono di servizio già riconosciuto mensilmente.
4. I servizi socio-educativi e di sostegno alla genitorialità di cui al comma 3 sono promossi da soggetti pubblici o privati e organizzati anche in modalità domiciliare ed erogati nel rispetto delle disposizioni valide sul territorio regionale in materia di gestione dell'emergenza epidemiologica e contenimento della diffusione del COVID-19. I servizi di baby sitting sono regolati da contratti di lavoro domestico o mediante prestazioni di lavoro occasionali utilizzando il Libretto Famiglia di cui al l'articolo 54 bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo), convertito in legge, con modificazioni, dal l'articolo 1, comma 1, della legge 21 giugno 2017, n. 96.
5. Il genitore al quale è stato riconosciuto il beneficio di cui al l'articolo 15 della legge regionale 20/2005 o il buono di servizio FSE presenta la domanda di rimborso all'ente gestore del servizio sociale del Comune di riferimento, corredata dei titoli giustificativi delle spese sostenute unitamente alla documentazione comprovante l'avenuto pagamento, secondo i seguenti termini:
 - a) entro il 15 luglio 2020: per le spese sostenute nei mesi di maggio e giugno;
 - b) entro il 15 settembre 2020: per le spese sostenute nei mesi di luglio e agosto.
6. Il contributo per le spese del mese di riferimento non può superare il limite massimo dell'intensità del beneficio o del buono di servizio già riconosciuto mensilmente per l'abbattimento delle rette ed è cumulabile con altri benefici o sgravi fiscali fino alla concorrenza della spesa sostenuta.

7. In considerazione dell'emergenza epidemiologica COVID-19, per le spese di cui al comma 3, gli enti gestori dei servizi sociali dei Comuni sono autorizzati a utilizzare i fondi trasferiti per l'anno educativo 2019/2020 ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 20/2005 e in attuazione del Programma Specifico n. 23/2018.

8. L'Amministrazione regionale autorizza altresì gli enti gestori dei servizi sociali a impiegare le risorse residue non utilizzate e risultanti in sede di rendicontazione, sulla misura di cui al comma 3 e sul fondo per l'abbattimento delle rette a carico delle famiglie per l'accesso ai servizi per la prima infanzia per l'anno educativo 2019/2020, in compensazione della quota del fondo, di cui al l'articolo 15 della legge regionale 20/2005, derivante dal riparto relativo all'anno educativo 2020/2021.

9. Fermo restando il termine della rendicontazione finale all'1 dicembre 2020, al fine del ricalcolo in compensazione delle risorse spettanti per l'anno educativo 2020/2021, entro il 31 agosto 2020 gli enti gestori dei servizi sociali presentano una rendicontazione intermedia di quanto speso nel periodo intercorrente dall'1 settembre 2019 al 31 luglio 2020 per i rimborsi relativi all'abbattimento delle rette e alla copertura dei buoni di servizio FSE nei mesi di marzo e aprile 2020, per servizi socio-educativi e di sostegno alla genitorialità o per servizi di baby sitting e comunicano all'Amministrazione regionale l'ammontare delle risorse residue non utilizzate per il periodo di riferimento.

10. In considerazione della situazione di emergenza epidemiologica e ai fini della ripartizione del Fondo per il contenimento delle rette di cui al l'articolo 15 ter della legge regionale 20/2005, per l'anno 2020 l'Amministrazione regionale è autorizzata a ripartire, con i medesimi criteri previsti dal regolamento, il 30 per cento dello stanziamento disponibile esclusivamente tra i soggetti gestori richiedenti che nei mesi di marzo e aprile 2020 hanno ridotto la retta alle famiglie per una percentuale compresa tra il 70 per cento e il 100 per cento del valore previsto originariamente dal contratto.

11. Nelle more del completamento delle procedure di accreditamento e in deroga a quanto previsto dal comma 1, dell'articolo 15 ter, della legge regionale 20/2005, la domanda di contributo relativa al Fondo per il contenimento delle rette, per il solo anno 2020, può essere presentata dai soggetti gestori pubblici, privati e del privato sociale, dei servizi per la prima infanzia di cui all'articolo 3 della legge regionale 20/2005, accreditati ovvero in possesso del disciplinare di impegni in corso di validità, sottoscritto ai sensi dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Regione 10 luglio 2015, n. 139 (Regolamento concernente i criteri e le modalità di ripartizione del fondo per l'abbattimento delle rette a carico delle famiglie per la frequenza ai servizi educativi per la prima infanzia e le modalità di erogazione dei benefici, di cui all'articolo 15 della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia)), o dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Regione 23 marzo 2020, n. 48 (Regolamento concernente i criteri e le modalità di ripartizione del fondo per l'abbattimento delle rette a carico delle famiglie per la frequenza ai servizi educativi per la prima infanzia e le modalità di erogazione dei benefici, di cui all'articolo 15 della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia)), nonché dai soggetti gestori che rivestono le funzioni di ente gestore del Servizio Sociale dei Comuni.

12. Al fine di sostenere i costi fissi dei servizi educativi per la prima infanzia e favorire la rimodulazione e flessibilizzazione dell'attività conseguente all'emergenza epidemiologica da COVID-19, in sede di rendicontazione del contributo di cui al comma 11, per l'anno educativo 2019/2020 verranno ammesse anche le spese sostenute nei periodi di sospensione disposti ai sensi di provvedimenti emanati da autorità pubbliche in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Nota all'articolo 80

- Il testo dell'articolo 38 della legge regionale 13/2018, è il seguente:

Art. 38
(Sezioni Primavera)

1. La Regione è autorizzata a concedere contributi annui a favore delle sezioni sperimentali, denominate "Sezioni Primavera", disciplinate dall'articolo 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007), e dai relativi accordi e intese attuative con le autorità scolastiche statali, finalizzati all'ampliamento dell'offerta formativa. Con regolamento sono definiti i requisiti, i criteri, le modalità e le procedure per l'attuazione degli interventi.
2. Le disposizioni della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia), non si applicano alle sezioni di cui al comma 1.
3. Ai fini della rendicontazione relativa ai contributi, ai soggetti privati gestori delle sezioni sperimentali di cui al comma 1 si applicano le disposizioni dell'articolo 43 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

Nota all'articolo 82

- Il testo dell'articolo 17 della legge regionale 29 aprile 2015, n. 11, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 17
(Autorizzazione idraulica)

1. Il regime autorizzatorio di cui al regio decreto 523/1904 si applica agli interventi da realizzare lungo i corsi d'acqua demaniali delle classi individuate ai sensi dell'articolo 4, incluse le opere disciplinate dagli articoli 96 e 97 del medesimo regio decreto 523/1904.

1 bis. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59 (Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35), l'autorizzazione idraulica relativa agli scarichi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 59/2013, è compresa nell'autorizzazione unica ambientale.

2. Le attività che comportano modifiche del suolo all'interno della fascia di 10 metri, misurata dal piede dell'argine o dal ciglio della sponda o, comunque, dal limite demaniale, sono soggette all'autorizzazione idraulica di cui agli articoli 2 e 93 del regio decreto 523/1904.

3. Non sono soggetti all'autorizzazione idraulica gli interventi di posa in opera di tubazioni e canalizzazioni sugli impalcati di manufatti di attraversamento di corsi d'acqua, internamente o esternamente alla struttura, a condizione che le medesime siano contenute entro la sagoma di ingombro degli impalcati stessi, considerata in senso trasversale rispetto al corso d'acqua.

4. Il soggetto attuatore, sessanta giorni prima dell'inizio delle attività di cui al comma 3, trasmette il progetto delle opere all'ente competente ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera m), e dell'articolo 16, comma 2, lettera e), il quale, entro tale termine, può vietare per esigenze di carattere idraulico, la realizzazione dei manufatti di cui al comma 3.

5. In caso di sopravvenute esigenze di carattere idraulico il soggetto che utilizza i manufatti di cui al comma 3 provvede alla rimozione degli stessi a proprie spese e senza diritto ad alcun indennizzo.

6. Gli oneri connessi alla gestione e alla manutenzione dei manufatti di attraversamento di corsi d'acqua costituiti da ponti e guadi, sono a carico dei Comuni, o dell'ente gestore della strada, o dei soggetti pubblici o privati che ne usufruiscono. In caso di mancata assunzione di tali oneri, i manufatti sono rimossi a cura e spese dei medesimi soggetti. Nell'ipotesi di inerzia di un soggetto pubblico o privato, la struttura regionale competente in materia di difesa del suolo assegna al medesimo, mediante diffida, un termine per provvedere comunque non inferiore a trenta giorni. Decorso inutilmente il termine e sentito il soggetto inadempiente, la medesima struttura regionale provvede all'adozione dei provvedimenti necessari ad assicurare lo svolgimento dell'attività non realizzata con oneri a carico del soggetto inadempiente. L'inerzia degli enti locali comporta l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 55.

7. Fermi restando i vincoli e le prescrizioni previsti dai piani stralcio di distretto per l'assetto idrogeologico di cui al l'articolo 67 del decreto legislativo 152/2006, la realizzazione di insediamenti nelle aree classificate pericolose e nei bacini a scolo meccanico o alternato, comporta l'assunzione da parte del soggetto proponente, attuatore o utilizzatore, degli oneri connessi alla costruzione e alla gestione degli impianti di sollevamento e delle opere di difesa idraulica.

8. Nei casi previsti dall'articolo 33 il parere idraulico della struttura regionale competente in materia di difesa del suolo sostituisce l'autorizzazione idraulica.

9. Il rilascio dell'autorizzazione idraulica per nuovi scarichi o per l'adeguamento di scarichi esistenti che conferiscono la portata, direttamente o indirettamente, a un corso d'acqua demaniale, funzionali all'attuazione di nuovi interventi previsti nei piani attuativi comunali approvati anteriormente all'entrata in vigore della legge regionale 11 agosto 2009, n. 16 (Norme per la costruzione in zona sismica e per la tutela fisica del territorio), è subordinato alla presentazione, da parte del soggetto richiedente, dello studio di compatibilità idraulica previsto dall'articolo 16, comma 2, lettera b), della legge regionale medesima.

Nota all'articolo 83

- Il testo dell'articolo 20 della legge regionale 11/2015, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 20
(Interventi relativi ai corsi d'acqua)

1. Gli interventi sulla rete idrografica relativi ai corsi d'acqua si concretizzano nelle seguenti attività:

a) interventi di manutenzione dell'alveo dei corsi d'acqua che non comportano la realizzazione di opere, finalizzati:

1) alla conservazione e al ripristino della capacità di deflusso delle sezioni dei corsi d'acqua e del corretto regime idraulico;

2) alla conservazione delle zone di espansione naturale;

3) all'eliminazione delle situazioni di pericolo tra le sponde o le difese, mediante la selezione e l'asporto della vegetazione non compatibile con l'assetto idrodinamico del corso d'acqua e le esigenze di riqualificazione dell'ambiente fluviale;

b) interventi di regimazione idraulica;

c) interventi di rinaturazione degli ambiti fluviali, anche mediante il ripristino della vegetazione ripariale autoctona, e interventi finalizzati al ripristino o all'ampliamento delle aree di espansione naturale dei corsi d'acqua;

d) interventi di regolazione idraulica;

d bis) interventi di canalizzazione.

2. Gli interventi di manutenzione dell'alveo di cui al comma 1, lettera a), numero 1), sono realizzati prioritariamente attraverso la movimentazione del materiale litoide e, in subordine, nel caso in cui detta movimentazione non sia sufficiente a ripristinare la sezione dell'alveo e delle golene, sono attuati attraverso l'estrazione e l'asporto del materiale litoide, con le modalità previste agli articoli 21, 22, 23, 24, 25, 27 e 28. Qualora gli interventi di manutenzione dell'alveo siano attuati attraverso l'estrazione e l'asporto del materiale litoide, con la concessione può essere autorizzato il deposito temporaneo del materiale sulle aree del demanio idrico per un periodo di tempo massimo di sei mesi e comunque non superiore alla durata prevista per l'esecuzione del progetto di manutenzione.

2 bis. Non si configurano quali interventi di regolazione idraulica o di canalizzazione di cui al comma 1, lettere d) e d bis), gli interventi relativi alle opere idrauliche esistenti, comprese la modifica o l'estensione dell'opera e la manutenzione dell'alveo mediante la movimentazione o l'estrazione e l'asporto di materiale litoide, finalizzati al ripristino della funzionalità idraulica dell'opera e della sezione originaria di deflusso.

3. Ai fini della realizzazione degli interventi di cui al comma 1, lettera c), la Regione può acquisire le aree costituenti pertinenze dei corsi d'acqua o aventi funzione di espansione delle piene o finalizzate alla conservazione e al ripristino della capacità di laminazione dei corsi d'acqua.

3 bis. Ai fini della realizzazione degli interventi destinati alla riduzione delle piene, gli enti competenti per classe di corso d'acqua dispongono la costituzione di servitù di allagamento sulle aree interessate dall'espansione delle piene, per le quali non si proceda all'espropriazione o all'acquisizione ai sensi del comma 3.

3 ter. I provvedimenti di costituzione delle servitù di cui al comma 3 bis sono trascritti ai sensi della normativa vigente in materia.

3 quater. Ai proprietari delle aree assoggettate alla costituzione delle servitù di cui al comma 3 bis è corrisposta unicamente un'indennità determinata in misura non superiore a due terzi dell'indennità di espropriazione calcolata in base alla normativa vigente in materia.

3 quinquies. Con deliberazione della Giunta regionale sono definite le modalità di calcolo dell'indennità di cui al comma 3 quater tenuto conto anche della frequenza, della durata e dei volumi d'acqua dell'allagamento.

3 sexies. Per quanto non disposto dal presente articolo trova applicazione il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità).

4. L'esigenza di effettuare interventi di regimazione idraulica o di regolazione idraulica di cui al comma 1, lettere b) e d), è motivata, nonché adeguatamente documentata, sulla base di specifiche valutazioni di ordine idrologico e idraulico, dalle quali si desumano anche gli effetti e le conseguenze di tali interventi alla scala del corso d'acqua.

Nota all'articolo 84

- Il testo dell'articolo 21 della legge regionale 11/2015, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 21

(Disciplina degli interventi di manutenzione degli alvei mediante l'asporto di materiale litoide)

1. Con deliberazione della Giunta regionale sono definiti gli indirizzi per l'individuazione dei corsi d'acqua o di tratti dei medesimi nei quali è necessaria l'esecuzione degli interventi di manutenzione degli alvei ai sensi dell'articolo

20, comma 1, lettera a), numero 1), che prevedono l'estrazione e l'asporto del materiale litoide e sono indicati i corsi d'acqua o i tratti dei medesimi nei quali tali interventi sono interdetti.

2. Gli interventi di manutenzione degli alvei di cui al comma 1 sono soggetti a concessione, sono considerati, a tutti gli effetti, interventi di manutenzione ordinaria e non sono subordinati a vincoli da parte degli strumenti urbanistici.

3. L'estrazione di materiale litoide è soggetta al pagamento di un canone demaniale, determinato, anche in relazione al valore di mercato del materiale litoide, ai sensi dell'articolo 30.

4. Gli interventi di manutenzione degli alvei di cui al comma 1 sono affidati in concessione con le seguenti modalità, da parte dell'ente competente per classe di corso d'acqua, a soggetti privati mediante procedura a evidenza pubblica, in applicazione dei criteri di valutazione e con il procedimento definiti ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera b):

a) concessione pluriennale per bacini idrografici o aste fluviali continue, individuati dall'ente competente per corso d'acqua, ai sensi dell'articolo 23;

b) concessione per tratti fluviali singoli o discontinui, individuati dall'ente competente per corso d'acqua, ai sensi dell'articolo 24;

c) concessione per interventi indicati dai soggetti interessati ai sensi dell'articolo 25.

5. Ai fini della partecipazione alla procedura a evidenza pubblica di cui al comma 4 i soggetti privati presentano all'ente competente, con le modalità definite dal provvedimento di cui all'articolo 14, comma 2, lettera e), l'istanza intesa a ottenere l'assegnazione della concessione, corredata del progetto dell'intervento avente un livello di approfondimento analogo a quello del progetto preliminare come delineato dal l'articolo 8, comma 3, della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).

6. Nel caso in cui l'attuazione del progetto dell'intervento comporti la necessità di acquisire autorizzazioni, concessioni, pareri, licenze, intese, concerti, nulla osta e atti di assenso, comunque denominati, propedeutici all'emissione del provvedimento di concessione, l'ente competente per classe di corso d'acqua, convoca una conferenza di servizi, ai sensi degli articoli da 22 a 22 sexies della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

7. Gli interventi di manutenzione degli alvei di cui al comma 1, aventi carattere d'urgenza, sono autorizzati ai sensi dell'articolo 27.

8. Nell'ambito della realizzazione di lavori pubblici gli interventi di manutenzione degli alvei di cui al comma 1 sono effettuati con le modalità di cui all'articolo 28.

9. Nei casi in cui non sia stato possibile procedere all'affidamento della concessione nell'ambito della procedura a evidenza pubblica di cui al comma 4 e non ricorrano i presupposti per l'applicazione dell'articolo 27, gli interventi di manutenzione degli alvei sono effettuati con le modalità di cui all'articolo 28.

10. L'utilizzo di materiale litoide, da parte dell'ente competente per classe di corso d'acqua, nella realizzazione di lavori in amministrazione diretta, non è soggetto alla disciplina di cui ai commi 4 e 8.

11. Nei corsi d'acqua di classe 1, 2 e 3 gli interventi di cui all'articolo 20, comma 2 bis, che prevedano l'asporto di materiale litoide fino a un quantitativo massimo di 15.000 metri cubi, non sono soggetti all'applicazione del comma 4. Con la deliberazione di cui al comma 1 la Giunta regionale, previo parere del Consiglio delle autonomie locali, individua i criteri per la localizzazione dei prelievi. Per questi casi l'autorizzazione idraulica costituisce il titolo per realizzare l'intervento, acquisiti tramite conferenza di servizi tutti i restanti pareri, nulla osta o altri atti abilitativi comunque denominati.

12. Ai fini della pianificazione dell'attività estrattiva prevista dalla legge regionale 18 agosto 1986, n. 35 (Disciplina delle attività estrattive), il materiale litoide estratto e asportato ai sensi del presente articolo, è equiparato alle sostanze minerali disciplinate dalla medesima legge regionale.

Nota all'articolo 85

- Il testo dell'articolo 42 della legge regionale 11/2015, è il seguente:

Art. 42
(Disciplina della concessione)

1. La dotazione idrica è di norma assicurata dal gestore del servizio idrico integrato o dal consorzio di bonifica per le utilizzazioni a prevalente scopo irriguo.
2. Nelle zone non servite dai soggetti di cui al comma 1 oppure fino a quando i medesimi non siano in grado di garantire la dotazione idrica, si può dar luogo al rilascio della concessione di derivazione d'acqua tenendo conto dei fabbisogni, delle disponibilità e delle destinazioni d'uso della risorsa compatibili con le relative caratteristiche qualitative e quantitative.
3. L'utilizzo di tutte le acque superficiali e sotterranee è subordinato a un provvedimento di concessione di derivazione ed è regolato da un disciplinare sottoscritto per accettazione dal concessionario che forma parte integrante del provvedimento di concessione stesso. Il rilascio della concessione è subordinato alla preventiva sottoscrizione del disciplinare da parte del richiedente.
4. L'utilizzo di tutte le acque superficiali e sotterranee soggetto al provvedimento di concessione è subordinato al pagamento di un canone demaniale annuo, differenziato per tipologia di uso dell'acqua, che tenga conto dei costi ambientali e dei costi della risorsa connessi all'utilizzo dell'acqua.
5. Il provvedimento di concessione è rilasciato dalla struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche nel rispetto dei seguenti principi:
 - a) il mantenimento o il raggiungimento dell'equilibrio del bilancio idrico e degli obiettivi di qualità dei corpi idrici, definiti dal Piano regionale di tutela delle acque;
 - b) il rispetto del DMV;
 - c) l'impossibilità di riutilizzo di acque reflue depurate o provenienti dalla raccolta di acque piovane o la non sostenibilità di detto riutilizzo sotto il profilo economico;
 - d) il rispetto dell'equilibrio tra il prelievo e la capacità di ricarica dell'acquifero nei casi di prelievo da falda, anche al fine di evitare pericoli di intrusione di acque salate o inquinate.
6. Le concessioni di derivazione d'acqua sono rilasciate per una durata temporanea con decorrenza dalla data di emissione del provvedimento di concessione. Fatto salvo quanto previsto da norme speciali, la durata delle concessioni non può eccedere i trenta anni, ovvero i quaranta anni per uso irriguo e per uso ittiogenico e i quindici anni nel caso di grandi derivazioni a uso industriale.
7. Il provvedimento di concessione costituisce titolo all'occupazione delle aree del demanio idrico per l'insediamento dei manufatti facenti parte dell'impianto di derivazione.
8. La titolarità della concessione può essere trasferita a soggetti terzi esclusivamente con provvedimento della struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche, su istanza del soggetto che intende

subentrare nella posizione giuridica del concessionario. La variazione della ragione sociale della società concessionaria è comunicata alla struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche.

9. Le concessioni di derivazione d'acqua a uso potabile nel contesto del servizio idrico integrato sono rilasciate ai soggetti gestori del servizio idrico integrato per la durata della gestione.

10. Ai fini della tutela del bilancio idrico l'ente concedente, sulla base del censimento delle utilizzazioni d'acqua effettuato ai sensi dell'articolo 35, provvede alla revisione delle derivazioni, disponendo prescrizioni, nonché limitazioni temporali o quantitative che non danno luogo alla corresponsione di indennizzi da parte dell'Amministrazione regionale, fatta salva la relativa riduzione proporzionale del canone demaniale di concessione.

11. Nel caso di derivazione di acque sotterranee con il provvedimento di concessione si intende rilasciata anche l'autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee ai sensi dell'articolo 95 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici). Per le domande di autorizzazione presentate alla data di entrata in vigore della presente legge si provvede al rilascio del provvedimento autorizzativo esclusivamente nell'ipotesi in cui la relativa istruttoria risulti completata.

12. Nel rispetto dei principi di cui al comma 5 non sono soggette al rilascio del provvedimento di concessione di cui al comma 3:

a) le utilizzazioni di acque sotterranee a uso domestico di cui all'articolo 93 del regio decreto 1775/1933;

b) gli utilizzi di acque da parte della Regione di cui all'articolo 38;

c) le derivazioni di acque funzionali a rogge di cui all'articolo 39;

d) l'attingimento di acque superficiali di cui all'articolo 40;

e) il prelievo di acque negli interventi di bonifica dei siti contaminati di cui all'articolo 41.

13. Le disposizioni del titolo IV non si applicano alle acque minerali e termali, nonché alle acque di sorgente di cui al decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339 (Disciplina delle acque di sorgente e modificazioni al decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, concernente le acque minerali naturali, in attuazione della direttiva 96/70/CE), e alle risorse geotermiche di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22 (Riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche, a norma del l'articolo 27, comma 28, della legge 23 luglio 2009, n. 99).

Nota all'articolo 86

- Il testo dei commi da 12 a 20 dell'articolo 4 della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 23, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 4

(Difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile)

- Omissis -

12. Al comma 5 dell'articolo 9 bis della legge regionale 7 settembre 1990, n. 43 (Ordinamento nella Regione Friuli-Venezia Giulia della valutazione di impatto ambientale), le parole <<Il direttore della struttura regionale competente in materia di ambiente>> sono sostituite dalle seguenti: <<Il Direttore della struttura regionale competente in materia di valutazioni ambientali>>.

13. Al comma 1 dell'articolo 19 della legge regionale 43/1990 le parole <<La Giunta regionale con propria deliberazione>> sono sostituite dalle seguenti: <<Il Direttore della struttura regionale competente in materia di ambiente>>.

14. Al comma 1 dell'articolo 22 della legge regionale 43/1990 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera a) è abrogata;

b) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

<<b) il Direttore della struttura regionale competente in materia di ambiente o il suo sostituto, che la presiede;>>.

15. Le disposizioni di cui al l'articolo 9 bis, comma 5, della legge regionale 43/1990, di cui al l'articolo 19, comma 1, della legge regionale 43/1990, e di cui al l'articolo 22 della legge regionale 43/1990, come modificati rispettivamente dai commi 12, 13 e 14, si applicano ai procedimenti previsti dagli articoli 19, 23 e 25, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), qualora, alla data di entrata in vigore della presente legge, il proponente abbia trasmesso all'autorità competente lo studio preliminare ambientale o l'istanza di VIA o l'istanza di proroga del provvedimento di VIA.

16. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con deliberazione della Giunta regionale, sono definite le linee guida per la formulazione delle condizioni ambientali nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA e nel provvedimento di VIA, nonché per l'attività di verifica dell'ottemperanza delle condizioni ambientali stesse, ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 152/2006.

[17. Le campagne di recupero di rifiuti non pericolosi con impianti mobili rientranti nella categoria di cui alla lettera z) del punto 7 dell'allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo 152/2006 e autorizzati ai sensi del l'articolo 208, comma 15, del medesimo decreto legislativo 152/2006, non sono soggette al procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA previsto dal l'articolo 19 del decreto legislativo 152/2006, qualora il rifiuto provenga da attività di costruzione e di demolizione finalizzate alla realizzazione di progetti non determinanti impatti ambientali significativi e negativi e il rifiuto recuperato sia utilizzato all'interno dello stesso cantiere in cui è stato prodotto.]

18. Ai sensi dell'articolo 101, comma 2, del decreto legislativo 152/2006, per gli scarichi di acque reflue soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'articolo 124, comma 1, del decreto legislativo 152/2006, che recapitano in mare o in zone di foce, con riferimento ai parametri boro per il quale è fissato un limite di 10 mg/l, solfati e cloruri, non trovano applicazione i valori limite di emissione di cui alla Tabella 3 dell'Allegato 5 alla parte terza del decreto legislativo 152/2006.

19. Il comma 11 dell'articolo 21 della legge regionale 29 aprile 2015, n. 11 (Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque), è sostituito dal seguente:

<<11. Nei corsi d'acqua di montagna gli interventi di cui all'articolo 20, comma 2 bis, che prevedano l'asporto di materiale litoide fino a un quantitativo massimo di 15.000 metri cubi, non sono soggetti all'applicazione del comma 4. Con la deliberazione di cui al comma 1 la Giunta regionale, sentite le Amministrazioni comunali interessate, individua le aree in cui per questi casi l'autorizzazione idraulica costituisce il titolo per realizzare l'intervento, acquisiti tramite conferenza di servizi tutti i restanti pareri, nulla osta o altri atti abilitativi comunque denominati.>>.

20. Le compensazioni disciplinate dal regolamento di cui al l'articolo 14, comma 1, lettera b), numero 4, della legge regionale 11/2015, si applicano anche ai progetti degli interventi di manutenzione degli alvei mediante l'asporto di materiale litoide di cui al l'articolo 21, comma 4, lettera c), della legge regionale 11/2015, per i quali siano stati presentati lo studio preliminare ambientale ai fini della verifica dell'assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale o l'istanza di valutazione di impatto ambientale, in data anteriore all'entrata in vigore della legge regionale 11/2015 e abbiano ottenuto la concessione per l'esecuzione degli interventi, successivamente a tale data.

- Omissis -

Nota all'articolo 87

- Il testo dei commi da 32 a 36 dell'articolo 4 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45, è il seguente:

Art. 4
(Tutela dell'ambiente e energia)

- Omissis -

32. Al fine di ridurre l'inquinamento atmosferico e migliorare la qualità dell'aria la Regione è autorizzata a concedere, per il tramite delle Camere di commercio competenti per territorio, contributi a persone fisiche per la rottamazione di veicoli usati immatricolati da almeno sette anni alla data di presentazione della domanda di contributo e per il conseguente acquisto delle tipologie di veicoli individuate dal regolamento di cui al comma 33.

32 bis. Per le finalità e con le modalità di cui al comma 32 la Regione è, altresì, autorizzata a concedere contributi a privati per l'acquisto di nuovi motoveicoli a trazione elettrica, a condizione che vi sia la contestuale rottamazione di un motoveicolo di categoria Euro 0, Euro 1, Euro 2, Euro 3.

32 ter. (ABROGATO)

33. Con regolamento, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti le tipologie di veicoli di cui al comma 32, l'ammontare massimo del singolo contributo, i livelli reddituali che consentono di accedere al contributo, la cilindrata massima dei nuovi veicoli, a esclusione di quelli elettrici, e il termine massimo entro il quale deve intervenire la rottamazione del veicolo e l'acquisto del nuovo.

34. Con il medesimo regolamento di cui al comma 33 sono disciplinati i criteri e le modalità per l'assegnazione alle Camere di Commercio delle risorse finanziarie destinate alle finalità di cui comma 32 e le risorse, destinate alle Camere di Commercio, per lo svolgimento dell'attività.

35. Per le finalità di cui al comma 32 è destinata la spesa di 1.400.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile, tutela territorio ambiente) - Programma n. 8 (Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento) - Titolo n. 2 (Spese di investimento) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 43.

36. Per le finalità di cui al comma 34, relativamente allo svolgimento delle attività rimesse alle Camere di Commercio, è destinata la spesa di 112.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile, tutela territorio ambiente) - Programma n. 8 (Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 43.

- Omissis -

Nota all'articolo 88

- Il testo dei commi da 35 a 38 dell'articolo 4 della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 4

(Difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile)

- Omissis -

35. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 11 ottobre 2012, n. 19 (Norme in materia di energia e distribuzione carburanti), è abrogata **dall'1 gennaio 2021**.

36. **Dall'1 gennaio 2021** la Regione provvede al controllo degli impianti termici nei Comuni con popolazione superiore a 40.000 abitanti, in attuazione dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2009/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia).

36 bis. La corresponsione del contributo di cui all'articolo 10, comma 3, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74 (Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192), nonché il pagamento del costo delle ispezioni di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 74/2013, posti a carico dei responsabili degli impianti e definiti con deliberazione della Giunta regionale, si applicano nei territori dei Comuni di Trieste e di Udine con decorrenza dall'1 gennaio 2021, mentre nel territorio del Comune di Pordenone con decorrenza dall'1 luglio 2021.

37. Le entrate derivanti dal disposto di cui al comma 36 sono accertate e riscosse al Titolo n. 3 (Entrate extratributarie) - Tipologia n. 100 (Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2020-2022.

38. Per le finalità di cui al comma 36 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 8 (Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.

- Omissis -

Nota all'articolo 89

- Il testo dei commi da 1 a 6 dell'articolo 4 della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20, è il seguente:

Art. 4

(Finalità 3 - Gestione del territorio)

1. Al fine di promuovere iniziative volte alla prevenzione della produzione di rifiuti, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni, anche in forma associata, contributi fino all'80 per cento della spesa riconosciuta ammissibile per la realizzazione e l'allestimento oppure per il solo allestimento dei centri di riuso di cui all'articolo 180 bis, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), anche nell'ambito dei centri di raccolta di cui all'articolo 183, comma 1, lettera mm), del decreto legislativo 152/2006.

1 bis. I contributi di cui al comma 1 sono concessi per un ammontare massimo stabilito in proporzione al numero di conferitori del centro di riuso calcolato secondo i criteri fissati nel regolamento di cui al comma 3.

2. (ABROGATO)

3. Con regolamento regionale, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri di assegnazione, le spese ammissibili, le modalità di concessione e di erogazione dei contributi di cui al comma 1, nonché le modalità di rendicontazione della spesa.

4. Il contributo è concesso per il costo complessivo dell'intervento e non per singole voci di spesa.

5. Il contributo di cui al comma 1 è cumulabile con altri finanziamenti nel limite massimo del costo del progetto.

5 bis. Le domande di contributo sono presentate alla Direzione centrale ambiente ed energia, Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati, entro il termine del 30 giugno di ogni anno.

6. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 3.3.2.1062 e del capitolo 2317 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015, con la denominazione "Contributi ai Comuni, anche in forma associata, per la realizzazione e l'allestimento dei centri di riuso per la prevenzione della produzione di rifiuti".

- Omissis -

Nota all'articolo 90

- Il testo dell'articolo 6 della legge regionale 15 aprile 2016, n. 5, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 6

(Assemblea regionale d'ambito)

1. L'Assemblea regionale d'ambito è un organo permanente ed è costituita da un Sindaco per ciascuna area di aggregazione di Comuni, così come prevista dal Piano di riordino territoriale di cui all'articolo 47 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 20 (Soppressione delle Province del Friuli Venezia Giulia e modifiche alle leggi regionali 11/1988, 18/2005, 7/2008, 9/2009, 5/2012, 26/2014, 13/2015, 18/2015 e 10/2016). Con riferimento all'espletamento delle funzioni relative al servizio idrico, l'Assemblea regionale d'ambito è integrata da una rappresentanza di componenti con diritto di voto nominati tra i Sindaci dei Comuni della Regione Veneto che hanno chiesto di essere inclusi nell'Ambito territoriale ottimale regionale, nel rispetto delle rappresentanze numeriche e delle modalità definite nell'intesa di cui all'articolo 3, comma 2.

2. I Sindaci dei Comuni ricadenti in ciascuna area di aggregazione di Comuni, così come prevista dal Piano di riordino territoriale di cui all'articolo 47 della legge regionale 20/2016, eleggono tra di loro un componente dell'Assemblea regionale d'ambito, mediante apposita conferenza dei Sindaci convocata e presieduta dal Sindaco del Comune con il maggior numero di abitanti, assistito dal Segretario comunale. In prima convocazione, l'elezione avviene con il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto, mentre dalla seconda convocazione risulta eletto chi ottiene il numero maggiore di voti validi tra i presenti. Qualora il Sindaco del Comune con il maggior numero di abitanti non provveda alla convocazione entro dieci giorni dalla richiesta del Presidente dell'AUSIR, vi provvede, entro i cinque giorni successivi alla scadenza del predetto termine, il Sindaco del Comune seguente con il maggior numero di abitanti e così di seguito fino all'esperimento della convocazione. In caso di parità di voti nelle prime tre votazioni, si procede all'elezione del Sindaco più giovane di età tra coloro che hanno ottenuto pari voti all'ultima votazione. In caso di parità anche di età, si decide mediante sorteggio, effettuato dal Segretario comunale che ha assistito il Sindaco nella convocazione, tra i Sindaci che hanno ottenuto pari voti all'ultima votazione. I verbali delle conferenze dei Sindaci vengono inviati al Presidente dell'AUSIR e per conoscenza all'Assessore regionale competente in materia di ambiente. Il mandato di rappresentanza del componente eletto in Assemblea regionale d'ambito ha una durata corrispondente a quella residua della carica di Sindaco ricoperta dal componente eletto. Nelle more dell'elezione dei componenti dell'Assemblea regionale d'ambito secondo le modalità di cui sopra, nonché nell'ipotesi di cessazione del mandato di rappresentanza dei componenti eletti in Assemblea che non siano ancora stati sostituiti mediante elezione dei nuovi componenti, all'Assemblea stessa partecipano provvisoriamente i

Sindaci dei Comuni con il maggior numero di abitanti ricadenti in quelle aree di aggregazione di Comuni che non hanno ancora eletto il rappresentante.

3. Nel caso in cui nessuno dei Sindaci eletti ai sensi del comma 2 appartenga alla minoranza slovena, l'Assemblea regionale d'ambito è integrata da un Sindaco o amministratore comunale rappresentante della minoranza slovena, che vi partecipa senza diritto di voto, nominato dal Comitato istituzionale paritetico per i problemi della minoranza slovena di cui all'articolo 3 della legge 23 febbraio 2001, n. 38 (Norme per la tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli - Venezia Giulia).

4. Qualora non diversamente stabilito dallo statuto l'Assemblea regionale d'ambito delibera validamente con la presenza della maggioranza dei componenti in carica. **Le sedute possono svolgersi per via telematica secondo le modalità stabilite con decreto del Direttore generale ratificato, nella prima seduta utile, dall'Assemblea regionale d'ambito.** La pubblicità delle sedute è garantita mediante la trasmissione per via telematica delle riprese audio e video delle sedute, disciplinata dal medesimo regolamento. Le deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, e, in caso di parità tra voti favorevoli e voti contrari, prevale il voto del Presidente. Lo statuto può prevedere, in casi determinati, che le deliberazioni siano assunte a maggioranza qualificata.

5. Alle sedute dell'Assemblea possono partecipare, con funzioni consultive e senza diritto di voto, l'Assessore regionale all'ambiente e il Direttore della struttura regionale competente in materia di ambiente.

6. All'Assemblea regionale d'ambito compete l'adozione di ogni decisione non riservata ad altri organi dell'AUSIR. In particolare l'Assemblea regionale d'ambito approva lo statuto dell'AUSIR, il bilancio di esercizio, il bilancio di previsione contenente il budget economico e il budget finanziario, nomina il Presidente, il Revisore dei conti e delibera l'assunzione del Direttore generale.

7. L'Assemblea regionale d'ambito svolge le funzioni di cui all'articolo 4, comma 5, con riferimento all'intero Ambito territoriale ottimale e provvede, in particolare, per entrambi i servizi:

a) alla definizione dell'organizzazione di ciascun servizio, nonché alla scelta delle relative forme di affidamento nel rispetto della normativa nazionale ed europea di settore e previa acquisizione del parere vincolante delle Assemblee locali interessate;

b) all'approvazione e all'aggiornamento, acquisito il parere consultivo delle Assemblee locali interessate, del Piano d'ambito comprensivo della ricognizione delle infrastrutture, del programma degli interventi, del modello gestionale e organizzativo e del piano economico-finanziario;

c) all'affidamento dei servizi ai sensi dell'articolo 16 e nel rispetto della normativa nazionale ed europea di settore;

d) all'approvazione della convenzione di servizio e del relativo disciplinare, nel rispetto delle convenzioni tipo adottate, per il servizio idrico integrato, dall'Autorità nazionale di regolazione del settore e, per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, dalla Regione;

e) alla predisposizione, previo parere del Comitato utenti del servizio idrico e dei rifiuti, degli schemi di riferimento della Carta del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e della Carta del servizio idrico integrato, nonché all'espressione di un preventivo parere su ogni proposta di aggiornamento delle Carte dei servizi ai sensi dell'articolo 19, comma 3;

f) alla predisposizione e determinazione della tariffa di base del servizio idrico integrato, nell'osservanza del metodo tariffario e delle procedure di approvazione previste dalla normativa nazionale di settore;

g) alle attività di monitoraggio e di controllo sull'erogazione dei servizi, aventi a oggetto la verifica della realizzazione degli investimenti previsti dal piano finanziario, nonché del raggiungimento degli standard economici, qualitativi e tariffari fissati nel contratto di servizio e del rispetto dei diritti dell'utenza;

h) all'approvazione della dotazione organica dell'AUSIR ai sensi dell'articolo 26, comma 4;

h bis) all'approvazione delle convenzioni con gli istituti universitari della Regione aventi a oggetto attività di ricerca e di studio su politiche tariffarie e sull'applicazione dei metodi tariffari approvati dall'ARERA per la determinazione della tariffa e dei corrispettivi di entrambi i servizi;

i) alla gestione dei rapporti con le Autorità nazionali di regolazione del settore;

j) all'individuazione, previa acquisizione del parere vincolante delle Assemblee locali interessate, degli ambiti di affidamento dei servizi di dimensione almeno provinciale;

k) (ABROGATA)

l) (ABROGATA)

m) all'approvazione del Piano operativo per la crisi idropotabile di cui all'articolo 15;

n) all'approvazione della perimetrazione degli agglomerati di cui all'articolo 74, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 152/2006, nonché alla determinazione del carico generato da ciascun agglomerato in termini di abitanti equivalenti suddivisi in residenti, fluttuanti e industriali;

o) all'accertamento dell'esistenza dei requisiti di cui all'articolo 147, comma 2 bis, lettera b), del decreto legislativo 152/2006, ai fini della salvaguardia delle gestioni in forma autonoma.

o bis) alla localizzazione di impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti urbani, sulla base dei Criteri localizzativi regionali di cui all'articolo 12, comma 3, lettera d), della legge regionale n. 34/2017;

o ter) all'approvazione delle previsioni dei contenuti del regolamento comunale o sovracomunale di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, nel rispetto di quanto disposto dal l'articolo 198, comma 2, del decreto legislativo 152/2006.

8. La convocazione delle sedute dell'Assemblea e i relativi ordini del giorno sono pubblicati nel sito istituzionale dell'AUSIR.

9. I provvedimenti assunti nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 7 sono pubblicati nel sito istituzionale dell'AUSIR ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni).

Nota all'articolo 91

- Il testo dell'articolo 6 bis della legge regionale 5/2016, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 6 bis
(Funzionamento del Consiglio di amministrazione)

1. Il Consiglio di amministrazione è presieduto dal Presidente dell'AUSIR ed è composto da cinque membri eletti dall'Assemblea regionale d'ambito fra i suoi componenti, compreso il Presidente. Con riferimento all'espletamento delle funzioni relative al servizio idrico, il Consiglio di amministrazione è integrato dai due Sindaci dei Comuni della Regione Veneto già componenti dell'Assemblea regionale d'ambito dell'AUSIR.

2. Il Consiglio di amministrazione esercita le seguenti funzioni:

- a) formula proposte nelle materie di competenza dell'Assemblea regionale d'ambito, di cui all'articolo 6, comma 7, lettere a), b), c), d), e), f), e o), e formula pareri all'Assemblea regionale d'ambito e alle Assemblee locali;
- b) esprime parere sullo schema del bilancio di previsione;
- c) esprime parere sullo schema del bilancio di esercizio;
- d) approva i regolamenti interni;
- e) delibera sulle azioni da promuovere o sostenere in giudizio;
- f) esprime parere sulle spese che impegnano i bilanci per gli esercizi successivi;
- g) approva la relazione annuale sullo stato di attuazione del Piano d'ambito di cui all'articolo 14 predisposta dal Direttore generale;
- h) promuove attività culturali e iniziative educative volte alla corretta gestione dei rifiuti urbani, alla diffusione e all'incremento della raccolta differenziata e all'uso responsabile dell'acqua, nonché alla promozione di attività di ricerca in materia di gestione efficiente del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, dell'utilizzo sostenibile delle risorse e di efficientamento dei sistemi di gestione degli impianti;
- i) esprime parere sul Piano operativo per la crisi idropotabile di cui all'articolo 15 per la successiva approvazione da parte dell'Assemblea regionale d'ambito;
- j) individua la perimetrazione degli agglomerati di cui all'articolo 74, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 152/2006, nonché provvede alla determinazione del carico generato da ciascun agglomerato in termini di abitanti equivalenti suddivisi in residenti, fluttuanti e industriali per la successiva approvazione da parte dell'Assemblea regionale d'ambito;
- k) individua e definisce le previsioni dei contenuti del regolamento comunale o sovracomunale di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 198, comma 2, del decreto legislativo 152/2006, per la successiva approvazione da parte dell'Assemblea regionale d'ambito.

2 bis. Le sedute possono svolgersi per via telematica secondo le modalità stabilite con decreto del Direttore generale ratificato, nella prima seduta utile, dal Consiglio di Amministrazione.

Nota all'articolo 92

- Il testo dell'articolo 8 della legge regionale 5/2016, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 8
(Assemblee locali)

1. Le Assemblee locali dell'AUSIR sono organi permanenti e svolgono le funzioni di cui al presente articolo con riferimento al territorio in cui insistono.
2. Le Assemblee locali sono costituite dai Sindaci o dagli amministratori locali loro delegati dei Comuni così come individuati nell'Allegato A.
3. La composizione delle Assemblee locali può essere modificata mediante modifica dell'Allegato A con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, in conformità alle delibere di individuazione degli ambiti di affidamento dei servizi di cui all'articolo 6, comma 7, lettera j), e può prevedere composizioni differenziate per la gestione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani.

4. Le Assemblee locali provvedono all'elezione dei loro Presidenti designati tra i Sindaci del loro territorio di riferimento. I Presidenti delle Assemblee locali hanno il compito di convocare le sedute e assicurare il regolare svolgimento dei lavori.

5. Le quote di partecipazione dei Comuni in seno alle Assemblee locali sono definite per il 60 per cento in rapporto alla popolazione residente nei Comuni, quale risulta dall'ultimo censimento, e per il 40 per cento in rapporto alla superficie territoriale. Al fine di determinare la quota di partecipazione dei Comuni con tasso di turisticità, di cui all'articolo 13, comma 4, della legge regionale 26/2014, pari o superiore a 100, il valore della popolazione residente in tali Comuni è aumentato del 50 per cento. Per le finalità del presente comma, il decreto di cui all'articolo 13, comma 4, della legge regionale 26/2014, include i Comuni di cui all'articolo 3, comma 2, della presente legge.

6. I Comuni possono costituire fra di loro Zone territoriali omogenee (di seguito ZTO), corrispondenti alle perimetrazioni previste dal Piano di riordino territoriale di cui all'articolo 4 della legge regionale 26/2014. I Sindaci dei Comuni costituenti ZTO si riuniscono in assemblea per nominare tra di loro il rappresentante della Zona nell'Assemblea locale, il quale partecipa all'Assemblea locale con una quota di partecipazione che corrisponde alla somma delle quote dei Comuni compresi nella ZTO.

7. Le Assemblee locali provvedono per entrambi i servizi:

- a) a esprimere un parere consultivo sulla proposta del Piano d'ambito e dei relativi aggiornamenti;
- b) a esprimere un parere vincolante sulla proposta di forma di affidamento del servizio e sull'individuazione degli ambiti di affidamento dei servizi di dimensione almeno provinciale;
- c) ad approvare il programma quadriennale degli interventi, nel rispetto del Piano d'ambito e del programma degli interventi di cui all'articolo 6, comma 7, lettera b);
- d) ad approvare, a invarianza del saldo finale, la modulazione contenuta nell'algoritmo di calcolo della tariffa relativa al servizio idrico integrato ai sensi dell'articolo 154, comma 6, del decreto legislativo 152/2006, nel rispetto della tariffa di base di cui all'articolo 6, comma 7, lettera f), e delle disposizioni dell'Autorità nazionale di regolazione del settore.

8. Le Assemblee locali esprimono i pareri di cui al comma 7 entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell'Assemblea regionale d'ambito. Decorso inutilmente tale termine il parere si intende positivo.

9. Le sedute dell'Assemblea locale sono valide con la presenza di un numero di Sindaci che rappresenta la maggioranza delle quote di partecipazione e le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza delle quote dei Sindaci presenti.

10. Nel caso in cui il parere vincolante dell'Assemblea locale sia negativo o condizionato all'accoglimento di specifiche modifiche, esso deve essere congruamente motivato, non può riferirsi a questioni che non costituiscono oggetto della richiesta di parere e deve indicare le modifiche da apportare al provvedimento ai fini del rilascio di un parere favorevole. L'Assemblea regionale d'ambito è tenuta a uniformarsi al parere vincolante espresso dalle Assemblee locali.

11. Nel caso in cui il parere consultivo dell'Assemblea locale sia negativo o condizionato all'accoglimento di specifiche modifiche, l'Assemblea regionale d'ambito, se intende approvare il provvedimento o se non intende accogliere le modifiche, approva l'atto con maggioranza degli aventi diritto e motiva lo scostamento dal parere acquisito.

12. Nell'ipotesi di ingiustificata inerzia da parte delle Assemblee locali, l'Assemblea regionale, previa diffida, si sostituisce a esse nell'esercizio delle funzioni previste dal comma 7.

12 bis. In presenza di situazioni di emergenza dichiarata dalla protezione civile regionale o nazionale, l'Assemblea regionale d'ambito assume le necessarie deliberazioni prescindendo dai pareri delle

Assemblee locali di cui al comma 7, lettere a) e b), e si sostituisce ad esse nell'esercizio delle funzioni previste dal comma 7, lettere c) e d).

Nota all'articolo 93

- Il testo dell'articolo 8 della legge regionale 30 ottobre 2000, n. 19, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 8

(Comitato regionale per la cooperazione allo sviluppo e il partenariato internazionale)

1. È costituito il Comitato regionale per la cooperazione allo sviluppo e il partenariato internazionale, con funzione consultiva, per l'applicazione della presente legge. La Giunta regionale si avvale del Comitato, in particolare, per la redazione delle componenti del programma regionale di cui all'articolo 4, comma 2, per la redazione della relazione sull'attività svolta di cui all'articolo 6, comma 4, nonché per **l'espressione di un parere sulle** iniziative di cui all'articolo 6, comma 2, lettera c).

2. Fanno parte del Comitato regionale per la cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale:

a) il Presidente della Regione o un suo delegato;

b) il Direttore del Servizio competente per i rapporti internazionali;

c) un rappresentante designato di concerto tra le tre università regionali e gli IRCCS CRO Aviano e Burlo Garofolo;

d) un esperto di comprovata esperienza nel settore, nominato dal Consiglio regionale, che non rivesta cariche nell'ambito dei soggetti di cui all'articolo 6, comma 2, lettere b) e c);

e) un rappresentante dei Comuni;

f) un rappresentante degli Enti del Terzo Settore designato dall'organismo maggiormente rappresentativo a livello regionale, ai sensi del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo settore), e successive modifiche e integrazioni.

3. (ABROGATO)

4. I componenti del Comitato sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale e rimangono in carica per la durata della legislatura; a conclusione della legislatura, esso continua a esercitare le sue funzioni ad interim sino alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del decreto di nomina del nuovo Comitato. Il Comitato è regolarmente costituito anche se le istituzioni e gli enti esterni alla Regione non hanno ancora designato i loro rappresentanti.

5. Ai componenti del Comitato è corrisposto un gettone di presenza per la partecipazione alle sedute dello stesso e, se dovute, vengono rimborsate le spese di trasferta, con riferimento alle norme in vigore per i dirigenti regionali.

6. Entro trenta giorni dal suo insediamento, il Comitato adotta un regolamento per il proprio funzionamento.

7. La Segreteria del Comitato è assicurata dalla struttura competente in materia di cooperazione internazionale.

Nota all'articolo 94

- Il testo dell'articolo 16 della legge regionale 12 dicembre 2019, n. 22, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 16

(Organizzazione dell'assistenza medica primaria)

1. Nell'ambito dell'assistenza sanitaria di base di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, l'assistenza medica primaria, a regime, è assicurata dai medici di medicina generale (MMG) di assistenza primaria e di continuità assistenziale, nonché dai pediatri di libera scelta che vi concorrono per la fascia d'età di competenza, mediante rapporto di convenzione con il Servizio sanitario regionale.
2. Gli accordi integrativi regionali stipulati con i professionisti di cui al comma 1 individuano, **nel rispetto di quanto stabilito dall'Accordo Collettivo Nazionale di settore**, strumenti per assicurare in via transitoria, in deroga al valore ottimale dell'ambito territoriale, l'assistenza medica primaria al fine di sopperire a situazioni di carenza della stessa nel territorio di competenza.
3. Gli enti del Servizio sanitario regionale, per garantire un modello multiprofessionale e interdisciplinare, possono prevedere forme organizzative complesse, integrate e diffuse per l'erogazione delle cure primarie in relazione alle specifiche esigenze del territorio di competenza, sia con riferimento alla presa in carico, sia per sviluppare la medicina d'iniziativa, sia per il governo clinico delle situazioni di cronicità, fragilità, complessità che richiedono il coordinamento e l'integrazione di attività di tutte le figure professionali che insistono sui processi di cura e di assistenza.
4. Le forme organizzative comunque denominate in essere alla data di entrata in vigore della presente legge mantengono la loro operatività e possono confluire progressivamente nelle nuove forme organizzative individuate ai sensi del comma 3 sulla base di indicazioni operative stabilite dagli accordi di cui al comma 2, nell'ambito delle risorse disponibili del Servizio sanitario regionale.

Nota all'articolo 95

- Il testo dell'articolo 23 della legge regionale 22/2019, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 23

(Dipartimento di prevenzione)

1. Le attività, i servizi e le prestazioni di prevenzione collettiva e sanità pubblica sono assicurati attraverso il Dipartimento di prevenzione ai sensi degli articoli 7 bis, 7 ter e 7 quater del decreto legislativo 502/1992 e sono specificati, anche in considerazione dei relativi fabbisogni e standard di assistenza, con deliberazione della Giunta regionale.
2. Per garantire i livelli essenziali di assistenza di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, le aree dipartimentali di sanità pubblica, di tutela della salute negli ambienti di lavoro e di sanità pubblica veterinaria, sono articolate, **in relazione all'organizzazione stabilita dall'articolo 7 quater, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), del decreto legislativo 502/1992**, in strutture aziendali, ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 27/2018, individuate da ciascun ente del Servizio sanitario regionale nel relativo atto aziendale.
3. La Giunta regionale con la deliberazione di cui al comma 1 può individuare un ente del Servizio sanitario regionale presso il quale costituire strutture uniche regionali per le aree dipartimentali di cui al comma 2.
4. In relazione a peculiari attività a valenza sovra aziendale, gli enti del Servizio sanitario regionale possono assicurare le prestazioni attraverso la costituzione di gruppi tecnici interaziendali e multiprofessionali.

Nota all'articolo 96

- Il testo dell'articolo 33 della legge regionale 22/2019, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 33
(Carenza medica)

1. In attuazione alla normativa statale relativa alla carenza dei medici specialisti, la Regione attua una politica tesa al miglioramento continuo del sistema sanitario, anche attraverso la definizione dei fabbisogni formativi delle professioni sanitarie e dei medici specialisti quanto più coerente con i piani di fabbisogno di personale, anche nell'ottica di realizzare un'efficiente allocazione delle risorse umane.

2. Gli enti del Servizio sanitario regionale possono conferire incarichi per lo svolgimento delle attività assistenziali non garantibili con il personale dipendente, nell'ambito di quanto stabilito dalla legislazione statale.

3. Al personale del Servizio sanitario regionale è riconosciuta pari dignità, nel rispetto dei peculiari ambiti di autonomia e responsabilità di ciascuna professione.

4. Al fine di fare fronte ai mutevoli bisogni assistenziali, la Regione, **nel rispetto delle norme contrattuali del comparto di riferimento**, promuove la valorizzazione e lo sviluppo delle competenze del personale sanitario e favorisce il coinvolgimento di tutti i professionisti operanti nei diversi ambiti di attività che richiedono un'integrazione interdisciplinare secondo la pianificazione regionale.

5. Per le finalità di cui al comma 4, presso l'Azienda regionale di coordinamento per la salute sono costituiti gruppi di lavoro interprofessionali, senza nuovi o maggiori oneri per il Servizio sanitario regionale, con il compito di predisporre, sulla base di protocolli standardizzati condivisi fra il personale medico e la componente delle professioni sanitarie, linee di indirizzo approvate dall'Azienda regionale di coordinamento per la salute, su temi stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.

6. Ai gruppi di lavoro di cui al comma 5, oltre ai medici specialisti e alle professioni sanitarie coinvolte, partecipano anche un rappresentante dell'ordine professionale dei medici chirurghi e degli odontoiatri e uno dell'ordine professionale di riferimento in relazione alla linea di attività, senza nuovi o maggiori oneri per il Servizio sanitario regionale.

Nota all'articolo 97

- Il testo dell'articolo 34 della legge regionale 22/2019, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 34
(Soggetti erogatori privati accreditati)

1. I soggetti erogatori privati accreditati concorrono alla definizione della rete di assistenza pubblica assicurando funzioni complementari o integrative per il Servizio sanitario regionale sulla base degli accordi contrattuali di cui al l'articolo 8 quinquies del decreto legislativo 502/1992.

2. Gli accordi contrattuali di cui al comma 1 sono finalizzati:

- a) al contenimento dei tempi di attesa;
- b) all'integrazione dell'attività di ricovero;

c) a supportare il sistema pubblico di assistenza in aree territoriali di difficile sostenibilità.

3. In relazione al sistema di finanziamento autonomo del Servizio sanitario regionale, senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato, gli enti del Servizio sanitario regionale, nel rispetto del pareggio di bilancio e dell'invarianza dell'effetto finanziario, possono destinare all'acquisto di prestazioni dai soggetti erogatori privati accreditati di cui al comma 1, risorse fino al massimo del 6 per cento del finanziamento assegnato quale Fondo sanitario regionale di parte corrente.

[4. Con deliberazione della Giunta regionale è definito il modello di concorrenza per la regolazione del rapporto con i soggetti erogatori privati accreditati.]

Nota all'articolo 98

- Il testo dell'articolo 38 della legge regionale 22/2019, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 38
(Valorizzazione del personale)

1. La Regione definisce gli indirizzi per la formazione, la valorizzazione e la responsabilizzazione delle risorse umane, per migliorare la professionalità a beneficio della qualità e dell'eccellenza dei servizi assistenziali assicurati sul territorio regionale.

2. In relazione a quanto stabilito al comma 1 e nell'ambito di quanto previsto all'articolo 4, comma 4, lettera c), punto 3), della legge regionale 27/2018, le iniziative di formazione e valorizzazione garantiscono l'acquisizione e lo sviluppo di competenze per i diversi livelli di assistenza e per le relative aree di attività, anche favorendo percorsi formativi orientati alla cura della persona e della cronicità, per realizzare omogeneità formativa indispensabile a mantenere livelli uniformi di assistenza sul territorio regionale, **nel rispetto di quanto previsto dalla normativa statale vigente in materia di valorizzazione delle competenze del personale sanitario.**

3. La Regione, per effetto della trasformazione demografica e dei correlati cambiamenti delle condizioni e dei bisogni di salute della popolazione nonché del generale quadro epidemiologico, promuove la diffusione di modelli organizzativi per la valorizzazione delle professioni operanti nell'ambito del Servizio sanitario regionale ai sensi della legge regionale 16 maggio 2007, n. 10 (Disposizioni in materia di valorizzazione nell'ambito del Servizio sanitario regionale delle professioni sanitarie e della professione di assistente sociale, in materia di ricerca e conduzione di studi clinici, nonché in materia di personale operante nel sistema integrato di interventi e servizi sociali).

4. Nel perseguire le finalità di cui alla presente legge anche elevando gli standard di welfare, in particolare di welfare generativo, gli enti del Servizio sanitario regionale e gli altri soggetti pubblici coinvolti nel sistema di assistenza promuovono iniziative di welfare aziendale secondo quanto previsto dai contratti collettivi nazionali applicati.

5. Le organizzazioni sindacali e le rappresentanze dei cittadini sono una leva strategica al fine della promozione del cambiamento e del conseguimento delle finalità di cui alla presente legge.

6. Al fine di non disperdere il patrimonio di professionalità presente presso il personale dipendente degli enti del Servizio sanitario regionale, gli stessi promuovono iniziative di lavoro agile secondo quanto previsto dalla vigente normativa nazionale e contrattuale.

7. La Regione, al fine di addivenire a una progressiva omogeneità regionale, favorisce forme di confronto e contrattazione sovra aziendale presso l'Azienda regionale di coordinamento per la salute su specifiche materie e secondo quanto disciplinato dalle vigenti disposizioni nazionali e contrattuali.

8. Presso l'Azienda regionale di coordinamento per la salute possono essere costituite reti professionali tecnico-amministrative e dei servizi delle professioni sanitarie, con il compito di favorire l'adozione di procedure di qualità

condivise su singoli temi, al fine di perseguire l'uniformità regionale e favorire adeguate forme di scambio di esperienze e di adozione comune delle migliori pratiche.

9. Gli enti del Servizio sanitario regionale orientano la gestione delle risorse umane a modelli di qualità anche secondo i migliori standard internazionali.

Nota all'articolo 99

- Il testo dell'articolo 43 della legge regionale 22/2019, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 43

(Strumenti della pianificazione dell'organo di governo)

1. Gli strumenti della pianificazione regionale sanitaria e sociosanitaria, anche in considerazione dei Patti per la salute tra Stato e Regioni, sono:

- a) il piano regionale sanitario e sociosanitario;
- b) i piani regionali settoriali;
- c) i progetti obiettivo.

2. Gli strumenti di pianificazione di cui al comma 1 hanno durata triennale, **fatte salve diverse indicazioni statali**, e possono essere aggiornati annualmente.

Note all'articolo 101

- Il testo degli articoli 4 bis e 4 ter della legge regionale 9 marzo 2001, n. 8, abrogati dal presente articolo è il seguente:

[Art. 4 bis

(Sanzioni amministrative in materia di esercizio delle attività sanitarie)

1. Ferma restando la responsabilità penale e le sanzioni amministrative per l'inosservanza di altre norme statali o regionali, la violazione delle disposizioni in materia di autorizzazione relativa all'esercizio delle attività sanitarie è punita con le sanzioni amministrative di seguito determinate.

2. L'esercizio dell'attività sanitaria in assenza dell'autorizzazione, nonché l'erogazione delle prestazioni sanitarie per le quali non è stata ottenuta la prescritta autorizzazione comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 20.000 euro. Si considera senza autorizzazione anche l'attività esercitata durante il periodo di sospensione dell'attività.

3. L'inosservanza di uno o più requisiti stabiliti dalle deliberazioni della Giunta regionale di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), il mancato mantenimento di uno o più requisiti stabiliti dalle medesime deliberazioni o la violazione delle prescrizioni contenute nell'atto di autorizzazione rilasciato dalla competente Azienda per i servizi sanitari, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da 1.000 euro a 10.000 euro.

4. La mancata ottemperanza all'obbligo di adeguamento a nuovi requisiti introdotti da successive deliberazioni, anche con riferimento ai tempi fissati dall'Azienda per i servizi sanitari per la realizzazione

degli adeguamenti, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da 1.000 euro a 10.000 euro. La mancata ottemperanza all'obbligo di adeguamento comporta la revoca dell'autorizzazione.

5. Nelle fattispecie di cui al comma 3, in aggiunta alla sanzione amministrativa pecuniaria è disposta la sospensione dell'autorizzazione da un minimo di sette giorni a un massimo di sessanta giorni. Il soggetto competente alla determinazione e all'irrogazione della sanzione prescrive, con il provvedimento che dispone la sospensione, l'obbligo di adeguamento alle carenze riscontrate. La mancata ottemperanza all'obbligo di adeguamento comporta la revoca dell'autorizzazione.

6. Qualora nella fattispecie di cui al comma 3 l'inosservanza o il mancato mantenimento di uno o più requisiti sia tale da determinare un grave rischio per la salute dei cittadini, in aggiunta alla sanzione amministrativa pecuniaria è disposta la sospensione dell'autorizzazione da un minimo di sessanta giorni a un massimo di centottanta giorni. Il soggetto competente alla determinazione e all'irrogazione della sanzione prescrive, con il provvedimento che dispone la sospensione, l'obbligo di adeguamento alle carenze riscontrate. La mancata ottemperanza all'obbligo di adeguamento comporta la revoca dell'autorizzazione.

7. Nelle strutture che erogano prestazioni in diverse branche specialistiche, o la cui configurazione organizzativa preveda più sedi operative, la sospensione potrà riguardare, in relazione al tipo di requisito mancante, generale o specifico, tutta la struttura, una o più branche specialistiche, una o più sedi operative.

8. Il mancato invio, con gli strumenti espressamente individuati, delle comunicazioni, della documentazione, delle certificazioni o dei flussi informativi previsti dalla normativa vigente, ivi compresa l'omessa comunicazione del trasferimento della titolarità della struttura, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 5.000 euro.

9. In caso di recidiva, le sanzioni previste dal presente articolo sono aumentate fino alla metà. Nelle fattispecie di cui ai commi 5 e 6 è, altresì, disposta la sospensione nei tempi ivi previsti. Per la fattispecie di cui al comma 8 il soggetto competente a irrogare la sanzione può disporre in aggiunta la sospensione dell'attività da un minimo di cinque giorni a un massimo di venti giorni.

10. Ai fini del comma 9 sussiste recidiva qualora nel corso del biennio successivo alla commissione di una violazione amministrativa, accertata con provvedimento esecutivo, lo stesso soggetto commette una violazione della medesima indole. Si considerano della stessa indole le violazioni della medesima disposizione e quelle di disposizioni diverse che, per la natura dei fatti che le costituiscono o per le modalità della condotta, presentano una sostanziale omogeneità o caratteri fondamentali comuni.

11. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività sanitaria è revocata nei seguenti casi:

- a) mancata ottemperanza all'obbligo di adeguamento di cui ai commi 4, 5 e 6;
- b) estinzione o volontaria rinuncia della persona giuridica titolare dell'autorizzazione, nonché volontaria rinuncia della persona fisica titolare dell'autorizzazione;
- c) decesso della persona fisica titolare dell'autorizzazione e mancato trasferimento della struttura ad altra persona fisica o giuridica entro trecentosessantacinque giorni dal decesso;
- d) accertata chiusura o inattività della struttura per un periodo superiore a centottanta giorni, salvo il caso di temporanea e motivata sospensione di una o più attività autorizzate preventivamente comunicata alla competente azienda per i servizi sanitari.

12. All'irrogazione delle sanzioni amministrative disposte dal presente articolo provvedono le Aziende per i servizi sanitari competenti per territorio che ne introitano i relativi proventi.]

[Art. 4 ter**(Sanzioni amministrative in materia di esercizio delle attività socio-sanitarie)**

1. Ferma restando la responsabilità penale e le sanzioni amministrative per l'inosservanza di altre norme statali o regionali, la violazione delle disposizioni relative all'esercizio delle attività socio-sanitarie è punita con le sanzioni amministrative di seguito determinate.
2. L'esercizio dell'attività socio-sanitaria in assenza dell'autorizzazione, nonché l'erogazione delle prestazioni socio-sanitarie per le quali non è stata ottenuta la prescritta autorizzazione comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 20.000 euro.
3. L'inosservanza di uno o più requisiti previsti per l'esercizio delle attività socio-sanitarie o la violazione delle prescrizioni contenute nell'atto di autorizzazione rilasciato dall'organo competente ai sensi della normativa regionale comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da 1.000 euro a 10.000 euro.
4. La mancata ottemperanza all'obbligo di adeguamento ai nuovi requisiti adottati dall'Amministrazione regionale successivamente al rilascio dell'autorizzazione, anche con riferimento ai tempi fissati per la realizzazione degli adeguamenti, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da 1.000 euro a 10.000 euro.
5. Il mancato invio, con le modalità espressamente individuate, delle comunicazioni, della documentazione, delle certificazioni o dei flussi informativi previsti dalla normativa vigente, ivi compresa l'omessa comunicazione del trasferimento della titolarità dell'attività nonché della sospensione e della cessazione dell'attività, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 5.000 euro.
6. La pubblicizzazione di false indicazioni sulle rette e sulle prestazioni comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 5.000 euro.
7. In caso di recidiva, le sanzioni previste dal presente articolo sono aumentate fino alla metà. Sussiste recidiva qualora nel corso del biennio successivo alla commissione di una violazione amministrativa, accertata con provvedimento esecutivo, lo stesso soggetto commette una violazione della medesima indole. Si considerano della stessa indole le violazioni della medesima disposizione e quelle di disposizioni diverse che, per la natura dei fatti che le costituiscono o per le modalità della condotta, presentano una sostanziale omogeneità o caratteri fondamentali comuni.
8. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività socio-sanitaria è revocata nei seguenti casi:
 - a) mancata ottemperanza all'obbligo di adeguamento di cui al comma 4;
 - b) estinzione o volontaria rinuncia della persona giuridica titolare dell'autorizzazione, nonché volontaria rinuncia della persona fisica titolare dell'autorizzazione;
 - c) decesso della persona fisica titolare dell'autorizzazione e mancato trasferimento della struttura ad altra persona fisica o giuridica entro trecentosessantacinque giorni dal decesso;
 - d) accertata chiusura o inattività della struttura per un periodo superiore a centottanta giorni, salvo il caso di temporanea e motivata sospensione di una o più attività autorizzate preventivamente comunicata alla competente Azienda per i servizi sanitari.
9. Le Aziende per i servizi sanitari competenti per territorio irrogano le sanzioni amministrative disposte dal presente articolo e ne introitano i relativi proventi.]

Nota all'articolo 102

- Il testo dell'articolo 27 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 27

(Commissione regionale per le politiche sociali)

1. Al fine di assicurare il concorso delle parti sociali nella determinazione delle politiche in materia socioassistenziale, sociosanitaria e socioeducativa, nonché nella definizione delle relative scelte programmatiche di indirizzo, è istituita la Commissione regionale per le politiche sociali, di seguito denominata Commissione regionale.

2. La Commissione regionale svolge funzioni consultive e propositive in materia di sistema integrato e può promuovere iniziative di conoscenza dei fenomeni sociali di interesse regionale.

3. La Commissione regionale è costituita con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di salute e protezione sociale, ed è composta da:

- a) l'Assessore competente in materia di salute e protezione sociale, con funzioni di Presidente;
- b) il Direttore centrale competente in materia di salute e protezione sociale o suo delegato;
- c) il Direttore dell'Azienda regionale di coordinamento per la salute o suo delegato;
- d) i Direttori di Servizio competenti in materia di protezione sociale, integrazione socio sanitaria e Terzo settore o loro delegati;
- e) due rappresentanti designati da ANCI Federsanità;
- f) due rappresentanti designati dall'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) - Friuli Venezia Giulia;
- g) un rappresentante designato dalla Conferenza dei Servizi sociali dei Comuni di cui all'articolo 20 bis;
- h) tre rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul territorio regionale;
- i) tre rappresentanti designati dal Forum del Terzo settore;
- j) due rappresentanti designati dall'Ordine degli assistenti sociali;
- k) un rappresentante designato dalla Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna;
- l) due rappresentanti designati dalla Consulta regionale delle associazioni di persone disabili e delle loro famiglie.

4. La Commissione può essere validamente costituita con la nomina di almeno due terzi dei componenti, fatta salva la sua successiva integrazione.

5. Alle sedute della Commissione regionale partecipano gli assessori regionali competenti per le materie in discussione. In relazione agli argomenti trattati sono invitate a partecipare le associazioni rappresentative dei soggetti gestori dei servizi.

6. La Commissione regionale ha sede presso la Direzione centrale competente in materia di salute e protezione sociale e rimane in carica per la durata della legislatura regionale. Si riunisce almeno due volte all'anno, ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario o entro trenta giorni dalla presentazione di una richiesta motivata di un terzo

dei componenti. Le modalità di funzionamento della Commissione regionale, ivi inclusa la possibilità di articolazione in sottocommissioni, sono disciplinate con regolamento interno, approvato dalla Commissione stessa.

7. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente regionale di categoria non inferiore a C, nominato dal Direttore centrale competente. **[Con deliberazione della Giunta regionale sono determinate le indennità destinate ai componenti della Commissione.]**

Nota all'articolo 105

- Il testo dei commi da 53 a 55 dell'articolo 9 della legge regionale 25 luglio 2012, n. 14, è il seguente:

Art. 9
(Finalità 8 - protezione sociale)

- Omissis -

53. L'Amministrazione regionale, al fine di garantire sistematico supporto alle attività di programmazione, progettazione e gestione degli interventi relativi al governo del sistema sanitario e sociale, nonché alle politiche per la famiglia e per i giovani, si avvale delle competenze dell'Area Welfare di Comunità, istituita presso l'Azienda per i servizi sanitari n. 5 "Bassa Friulana".

54. Per la realizzazione delle attività di cui al comma 53, l'Azienda per i servizi sanitari n. 5 "Bassa Friulana" è autorizzata ad assumere, ai sensi delle disposizioni vigenti per l'accesso al Servizio sanitario nazionale, tramite concorso pubblico o selezione per avviso pubblico, personale a tempo indeterminato e determinato per garantire il fabbisogno organico di profili professionali della dirigenza e del comparto necessari per le attività svolte dall'Area Welfare di Comunità. Tale personale viene inserito in una dotazione organica aggiuntiva, distinta da quella approvata dall'Azienda per i servizi sanitari n. 5 "Bassa Friulana", la cui consistenza numerica è determinata annualmente e non potrà superare, in ogni caso, il limite percentuale dell'1,5 per mille delle dotazioni organiche complessive degli enti del Servizio sanitario regionale. Il responsabile della struttura operativa può essere nominato con le modalità di cui al l'articolo 14, comma 5, della legge regionale 30 agosto 1994, n. 12 (Disciplina dell'assetto istituzionale ed organizzativo del Servizio sanitario regionale ed altre disposizioni in materia sanitaria e sullo stato giuridico del personale regionale), e successive modifiche e integrazioni. L'attività di supporto e le risorse necessarie verranno annualmente individuate dalla Giunta regionale nelle Linee per la gestione del Servizio sanitario regionale e negli altri atti di programmazione regionale inerenti ai settori e materie di cui al comma 53, nonché tramite convenzioni per la gestione operativa di progetti sperimentali e di innovazione, anche a livello internazionale, relativi agli ambiti suddetti a valere su specifici fondi regionali, nazionali e comunitari. L'Azienda per i servizi sanitari n. 5 "Bassa Friulana", per le funzioni di cui al comma 53, adotterà contabilità separata senza oneri aggiuntivi a suo carico.

54 bis. Le attività di cui al comma 53 di natura sociosanitaria sono soggette alla programmazione annuale del Servizio sanitario regionale di cui agli articoli 16 e 20 della legge regionale 19 dicembre 1996, n. 49 (Norme in materia di programmazione, contabilità e controllo del Servizio sanitario regionale e disposizioni urgenti per l'integrazione socio-sanitaria).

55. In sede di prima applicazione la dotazione organica aggiuntiva e l'assetto organizzativo della struttura di cui al comma 54 sono approvati, su proposta del Direttore generale dell'Azienda per i servizi sanitari n. 5 "Bassa Friulana", con decreto del Direttore della Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali.

- Omissis -

Note all'articolo 106

- Il capo I del titolo II (LIVELLI DI ASSISTENZA DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE) della legge regionale 22/2019 reca: SISTEMA SALUTE

- Il testo dell'articolo 13 della legge regionale 22/2019, è il seguente:

Art. 13

(Sistema di finanziamento per l'integrazione e l'assistenza sociosanitaria)

1. Il sistema regionale di finanziamento per l'integrazione e l'assistenza sociosanitaria è basato su principi di equità, perequazione e solidarietà territoriale ed è orientato alla responsabilizzazione finanziaria ed economica dei livelli istituzionali e non istituzionali coinvolti, in termini di apporto e contribuzione alla produzione di salute e benessere quale bene comune.

2. La Regione provvede, in sede di revisione della disciplina del settore, a ottimizzare l'impiego delle risorse secondo i seguenti criteri direttivi:

a) tendenziale e progressivo bilanciamento fra finanziamento dei servizi e risorse economiche direttamente riferite alla persona a soddisfacimento dei suoi bisogni complessi;

b) eliminazione delle eventuali duplicazioni dei canali di finanziamento e concentrazione per macro-aree d'intervento dei trasferimenti agli attori del sistema;

c) previsione di forme di rendicontazione che restituiscano informazioni relativamente ai risultati ottenuti sulla salute e l'inclusione sociale delle persone assistite, ai fini della pianificazione e programmazione regionale e locale;

d) allineamento della compartecipazione comunale e dell'apporto di compartecipazione dell'utenza su valori minimi uniformi, a superamento delle diseguaglianze territoriali.

3. Gli enti del Servizio sanitario regionale, i Servizi sociali dei Comuni e gli enti gestori dei servizi per la disabilità stabiliscono, nelle appropriate sedi di pianificazione, programmazione e concertazione di cui al titolo IV, l'ammontare delle rispettive quote di compartecipazione economica e finanziaria per l'avvio di politiche cooperative di integrazione sociosanitaria.

- Il testo dei commi da 24 a 26 dell'articolo 9 della legge regionale 4 agosto 2017, n. 31, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 9

(Salute e politiche sociali)

- Omissis -

[24. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Associazione Progettoautismo FVG ONLUS con sede a Tavagnacco un contributo di 25.000 euro per favorire l'integrazione sociale e l'inclusione delle persone con autismo attraverso progetti di espressione artistica attuati in seno alla comunità di appartenenza nonché per il perseguimento delle finalità istituzionali.]

[25. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 24 è presentata alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in unica soluzione.]

26. Per le finalità di cui al comma 24 è destinata la spesa di 25.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 2 (Interventi per la disabilità) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 69.

- Omissis -

Note all'articolo 107

- Il testo dell'articolo 7 della legge regionale 17 luglio 2017, n. 26, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 7
(Disposizioni finali e transitorie)

1. Le attività in corso alla data di entrata in vigore della presente legge si adeguano al divieto di cui al l'articolo 6, comma 1, della legge regionale 1/2014, come sostituito dal l'articolo 3, nei termini di seguito indicati:

a) entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge qualora si tratti di sale da gioco o sale scommesse;

b) entro **il 31 agosto 2021** nel caso di qualsiasi altra attività.

2. Il mancato adeguamento nei termini di cui al comma 1 comporta l'applicazione da parte dei Comuni delle sanzioni di cui ai commi 1 e 2 ter dell'articolo 9 della legge regionale 1/2014, come modificato dal l'articolo 5.

3. In sede di prima applicazione dell'articolo 6, comma 10, della legge regionale 1/2014, come sostituito dal l'articolo 3, i Comuni pubblicano l'elenco dei luoghi sensibili di cui al l'articolo 2 della legge regionale 1/2014, come sostituito dal l'articolo 1, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Il requisito di cui al l'articolo 5, comma 6, della legge regionale 1/2014, come sostituito dal l'articolo 2, non si applica ai procedimenti di concessione ed erogazione di finanziamenti, benefici e vantaggi economici regionali, comunemente denominati, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Dopo la lettera c) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006), è inserita la seguente:

<<c bis) dello 0,92 per cento per gli esercizi pubblici, commerciali e i circoli privati che provvedono volontariamente alla disinstallazione dai propri locali di tutti gli apparecchi per il gioco lecito di cui al l'articolo 110, comma 6, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), secondo quanto stabilito dalla legge regionale 14 febbraio 2014, n. 1 (Disposizioni per la prevenzione, il trattamento e il contrasto della dipendenza da gioco d'azzardo, nonché delle problematiche e patologie correlate), e dalla legge regionale 17 luglio 2017, n. 26;>>.

6. Al comma 7 dell'articolo 2 della legge regionale 2/2006, sono aggiunte, in fine, le parole: << salva la riduzione di cui al comma 1, lettera c bis), che può applicarsi cumulativamente con non più di una delle altre riduzioni di cui al presente articolo>>.

7. In sede di prima applicazione, per la fruizione della riduzione dell'aliquota IRAP di cui all'articolo 8 bis della legge regionale 1/2014 nel periodo d'imposta in corso all'1 gennaio 2018, la disinstallazione degli apparecchi da gioco lecito deve essere effettuata entro il 31 dicembre 2017.

8. Per gli esercizi pubblici, commerciali e i circoli privati in attività alla data di entrata in vigore della presente legge, ferma restando l'esclusione delle sale scommesse, la riduzione dell'aliquota IRAP di cui all'articolo 8 bis della legge regionale 1/2014 si applica a condizione che la disinstallazione degli apparecchi da gioco lecito sia effettuata almeno un anno prima della scadenza del termine di cui al comma 1, lettera b).

9. Il regolamento di cui al comma 2 dell'articolo 8 ter della legge regionale 1/2014, come inserito dall'articolo 4, è approvato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

10. Ovunque ricorrono nella legge regionale 1/2014 le parole <<Aziende per i servizi sanitari>>, le stesse sono sostituite dalle seguenti: <<Aziende sanitarie>>.

- Il testo dell'articolo 8 ter della legge regionale 14 febbraio 2014, n. 1, è il seguente:

Art. 8 ter

(Incentivi per la riconversione delle sale ospitanti apparecchi per il gioco lecito)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi finalizzati alla copertura delle spese di riconversione delle sale ospitanti gli apparecchi per il gioco lecito, in favore degli esercizi pubblici, commerciali, dei circoli privati e di altri luoghi deputati all'intrattenimento, che scelgono di disinstallare apparecchi per il gioco lecito.

2. Con regolamento regionale sono determinati i criteri, le condizioni e le modalità di presentazione delle domande, nonché le modalità di concessione dei contributi di cui al comma 1.

3. Sono ammissibili le spese direttamente imputabili all'intervento descritto nella domanda di contributo per l'acquisto di arredi e attrezzature finalizzati alla pratica di discipline sportive associate riconosciute dal CONI o per lavori di ammodernamento, ampliamento e ristrutturazione locali, sostenute successivamente alla presentazione della domanda ed entro il termine di presentazione del rendiconto dal soggetto richiedente il contributo.

4. I contributi di cui al comma 1 sono concessi ai sensi del regolamento (UE) n. 1407 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", nella misura del 90 per cento della spesa ammissibile, fino a un massimo di 5.000 euro. Dalla spesa ammissibile rimane in ogni caso esclusa l'imposta sul valore aggiunto (IVA).

Nota all'articolo 108

- Il testo dell'articolo 8 della legge regionale 4 novembre 2019, n. 16, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 8

(Salute e politiche sociali)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire all'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 2 "Bassa Friulana-Isontina" l'importo di 900.000 euro per l'anno 2019 per sostenere, attraverso la struttura Area Welfare di Comunità di cui all'articolo 9, comma 53, della legge regionale 25 luglio 2012, n. 14 (Assestamento del bilancio 2012), il sistema di mobilità e accessibilità a favore delle persone con disabilità **e il sostegno degli enti del Terzo settore per la presa in carico e sostegno delle persone fragili, per il supporto ai caregiver familiari e per la mobilità e l'accessibilità di persone con disabilità, con limitata autosufficienza o anziane.**

2. Ai fini di cui al comma 1, gli enti del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma del l'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106), che operano sul territorio regionale e iscritti, nelle more dell'attivazione del Registro Unico Nazionale Terzo Settore, nei rispettivi registri o albi regionali o nazionali ove esistenti, e aventi quali esplicite finalità statutarie la tutela e la promozione sociale delle persone con disabilità **o il sostegno di progetti per la presa in carico e sostegno delle persone fragili, per il supporto ai caregiver familiari o per la mobilità e l'accessibilità di persone con disabilità, con limitata autosufficienza o anziane**, possono beneficiare di un contributo per sostenere gli oneri connessi all'acquisto di autoveicoli di categoria M1 e M2 allestiti per il trasporto di persone con disabilità **o a sostegno di progetti per la presa in carico e sostegno delle persone fragili, per il supporto ai caregiver familiari o per la mobilità e l'accessibilità di persone con disabilità, con limitata autosufficienza o anziane**.

2. Ai fini di cui al comma 1, gli enti del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma del l'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106), che operano sul territorio regionale e iscritti, nelle more dell'attivazione del Registro Unico Nazionale Terzo Settore, nei rispettivi registri o albi regionali o nazionali ove esistenti, e aventi quali esplicite finalità statutarie la tutela e la promozione sociale delle persone con disabilità, possono beneficiare di un contributo per sostenere gli oneri connessi all'acquisto di autoveicoli di categoria M1 e M2 allestiti per il trasporto di persone con disabilità

3. L'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 2 "Bassa Friulana-Isontina" - Area Welfare di Comunità pubblica un avviso almeno trenta giorni prima della presentazione delle domande per l'accesso al contributo di cui al comma 2 attraverso una procedura valutativa a sportello. Le domande sono gestite secondo l'ordine cronologico di presentazione e nel caso i fondi non siano disponibili, la concessione avviene secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse.

4. Sono ammissibili le spese sostenute, ai sensi del comma 2 nel corso dell'anno 2019, precedentemente alla pubblicazione dell'avviso.

5. Il trasferimento di cui al comma 1 è disposto in un'unica soluzione in via anticipata. Con il decreto di trasferimento sono stabiliti il termine e le modalità di rendicontazione, **nonché le modalità per il reimpiego, per le finalità indicate ai commi 1 e 2, delle quote trasferite ed eventualmente non utilizzate**.

6. Per le finalità di cui al comma 1 è destinata la spesa 900.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 2 (Interventi per la disabilità) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 9.

7. I commi dal 29 al 30 dell'articolo 9 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019), sono abrogati.

8. Con decorrenza di effetti dall'1 gennaio 2020, alla legge regionale 26 luglio 1996, n. 26 (Disciplina del servizio del telesoccorso-telecontrollo), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dell'articolo 3 le parole <<o semigratuita, in relazione alle condizioni economiche previste da apposite direttive regionali>> sono soppresse;

b) la lettera c) del comma 1 dell'articolo 5 è abrogata.

9. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021 di cui all'allegata Tabella H.

Nota all'articolo 109

- Il testo degli articoli 9, 23 e 28 della legge regionale 9 novembre 2012, n. 23, è il seguente:

Art. 9

(Contributi alle organizzazioni di volontariato)

1. La Regione sostiene le organizzazioni di volontariato iscritte nel Registro mediante la concessione di contributi per:

a) il rimborso delle spese sostenute per l'assicurazione dei volontari e, nella misura massima del 50 per cento, per l'assicurazione dei veicoli di proprietà delle organizzazioni di volontariato adattati per il trasporto delle persone disabili, purché l'adattamento del veicolo sia annotato sulla carta di circolazione oppure adibiti al trasporto di persone con disabilità purché l'attività si evinca dagli scopi statutari del soggetto richiedente;

b) l'acquisto di attrezzature tecniche necessarie per l'attività di volontariato;

c) la realizzazione di interventi progettuali di particolare rilevanza.

2. La Giunta regionale determina di norma, entro il mese di dicembre, sentito il Comitato regionale del volontariato, gli ambiti prioritari degli interventi progettuali di cui al comma 1, lettera c), da sostenere nell'anno successivo.

3. Le domande di contributo sono presentate dalle organizzazioni di volontariato entro il mese di febbraio di ogni anno.

3 bis. Qualora si rendano disponibili in corso d'anno ulteriori risorse finanziarie per lo scorrimento delle graduatorie dei contributi previsti al comma 1, il termine di rendicontazione è fissato nel decreto di concessione.

4. (ABROGATO)

- Omissis -

Art. 23

(Contributi e servizi alle associazioni di promozione sociale)

1. La Regione sostiene le associazioni iscritte nel Registro mediante contributi per l'attuazione di progetti di utilità sociale.

2. La Regione fornisce altresì servizi informativi e di assistenza tecnica alle associazioni anche avvalendosi dei Centri di servizio per il volontariato di cui al l'articolo 15 della legge 266/1991.

- Omissis -

Art. 28

(Attività di formazione e aggiornamento)

1. La Regione, riconoscendo il valore strategico della formazione e dell'aggiornamento dei volontari e degli aderenti alle associazioni di promozione sociale, sostiene con appositi contributi le iniziative a tal fine attuate in modo autonomo e diretto dalle organizzazioni di volontariato e dalle associazioni di promozione sociale iscritte nei rispettivi Registri.

2. La Regione è inoltre autorizzata a promuovere la realizzazione di progetti formativi di aggiornamento rivolti al volontariato e alla promozione sociale, avvalendosi della collaborazione dei Centri di servizio per il volontariato di cui al l'articolo 15 della legge 266/1991.

3. Alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale iscritte nei relativi registri che predispongono attività formative e di aggiornamento, la Regione e gli enti locali possono fornire, nei limiti e con le

modalità stabiliti dai rispettivi ordinamenti, materiale informativo e didattico, strumentazione tecnica, locali, offrendo inoltre la collaborazione tecnica e la disponibilità di funzionari pubblici.

Nota all'articolo 110

- Il testo dei commi da 31 a 35 dell'articolo 8 della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 8
(Salute e politiche sociali)

- Omissis -

31. La Regione, al fine di valorizzare la funzione sociale degli enti del Terzo settore, promuove interventi che favoriscono prioritariamente:

- a) la presa in carico delle persone fragili;
- b) il supporto ai caregiver familiari;
- c) la mobilità e l'accessibilità a favore di persone con disabilità o con limitata autosufficienza e di persone anziane.

32. Per le finalità di cui al comma 31, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi agli enti del Terzo settore per sviluppare progettualità, nelle forme previste dall'articolo 55 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106), coerenti con le misure integrate sociosanitarie adottate dagli enti del servizio sanitario attraverso i distretti sanitari e dagli enti gestori del servizio sociale dei Comuni, i quali valutano l'adeguatezza delle azioni previste e la loro integrazione con le altre misure a vantaggio degli utenti e loro familiari e dei caregiver familiari di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020).

33. Con regolamento sono stabiliti i criteri e le modalità di concessione dei contributi di cui al comma 32.

33 bis. In considerazione dell'importanza di promuovere tempestivamente gli interventi di cui al comma 31, sono ammesse a rendiconto anche le spese per la realizzazione delle progettualità di cui al comma 32, sostenute precedentemente alla presentazione della domanda di contributo.

34. Sono abrogati i commi da 56 a 59 dell'articolo 9 della legge regionale 6 agosto 2019, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2019-2021).

35. Per le finalità di cui al comma 32 è destinata la spesa complessiva di 1.284.021 euro, suddivisa in ragione di 434.280 euro per l'anno 2020, 452.698 euro per l'anno 2021 e 397.043 euro per l'anno 2022, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 7 (Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 39.

Note all'articolo 111

- Il testo degli articoli 10 e 14 della legge regionale 26 ottobre 2006, n. 20, è il seguente:

Art. 10
(Funzioni della Regione)

1. Spettano alla Regione le seguenti funzioni:

a) la regolamentazione, al fine di determinare le condizioni per l'applicazione degli interventi contributivi di cui all'articolo 14 e di garantirne l'armonia con la normativa europea concernente gli aiuti di stato, la programmazione e l'attuazione degli interventi stessi;

b) la realizzazione e il sostegno di progetti, non aventi natura di attività economiche, volti alla promozione della cooperazione sociale, allo sviluppo dell'occupazione nel settore e alla promozione e diffusione dell'utilizzo degli strumenti di relazione di cui al capo IV, anche concernenti la creazione di reti informatiche, l'individuazione di fabbisogni formativi del settore, la raccolta e l'elaborazione di dati relativi alle attività svolte e ai risultati ottenuti dalle cooperative sociali;

c) la concessione agli enti pubblici compresi quelli economici, nonché alle società di capitali a partecipazione pubblica, di finanziamenti volti a incentivare la stipulazione delle convenzioni previste all'articolo 5, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali), mediante la copertura di una quota non superiore al 40 per cento del valore delle stesse, da determinarsi proporzionalmente al numero degli inserimenti lavorativi delle persone svantaggiate effettuati, purché nelle convenzioni sia specificato l'obbligo di applicare nei confronti dei lavoratori le clausole dei contratti collettivi nazionali e degli accordi regionali, territoriali e aziendali di riferimento, sia per la parte economica che per la parte normativa, ivi compresi i soci lavoratori, nonché la normativa vigente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro;

d) i rapporti internazionali, con l'Unione europea, lo Stato e le altre Regioni;

e) il monitoraggio, la verifica e la valutazione della spesa per gli interventi d'incentivazione della cooperazione sociale.

2. La Regione può concludere intese con l'Istituto nazionale per la previdenza sociale aventi a oggetto l'erogazione dei contributi di cui all'articolo 14, comma 3, lettera a).

3. Nell'esercizio delle funzioni di regolamentazione di cui al comma 1, lettera a), la Regione si attiene ai più avanzati livelli di intervento consentiti dalla normativa europea nei confronti delle imprese sociali.

4. Le funzioni di cui al presente articolo sono svolte dalla Direzione centrale competente in materia di cooperazione.

- Omissis -

Art. 14
(Interventi contributivi a favore delle cooperative sociali)

1. Gli interventi contributivi di cui al presente articolo sono intesi a sostenere e incentivare la cooperazione sociale regionale, promuovendo, in particolare, la valorizzazione delle cooperative in possesso della qualifica di impresa sociale ovvero caratterizzate dagli elementi qualificativi di cui all'articolo 1, comma 4.

2. Alle cooperative sociali e ai consorzi iscritti all'Albo sono concessi i seguenti contributi:

a) contributi volti a favorire gli investimenti aziendali;

b) contributi per consulenze concernenti l'innovazione, la promozione commerciale, la qualità e la certificazione dei prodotti, l'organizzazione aziendale, l'introduzione del bilancio sociale e il miglioramento ambientale e delle condizioni dei luoghi di lavoro;

c) contributi per le spese di costituzione e primo impianto.

c bis) contributi per le spese relative alle modifiche statutarie di adeguamento alle previsioni di cui all'articolo 3, comma 3.

3. Alle cooperative iscritte all'Albo che svolgono le attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 381/1991, sono concessi inoltre:

a) contributi a copertura dei costi salariali relativi alle persone svantaggiate di cui all'articolo 13, finalizzati a favorirne l'inserimento lavorativo;

b) (ABROGATA)

c) contributi a copertura dei costi relativi al personale addetto all'assistenza e alla formazione delle persone svantaggiate di cui all'articolo 13, considerando tali costi cumulativamente qualora suddivisi in riferimento a più iniziative;

d) contributi volti a promuovere lo sviluppo e l'attuazione di efficaci processi di inserimento nella vita sociale attiva delle persone svantaggiate di cui all'articolo 13.

3 bis. I contributi di cui al comma 3 sono concessi anche a fronte di spese sostenute nell'anno precedente la data di presentazione della domanda. Con regolamento è disciplinata l'ammissibilità di tali spese.

4. Ai consorzi di cui all'articolo 8 della legge 381/1991, iscritti all'Albo, sono concessi, inoltre, per la parte non coperta dalle cooperative sociali consorziate, contributi relativi a:

a) copertura dei costi esterni per servizi di consulenza e di assistenza imprenditoriale a favore delle cooperative;

b) copertura dei costi per progetti di sviluppo congiunto delle cooperative sociali consorziate, limitatamente ai primi 12 mesi dall'avvio del progetto.

5. Con regolamento è stabilita la disciplina concernente il cumulo con altri incentivi pubblici.

- Il testo dell'articolo 5 della legge 8 novembre 1991, n. 381, è il seguente:

Art.5.
(Convenzioni)

1. Gli enti pubblici, compresi quelli economici, e le società di capitali a partecipazione pubblica, anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della pubblica amministrazione, possono stipulare convenzioni con le cooperative che svolgono le attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), ovvero con analoghi organismi aventi sede negli altri Stati membri della Comunità europea, per la fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi il cui importo stimato al netto dell'IVA sia inferiore agli importi stabiliti dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici, purché tali convenzioni siano finalizzate a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate di cui all'articolo 4, comma 1. Le convenzioni di cui al presente comma sono stipulate previo svolgimento di procedure di selezione idonee ad assicurare il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di efficienza.

2. Per la stipula delle convenzioni di cui al comma 1 le cooperative sociali debbono risultare iscritte all'albo regionale di cui all'articolo 9, comma 1. Gli analoghi organismi aventi sede negli altri Stati membri della Comunità europea debbono essere in possesso di requisiti equivalenti a quelli richiesti per l'iscrizione a tale albo e risultare iscritti nelle liste regionali di cui al comma 3, ovvero dare dimostrazione con idonea documentazione del possesso dei requisiti stessi.

3. Le regioni rendono noti annualmente, attraverso la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, i requisiti e le condizioni richiesti per la stipula delle convenzioni ai sensi del comma 1, nonché le liste regionali degli organismi che ne abbiano dimostrato il possesso alle competenti autorità regionali.

4. Per le forniture di beni o servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi, il cui importo stimato al netto dell'IVA sia pari o superiore agli importi stabiliti dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici, gli enti pubblici compresi quelli economici, nonché le società di capitali a partecipazione pubblica, nei bandi di gara di appalto e nei capitolati d'onere possono inserire, fra le condizioni di esecuzione, l'obbligo di eseguire il contratto con l'impiego delle persone svantaggiate di cui all'articolo 4, comma 1, e con l'adozione di specifici programmi di recupero e inserimento lavorativo. La verifica della capacità di adempiere agli obblighi suddetti, da condursi in base alla presente legge, non può intervenire nel corso delle procedure di gara e comunque prima dell'aggiudicazione dell'appalto.

Nota all'articolo 112

- Il testo dei commi da 8 a 9 dell'articolo 1 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 44, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 1

(Servizi istituzionali, generali e di gestione e altre norme intersettoriali e contabili)

- Omissis -

8. Qualora, dopo l'entrata in vigore del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e fino alla data di entrata in vigore della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 23 (Modifiche all'articolo 151 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53), il compenso professionale sia stato determinato **pattizamente, anche** con riferimento a fonti diverse dai parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense o dalle tariffe professionali forensi, ai fini del rimborso delle spese legali di cui all'articolo 151 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 (Stato giuridico e trattamento economico del personale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia), si provvede tenuto conto della necessità, della rilevanza, dell'utilità e del contenuto dell'attività defensionale svolta, anche con riferimento a procedimenti analoghi, alla liquidazione entro i limiti dei valori massimi applicabili dei parametri o delle tariffe vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, previo giudizio di conformità degli stessi da parte dell'Avvocatura della Regione.

8 bis. Il parere di conformità è espresso nel termine di trenta giorni dalla richiesta di pagamento da una Commissione di valutazione nominata con decreto dell'Avvocato della Regione e composta da due avvocati assegnati all'Avvocatura e da un terzo avvocato designato dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Trieste tra i componenti del Consiglio medesimo.

8 ter. Per la partecipazione a ciascuna seduta della Commissione di valutazione al solo componente esterno spetta un gettone di presenza nella misura di 150 euro lordi per seduta.

9. In via transitoria, le disposizioni di cui al comma 8 si applicano anche ai giudizi e ai procedimenti definiti alla data di entrata in vigore della presente legge e alle richieste di rimborso presentate ma non ancora liquidate a tale data.

Nota all'articolo 114

- Il testo dell'articolo 73 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, è il seguente:

Art. 73

(Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio delle Regioni)

1. Il Consiglio regionale riconosce con legge, la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:
 - a) sentenze esecutive;
 - b) copertura dei disavanzi di enti, società ed organismi controllati, o, comunque, dipendenti dalla Regione, purché il disavanzo derivi da fatti di gestione;
 - c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, delle società di cui alla lettera b);
 - d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
 - e) acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa.
2. Per il pagamento la Regione può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre esercizi finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori.
3. Qualora il bilancio della Regione non rechi le disponibilità finanziarie sufficienti per effettuare le spese conseguenti al riconoscimento dei debiti fuori bilancio, la Regione è autorizzata a deliberare aumenti, sino al limite massimo consentito dalla vigente legislazione, dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote ad essa attribuite, nonché ad elevare ulteriormente la misura dell'imposta regionale di cui al l'art. 17, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, fino a un massimo di cinque centesimi per litro, ulteriori rispetto alla misura massima consentita.
4. Al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio di cui al comma 1, lettera a), il Consiglio regionale o la Giunta regionale provvedono entro trenta giorni dalla ricezione della relativa proposta. Decorso inutilmente tale termine, la legittimità di detto debito si intende riconosciuta.

Note all'articolo 115

- Il testo dell'articolo 49 del decreto legislativo 118/2011, è il seguente:

Art. 49
(Fondi speciali)

1. Nel bilancio regionale possono essere iscritti uno o più fondi speciali, destinati a far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali che si perfezionino dopo l'approvazione del bilancio.
2. I fondi di cui al comma 1 non sono utilizzabili per l'imputazione di atti di spesa; ma solo ai fini del prelievo di somme da iscrivere in aumento alle autorizzazioni di spesa dei programmi esistenti o dei nuovi programmi dopo l'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che autorizzano le spese medesime.
3. I fondi di cui al comma 1 sono tenuti distinti a seconda che siano destinati al finanziamento di spese correnti o di spese in conto capitale.
4. Le quote dei fondi speciali, non utilizzate al termine dell'esercizio secondo le modalità di cui al comma 2, costituiscono economie di spesa.
5. Ai fini della copertura finanziaria di spese derivanti da provvedimenti legislativi non approvati entro il termine dell'esercizio relativo, ma in corso di approvazione da parte del Consiglio, può farsi riferimento alle quote non

utilizzate dei relativi fondi speciali di detto esercizio. A tal fine, le economie di spesa derivanti dalle quote non utilizzate di tali fondi speciali costituiscono una quota accantonata del risultato di amministrazione, destinata alla copertura finanziaria di spese derivanti dai relativi provvedimenti legislativi, purché tali provvedimenti siano approvati entro il termine dell'esercizio immediatamente successivo.

- Per il testo dell'articolo 4 della legge regionale 9/2009, vedere nota all'articolo 21.

- Il testo dell'articolo 26 della legge regionale 25 settembre 2015, n. 23, è il seguente:

Art. 26
(Finanziamenti ai sistemi bibliotecari)

1. La Regione, tenendo conto della qualità dei servizi erogati sulla base di standard obiettivo dinamici di cui all'articolo 23, comma 3, lettera b), che premiano l'efficienza, l'efficacia del servizio e la qualificazione del personale, concede all'ente gestore della biblioteca centro sistema specifici finanziamenti annui da ripartire tra le biblioteche aderenti al sistema per:

- a) incrementare il patrimonio documentario e librario, anche antico e di pregio;
- b) aggiornare le attrezzature tecnologiche e informatiche;
- c) sostenere l'attività di catalogazione;
- d) sostenere progetti per il miglioramento e l'innovazione dei servizi resi all'utenza;
- e) adeguare gli arredi.

1 bis. I finanziamenti di cui al comma 1 possono essere utilizzati dall'ente gestore della biblioteca centro sistema, nella misura massima del 30 per cento, per sostenere le spese relative alle risorse umane impiegate nelle funzioni di coordinamento del sistema.

- Il testo dell'articolo 10 del decreto legislativo 118/2011, è il seguente:

Art. 10
(Bilanci di previsione finanziari)

1. Il bilancio di previsione finanziario è almeno triennale, ha carattere autorizzatorio ed è aggiornato annualmente in occasione della sua approvazione. Le previsioni di entrata e di spesa sono elaborate distintamente per ciascun esercizio, in coerenza con i documenti di programmazione dell'ente, restando esclusa ogni quantificazione basata sul criterio della spesa storica incrementale.

2. A seguito di eventi intervenuti successivamente all'approvazione del bilancio, la giunta, nelle more della necessaria variazione di bilancio e al solo fine di garantire gli equilibri di bilancio, può limitare la natura autorizzatoria degli stanziamenti del bilancio di previsione, compresi quelli relativi agli esercizi successivi al primo. Con riferimento a tali stanziamenti, non possono essere assunte obbligazioni giuridiche.

3. Gli impegni di spesa sono assunti nei limiti dei rispettivi stanziamenti di competenza del bilancio di previsione, con imputazione agli esercizi in cui le obbligazioni passive sono esigibili. Non possono essere assunte obbligazioni che danno luogo ad impegni di spesa corrente:

a) sugli esercizi successivi a quello in corso considerati nel bilancio di previsione, a meno che non siano connesse a contratti o convenzioni pluriennali o siano necessarie per garantire la continuità dei servizi connessi con le funzioni fondamentali, fatta salva la costante verifica del mantenimento degli equilibri di bilancio;

b) sugli esercizi non considerati nel bilancio, a meno delle spese derivanti da contratti di somministrazione, di locazione, relative a prestazioni periodiche o continuative di servizi di cui all'art. 1677 del codice civile, imputate anche agli esercizi considerati nel bilancio di previsione, delle spese correlate a finanziamenti comunitari e delle rate di ammortamento dei prestiti, inclusa la quota capitale.

4. Alle variazioni al bilancio di previsione, disposte nel rispetto di quanto previsto dai rispettivi ordinamenti finanziari, sono allegati i prospetti di cui all'allegato n. 8, da trasmettere al tesoriere.

4-bis. Il conto del tesoriere è predisposto secondo lo schema di cui all'allegato n. 17.

- Il testo degli articoli 48 e 51 del decreto legislativo 118/2011, è il seguente:

Art. 48
(Fondi di riserva)

1. Nel bilancio regionale sono iscritti:

a) nella parte corrente, un «fondo di riserva per spese obbligatorie» dipendenti dalla legislazione in vigore. Le spese obbligatorie sono quelle relative al pagamento di stipendi, assegni, pensioni ed altre spese fisse, le spese per interessi passivi, quelle derivanti da obblighi comunitari e internazionali, le spese per ammortamenti di mutui, nonché quelle così identificative per espressa disposizione normativa;

b) nella parte corrente, un «fondo di riserva per spese impreviste» per provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio, che non riguardino le spese di cui alla lettera a), e che, comunque, non impegnino i bilanci futuri con carattere di continuità;

c) il fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa di cui al comma 3.

2. L'ordinamento contabile della regione disciplina le modalità e i limiti del prelievo di somme dai fondi di cui al comma 1, escludendo la possibilità di utilizzarli per l'imputazione di atti di spesa. I prelievi dal fondo di cui al comma 1, lettera a), sono disposti con decreto dirigenziale. I prelievi dal fondo di cui al comma 1, lettera b), sono disposti con delibere della giunta regionale.

3. Il fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa è iscritto nel solo bilancio di cassa per un importo definito in rapporto alla complessiva autorizzazione a pagare ivi disposta, secondo modalità indicate dall'ordinamento contabile regionale in misura non superiore ad un dodicesimo e i cui prelievi e relative destinazioni ed integrazioni degli altri programmi di spesa, nonché dei relativi capitoli del bilancio di cassa, sono disposti con decreto dirigenziale.

- Omissis -

Art. 51
(Variazioni del bilancio di previsione, del documento tecnico di accompagnamento e del bilancio gestionale)

1. Nel corso dell'esercizio, il bilancio di previsione può essere oggetto di variazioni autorizzate con legge.

2. Nel corso dell'esercizio la giunta, con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del documento tecnico di accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione riguardanti:

a) l'istituzione di nuove tipologie di bilancio, per l'iscrizione di entrate derivanti da assegnazioni vincolate a scopi specifici nonché per l'iscrizione delle relative spese, quando queste siano tassativamente regolate dalla legislazione in vigore;

b) variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi riguardanti l'utilizzo di risorse comunitarie e vincolate, nel rispetto della finalità della spesa definita nel provvedimento di assegnazione delle risorse, o qualora le variazioni siano necessarie per l'attuazione di interventi previsti da intese istituzionali di programma o da altri strumenti di programmazione negoziata;

c) variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi limitatamente alle spese per il personale, conseguenti a provvedimenti di trasferimento del personale all'interno dell'amministrazione;

d) variazioni compensative tra le dotazioni di cassa delle missioni e dei programmi di diverse missioni;

e) variazioni riguardanti il fondo pluriennale di cui all'art. 3, comma 4;

f) le variazioni riguardanti l'utilizzo del fondo di riserva per le spese impreviste di cui all'art. 48, lettera b);

g) le variazioni necessarie per l'utilizzo della quota accantonata del risultato di amministrazione riguardante i residui perenti;

g-bis) le variazioni che, al fine di ridurre il ricorso a nuovo debito, destinano alla copertura degli investimenti già stanziati in bilancio e finanziati da debito i maggiori accertamenti di entrate del titolo 1 e del titolo 3 rispetto agli stanziamenti di bilancio. Tali variazioni sono consentite solo alle regioni che nell'anno precedente hanno registrato un valore dell'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti, calcolato e pubblicato secondo le modalità stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2014, tenendo conto di quanto disposto dall'articolo 41, comma 2, terzo periodo, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, rispettoso dei termini di pagamento di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.

3. L'ordinamento contabile regionale disciplina le modalità con cui la giunta regionale o il Segretario generale, con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del bilancio gestionale che non sono di competenza dei dirigenti e del responsabile finanziario.

4. Salva differente previsione definita dalle Regioni nel proprio ordinamento contabile, i dirigenti responsabili della spesa o, in assenza di disciplina, il responsabile finanziario della regione possono effettuare variazioni del bilancio gestionale compensative fra capitoli di entrata della medesima categoria e fra i capitoli di spesa del medesimo macroaggregato, le variazioni di bilancio riguardanti la mera reiscrizione di economie di spesa derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, secondo le modalità previste dall'art. 42, commi 8 e 9, le variazioni necessarie per l'adeguamento delle previsioni, compresa l'istituzione di tipologie e programmi, riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto di terzi, le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente, e le variazioni di bilancio riguardanti il fondo pluriennale vincolato escluse quelle previste dall'art. 3, comma 4, di competenza della giunta, nonché le variazioni di bilancio, in termini di competenza o di cassa, relative a stanziamenti riguardanti le entrate da contributi a rendicontazione o riferiti a operazioni di indebitamento già autorizzate o perfezionate, contabilizzate secondo l'andamento della correlata spesa, necessarie a seguito delle variazioni di esigibilità della spesa stessa. Salvo differente autorizzazione della giunta, con riferimento ai macroaggregati riguardanti i trasferimenti correnti, i contributi agli investimenti e ai trasferimenti in conto capitale, i dirigenti responsabili della spesa o, in assenza di disciplina, il responsabile finanziario, possono effettuare variazioni compensative solo dei capitoli di spesa appartenenti al medesimo macroaggregato e al medesimo codice di quarto livello del piano dei conti. Il responsabile finanziario della regione può altresì variare l'elenco di cui all'articolo 11, comma 5, lettera d), al solo fine di modificare la distribuzione delle coperture finanziarie tra gli interventi già programmati per spese di investimento.

5. Sono vietate le variazioni amministrative compensative tra macroaggregati appartenenti a titoli diversi e spostamenti di somme tra residui e competenza.

6. Nessuna variazione al bilancio può essere approvata dopo il 30 novembre dell'anno a cui il bilancio stesso si riferisce, fatta salva:

a) l'istituzione di tipologie di entrata di cui al comma 2, lettera a);

b) l'istituzione di tipologie di entrata, nei casi non previsti dalla lettera a) con stanziamento pari a zero, a seguito di accertamento e riscossione di entrate non previste in bilancio, secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria;

c) le variazioni del fondo pluriennale vincolato;

d) le variazioni necessarie per consentire la reimputazione di obbligazioni già assunte agli esercizi in cui sono esigibili;

e) i prelievi dai fondi di riserva per le spese obbligatorie, per le spese impreviste, per l'utilizzo della quota accantonata del risultato di amministrazione riguardante i residui perenti e le spese potenziali;

f) le variazioni necessarie alla reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni riguardanti entrate vincolate già assunte e, se necessario, delle spese correlate;

g) le variazioni delle dotazioni di cassa di cui al comma 2, lettera d);

h) le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti correnti di tesoreria statale intestati all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente.

7. I provvedimenti amministrativi che dispongono le variazioni al bilancio di previsione e, nei casi previsti dal presente decreto, non possono disporre variazioni del documento tecnico di accompagnamento o del bilancio gestionale.

8. Salvo quanto disposto dal presente articolo e dagli articoli 48 e 49, sono vietate le variazioni compensative degli stanziamenti di competenza da un programma all'altro del bilancio con atto amministrativo.

9. Le variazioni al bilancio di previsione sono trasmesse al tesoriere inviando il prospetto di cui all'art. 10, comma 4, allegato alla legge o al provvedimento di approvazione della variazione. Sono altresì trasmesse al tesoriere:

a) le variazioni dei residui a seguito del loro riaccertamento;

b) le variazioni del fondo pluriennale vincolato effettuate nel corso dell'esercizio finanziario.

10. Nel corso dell'esercizio 2015 sono applicate le norme concernenti le variazioni di bilancio vigenti nell'esercizio 2014, fatta salva la disciplina del fondo pluriennale vincolato e del riaccertamento straordinario dei residui. Gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione nel 2014 adottano la disciplina prevista dal presente articolo a decorrere dal 1° gennaio 2015.

- Il testo dell'articolo 8 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26, è il seguente:

Art. 8

(Atti amministrativi di variazione al bilancio di previsione finanziario)

1. Nel corso dell'esercizio, la Giunta regionale dispone con propria deliberazione le variazioni riguardanti il fondo per l'attuazione dei contratti collettivi del personale regionale.

2. Nel corso dell'esercizio, il Ragioniere generale con proprio provvedimento dispone:

a) le variazioni fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati ad esclusione di quelle previste dall'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 118/2011;

b) i prelievi dal fondo di riserva per le spese obbligatorie;

c) i prelievi dal fondo di riserva di cassa;

d) le variazioni di stanziamenti riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto di terzi;

e) le variazioni di bilancio riguardanti la mera reiscrizione di economie di spesa e iscrizioni di maggiori entrate derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate secondo le modalità di cui all'articolo 42, commi 8 e 9, del decreto legislativo 118/2011;

f) le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente;

g) le variazioni che applicano quote vincolate del risultato di amministrazione;

h) i prelievi di somme dal fondo per le garanzie prestate dalla Regione e dagli altri fondi di cui all'articolo 46, comma 3, del decreto legislativo 118/2011.

3. Nel rispetto degli schemi di bilancio previsti dal decreto legislativo 118/2011, nei casi previsti dai commi 1 e 2, con gli stessi provvedimenti viene disposta, ove occorra, l'istituzione di nuove tipologie e programmi e nuovi capitoli.

4. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 gli stessi provvedimenti aggiornano conseguentemente, ove necessario, il bilancio finanziario gestionale e il documento tecnico in allegati distinti.

LAVORI PREPARATORI

Progetto di legge n. 93

- d'iniziativa della Giunta regionale, presentato al Consiglio regionale il 19 maggio 2020;
- assegnato, ai sensi dell'articolo 124 bis del regolamento interno, alla II, III, IV, V e VI Commissione per l'esame delle parti di rispettiva competenza e alla I Commissione, oltre che per l'esame della parte di competenza, anche per il coordinamento del testo e la nomina dei relatori per l'Assemblea
- esaminato e approvato a maggioranza, senza modifiche, nelle parti di rispettiva competenza, dalla III Commissione nella seduta del 25 maggio 2020 con relazione del consigliere Moras; esaminato e approvato a maggioranza, con modifiche, nelle parti di rispettiva competenza, dalla II Commissione nella seduta del 26 maggio 2020 con relazione del consigliere Di Bert; dalla VI Commissione nella seduta del 27 maggio 2020 con relazione del consigliere Sibau; dalla V Commissione nella seduta del 27 maggio 2020 con relazione del consigliere Bernardis e dalla IV Commissione nella seduta del 28 maggio 2020 con relazione del consigliere Piccin;
- esaminato e approvato dalla I Commissione a maggioranza, con modifiche, nelle parti di competenza e nel testo coordinato, nella seduta del 28 maggio 2020 con relazioni di maggioranza dei consiglieri Bordin, Nicoli e Sibau (sostituto Relatore Di Bert) e di minoranza dei consiglieri Honsell, Moretti e Sergio;
- esaminato dal Consiglio regionale nelle sedute antimeridiane e pomeridiane del 9, 10, 11 e 12 giugno e, in quest'ultima, approvato a maggioranza, con modifiche;
- legge trasmessa al Presidente della Regione, ai fini della promulgazione, con nota del Presidente del Consiglio regionale n. 2830/P dd. 25 giugno 2020.

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA PARTE I-II-III (fascicolo unico)

DIREZIONE E REDAZIONE (pubblicazione atti nel B.U.R.)

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
PRESIDENZA DELLA REGIONE
UFFICIO STAMPA E COMUNICAZIONE
SEGRETARIATO GENERALE - SERVIZIO AFFARI DELLA PRESIDENZA E DELLA GIUNTA
Piazza dell'Unità d'Italia 1 - 34121 Trieste
Tel. +39 040 377.3607
Fax +39 040 377.3554
e-mail: ufficio.bur@regione.fvg.it

AMMINISTRAZIONE (spese di pubblicazione atti nella parte terza del B.U.R. e fascicoli)

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO, DEMANIO, SERVIZI GENERALI E SISTEMI INFORMATIVI
SERVIZIO LOGISTICA E SERVIZI GENERALI
Corso Cavour 1 - 34132 Trieste
Tel. +39 040 377.2016
Fax +39 040 377.2383
e-mail: logistica@regione.fvg.it
logistica@certregione.fvg.it

**PREZZI E CONDIZIONI in vigore dal 1° gennaio 2010
(ai sensi della delibera G.R. n. 2840 dd. 17 dicembre 2009)**

INSERZIONI NELLA PARTE TERZA DEL B.U.R.

Si precisa che ai sensi della normativa vigente per le pubblicazioni del B.U.R.:

- gli atti destinati alla pubblicazione che pervengono alla Redazione del B.U.R. entro le ore 16.00 del lunedì, sono pubblicati il secondo mercoledì successivo;
- i testi degli atti da pubblicare devono pervenire alla Redazione tramite il servizio telematico che è disponibile attraverso accesso riservato ad apposita sezione del portale internet della Regione. L'inoltro dei documenti via mail o in forma cartacea è ammesso solo in caso di motivata impossibilità organizzativa o tecnica di trasmissione;
- la pubblicazione degli atti, QUALORA OBBLIGATORIA ai sensi della normativa vigente, È EFFETTUATA SENZA ONERI per i richiedenti, anche se privati (art. 11, comma 31, della L.R. 11 agosto 2011, n. 11). In tal caso nella richiesta di pubblicazione deve essere indicata la norma che la rende obbligatoria;
- la procedura telematica consente, ove la pubblicazione NON SIA OBBLIGATORIA ai sensi della normativa vigente, di determinare direttamente il costo della pubblicazione che il richiedente è tenuto ad effettuare in via posticipata; l'inoltro del documento via mail o in forma cartacea - ammesso solo in caso di motivata impossibilità organizzativa o tecnica dei soggetti estensori - comporta l'applicazione di specifiche tariffe più sotto dettagliate;
- **gli atti da pubblicare, qualora soggetti all'imposta di bollo, devono essere trasmessi anche nella forma cartacea in conformità alla relativa disciplina;**
- Il calcolo della spesa di pubblicazione è determinato in base al numero complessivo dei caratteri, spazi, simboli di interlinea, ecc. che compongono il testo ed eventuali tabelle da pubblicare. Il relativo conteggio è rilevabile tramite apposita funzione nel programma MS Word nonché direttamente dal modulo predisposto nella sezione dedicata nel portale della Regione (fatti salvi la diversa tariffa ed il relativo calcolo previsto per le tabelle e tipologie di documento prodotte in un formato diverso da MS Word);
- a comprova, dovrà essere inviata la copia della ricevuta quietanzata alla Direzione centrale autonomie locali, sicurezza e politiche dell'immigrazione - Servizio logistica, e servizi generali - Ufficio amministrazione BUR - Corso Cavour, 1 - 34132 Trieste - FAX n. +39 040 377.2383 - utilizzando il modulo stampabile dal previsto link a conclusione della procedura di trasmissione della richiesta di pubblicazione eseguita tramite il portale internet della Regione.

Le tariffe unitarie riferite a testi e tabelle **PRODOTTI IN FORMATO MS WORD** sono applicate secondo le seguenti modalità:

TIPO TARIFFA	MODALITÀ TRASMISSIONE TESTO	TIPO PUBBLICAZIONE	TARIFFA UNITARIA PER CARATTERE, SPAZI, ECC.
A)	Area riservata PORTALE	NON OBBLIGATORIA	€ 0,05
B)	Via e-mail a Redazione BUR	NON OBBLIGATORIA	€ 0,08
C)	Cartaceo (inoltrò postale/fax)	NON OBBLIGATORIA	€ 0,15

- Il costo per la pubblicazione di tabelle e tipologie di documenti **PRODOTTI IN FORMATO DIVERSO DA MS WORD** sarà computato forfetariamente con riferimento alle succitate modalità di trasmissione e tipo di pubblicazione. Nella fattispecie, le sottoriportate tariffe saranno applicate per ogni foglio di formato A/4 anche se le dimensioni delle tabelle, ecc. non dovessero occupare interamente il foglio A/4:

TIPO TARIFFA	MODALITÀ TRASMISSIONE TESTO	TIPO PUBBLICAZIONE	TARIFFA UNITARIA PER FOGLIO A/4 INTERO O PARTE
A/tab)	Area riservata PORTALE	NON OBBLIGATORIA	€ 150,00
B/tab)	Via e-mail a Redazione BUR	NON OBBLIGATORIA	€ 210,00
C/tab)	Cartaceo (inoltrò postale/fax)	NON OBBLIGATORIA	€ 360,00

- **Tutte le sopraindicate tariffe s'intendono I.V.A. esclusa**

FASCICOLI

PREZZO UNITARIO DEL FASCICOLO

- formato CD € 15,00
- formato cartaceo con volume pagine inferiore alle 400 € 20,00
- formato cartaceo con volume pagine superiore alle 400 € 40,00

PREZZO UNITARIO del CD contenente la raccolta di tutti i fascicoli pubblicati in un trimestre solare € 35,00
PREZZO UNITARIO del CD contenente la raccolta di tutti i fascicoli pubblicati in un anno solare € 50,00

PREZZI DELLA FORNITURA DEI PRODOTTI CON DESTINAZIONE ESTERO COSTO AGGIUNTIVO € 15,00

TERMINI PAGAMENTO delle suddette forniture IN FORMA ANTICIPATA
I suddetti prezzi si intendono comprensivi delle spese di spedizione

La fornitura di fascicoli del BUR avverrà previo pagamento ANTICIPATO del corrispettivo prezzo nelle forme in seguito precisate. A comprova dovrà essere inviata al sottoriportato ufficio la copia della ricevuta quietanzata:

DIREZIONE CENTRALE AUTONOMIE LOCALI, SICUREZZA E POLITICHE DELL'IMMIGRAZIONE - SERVIZIO LOGISTICA, E SERVIZI GENERALI - UFFICIO AMMINISTRAZIONE BUR - CORSO CAVOUR, 1 - 34132 TRIESTE
FAX N. +39 040 377.2383 E-MAIL: logistica@regione.fvg.it
logistica@certregione.fvg.it

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Le spese di pubblicazione degli avvisi, inserzioni, ecc. nella parte terza del B.U.R. e i pagamenti dei fascicoli B.U.R. dovranno essere effettuati mediante:

a) versamento del corrispettivo importo sul conto corrente postale n. **85770709**.

b) bonifico bancario cod.IBAN **IT 56 L 02008 02230 000003152699**

Entrambi i suddetti conti hanno la seguente intestazione:

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Servizio Tesoreria - Trieste

OBBLIGATORIAMENTE dovrà essere indicata la riferita causale del pagamento, così dettagliata:

- per spese pubbl. avvisi, ecc. **CAP/E 708 - INSERZ. BUR (riportare sinteticamente il titolo dell'inserzione)**
- per acquisto fascicoli B.U.R. **CAP/E 709 - ACQUISTO FASCICOLO/I BUR**

Al fine della trasmissione dei dati necessari e della riferita attestazione del pagamento sono predisposti degli appositi moduli scaricabili dal sito Internet:

www.regione.fvg.it -> **bollettino ufficiale**, alle seguenti voci:

- **pubblica sul BUR (utenti registrati):** *il modulo è stampabile ad inoltrò eseguito della richiesta di pubblicazione tramite il portale*
- **acquisto fascicoli:** *modulo in f.to DOC*

DEMETRIO FILIPPO DAMIANI - Direttore responsabile

ERICA NIGRIS - Responsabile di redazione

iscrizione nel Registro del Tribunale di Trieste n. 818 del 3 luglio 1991

in collaborazione con insiel spa
impaginato con Adobe Indesign CS5®
stampa: Centro stampa regionale
- Servizio logistica, e servizi generali